TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0928**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Friuli
Informazioni
sul
Parlamento

928

Documenti sul Parlamento:

Notizie storiche – sommario delle sue vicende – estratti dal Memoriale Belloni – dalla Cronaca di Giuliano indici di documenti raccolti ecc.

Gorgo

Carte relative al Parlamento

Amico

Per adempire al obligo mio, ed allo stesso tempo render paga le premure che dimostrate, con un informazione del origine, e del vero essere de Parlamenti de Friuli, per quanto mai sia possibile esatta e veritiera, ed per quanto ancor possibile sia lontana dalla adulazione, e dalla finzione, ~~Per~~ ubbidirvi m'accingo all' impresa col dirvi che il ricercare l'origine, ~~e la denominazione di questo~~ il principio di questa denominazione di Parlamento nel Friuli difficile, anzi impossibile si dimostra, a chi amante del vero dal favoloso separare si obliga. Della universale, ma falsa opinione invalsa ~~fin~~ fosse, Carlo Magno essere il primo institutore; ~~vale a dire~~ più di due secoli prima del Principato de Patriarchi. Il vero si è, che ciò mai in alcuna carta autentica comprovare si può, mentre al tempo di Carlo Magno quelle unioni di grandi, che più volte il [anno] del medesimo, e da suoi successori si facevano, ora in un luogo, ora in un altro giorno il comando, ed il sfarzo del Imperatore ove si esaminavano, o deliberavano sopra le cose ~~politiche~~ o civili dello stato, ove si creavano assulti, e si pro la guerra, ove si decidevano cause insorte fra grandi, ed altri affari di minor importanza Placiti, e Conventi Generali si denominavano; ne fondatamente ritrovare si può che ~~questi~~ i Parlamenti sieno stati stabiliti in Francia, in Inghilterra, ed in altri Paesi se non dopo il secolo XII e ciò secondo i buoni Autori. Questi però non hanno comune ne il nome, ne la cosa, ma più tosto hanno qualche somiglianza con i Conventi de Romani, o con quelli di Germania descritti da Tacito, dalla quale Nazione e Franchi, e Angli, e Lombardi provengono ~~onde~~ potrà nascere la supposizione, che da quelli antichi Conventi avessero la loro origine i posteriori Parlamenti, si potrebbe a dire, che da Romani, o da Germani antichi ne la traessero. Locche però non viene asserito da du Cange, ne da altri Autori, i quali concordemente convengono in Francia tai Conventi essere una adunanza di Persone indeterminata, puramente Ecclesiastica, e solamente unita in occasione di gravi liti o di altre publiche esigenze ad arbitrio del Principe congregata, quale adunanza dopo esser stata per tempo indeterminata di luogo, di Persone, finalmente nel secolo XII fu fissata, ed resa stabile in Parigi, ed in Tolosa, e ne secoli posteriori fu stabilita in altri luoghi del Regno medesimo.

Non essendo dunque da Francesi passata nel nostro Friuli tal'usanza come
si è dimostrato, si giova a credere, che i Longobardi invasori del Friuli, dopo aver
occupata buona parte ancor dell'Italia, siccome solevano per leggi ordinarie
di quando in quando fare in campagna aperta delle publiche conferenze
per lo interesse universale dello stato, e del Regno; ne' Ducati sul tal esempio i Duchi
imitassero i loro Re, con congregar nel loro stato i principali de' loro sudditi per somigli-
evoli motivi; il qual atto d'unione di persone arbitraria, et indeterminata
probabil cosa sia aver durato sino all'introduzione de' Feudi, per cagione de'
quali sono stati introdotti poi in tali conferenze i Feudatarij, i quali per proba-
bil conjettura non da Francesi Imperatori ne' di cui diplomi Friulani non si fa pa-
rola mai di feudi; ma dai Patriarchi stessi, quando dagl'Imperatori Alemanni
furono dichiarati Prencipi sovrani, con la donazione loro fatta dell'Istria, e del
Friuli. essendo facil cosa, che da loro solamente sia nato il sistema del Parla-
mento, mentre delle carte più certe et autentiche, che si hanno ora per le
mani nulla di più, ne di più chiaro s'è potuto vedere sino ad ora, non aven-
dosi che pochissime carte prima del secolo XIII per quanto si habbia ne' publici
e ne' privati archivij esaminato, e ricercato. ~~Da che~~ si deduce che ~~il Parla-~~
~~mento~~ sotto de' Patriarchi rimase per prima origine questo nome di Parlame-
nto, ch'altro non era, che una spezie di congresso de' sudditi più fedeli, co' quali
consultavano gl'affari delle guerre, della pace, e le altre occorrenze loro.
Questo però era variabile, a genio, e volontà de' Patriarchi, i quali ora maggior
ora minor numero di soggetti adunavano, ne mai nelle carte vecchie si trova
il nome di Parlamento a codesta adunanza, nome nuovissimo in Friuli, ma
si tiene di curia, di colloquio generale, quale sempre ora in una terra, ora in
un'altra, ad arbitrio de' Patriarchi questi si riducevano. Intervenivano le
Feudatarij, e non Feudatarij; ora certe comunità, ora cert'altre secondo
il bisogno, le circostanze, e la volontà de' Patriarchi, onde non già dalla
natura, et origine del Parlamento, ma dal arbitrio de' Patriarchi dipende-
va il convocarlo, lo sciogerlo, il radunarlo, e ne' tempi, e ne' luoghi, e nelle persone
conforme più a loro genio si dimostrava, ne altrimenti congregar si poteva.

Informazione sopra il Parlamento del Friuli.

Introduzione.

Nella Patria sono feudi di diversa qualità, e natura i quali furono costituiti dai detti Sig.ri Patriarchi quando erano Padroni temporali delle Terre, Monasterij, e Castelli di quella, mediante le donazioni fatte da diversi Imperatori alla Sede Patriarcale d'Aquileia, e furono distinti in feudi liberi, e giurisdizionali, et in feudi di ministeriali, cioè d'abitanza, e di semplice garrito, e con tali nomi venivano chiamati nel Parlamento come appare dal memoriale d'Odorico Susanna Cancelliere del Patriarca nel 1386 in Processo di lett. 277 intitolato Atto Convocando Parlamenti.

1. Feudi liberi Giurisdizionali, per quanto appare dalle investiture trovate sono pochi, cioè Concordia e Mozzo fra Prelati, e Prata, e Porcia fra Castellani, e la differenza di questi dagli altri si comprende dalle medesime investiture, che loro venivano date dai Patriarchi, perciocchè unicamente si dicevano che s'investivano per ragion di feudo retto e legale e nobile et con mero, et misto Imperio, e gli s'investivano con la spada, e con le bandiere, segni evidenti di sovrana giurisdizione, dove gli altri feudi si nominavano col titolo di retto e legal feudo, ma s'aggiungeva o d'abitanza, o il garrito solamente in quei beni, che erano concessi come appare nelle investiture

mantenevano il ...

lamento, non
provarsi col
un alto sile=
ncio l'esile=
più ragione
che col nome
...ranza di
...chi doppo che
creati ...
...lagno, nella
andavano con
... loro Vasalli
non si ...
prima dalla
... il più
minare ...
possessioni e
si è sempre
Principato de Patria,

Non essendo dunque da Francesi passata nel nostro Friuli tal usanza, come si è dimostrato, si giova a credere, che i Longobardi invasori del Friuli, dopo aver occupata buona parte ancor dell'Italia, prima solevano di seggio, o di ragione di quando in quando fare in campagna aperta delle publiche conferenze per lo interesse [illegible] dello stato, e del Regno. ne dicati [illegible] i duchi invitassero i loro Re con [illegible] nel [illegible]

euoli mos[illegible] probabilmen[illegible] quelli sono [illegible] del conietu[illegible] ola mai d[illegible] furono di[illegible] Friuli. esse[illegible] mento, m[illegible] mani nau[illegible] ndosi che [illegible] e ne pieni[illegible] ~~mento~~ for[illegible] nto, ch'alo[illegible] consultavano[illegible] Questo pen[illegible] loro minori[illegible] il nome de[illegible] si tiene di [illegible] un altro [illegible] Feudatarij [illegible] il Principe [illegible] natura, et [illegible] ne il concor[illegible] conforme [illegible]

~~[illegible]~~ si parlasse in quella di mero, et misto imperio, et non si diceva con le strade, ma con la sola nostra, o con il Capucio, essendo fare si diceva, che avevano concessi i beni in feudo con tutti le ragioni, et giurisdizioni, ad ogni modo non si intende, che fosse concessa la giurisdizione civile, et criminale, et il mero, et misto imperio di questo non era fatta [illegible] mentione e quando è concessa a giurisdizione, senza altro aggiunto di civile, s'intende una semplice giurisditione solamente, ne mai la [illegible] di Sforzo, e del ultimo supplitio, che sono proprie di quelli, che hanno il mero, et misto impero, et tanto maggiormente non è da credere, che i Patriarchi con la concessione di semplice giurisditione habbiano voluto concedere ai Castellani il mero, et misto impero, percioche quando volevano concederlo, lo sapevano ben fare, et lo esprimevano nelle investiture, come facevano con li Prelati; e con li Co. di Porcia, e Brazza, et non le [illegible] espresso nelle altre, cosa certa è, che non [illegible] no concessi.

Quelli Castellani, che nella investitura antica, hanno una concessione di beni in feudo retto, e legale, senza che sia fatta altra mentione ne di giurisdizione, ne di gastaldia, come ne sono alcuni, non hanno veramente alcuna giurisdizione, perche quelle parole di feudo retto, e legale non importano altro, che una semplice concessione fatta dal Prencipe, di quei beni, si che l'utile dominio di essi passa in quello che lo riceve, e ne suoi discendenti in perpetuo, restando il diritto in quello che concede, con quei diritti, et obblighi dichiarat[illegible]

Informazione sopra il Parlamento del Friuli.

Introduzione.

nelle inquisitione, et rispetto negl'huomini, et nelle premine[nze] se di essi non è fatta [illegible] mentione [illegible] ne però questi tali anco nei tempi dei Patriarchi d'acquistò autorità maggiore, di quello che havevano in qualità de [illegible] feudi, volendo essercitar giurisditione civile, et ancor criminale, tutto che d'essa delle inquisitioni, non l'havessero; ma essendosi di tutto di ciò [illegible] Patriarca, à Padoue supp[licat]o, egli con rigoroso editto fece l'anno 1298 in Processo di lui: [illegible] a detti Castellani [illegible] nei casi criminali, dove vi andasse pena di sangue, e che appartenesse al mero, et misto Impero, volendo, che quella facoltà et giurisditione fosse riservata al sudetto Patriarca, et a suoi rappresentanti si legge detto editto.

La parola quale poi, che veramente è inserta in molte investi: ture, questa ancora non porta seco giurisditione di mero, et misto Imp[er]o [illegible] un podestà di sangue, et ultimo supplicio, come forse si [illegible] ad intendere detti S[igno]ri Castellani.

La constitutione della Patria nella [illegible] 171 dichiara l'autorità et giurisditione di quelli, che hanno il [illegible], che cioè di condannare [illegible] delitti, o malefizij commessi nella lor giurisditione [illegible] 40 et non più, dove la qual constitutione, insieme con le altre [illegible] nel General Parlamento l'anno 1429 nel quale vi [illegible] anco i Castellani, et poi furono [illegible] dal Serenis[si]mo Dominio [illegible] il Consiglio di X [illegible] che s'estenda la giurisditione di quelli, che hanno il [illegible] in certi casi da S[igno]ri [illegible] di Cividale che hanno la giurisditione nella Villa di [illegible], [illegible]

[illegible]

Parlamento, non
a provarsi col
d'un alto sile[n]-
nacea l'eccile-
e più vigorez-
alla col nome
Baronaggio di
iarchi doppo che
ui creati Baron[i]
vlasimo, nella
mentavano con
to di loro Vasalli
non si [illegible]
prima [illegible]
[illegible] il più
eminate [illegible]
n posizioni e
e si è sempre
Principato della Patria,

Non essendo dunque da Francesi passata nel nostro Friuli tal ci[illegible] come si è dimostrato, si giova a credere, che i Longobardi invasori del Friuli, dopo aver occupata buona parte ancor dell'Italia, prima solevano per leggi ordinarie di quando in quando fare in compagnia a[illegible] delle publiche conferenze per lo interesse universale dello stato e del Regno. ne dicesti tal [illegible]
imitasero

dichiarando che detti [illegible] non possino essercitar detto [illegible] se non con[illegible] forma alli [illegible] della [illegible], [illegible] le altre sentenze [illegible] voli, che hanno fatto sopra le terminationi nel processo di: C: 273 onde se ne[illegible] la legge, [illegible] interpretatione del Prencipe circa la giurisditione con il [illegible], non si hanno d'attendere le positioni di testimonij essaminati [illegible] riservati [illegible] [illegible] ne [illegible] trovar altri essami, né portar fede de Prencipi essere, et auttorità [illegible] Dottori che [illegible] in contrario [illegible] nella Patria del Friuli feudi [illegible] della [illegible] devono vivere, et regolarsi ~~secondo~~ le leggi di quello, e le sue deci[illegible]
di le[illegible]
Dir giurà [illegible] d'haver essercitato nella propria giurisditione l'autorità di sangue, et ultimo supplicio, mentre [illegible] si puol ascendere alla consuetudine, et di questa a [illegible] che risponde [illegible] quella non è [illegible] consuetudine, ma [illegible] et [illegible] et usurpatione la quale non [illegible] alcuna ragione in pregiuditio del Prencipe [illegible] del feudo.
la consuetudine, e massime di longhissimo tempo all'[illegible]
quando non [illegible] titoli [illegible]
essendo la consuetudine un titolo presunto, altro [illegible] in contrario non si vede [illegible] alcuno, [illegible]
[illegible] le prime concessioni de' feudi, che sono [illegible] titoli a [illegible] si deve ascendere; [illegible] i titoli presuntivi [illegible] il [illegible] più [illegible] dichiarato [illegible] di detti feudi, et ha [illegible] a [illegible] che debbano presentar loro privilleggi, et titoli in termine di mesi 6 per l'anno 1[illegible] et ultimamente ancora l'anno 1624. come appare dalle quali [illegible]
di [illegible] il Prencipe [illegible]
[illegible] che [illegible]

euoli ma
probabile a
quelli fino
bil conie
ola mai
furono di
grieli. es
mento, n
mani ne
nessi che
e ne piu
~~mento~~ fo
nto, ch'a
orsulta
Questo per
Con minor
il nome d
si tene di
un altra
Iandezaij
il bisogno
natura, et
na il concor
conforma

Informazione sopra il Parlamento del Friuli.

Introduzione

(1) L'origine, o sia introduzione fra noi del Parlamento, non è già uno di que' fatti storici, che possa provarsi col autorità de scrittori, ne' quali regna un alto silenzio in questo proposito. Quando manca l'evidenza, debbon supplire le conietture più ragionevoli. Quello, che ora in Friuli si appella col nome magnifico di Parlamento, è una Adunanza di Persone fatta ad arbitrio de Patriarchi dopo che dagli Imperatori Alemani sono stati creati Principi del Friuli, cioè dopo il secolo undecimo, nella quale essi Patriarchi non tanto domandavano consiglio, quanto richiedevano aiuto da loro Vassalli; et in fatti nelle carte antiche non si truova orma alcuna di essa adunanza, prima del 13.° secolo, ne altro fine che il sopradetto il più delle volte andando essa a terminare ordinariamente a distribuire le imposizioni.

Progresso

Con poca, e insensibile alterazione si è sempre mantenuto il Parlamento sotto il Principato de Patriarchi,

sotto la quale era ambulatorio, e si faceva ad arbitrio
di essi ora in campagna, ora in un luogo, ora in un altro,
ed era libero assolutamente al Padri: il trascegliere
non solo il luogo, ma ancora le materie, e le Persone,
le quali niun grado, ne niun privilegio ricevevano
dall'intervenire nel Parlamento.

Cangiamento
Quando la Patria divenne per la felice tradizione
soggetta a questo S. dominio, il Parlamento cangiò
di figura, e fu resa l'adunanza d'esso stabile, e fissa,
e furono assegnate le uniche sue incombenze, e fu
stabilito il luogo della unione, e fu determinato
il numero de Parlamentarij nel modo e maniera
che vien prescritto dalle lettere, e ducali o manoscritte
negli Archivij, o stampate nel libro de Decreti
Ducali.

Autorità
Ne nel suo cominciamento, ne nel suo progresso, ne
nelle sue mutazioni mai ha goduto il Parla: autorità
niuna; locche è manifesto; dipendendo al tempo de
Patri: dal arbitrio loro in tutto, e per tutto; e dopo della

dedizione essendo attaccato a quelle porte, e determinate incombenze prescritte in tante ducali dal Ecc.mo Senato dalle quali notizie si può agevolmente conchiudere i Congressi della Patria del Friuli chiamati impropriamente Parlamenti, nulla aver di comune co' Parlamenti di Francia, e d'Inghilterra, ne' quali si trattano gl'affari importanti de' Regni, e delle Provincie, altro che il nome, recentemente acquistato nè mai nelle carte antiche veduto, nè conosciuto.

34897:17
1360:

36257
929

37181

dal detto tempo, sino alla felice, e fortunata dedizione del Friuli sotto il serenissimo Dominio Veneto, mai altro sistema ebbe il Parlamento, ne da se mai ebbe autorità, o privileggio di sorte alcuna come chiaramente sia dimostrato; ne di questo Parlamento, il Prencipe serenissimo ha aut[...]

Introduzione. L'origine o sia introduzione [barons] di Parlam.to: De già uno di quei fatti storici che sono riservati coll'autorità de' scrittori ne' quali regna un alto silenzio in questo proposito. quando manca la evidenza, debbon supplir le conjetture più ragionevoli. Quello, che ora [intitoli] si apella col nome magnifico di Parlam.to: è una Adunanza di Persone ~~[illegible]~~ fatta ad arbitrio de' Patriarchi dopo che dagli Imperadori Alemani sono stati creati Principi del Friuli, cioè dopo il secolo undecimo, nella quale essi Patriarchi di tanto domandavano consiglio, quanto richiedevano aiuto da' loro Vassalli: Ed in fatti nelle Carte antiche non si vede orma alcuna di essa adunanza prima del 12.° secolo: ne' altro fine che il sopradd.to il più delle volte; andando essa a terminare ~~ad~~ servigj, a distribuire le impositioni [...].

Progresso Con gran, e intestabile alterazione si è sempre mantenuto il Parlam.to: sotto il Principato de' Patriarchi, sotto de' quali era ambulatorio, e si faceva ad arbitrio di chi ora in Campagna, ora in un Luogo, ed ora in un altro; ed era libero assolutam.te al Patr.a di trasceglier non solo il luogo, ma ancora le materie, e le Persone, le quali niun grado, ne' niun privilegio riceveano dall'intervenire nel Parlam.to: ~~[illegible]~~

Cangiam.to Quando la Patria divenne per la felice dedizione soggetta a questo Ser.mo Dominio, il Parlam.to: cangiò figura, e si resa l'adunanza di essa stabile e fissa, e furono abrogate le sue antiche incombenze, e

e la Città sola
compiaque
va; diregadla
ento; [illegible]
dapuoato p
si donesasso
ufo
esso come
e nota sicuddet
sic
volumus, quod
, Patria tam
is valeas aurid
melius se impe
ingiavano cura
siret; et non
ucone, oltre
che possono esser
confusi, col
nel stesso me
tori; o miniss.
enti; si conte
ali introdotti
tiene, con
; e sopra la
regolazione di
l'altro stesso
quanto ho detto

a comprovarli colle con scritti antichi, e autentici.

34897:17
1360:
36257
929

fu stabilito il luogo della unione, e fu determinato il numero de' Parlamentarj nel modo e maniera che vien prescritto dai Decreti e Ducali o manuscritti negli Archivj, o stampato nel Libro de' Decreti Rendiz.

Autorità. Nè nel suo cominciam.to, nè nel suo progresso, nè nelle sue mutazioni ha mai goduto il Parlam.to autorità niuna lo che è manifesto; dipendendo al tempo de' Patriarchi dall' arbitrio loro in tutto e per tutto; e dopo della dedizione essendo attaccato a quelle poche e determinate incombenze prescritte in tante Ducali dall'Ecc.mo Senato. Dalle quali notizie si può agevolm.te concludere i Consigli della Patria del Friuli chiamati impropriam.te Parlam.ti che nulla aver di comune co' Parlam.ti di Francia, e d'Inghilterra, nei quali si trattano gli affari importanti de' Regni, e delle Provincie, altro che il Nome usurpato acquistato, nè mai nelle carte antiche veduto, nè conosciuto.

Dal detto tempo, persino alla felice, e fortunata dedizione del Friuli sotto il serenissimo dominio Veneto, mai altro sistema ebbe il Parlamento, ne da se mai ebbe autorità, o privileggio di sorte alcuna come chiaramente sia dimostrato; ne di questo Parlamento, il Prencipe serenissimo hà auto

. le ci liste sole

li compiaque

nea; di regola

nento) [illegible]

. deputati d

e si dovessero

tutti

esso come

ve note si ubbi

sie

i volumes, quod

s Patriæ tam

tis veteris con[illegible]

lumine se impo

arguivano ave

stituti; et non

cutione, oltre

ds le prerogative

confusi, col

indistintame

li beni, ominis.

nenti, distinta

tali introdotti

zione, con

), e sopra la

che seguita di

fit di

ad altro oggetto

[illegible] parte che si comprendono, accordando solo esso solo quanto hò detto e comprovandolo con scritti antichi, e autentici.

34897:17
11360:
36257
929

Alle mani dell'Ill.mo Sig.r Conte
Fran.co Lorgo Pron Colmo

Dal detto tempo, persino alla felice, e fortunata Dedizione del Friuli sotto il Serenissimo Dominio Veneto, mai altro sistema ebbe il Parlamento, ne dopo mai ebbe autorità, o privileggio di sorte alcuna come chiaramente sta dimostrato, ne di questo Parlamento, il Prencipe Serenissimo hà aùto riguardo alcuno nella felice come già dissi Dedizione anzi che la Città solo d'Udine dal medemo fù riconosciuta con Ducale, al'ordine si compiaque ordinare, che un Luogotenente in detta Città dovesse dimorare, per regola e governo della come capo, e metropoli di tutto il Friuli.

Del 1474 (che si può esser stata l'epoca favorevole del Parlamento) il Prencipe Serenissimo stimò conveniente, il crear Deputati per la Patria, colla sola incombenza di dover attendere al ordine si dovessero le publiche gravezze per la melema distribuire, con ordine risoluto come nella Ducale 1487: 27: Genaro distintamente, e a ben chiare note si vede espresso con queste precise parole ... Statuimus insuper, et volumus, quod servari exacte, et inviolabiliter faciatis, quod deputati istius Patriae tam praesentes, quam futuri, quos intelleximus se impedire in diversis rebus eorum officio, minime pertinentibus cum detrimento earum personarum. Amplius se impedire non possint, nisi in faciendis compartitionibus onerum, et aequiparandorum nostrorum dicti fidelissimae Patriae quorum ad hoc tantum sunt instituti, et non ad aliud vel ... Se tutto ciò poi con l'ordine de tempi si è data esecuzione, oltre tant'altre, le presenti vertenze ben lo dimostrano. essendosi le prerogative e privilegi concessi loro da Patriarchi nelle loro investiture totalmente confusi, col titolo universale, che a tutti li Giurisdicenti del Parlamento indistintamente compete di Nobili Castellani, sij siano i feudi loro liberi, o ministeriali, o di semplice abitanza conforme nelli antichi Parlamenti, distintamente si vede prescritto, che il Prencipe Serenissimo per tali introdotti abusi, e disordini obbligò il N. Zobiko(?) fare esatta informazione, con particolar, e diligente esame sopra tutte le antiche investiture, e sopra la qualità de feudi del Friuli, la qual scrittura fu deposta nella Segreteria di Venezia.

Amico col qual ella scusi questa fatica non essendo ad altro oggetto stata fatta, che per compiacervi, dovendovi solo esser avvisato quanto hò detto a comprovarlo con scritti antichi, e autentici.

Pat.ca Volchero

Nel Libro MS. Intitolato Costumi, e Leggi dei Friulani
sotto i Patriarchi d'Aquileja
di Marcantonio Nicoletti a c.te 27.

Intorno alla maniera, che i Patriarchi congregavano il Parlamento
riporta le seguenti Lettere del Patriarca Volchero, che regnò
dall'anno 1206. al 1218.

Nobilibus, Fidelibus, Nostris Capitaneo, Consilio, et
Communi Terrae Nostrae Glemone

Volcherus Patriarcha Aquilejensis.

Nobiles, Fideles dilecti. Super pluribus arduis, et Necessariis causis hujus nostrae Patriae pacificum Statum concernentibus, die dominica venturi Mensis Septembris proximi venturi in nostra Terra S. Danielis novum Generale Colloquium celebrare constituimus. Qui sicut ipsius Patriae pacificum Statum diligitis, studeatis, cessante qualibet interesse. Datum in Terra nostra Utini die .... Indictione.

85
85
85
85
340

67:10
17
3:10
88:

Genuina certaque jam profero ab Ottone III concessa diplomata. Partem diplomatis recitat Bellonus in ejusdem Ioannis vita, partem alteram nondum editam Flavio nostro debemus. Bellonianam pars sic habet apud Muratorium tomo XXI Scriptorum Italiae.

[illegible] donamus cum [illegible] Joanne [illegible] et Ecclesiae [illegible] medietatem [illegible] Castelli dicti [illegible] et medietatem [illegible] medietatem omnium [illegible] lingua [illegible] nec non medietatem omnium [illegible] montium, aquarum, camporum, pascuorum, [illegible] planitierum, [illegible] angariarum, [illegible], aquarum [illegible], silvarum [illegible] venationum, nec non omnium rerum quae in illis [illegible] et Sonti [illegible] vel in finibus locorum quae sunt inter Fluvios [illegible] cum finibus et omnibus [illegible] Corona atque juga Alpium cum finibus et omnibus [illegible] dimensionem [illegible] Quod ut verius credatur [illegible] manu propria corroboramus, sigillo nostro atque bulla [illegible] subter jussimus sigillari atque insigniri. Signum Ottonis tertii invictissimi ~~[illegible]~~ Caesaris. Heribertus Cancellarius in vicem Petri Cumani Episcopi Archicancellarii recognovit. Datum [illegible] Cal. [illegible], anno Dominicae incarnationis millesimo primo indictione [illegible] ~~[illegible]~~ regnanti XVII [illegible] anno [illegible] Ottonis [illegible] Tratto [illegible]

[illegible]

[illegible] quod [illegible] Italiae [illegible]

[illegible] et [illegible] regalia pertinentibus, itemque [illegible] omnia [illegible] et [illegible] Italiarum de [illegible] in [illegible] et de [illegible] sexto, et [illegible] in [illegible] et [illegible] Comitem [illegible] anno Dominicae incarnationis millesimo octogesimo [illegible] dictione XIII Regnante glorioso domino [illegible] anno regni ejus XXVIII, ~~[illegible]~~ imperii [illegible] XXVI [illegible] VIII Calendas [illegible]

619

Urbes, Castra, Oppida, et Arces Foroiulienses
Ex Codice M.S.

Aquileia, civitas olim caput Venetiarum, nunc desolata
Gradus Insula, et Civitas
Barbana Insula, et Monasterium
Monsfalco Oppidum, et Arx
Arx S. Ioannis Cavi, olim Templum Diomedis
Goritia, sive Gorithia Oppidum, olim Castellum Saligani vocatum
Zavra olim Castrum, unde Comites Goritiae antiquitus traxerunt originem, unde Comites Zavrenses.
Lucinicum olim Castrum.
Gradisca Oppidum munitissimum
Rotta olim Arx data q.m Nob.i Militi Philippo de Portis à Bertrando Patriarcha
Cormons Castrum, olim Sedes Patriarchalis
Braittanum olim Castrum
Trussium, sive Thrussium olim Castrum
Tramolianum Castrum
Ungrispachum Castrum
Sanctum Castrum desolatum
Strassoldum superius, et inferius Castra
Rosacium olim Castrum, nunc Abbatia
Manzanum Castrum dirutum
Butrium Castrum demolitum
Utina Urbs novissima Patriae Foroiuliensis
Civitatum Urbs Foroiuliensis antiquissima, et post Aquileiam Metropolis Patriae Foroiuliensis.
Zuccula Castrum dirutum
Cronumbergum Castrum olim Nob. familiae de Portis.
Orzonium Castrum olim in bonis Nob. Domus de Canussio

Zuipergum

Ivysburgum Castrum Villalterrum
Antrum interritum olim Castrum, nunc solum Ecclesia S: Joannis de fondi:
Porta Ftirane
Liminum superius, et inferius
Sophimburgum Castrum.
Lucheium Castrum.
Chucanda Castrum
Iacitanum Castrum
Altempum superius, et inferius Castrum.
Sanagranum dirutum castrum
Nemas Castrum dirutum
Cevgnium Castrum
Tricesimum Castrum
Luceriacum Castrum
Castrum Paganum
Fory Comi Castrum
Joharelium Castrum
Cassiacum Castrum
Montenianum Castrum
Cavuacum Castrum dirutum
Tevorzium Castrum
Pramparzum castrum
Avenda Castrum
Montenavium Castrum, sive Aquilanium
Glimona Castrum, et Oppidum frequentissimum,
Sclaugire, sive Castellutum Castrum, sive Arx parvula
Venzonum Oppidum.
Tulmitium Castrum et Oppidum populosissimum
Iulium Castrum penitus demolitum
Mozzium nunc Abbatia, olim Arx Chaggila.

Clusia

Clusia Arx inexpugnabilis, olim Bertrandia dicta à Bertrando Patriarcha
eius fundatore
Mons Cavus Castrum dirutum
Invilinum olim munitissima Arx in Montanis
Fagium Castrum dirutum
Suvicinium castrum dirutum
Quinzinium Castrum dirutum.
Zonta Castrum dirutum
Batistavrium Castrum.
Ampitium Castrum
Arx Plebis
Cornilicum castrum
Cistelanum Castrum
Venasium castrum
Zuatium castrum
Osopium Castrum in Monte inexpugnabile
Brauclinum castrum dirutum
Susanium castrum dirutum
Tenderium castrum dirutum
Artesium castrum semidirutum
Rivi, castellum amoenissimum (Rive)
Caporiacum Castrum
Criacum castrum, alias Cislacum
Ragonia castrum olim populosissimum
S. Daniel castrum, et Oppidum insigne
Flagonea Castrum dirutum
Soricanum castrum
Zaganea Castrum, et Oppidum
Vilalta castrum.

Rovicium

Moruccium Castrum
Brazzacum superius, et inferius Castra
Zucanium dirutum nunc Ecclesia Divae Margaritae
Arthorium Castrum dirutum
Spilangalum Castrum dirutum
Porpetum Castrum
Marzianum Castrum dirutum
Marianum, sive Maranum Oppidum in maritimis munitissimum
Zabiana Castrum
Varmum inferius et superius Castra
Amadrisium Castrum dirutum
Belgradum Castrum, et Oppidum, unde Comites Belgradenses
Flambrum Castrum dirutum
Quadrivium Castrum, et Oppidum
Cosinium Castrum
Arcę Castrum
Sovperum Castrum
Asttulubum Castrum
Castrum novum
Buleç Castrum dirutum
Pinzanum Castrum
Maniacum Castrum
Spilimbergum Castrum, et Oppidum populosum
Celina olim Urbs
Auzanum Castrum
Purciliae Castrum
Toppium Castrum
Sacilum Oppidum
Opitergium Oppidum, olim Sedes Episcopalis
Oppidum Portus Buffoledi

Canipa

Canipa castrum
Castrum Cendrum
Oppidum Portusgruarij
Concordia desolata, olim Urbs Episcopalis
Castrum Cordinati
Valuasonum Castrum
Pulunsum Castrum
Avaria olim Oppidum, nunc Castrum dirutum
Oppidum S. Viti
Frattina Castrum dirutum
Sbrogliavacca Castrum
Salvarolum Castrum
Suvoris Castrum
Portusnaonis Oppidum, et Castrum.
Prodolonium Castrum
Arx Sestensis alias Sumagua
Sumaga nunc Abbatia, olim Castrum
Castrum Aviarum
Montis Regalis Castrum
Cavrenzagum Castrum
Porzeta Castrum
Trisanum Castrum

Descrizt.ne delle Città, Castelli, Borghi,
et altro del Friuli

1304

Infrascripti sunt qui convocantur ad Parlamentum Generale.

Dominus Episcopus Concordiensis
Capitulum Aquileje
Capitulum Civitatense
Abbas Rosacensis
Abbas Sextensis
Abbas Moiacensis
Abbas Bellunensis

Clerus

Potestati, Consilio, et Comuni Aquileje
Gastaldioni, Consilio, et Comuni Civitatensi
Gastaldioni, et Comuni Utinensi
Capitaneo, et Comuni Glemone
Potestati Consilio, et Comuni Sacili
Gastaldioni Consilio, et Comuni Tulmetij

Comunitates

Universis Fidelibus de Purlilijs
Universis Fidelibus suis de Lucinico
Universis Fidelibus de Camino
Universis Fidelibus suis de Villalta
Universis de Strassolt
Universis Fidelibus suis de Prata
Universis Fidelibus de Castelerio

Fideles

Henrico de Castello
Universitas de Varmo
Joanne de Rivarotta
Universitas de Buorio
Universitas de Cuanea
..... et Consanguineis de Pramperch
Universitas de Meli
Universitas de Osopio
Universitas Ministerialibus de Atimis
Universitas de Torrianacca
Federico de Pinz
Universitas de Pinzano
Universitas de Brazzaco Superiori
Universitas de Tricano

Ministeriales

Universitas de Brazzaco inferiori
Universitas de Reiaco
Mattheis et Fratribus de Colloredo
Universitas de Soriche
Universitas de Moruzzio
Universitas de Valuasono
D.... et Bartolameo Fratribus de Spilimbergo
Universitas de Ragonea
Universitas de Ragonea
...... de Pinz
...... de Fontebono
Nicolao de Silvarollo

Universitas

Universit Habitatoribus de Caniga
Universit Habitatoribus de Arthenea
Universit Habitatoribus della Fradina
Universit Habitatoribus suis de Auiano
Universit Habitatoribus de Faganea, et S. Daniele
Universit Habitatoribus de Manzano
Universit de Sorfumberch
Universit Habitatoribus de Sancto Vito
Universit Habitatoribus de Methuna
Universit Habitatoribus de Montevegalo
Universit Habitatoribus de Attemis
Universit Habitatoribus de Buino
Universit Habitatoribus de Sauorgnano
Universit Habitatoribus de Tricesimo

Habitatores

Descriptionem premissam cum Litteris prout inuenit ex registro Litterarum scriptarum per Meiorantiam Notarium et Scribam Patriarcalem sub anno Domini 1304 Ind. II.a tempore Rmi Dni Ottoboni Patriarche Aquilejensi eduxit fideliter Lucas Attoba C. V. A. Collegiatus Utini Not.s, seque subscripsit.

1304.
Descriz.ne de' Nobb. convocati
al Parlam.to

ex Historio [illegible]

Punti d'istoria del Friuli

sta5 — Diplomi, concessioni, e Donazioni

...itorie della Provincia del Friuli dall' Ore...

Ducatus Forojuliensis a Longobardis constitutus Carolus magnus instituit manet p.ª 363 - 364. Rub.

Parlamentum, Colloquium ac Generalis Conventus, in quo causæ disceptabantur, ~~ferebanturque~~ judicia de Negotijs - Nullo certo in loco olim habebatur eratque quodammodo ambulatorius pro ipsius Patriarchæ arbitrio hoc vel illo loco congregandus. Totius Provinciæ convenire sunt ordines Episcopi, Abbates, alijq; inter Eccles.cos dignitate [illegible], Goritiæ Comites, Nobiles etiam tal Liberi, q[illegible] ministeriales, alijque a Locorum Communitatibus directi. Dictum legitur in vetustis Cartis li[illegible] Placitum et Mallum, ac denique P[illegible]amentum, quod Utinensi Civitati post annum 1420.º [illegible] est. Rub. Monum. cap. 71. fol. 208.

Punti d'istoria del Friuli

itarie della Provincia del Friuli dell'anno

Punti d'istoria del Friuli

[illegible] della Provincia del Friuli [illegible]

Joannis Candidi Commentar. Aquil. l. IV.

Carolus cognomento Magnus devicto Langobardorum rege, 10
sed non sine divi[illegible] virtute plusquam heroica bella gerens 8
per innumerab. victorias Pipino filio Italiæ rege [illegible]
Imper. Aug. [illegible] III. Pont. quod in sede a seditiosi[s]
[illegible] restitueri[t] applaudente populo Rom. coronatu[s]
est. Omnique christianum nomen faustissimis ubique
auspiciis [illegible] infestos fortissi[me] hostes oppugnans 20
templa deo sacra et [illegible] maximi sumpti[bus] amplis
ditata prediis [illegible] in locis construxit. Fama vero tanti
felicissime toto orbe vulgata allectus [illegible] [illegible] sexto
[illegible] Patria ad eum accer[sit] Aqui[leiæ] [illegible] ac [illegible]
ferme interitum deplorans a quo clem[illegible] [illegible] ex
[illegible] munificentis. retulit privil.[illegible] Civit. enim
[illegible] pagos et [illegible] in Foroiul. in Istris et [illegible]
concessit, quæ a Ludov.[illegible] Lothario [illegible] Carolo, Berengario
Ottone, [illegible] Henrico I. Othone IV. aliisque imper. ac [illegible]
amplissime roborata [illegible]

Punti d'istoria del Friuli

Istorie della Provincia del Friuli dell'Abb.e sig. Francesco Palladio degli Olivi Parte 2.da Libro III. Pag.a 139.

Sotto la Reggenza del Luogoten.te Giacomo Cornaro fù dato principio alla Fabbrica del Castello di Udine edificato sopra il Colle, che giace in mezo di questa Città ove era già il vecchio diroccato, edifizio de' più cospicui d'Italia, fù l'Architetto Giovanni Fontana. Nel Generale Parlamento fù deliberato di dar principio alla Fabbrica nel giorno decimosesto di Marzo e così cominciato ad escavare le fondamenta.

1323 29 xbris Colloq.

1322 11 Feb.y Coll.

29 9bris Coll.

Serie di documenti raccolti

1025. Privil.m Poponis Patr. ad fav. Odorici q. Schinella de Arcanea

1170 2 Feb.ij Donatio

1195. 8 Feb.ij investitura D. de Camino

1224 2 Feb.ij Privil.a Patriae imper.

1219. 15 Xbris Docum.m
5 Xbris. investitura D. de Porcilis

1231 14 julij. Privil.m Bertholdi Patr.

1236 6 Aug.i Documentum

1224 2 9bris. Colloq.m

1289 4 Maij Documentum

1293 6 Aug.i Concordium

1297 12 Xbris. Colloquium

1301. 18 Aprilis Colloquium

1322. Docum.ta circa appellat.

1313. Documentum

1318. Tituli eorum qui convocant.r ad Parl.m

1323 29 Xbris. Colloq.m

1327 11 Feb.ij Coll.m
29 9bris. Coll.m

1328 11 Feb.ij - Colloq.m
29. 7bris - Colloq.m

1329 23 martij. Docum.m
1329 2 junij. Colloquium
13 julij Colloquium
25 julij. Docum.m
22 8bris. Coll.m

1331 18 Aprilis Colloquium
22 Augusti. Colloq.m
31 Augusti Colloquium

1332 29 9bris. Novitates Forijulij
1332 18 Xbris. Documentum

1333 17 januarij Colloquium

1334 13 Febr.ij Colloquium
1335 - Colloquium
1335 6 julij Colloquium
1336 13 7bris - Colloquium
1337 19 januarij Colloquium

1338 10 Xbris Docum.m circa sententias
1344 22 Feb.ij Constitutiones factae p. Bert.m Patr.ha
1348 12 junij. Colloquium

1352 1.o Feb.ij Coll.m
1.o 8bris Colloquium

1353 28 jan.ij Colloquium
18 junij Colloquium
20 junij Colloquium

1354. Bulla Innocentij Papae circa translationem sedis Aquil. in Utin.

1357. 1.o 8bris Colloq.m sive Parlam.m

1363 3 julij. Parlam.m cum omissis
1366 8 9bris. Parlamentum celebratum in Sacile pro approbatione constitutionum
1374. 8 7bris. Colloquium non integrum
1386. Memorialia Patriae

1395 19 Aplis. Colloquium in Aquil.a
13 julij. mandatum pro monstra

1396 15 julij. mandatum pro descript.e vale

1412 12 jan.ij Parlamentum.
1412 1.a martij Consilium Parlam.ti
1412 12 julij - Possessio Patriæ Ludov.i
item excerpta
1414 15 Aplis. Parlamentum
6 xbris. Parlam.m
item excerpta
1415 23. julij Consilium Parlam.i Glemon.

1418 22 xbris litt.e Ludov.i Patriæ

1418. excerpta

1419. excerpta

1420 26 maij Dedizione d.a Città di Civid.e
24 Giug.o Dediz.e d.a Città di Ud.e
3 Lug.o Dedizione di Gemona

1423 2 maij Parlam.m
3 maij. Terminatio Parlam.i ad fav.
S. Danielis

1424 24 xbris Parlamentum

1429. 19 junij Parlam.m cum ...

1440. 3 maij Parlamentum

1445 18 junij Pacta inter Venet. et Patriæ

1463 21 Aug.i Talea militiæ

1479 12 Aug.i Ducales

1484 28 Jan. Parliam.

1485 6 Jan. Parliam.

1488 2 martij Parlamentu

1495 29 junij Parlamentu

1500 Series Parlamentorum

1300

5.° Per deliberare, che ogni sospensione delle materie, che occorrevero da trattarsi in avvenire nel mag.co Parlam.to, che non venisse fatta da mm.ci ss.ri Deputati, habbi ad essere a' Bossoli, e Ballotte approvata dal m.co Parlam.to, ò da quel membro rispett.e, di cui fosse l'interesse

regolato nella forma seguente

8.° Per spiegare anco con nuova deliberat.e, che li soli mm.ci ss.ri Deputati habbino facoltà di sospendere, come che soli hanno l'auttorità di proponere, le materie nel m.co Gen.l Parlam.to partecipati prima alli Ill.mi Sig.ri Luogt.e li motivi della sospensione

Segue il sud.o

informaz.e

Viene proposto p. levare la autorità alli Regolatori del Parlam.to, e la dilatione a' sospendere le propositioni degl'Ill.mi Sig.ri, onde le sole loro i riflessi del Governo, ecc. [illegible]

=

La Terminaz.e è seguita in ord.e alla Parte 1484 e si include nel il capo d'[illegible].

Correvano disordini ne' Parlamentarij, mentre uno voleva votar prima dell'altro, e simili; onde fu proposta, et deliberato quanto spiega la Parte sud.a.

Conviene credere, che uno delle famiglie di Cuccagna, che ora sono Zucchi, Orsech, e Pavona, [illegible] fosse destinato a' regolar il Parlam.to, ed chiamar li votanti secondo l'anzianità de' Feudi, e da tal carico nasce il titolo di Regolatori.

Da un secolo in quà vedonsi atti di sospensioni, assunte da Parlamentarij. Da qui è nato un abuso, che ora à capriccio chiunque sospende et rende soggetto alle sue volontà tutti i Parlamentarij, come praticò nella sospensione della nomina [illegible], e la Deputazione mattina, ne motivo di [illegible] p. ritenere la sua autorità, ne scoperto mancanze li molti fan una delle [illegible], propositioni contrarie. [illegible]

Mariage ed uccidtt la prima, ma la sud.a modola, col riflettere di nè concedere nè al Regolatore, nè ad altri l'autorità di sospendere, ma di protestare solam.te, e quindi il motivo dalla Parte i. e 8. 9 di si come il Parlam.to determinò ciò di in ella si legge, così ora dalli a spiegare il di più in tal proposito, e distruggere anco gli atti in passato fatti al[illegible], quando prese il caso di contesa, dicendo di non voler concederle, ciò che mai a lui è stato dato, sibben tollerato; e perciò si conchiude di[illegible] del termine di spiegare &c.

Alli secondo

Alcuni degli Ill.mi Sig.ri giudicano non offendere la prima istanza concepita in termini generali, e sebbene paia di concederla pratica d'[illegible] in passato, ad ogni modo però, nè nominando il Reg.re, nè alcun altro, professano che in caso di contesa col S. Reg.re, quando s'aggiunga della parte della libertà, nè potrà apportarsi il minimo pregiudizio, mentre mai nell'[illegible] [illegible] &c.

Si brama, e si supplica il savio parere dell'Ill.mo Sig.r [illegible], ed nel incontrando nè l'una, nè l'altra delle modole sud.e, potrà regolare, aggiungere e diminuire a piacim.to &c.

2.ᵒ Per deliberare, che sij data facoltà a' nnri. ri. Deputati successori pro tempore di supplicare la Maestà del ser.ᵐᵒ Prencipe, si degni dichiarare nel caso delle devolutioni de Feudi, e Giurisd.ⁿᵉ d'alcuna Famiglia estinta de Feudatarij Parlamentarij, non dover esser compreso nelle Vendite il Voto loro nel m.ᵒ Gnal Parlam.ᵗᵒ, ma esser quello riservato alla sovrana gratiosa dispositione, per conferirsi a quelle sole Famiglie nobili, che e per titolo di benemeriti e per altri valevoli requisiti, o a supplicat.ⁿᵉ del Parlam.ᵗᵒ stesso, fossero conosciute capaci dalla pub.ᶜᵃ sovrana munificenza.

Il motivo della condotta d.ᵃ proposizione nasce dal dubbio, che fosse in Parlam.ᵗᵒ introdotto [illegible] nobili col voto di [illegible] di Pozzagno [illegible] il Gen.ˡ D. Gio: Paolo di Varnos mancava senza discendenza, et intendevasi provedersi qualunque altro caso.

Juliani Chronicon Foroiuliense, ex Codice
Antonij Belloni descriptum.

Gregorius Patriarcha Aquilegensis, qui fuit de Montelongo venit Aquilegiam die XIII. Januarij sub anno Domini M.CC.LII.

Eccelinus de Roman captus fuit anno Domini MCCLIX. die quarto exeunte Septembri, qui comedere nolens septem diebus, in octavo mortuus fuit.

Rex Carolus devicit, et interfecit Manfredum Principem Apuliae in Apulia, et fuit maxima hominum strages anno MCCLXVI. die Veneris 3. exeunte Februario

Impositus fuit primus lapis Monasterij Dominarum Cellarum apud Civitatem Austriam per Venerabiles Patres, Albertum Concordiensem, et . Petenensem, Episcopos anno Domini M.CC.LXVII. die decimo tertio intrante Aprili.

Captus fuit Vener: Pater Gregorius Patriarcha Aquilegensis per Nobilem Virum Albertum Comitem Goritiae apud Villam novam sub Rosacia in Aurora diei, dum erat in lecto: et nudipes ductus fuit Goritiam in uno Roncino anno Domini MCCLXVIII. die Mercurij 12 exeunte Julio, nullo alio capto praeter Joannem Lucen., et paucis alijs vulneratis.

Tunc subsequenter die IV intrante Augusto, instituti fuerunt in Foroiulio Capitanei, D. Albertus Vicedominus Episcopus Concordiensis, et D. Aquinus de Varmo.

Redemptio Gregorij Patriarchae.

Gregorius Patriarcha Aquilegensis anno M.CC.LXVII die

quinta

quinta exeunte Augusto exivit captivitatem dicti Comitis
Alberti Goritiae, et conductus fuit Civitatem, procurato tamen
per Ven: Patrem Wlatislaum Archiepiscopum Salspurgensem
cum ipso Domino Patriarcha dum erat in captivitate, et cum
Forojuliensibus ex parte una, et cum dicto Comite ex altera
quod fuit per partes compromissum in ipsum Archiepiscopũ,
et Dominum Regem Bohemiae, et postea confirmatum.

De Obitu Gregorij Patriarchae

MCCLXIX die VIII. intrante Septembri hora sexta in Civitate
Austria Gregorius Patriarcha Aquilegensis obijt in Domino,
qui sedit Patriarcha XVII annis, X. mensibus, et XVI.
diebus.

De Electione Domini Ducis Carinthiae
in Capitaneum Forijulij.

Dicto anno die XIV. intrante septembri, Nobilis Vir Voldricus
Dux Carinthiae electus fuit per Forojulienses in Capitaneum
Forijulij. Qui eodem anno die V. exeunte Octobri mortuus
est in Civitate Austria.

De Electione D. Philippi in Patriarcham
Aquilegensem, et eius cassatione.

M.CCLXIX exeunte Septembri, D. Philippus Frater dicti Ducis
Carinthiae, olim Archiepiscopus Salburgensis electus fuit in
Patriarcham Aquilegensem. Sed privatus fuit per Summum
Pontificem Gregorium X., et Curiam Romanam, eo quod
electio Patriarchalis fuerat ante dictam electionem per

Romanam

Romanam Curiam interdicta. Qui cum, Apostolica Sede vacante, non confirmaretur, receptus fuit salvo iure electionis Patriarchalis, in Capitaneum Foroiulii: Et tunc die Jovis in festo S. Gervasij equitavit cum exercitu super D. Adriacum de Castello fautorem Comitis Goritie, nomine Riccardi, comburendo, et vuancando bona sua ad Burgum Utini

Infrasc.ª sunt memorabilia per me Antonium Bellonum
Not.m descripta ex memorialibus existentibus in bonis
et hereditate q. R.di D.ni Arethusi de Villalta Canonici
Utinensis, cuius heres est Nobilis S.r Bapta de Villalta
q. D. Petri

inter cetera

Cronica.

De Tarvisinis occup. P.

Tempore Gottifredi Patriarche usq. ad tempora Peregrini Patriarche inclusive Tarvisini armata manu occuparunt fere tota Patria, et omnia Castella Patrie, Utino excepto, ubi interfectus quidam Nobilis de Camino. Tunc instante Peregrino Pontifex maximus scripsit Venetis, quod admonerent Tarvisinos ut desisterent, et restituerent omnia ablata et occupata, aliter quod interdiceret eis portubus et navigijs. Tunc Pontifex misit Legatum, qui auditis juribus Patriarche ex una, et Communitatis Tarvisij ac Castellanorum Liberorum ex altera; Liberi autem erant Solimbergum non longe a Spegnimbergo pro insignia Calcaria portans, Budrium, Savorgnanum, Castellerium, Villalta, Strassoldum, Pulcenicum etc. sententiavit debere restituere quamplurima loca, Villas, et Castra ab eis occupata D. Pat.he et Ecc.e Aquilejen.

Premissa omnia ego Leonardus Agricola Pub.s Utinen. Coll.s Not.s fideliter, et accurate descripsi ex memoriali quodam documentorum antiquorum confecto manu propria olim insignis et Ex. D. Ant.ij Belloni Not.ij itidem Utinen. Coll.ij et nunc penes Nobilem D. Paulum Bellonum ejus Nepotem et heredem existente.

Utini die 11 Januarij 1586.

[illegible]

Summario de' fatti e delle ragioni giustificanti il ricorso del Mag.co General Parlamento della Patria del Friuli a S. M.a Imp.le per la conservazione, e conferma degli antichi suoi Privilegi.

1.o

Il Ducato del Friuli eretto da Longobardi passò sotto l'Impero di Carlo Magno. come sub littera A.

2.do

Esso, e gli Augusti suoi Successori conservarongli le sue Leggi, Feudi, e Giurisdizioni possedute da Prelati, Communità e Famiglie particolari ora rinnovando,(1) ed ora concedendo (2) le relative donazioni, o Investiture. come sub. B.

3.zo

Il Patriarca di Aquileja per la fattagli donazione dell'intiero Ducato del Friuli (1) passò dalla condizione di semplice Feudatario dell'Impero a quella di Prencipe dell'Impero med.mo (2) sotto la cui protezione, ed auttorità mantennesi esso ed il Friuli fino alla occupazione fatta da Veneti del detto Ducato (3) come sub. C.

4.to

La Sovranità o primaria accordata al Patriarca di tutto il Friuli nulla pregiudicò alle vigenti prerogative, e diritti de' particolari Giurisdicenti, i quali anzi con nuove Donazioni cooperarono all'accrescimento del temporale Dominio de' Patriarchi e della Chiesa di Aquileja come sub D.

5.to

Qual fosse la speziosità ed importanza delle prerogative e diritti suddetti riguardo alli assegnati particolari Distretti si

può rilevare dalle antichissime investiture continuate (1) e riprodotte sul tenor med.mo sino a questi ultimi tempi (2) dalle corrispondenze politiche coi Prencipi esteri (3) dai loro contratti, investiture, e vendite di Beni Feudali (4) dalle assistenze date ai Patriarchi (5) dai modi tenuti nel sostenere e comporre le private differenze (6) dalla conservata capacità degli investiti a tutti gli onori e cariche dell'Impero (7) e finalmente dalle particolari convenzioni col Dominio Veneto. (8) come sub. E.

6.°

Qual fosse poi la speziosità, ed importanza delle prerogative e de' diritti med.mi riguardo al governo della intiera Provincia si rileva dagli atti del Parlamento o Colloquio risultante dalla convocata unione dei Giurisdicenti ivi nominati, ed altre persone particolarmente chiamate. come sub F.

7.mo

Egli è qui, che trattavasi della pace e della guerra (1) delle confederazioni (2) dell'ordine e modo di mantener la milizia (3) della publica sicurezza (4) della Legislazione (5) dell'annona (6) del Fisco (7) come sub G.

8.vo

Il Patriarca ne era il capo (1) ma i suoi giudizij erano sottoposti alle rissoluzioni del Parlamento che era il giudice di appellazione (2) nè potendo questo riunirsi con facilità si creava un certo numero di Consiglieri

vario

vario secondo le circostanze, i quali restav si dovevano appresso il Patriarca, e formavano i giudizij della Curia equivalenti a quelli di tutto l'unito Parlamento (3) come sub H.

9.°

Il Parlamento dava anche la investitura al Patriarca (1) il quale poi investiva i particolari Feudatarij coll'assenso del Parlamento (2). A questo o Parlamentarij (2) spettavasi il giudicare sulle contese vertenti così tra d.i Feudatarij (3) che tra Feudatarij med.mi e il Patriarca (4) seppure non veni vano rimesse a Giudici Arbitri. come sub J. (5)

X.ma

I Conti di Gorizia erano gli Avvocati naturali (1) Capitanij (2) e Feudatarij della Chiesa di Aquileja (3), ed a questi per titoli ereditarij successe la Casa d'Austria. come sub K.

XI.°

Sede vacante il Decano del Capitolo di Aquileja coll'assenso del Parlamento disponeva delli affari della Provincia. come sub L.

XII.°

Tale era la condizione del Parlamento, e Feudatarij del Friuli all'occasione della guerra accesa tra Sigismondo Rè de' Romani, e la Repub.ca Veneta la quale spogliò il Patriarca de Tech alleato di Sua Maestà del possesso del Friuli. come sub M.

XIII.°

I Particolari Feudatarij impotenti a difenderlo si viddero astretti ad arrendersi, e convenire amicabilmente, e partitamente; come sub N.

XIV.°

Con tale espediente poterono i Feudatarij suddetti preservare non solo la loro esistenza, ma ottennero eziandio la solenne promessa a favore di tutti i loro privilegi e consuetudini. come sub O.

XV.°

L'Imperator Massimiliano tentò di rivendicare il sofferto spoglio, e gli sortì di ricuperare Aquileja, Gradisca e le ville di S. Giorgio, Farra etc. ma la pace di Vormazia sospese la consumazione del progetto come sub P.

XVI.

Per le condizioni della Pace sud.ta stabilironsi li nuovi confini del Veneto Friuli; ma niuna stabilità apportossi alla sorte del Patriarcato di Aquileja, che terminò l'anno 1762(1) nè del Parlamento, il quale e prima e dopo l'epoca ora detta per fatti arbitrarij soggiacque ad ogni maniera di separazioni e di perdite (2) di privilegi non solo ma anche di Territorio. come sub Q.

Non vi voleva meno del faustissimo avvenimento, che rimette nel seno del primiero suo Padre, e Sovrano l'intiero Ducato del Friuli, perchè egli sperar potesse un riparo e compenso alle sofferte violazioni de' patti, ed un

compenso

compenso fondato sulle basi sacre di quella equità, e giustizia, che forma il prezioso carattere del suo Impero, e della sua Augusta Famiglia, alla quale i Feudatarij del Friuli hanno sempre conservato intatto, e zelante l'originario loro attaccamento come il manifesta il continuato impiego d'innumerabili individui del loro Corpo nel servigio militare, e politico sostenuto singolarmente con gradimento e con gloria dalli Co:ti Colloredo, Strassoldo, Attems, della Torre Altan, Porzia, Prampero, ed altri infiniti: e come il manifesta altresì il prestato unanime concorso spontaneo alla somministrazione di tutte le assistenze, e mezzi, che stavano nelle tenui loro forze per la prosperità delle sue Truppe, e per reprimere, e soffocare ne' loro Distretti il germoglio di quelle massime, che minacciavano il sovvertimento morale, e politico di tutta la Europa. Alla nuova del glorioso trattato di pace stabilito tra S. M.tà e la Repubblica di Francia si sono tutti accesi di gioja, e di speranza ed affrettansi di addirizzare al Regio Trono i loro fervidi omaggi, e le loro suppliche ossequiose per la rinnovazione, e conferma delli originarj loro privilegi ed influenze nell'amministrativo Governo della loro Provincia con quelle modificazioni e riforme che dalla Maestà Sua credute saranno più utili, e convenienti al miglior suo servigio al quale si dedicano con vero trasporto, e con giurata inviolabil fede.

Littera A.

N.° 1. Madrisio Vita di S. Paulino Patr.ca di Aquileja cap.lo 3. n.° 6. pag.a 16.

N.° 2. Giovanni Candido Comment.ij di Aquileja 516.° 4.to

B

N.° 1. Anno 921. Berengario Imper.re concede a Pietro Savorgnan la facoltà di restaurare il suo Castello.

1030. Enrico Imper.re conferma a Popone Pat.ca di Aquileja i diritti dati da suoi Precessori.

1161. L'Imper.re Federico conferma al Vescovo di Belluno i Privilegi sopra Beni e Feudi nel Friuli.

N.° 2. An. 776. Carlo Magno Rè de' Franchi, e Longobardi dona al Patriarca Paolino Beni, masi, e servi nel Friuli.

792. Carlo magno concede al Capitolo di Aquileja la facoltà di potersi elegere il proprio Pastore, e la esenzione delle Decime alli servienti quella Chiesa.

921. Berengario Imper.re concede a Federico Patriarca di Aquileja il Castello di Pozzuolo con un miglio di circuito.

983. Ottone Imperatore dona al Patriarca Rodoaldo li Castelli di Buja, di Fagagna, di Udine, di Groang, e Brattan con trè miglia di circuito per caduno.

983. Ottone Imper.re dona al Vescovo di Concordia molti Beni, esenzioni, e Giurisdizioni.

Il d.o Imper.re dona al cit.o Patriarca Rodoaldo molti altri Beni in Friuli cioè in Maniago, Cormons, S. Vito e Versa.

C

N.° 1. An. 1077. Enrico Imper.re dona al Patriarca Sigeardo il Ducato del Friuli.

1214. Federico Rè de' Romani conferma al Patriarca Volfchero il Ducato del Friuli.

1353. Carlo Rè de' Romani conferma la donazione sud.a al Patriarca Niccolò.

N.° 2. 1365. Carlo IV Imper.re riconferma al Patriarca Marquardo come membro Nobile dell' Impero i Privilegi, e concessioni accordategli da suoi Precessori.

N.° 3. 1195. Enrico Imper.re dichiara caduche le alienazioni de' Beni fatte dal Patriarca Precessore di Pellegrino in tempo di sua infermità.

1247. Privilegio di Federico Imperatore a favore di Guecelletto di Prata

1353. Carlo IV. Imper.re concede a Cividale la instituzione, e privilegi d'una Università.

1413. Sigismondo Rè de' Romani dona il Feudo di Zuins a Nascinguerra e Franco Fr.lli Savorgnani.

1414. Sigismondo Rè de' Romani commanda al Patriarca di soddisfare al debito incontrato verso li Co: Nicolussio di Prata, e Simon di Polcenigo di mille Duc.i d'oro.

1415. Sigismondo Rè de' Romani permette a Cividale di accogliere Forestieri, e famiglie non sospette.

1469. Privilegio di Federico Imper.re ai Co: di Polcenigo.

1363. Ridolfo Duca d'Austria conferma la speziale sua protezione alla Famiglia di Cucagna come sua fedele Vassalla ed ordina al Patriarca di Aquileja il rissarcimento de' danni dalla stessa sofferti nel Castello di Aumberch.

D.

An. 1072. Il C: Cacellino dona al Patriarca Federico molti Beni per la fondazione dell'Abbazia di Moggio.

1172. Il March.se di Toscana e Diamura sua moglie dona molti Castelli a Voldarico Patriarca di Aquileja.

1206. Gabriele di Prata dona molti Beni, e Giurisdizioni alla Chiesa di Aquileja.

1352. Anzutto di Flagogna dona tutta la sua parte del Castello di Flagogna, e Beni annessi al Patriarca di Aquileja.

C

N.° 1 1267. Investitura C: di Toppo

N.° 2. 1629 Conferma della med.ma

N.° 3. 1315. Concordato di pace tra il Co: di Gorizia, e li Nobb.i castellani e Communità del Friuli partecipato ai Trevisani.

1318. Rissoluzione di Padova di far lega col Patriarca di Aquileja, Communità, e castellani del Friuli.

N.° 4. 1190. Istro.to di permuta di Beni feudali tra Gabriele di Prata, e Federico ed Odorico di Caporiaco colla mediazione di Eccellino di Romano Signore di Padova.

1092. Il Vescovo di Belluno investe il Co: Tommaso di Polcenigo.

1328. Investitura di Federico Savorgnan a Matiussio di Maniago della Villa di Serna, e di un Maso.

N.° 5. 1320. Li SS.ri di Mels promettono assistenza al Patriarca contro Rizzardo di Cammino.

N.° 6. 1239. Tregua fatta tra Enrico di Pramparo, e Simone di Cucagna con l'intervento del Patriarca, e de' Vescovi di Trento, e di Concordia.

N.° 7 1464. Privilegio di Federico Imper.re ai Coo. di Polcenigo dichiarati Conti del S. Rom. Imp.io con facoltà di creare Giudici Ord.ij, Notari, e legitimar Bastardi.

N.° 8 1385. Confederazione del Dominio Veneto ad alcune Communità, e Nobili Castell.i del Friuli.

1411. Lega della Repub.ca di Venezia con alcuni Nobili Castellani.

1411. Patti e Convenzioni tra la Communità di Sacile, ed il Dominio Veneto.

F

1335. Parlamento, in cui si stabilisce la difesa della Patria con l'armo universale di tutti gli Abitanti liberi e ministeriali, e si divide la Provincia in cinque Distretti sotto le rispettive Presidenze di Capitanej, e Consiglieri eletti dal Parlamento.

1419. Parte della Città di Udine, in cui si ricerca la convocazione del Generale Parlamento per stabilire i mezzi opportuni alla difesa della Patria.

1410. Alessandro V. sommo Pontefice si lagna della introduzione del Co: di Ortemburgh offensiva dei diritti del Patriarca e della Chiesa di Aquileja e cerca riparo con lettera diretta a Prelati, Castellani, e Communità componenti il Parlam:to

E.

N.° 1. 1357. Parlamento, in cui il Patriarca espose le violenze state praticate in Albona, ed in Pordenon a Sudditi della Chiesa di Aquileja. Furono fatti i Consiglieri nel Parlamento, e stabilito, che applicar si dovessero alla conciliazione della pace; ed in caso, che questo non potesse ottenersi, avessesi a formare un armo generale, e si riformassero gli abusi introdotti sulla taglia della milizia.

1333. Parlamento, in cui esposta dal Patr.ca la prigionia del march.e d'Istria, e di altri Vasalli della Chiesa di Aquileja fù dimandata la opinione ed assistenza del Parlamento, il quale provide alla creazione de' Consiglieri, che furono anche incaricati di regolare la materia delle appellazioni.

N. 2. 1332. Parlamento, in cui il Patriarca Pagano con i di lui consiglieri per facoltà impartitagli dallo stesso Parlamento fa lega, ed amicizia con li SS.ri Alberto, e Martino della Scala.

N. 3. 1376. Frammento di Decreti del Parlamento proibenti l'alienazione de' Castelli e fortilizij a favore degli estranei con pena di confiscazione; ed aggiungesi, che siano destinate persone capaci a reggere in tempo di vacanza del Patriarca; e che sia accresciuta la milizia.

1378. Parlamento, in cui fù messa una imposizione per la difesa della Patria.

1312. Parlamento, in cui si mette una imposizione di 1200 Duc.i d'oro per la difesa della Patria minacciata dai Veneziani, e si prendono delle disposizioni relative.

1328. Parlamento, in cui previa la elezione de' Consiglieri fù stabilita la custodia, e fortificazione del Friuli e messa una imposizione per il mantenimento della milizia, ed inflitta una pena ai renitenti.

1337. Parlamento, in cui fù stabilito l'accrescimento della milizia.

N.° 4. 1327. Proposizioni riguardanti la riforma della Provincia e la custodia e sicurezza delle strade, fatte dal Patriarca al Parlamento per la sua approvazione.

N.° 4. 1329. Parlam.to in cui si versò, e si deliberò sulla sicurezza delle strade; sui diritti dotali; sulla milizia; sulla fortificazione del Castello Moscardo, sui danni fatti alla Chiesa d'Aquileja nelle parti dell'Istria.

N.° 5. 1366. Costituzioni formate, pubblicate, ed approvate dal Parlam.to

1374. Parlamento per la riforma dello Statuto.

1344. Parlamento, in cui si fissano i termini delle cause.

1348. Parlamento, in cui il Patriarca propone la spedizione delle cause interposte al Parlamento.

N.° 6. 1353. Parlam.to in cui attesa l'assenza del Patriarca si forma la elezione de' Consiglieri, che assister debbano alli affari di tutta la Patria, e si proibisce la estrazione delle Biade di qualunque sorte sotto le imposte penalità.

1329. Parlamento, in cui per la grandissima carestia furono fatti ordini e providenze per impedire la estrazione della biada sotto le pene ivi descritte.

N.° 7. 1335. Parlamento, in cui il Patriarca espone i suoi lagni contro Rizzardo di Camino, ed in cui fù dal Parlamento ordinata la restituzione delle cose derubate sotto pena del Fisco minacciato al d.° Rizzardo.

1413. Parlamento, in cui alla presenza del Patriarca de Teck e del Commissario del Rè de' Romani Sigismondo si conferma

ma la sentenza emanata dal D.° Parlamento della confiscazione de' Beni di Tristano Savorgnano.

1260. Atto del Patriarca Gregorio, per cui si ricerca dalli Parlamentarij di rimettere in grazia li Co: di Prata.

1376. Lega difensiva ed offensiva del Re d'Ungaria con Marquardo Patriarca di Aquileja, Prelati, Nobili e Communità della Patria del Friuli e della maggior parte del Consiglio del Parlamento.

H

N.° 1: 1333. Parlamento, in cui si stabilisce la spedizione di Ambasciatori al Pontefice per la sollecita creazione di un buon Pastore e Duca; e si provede alla sicurezza delle strade; e si conferma alle Contessa di Gorizia il Capitaniato del Friuli:

N.° 2. 1298. Appellazioni delle sentenze Patriarcali portate al Parlamento.

1329. Documento riguardante le appellazioni delle sentenze Patriarcali.

1312. Parlamento, in cui Adalpreto di Cucagna presenta al Parlamento l'appellazione d'una causa, che egli ha con Gualterio di Cividale.

N.° 3. 1328. Parlamento in cui si creano i Consiglieri, onde per essi uniti al Patriarca sia proveduto alle urgenze della Patria.

1331. Parlamento, in cui essendo stati esposti li torti della Patria si creano i Consiglieri, i quali col Patriarca deliberino quello, che sarà di suo miglior vantaggio.

1353. Parlamento, in cui attesa l'absenza del Patriarca si forma la elezione de' Consiglieri, che assister debbano agli affari della Patria.

J

N.° 1. 1395. Possesso dato dal Parlamento al Patriarca Antonio dalli Nobb. Castellani.

1412. Parlamento, in cui mediante il Co: di Gorizia come commissario del Rè Sigismondo viene ordinato d'impartire la investitura al Patriarca Ludovico di Tech con giuramento di obbedienza al Patriarca, ed al Rè sudd.°

N.° 2. 1343. Investitura del Patriarca alli SS.ri d'Arzano, e Moruzzo coll' assenso del Parlamento.

N.° 3. 1331. Parlamento, in cui col mezo di nove eletti Consiglieri si compongono le discordie vertenti tra Niccolussio di Castello, ed Ettore di Savorgnano.

N.° 4. 1292. Sentenza del Vescovo di Trevigi nella questione, che vertiva tra il Patriarca di Aquileja, ed il Capitolo di Cividale.

N.° 5. 1413. Sentenza del Vescovo di Trento, e del D.r Ottobono Giudici compromissarij eletti da Sigismondo Rè de' Romani sulle differenze vertente tra il Patriarca, e Francesco, e F.lli Savorgnan confermata dallo stesso Rè Sigismondo.

N.° 6. 1340. Il Patriarca investe il Co: di Pramparo de' Feudi devoluti per la estinzione della Famiglia di Camino con ~~[illegible]~~ la ratifica del Capit.° di Aquileja.

K

N° 1. 1186. Engelberto Co: di Gorizia Avvocato della Chiesa di Aquileja rinunzia ogni sua pretesa verso l'Abbazia di Belligna in compensazione de' torti fattigli.

1208. Dichiarazione med.te giudici arbitri dei diritti aspettanti al Co: Engelberto di Gorizia Avvocato della Chiesa di Aquileja.

1328. Instrom.to in cui Enrico Rè di Boemia, ed Avvocato della Chiesa di Aquileja come tutore del Co: di Gorizia e la Cont.a Beatrice come tutrice del detto conte dispone della Muta di Monte Croce.

N° 2. 1334. Parlamento, in cui la Cont.a Beatrice di Gorizia si lagna della tenuità del suo salario per il Capitaniato della med.ma sostenuto dalla Chiesa di Aquileja.

1334. Altro Parlam.to in cui si delibera sui lagni sopra esposti.

N° ~~2~~ 1301. Enrico Co: di Gorizia accetta il Capitaniato di Aquileja col salario di mille lire di piccoli Veronesi.

N° 3. 1424. Il Co: di Gorizia riceve l'investitura de' Feudi per la Camera Aquilejese dal Doge Veneto Francesco Foscari.

L.

1333. Li Provv.ri del Vicario della Chiesa di Aquileja protestano, che la colpa del non essersi fatta la Pace era tutta del Camminese, e che però dimandavano la pena imposta nel relativo compromesso.

1333. Il Capitanio di Sacile temendo di non poter più custodire quella Terra vuole rimetterla in mano del Vicario di Aquileja.

1334. Permissione data dal Vicario della Chiesa di Aquileja di estrarre Ferro dalle miniere di Zoppola.

1337. Privilegj, e grazie concesse dal Vicario di Aquileja per la sua costante fedeltà alla Communità di Sacile.

1381. Trattato di pace tra il Rè di Ungaria, la Repub. di Venezia, Francesco di Carrara, ed il Vicario del Capitolo di Aquileja sede vacante coll'assenso del Parlamento.

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

M.

1443. Trattato di Pace tra il Patriarca d'Aquileja, ed il Dominio Veneto.

N.

1419. Accettazione del Co: Artico Porcia in grazia del Dom.io V.to

1419. Li Co: di Polcenigo capitolano con li Veneti.

1420. Dedizione della Città di Udine.

1420. Dedizione della Città di Cividale, e delle Famiglie Attimis, Zucco, e Partistagno.

1420. Dedizione della Città di Portogruaro.

1420. Dedizione della Communità di Gemona.

1420. ~~Dedizione~~ delli Co: di Colloredo ad aderenti alla Comm.tà di Gemona in tempo di Dedizione alla Rep. Veneta.

[illegible]

O

1420. Ducali confermanti li antichi privilegi e consuetudini della Famiglia de' Co: Spilimbergo.

1424. Ducali, che confermano i privilegi, e consuetudini della Patria.

1424. Parte del Parlam.to domandante le immunità delle Giurisdizioni. e Ducali confermative di essa parte sudd.a

1434. Ducali, in cui si commette al Luogoten.te della Patria che conservar debba le consuetudini delle Giurisdizioni de' SS.ri di Spilimbergo, e che in difetto di cognizione consultar debbasi il parere del Parlamento.

1429. Ducale sopra l'accordata riforma delle Costituzioni della Patria stata richiesta dal Parlamento con l'espressa condizione, che se a caso insorgesse qualche differenza di opinioni riportar si dovesse al giudizio de' Consiglieri del Parlamento, o sian Pari della Curia.

1545. Ducali, che commettono al Luogoten.te della Patria di non fare alcuna novità in pregiudizio de' privilegi, e diritti proprij delle Giurisdizioni.

1547. Altre Ducali nell' istesso argomento

1587. Altra Ducale di conferma ai Feudatarij del Parlamento di conservar le ragioni, che aveano prima del 1420.

1474. Ducali sopra li alloggi della milizia affidati per la sua distribuzione alli individui prescelti dal Parlamento dal corpo de' Prelati, Castellani, e Communità.

1658. Parte del Parlamento per la riforma delli Statuti della Patria

1753. Ducali per la conferma de' privilegj e Giurisdiz.i de' Feudatarj della Patria del Friuli e specialm.te della fed.ma Famiglia de' Co: Co.ti di Colloredo

1757. Terminazione de' Proveditori sopra Beni Communali che conferma al Parlamento la elezione de' Pub.ci Periti della Patria.

1782. Parlamento per la elezione de' Soggetti, che applicar debbansi alla riforma dello Statuto della Patria.

P.

1521. Capitoli della Pace di Vormazia.

2.

N.° 1. 1731 23 Ap.le Decreto di soppressione del Patriarcato
che abbia da avere il [illegible] effetto al caso [illegible] mancanza
dell'attuale card.le Patri. [illegible].
1753. Altro D[illegible] nello stesso, [illegible]
N.° 2. 1483. Ducale proibitiva le riduzioni del Corpo
Parlamentario.
N.° 3. 1515. Concessione del Contado di Belgrado
1559. Separazione della Città di Cividale e suo Territorio

XIV
19

2

Note sul Governo
e Parlamento –

Origine di esso, di Pr. Antonini

serie d'atti che lo riguardano

dal 776 al 1804

Sull'origine del Parlamento
del Friuli

Discorso del Co.
Prospero Antonini

autogr.

Diversi sono i pareri intorno l'origine del Parlamento nella Patria del Friuli. Il Signor Conte Giorgio di Polcenigo ha con molto ingegno, ed erudizione illustrato questo Argomento ne' suoi saggi de' Stati, de' Parlamenti, e de' Feudi prodotti alla luce l'anno 1761.

Con plausibili congetture ha dato egli a divedere, che i primi semi del Parlamento in questa Provincia furono sparsi da' Longobardi. Ha provato egli che sotto il loro Regno in Italia vi si tenevano delle Generali Assemblee, cui intervenivano i loro Duchi, ed Ottimati per trattare gli affari più importanti della Nazione. Dal Diacono, e d'altri antichi scrittori ha desunta egli l'esistenza di queste Assemblee anche ne' principali Ducati Longobardi; cioè a dire in quello di Benevento, di Spoleti e del Friuli. Riguardo a' due primi ne ha addotti de' Documenti, riguardo all'ultimo ha congetturato con molta ragionevolezza, che anche in quello avessero dovuto esistere per l'analogia che aveva con gli altri due; ma non ha potuto citarne gli Esempj.

Che sin da que' tempi un'Immagine di Parlamenti non esistesse in quelle Nazioni, si può in qualche senso accordarlo; Immagine che maggiormente si ravvisa anche nelle Assemblee de' due Stati instituite da Carlo Magno in Italia in vista di lasciar agl'Italiani qualche

ombra di Libertà.

In queste Assemblee v'intervenivano tutti i Vescovi, Abbati, e Baroni del Regno, affine di stabilire con esso Re Carlo i pubblici affari d'importanza. Questo costume di radunare i suddetti durò in Italia sino a tempi dell'Imperator Federico I.° detto Barbarossa, vale a dire sin dopo la metà del secolo duodecimo. Si radunavano esse Assemblee ordinariamente in Roncaglia allorchè gl'Imperatori portavansi in Italia, e non v'ha dubbio che anche i nostri Vescovi, Abbati, e Baroni primarj non vi fossero intervenuti:

Passata questa nostra Provincia sotto il Governo del Duca Arrigo di Baviera l'anno 952, mediante cessione a lui fatta dal di lui Fratello Ottone I.° Re di Germania, che fu poscia Imperatore, continuò ad esser governata sotto il nome di Marca del Friuli, unitamente a quella di Verona, da' Duchi di Carintia sin verso la metà del secolo undecimo. Essendo sin a quel tempo state fatte alla Chiesa d'Aquileja delle generose Donazioni in questa Provincia, ed in altre dagl'Imperatori Carolingi, e Germani, e d'altri Sovrani, con Titolo di Ducato fu in allora altresì concessa al Patriarca Sigeardo dall'Imperator Arrigo IV.° come si vede l'anno di Cristo 1077.

Che al tempo in cui ella fu governata da' Duchi Bavari, e

Carontani in Friuli vi esistesse una qualche Assemblea,
ed unione de' due stati; e che questa avesse esistito
anche prima, e sin dai tempi di Carlomagno, ne siamo
affatto all' oscuro. Ciò anziche può maggiormente
metterci in dubbio su questo punto sono i tanti Diplo:
mi di concessione fatti da' Sovrani a' Patriarchi, ed
alla loro Chiesa, e tant'altri Documenti di quei tempi,
e posteriori che furono pubblicati e dal Padre Madri
sio, e dal Padre de Rubeis, e d'altri, letterati Fri:
ulani, e Forastieri, da nessuno de' quali si può des:
sumere un minimo lume della di lei esistenza.
Converrà dunque aspettare che sbucchi da qualche nas=
condiglio qualche antica Carta, onde si possa pro:
varne [illegible]

Passando da' tempi del Patriarca Sicardo sino a quelli
di Bertoldo siamo tratti ora nello stesso Bujo, ed
oltre alla mancanza d'antichi Documenti un'altra dif:
ficoltà ci si aggiugne, non meno di questa inseparabile.
In tempo di Sede vacante s'apparteneva al Capitolo d'Aqui:
leja, ed al Vicedomino da esso eletto la intera Am=
ministrazione del Patriarcato; ed era tanto assoluta,
ch'egli non era nemmeno obbligato a render conto al
Patriarca successore. Questa verità spicca altresì
dalla conferma fatta di questo Diritto a quel Capitolo dal
Patriarca Nicolò l'anno 1356, come si può vedere,

sotto quell'anno.

Altro diritto aveva pur anche il suddetto Capitolo, in vigor del quale lui si appartenevà l'Installazione del nuovo Pat:riarca, che da lui eleggevasi; diritto che quantunque preteso da alcuni Feudatarj, le fu contuttociò da loro stessi confermato, col recedere dalle loro pretensioni; come chiaro si vede sotto l'anno 1102.

Il primo Documento che abbiamo circa il Parlamento del Friuli è quello del Colloquio Generale che il Patriarca Bertoldo l'anno 1231 convocò ne' Prati di Campoformio sotto nome di Terminus Generalis, prodotto dal Pad: de Rubeis.

Mon. Ecc. Aquil. col. 706.

Per queste spezie di Conventi non era in allora alcun luogo stabilito, ed erano come ambulatorii, da congregarsi ad arbitrio del Patriarca in questo, o in quel Luogo. Convenivano in essi tutti gli ordini della Provincia, cioè Vescovi, Abbati, ed altri Ecclesiastici i più qualificati, i Conti di Gorizia, i Nobili tanto liberi, che ministeriali, ed altri soggetti, ivi spediti dalle Communità, come suoi Nonzj. Questi Conventi nelle antiche Carte furono altresì detti Placitum et Mallum, Curtes, Cortes, Curiae, indi Parlamentum, come notò il Padre de Rubeis al luogo citato.

Henault Hist. de Franc. pag. 13.

Queste spezie di Parlamenti Ambulatorii furono instituiti nella Francia dal Re Clotario l'anno 616. Anche Al-

fonso Conte di Tolosa aveva un Parlamento consimile, le di cui sessioni si tenevano ora alla sua Corte, ora a Vincennes, ed ora a Porz-port. Egli viveva nel secolo decimoterzo. Di questa specie di Conventi era l'uso sin da tempi di Costantino, e quindi sotto il Regno de' Goti.

Il Patriarca Pagano della Torre tenne un Colloquio in Udine l'anno 1308. il dì 11 Febbraro, che è stato pubblicato dal Padre de Rubeis. Da quello rilevasi che que' soggetti che v'intervenivano, erano scelti ad arbitrio de' Patriarchi; che essi non avevano voto, ma che prestavano il loro parere, ed assenso, col farsi anche talvolta garanti di quanto in essi veniva stabilito. Il numero de' Convocati non era prefisso, ~~...~~ dipendendo egli affatto dalla volontà de' Patriarchi. Mon. Ecc. Aquil. col. 853.

Filippo il Bello Re di Francia l'anno 1304 fissò la stanza del Parlamento di Parigi, e circa questo tempo eresse il Parlamento di Tolosa. Ciò che si può dir però con certezza si è, che i Parlamenti, tali che sussistono al giorno d'oggi in Francia, esistevano sin dall'anno 1294, come apparisce da un ordinanza di quell'anno, di cui il Budeo fa menzione nel suo Commentario sopra le Pandette, ch'esisteva ancora a' suoi tempi. Questo Scrittore viveva nel secolo decimosesto, sotto il Regno del Re Francesco I°.

Ciò ch'abbia dato motivo al Patriarca Pagano di dar qualche nuova forma a questi Colloquj, e di stabilire in

esso le contribuzioni per le leve delle milizie ordinarie, si
può con qualche ragione conghietturarlo.

La ribellione della maggior parte di Castellani, che avevano
giurato fedeltà alla città di Trivigi, nemica dichiarata
del Patriarcato: le intestine discordie tra Feudatarj:
la licenza soverchia che regnava in Italia, e in Ger-
mania massime a que' tempi in cui l'Impero si pot-
tea dir senza capo: il pessimo esempio della maggior
parte delle Città d'Italia, e de' di lei stati che si erig-
gevano in Repubbliche indipendenti, o che si soggettavano
i Principi fra suoi Cittadini: i Principi d'oltremonti, che
cercavano d'allargare i loro stati a danno di quelli del-
la Chiesa d'Aquileja: la baldanza de' Conti di Gorizia, che
incessantemente fomentava i Feudatarj ad armarsi
contro il Patriarcato, e che giunse sino ad imprigionare
il Patriarca Gregorio: le guerre crudeli co' Veneziani
a motivo dell'Istria, che durarono per lo spa-
zio di ben nov'anni: le discordie continue delle Com-
munità co' Castellani: le pretese di Rizzardo Conte
di Camino assistito dalla maggior parte di Feudatarj,
e dal Conte di Gorizia, per le pretese ch'aveva il pri-
mo di aggiungere al Capitaniato di Trivigi, Feltre, e
Belluno anche il Friuli: le guerre iminenti che sovra-
stavano in fine a questa Provincia, per lei minacciate
dai Prencipi d'oltremonti: erano più che sufficienti

ragioni per indurre il Patriarca Pagano a rintracciare il modo più sicuro per procurar una valida difesa al di lui stato. Egli fondatamente avvisosi di ritrovarla nella unione de' suoi sudditi; ne s'ingannò punto, perche avendo ottenuto co' suoi maneggi la riunione di essi, e colli averli interessati tutti alla propria sicurezza con la congregazione del sunnominato Parlamento, in cui si fecero que' stabilimenti che parvero i più utili, e necessarj, ottenne quel buon esito ch'egli s'avea già proposto .... "

All'istituzione di Parlamenti ~~in Francia~~ Monsieur Jisau attribuisce la salvezza della Francia, con queste parole:

» Ce fut l'institution de Parlements, qui nous sauva d'etre cantonnés, et demembrés comme en Italie, et en Allemagne, et qui maintint ce Royaume en son entier. «

Dal Parlamento del Friuli non si ottenne lo stesso effetto in progresso, perchè la elezione in Comenda del Patriarcato sotto l'Alanzon, e gl'intrichi del Patriarca Ludovico de Teck fecero insorgere nuove discordie in questa Provincia, le quali in fine avendola in differenti partiti separata e divisa, con le continue Guerre intestine, e straniere talmente la indebolirono, che la trassero al suo totale discioglimento. Assoggettatasi essa al felicissimo Veneto Governo, per toc=

giere la confusione che incessantemente regnava in quel corpo disordinato, venne in deliberazione la Serenissima Repubblica di Venezia di stabilire quelle Regole, e que' metodi, con cui anche al dì d'oggi il veggiam governarsi. Come sin' allora il Parlamento della Patria del Friuli era stato sempre di numero indeterminato e che si congregava ad arbitrio de' Patriarchi, fu in allora stabilita la di lui stanza in Udine, e le fu dato quell'ordine che fu creduto il più convenevole. Quelle stesse regolazioni che d'esso furono fatte furono mediante i Decreti Sovrani 24 Maggio 1574, 31 Decembre 1583, e 20 Marzo 1601 sussistono sino a' nostri giorni, nè dopo egli a sofferta alterazione di sorte alcuna.

XIV
19

S. Luigi Re di Francia
N. 1215. Re 1226-1270.

I barbari sbucati dal Settentrione, si assisero sull'antico impero romano, divisi in bande, ciascuna delle quali obbediva al capo che l'avea guidata volontaria all'impresa. Per meglio riuscire in questa, essi elessero un generale, un König, che i vinti in loro lingua tradussero Rex; ma obbedendolo durante la spedizione, essi capi non credeansi obbligati al medesimo dopo sopravvenuta la pace. Quindi gli sforzi de' capi de' conquistatori eransi diretti continuamente a sbocconcellare il territorio conquistato, e su queste porzioni rimaner ciascuno con autorità assoluta, confondendo la potenza politica colla proprietà territoriale, in guisa che le estremità prevalessero al centro il dominio baronale all'unità suprema. L'esempio della centralità romana ritardò alcun tempo questo sbrano della regia potestà, e Carlo Magno, con forte spada ed altri accorgimenti, trasse per alcun tempo in man propria l'unità, e cercò ricostruirla su basi venerabili. Episodio insigne, e che, simile al regno di Napoleone, arrestò [illegible] un tratto il corso delle cose, ma non impedì si ravviasse al cessar suo. I Carolingi più deboli ancora per forza degli accidenti che per carattere, il rendere ereditario il possesso territoriale e su di esso l'autorità sovrana esser fu l'intento di quelle generazioni vigorose, nulla calenti della grandezza d'una patria che non esisteva per esse. Nè la devozione militare al re elevato sullo scudo nè la pompa imperiale resuscitata, tenner saldo contro i capi territoriali e militari; e via via che cancellavansi le memorie delle

foreste germaniche e della magnificenza di Carlo Magno, l'aristocrazia territoriale prevaleva. E poichè ogni nuova idea vuol un nome nuovo, un simbolo nuovo, poco andò che la stirpe di Carlo Magno fu soppiantata in Francia da un altra; il cui innalzamento fu frutto e garanzia del trionfo de' feudatari.

I primi successori del duca di Francia messo in trono da' suoi pari, lasciarono senza opposizione sfasciarsi la monarchia, talchè la sorte di questa pareva terminata: eppure da quelle ruine germogliò un' unità più potente e ordinata, che non quella posta un istante da Carlo Magno

In Inghilterra, dove la monarchia era stabilita fin dalla conquista e mantenuta dalla necessità di una continua difesa, tutti i tentativi delle fazioni e i calcoli dell'ambizione principesca dirigeansi a formare la costituzione politica e garantirla. In Francia al contrario la monarchia, associata coi vescovi e colle classi municipali, adopravasi a costituire l'unità territoriale e monarchica a detrimento della potenza baronale; sforzo che divenne poi il simbolo di tutte le rivoluzioni, sicchè le quistioni organiche furono sempre sagrificate a quistioni nazionali

Il regno di Luigi IX è il punto ove s'incontrano la monarchia moderna nascente e la declinante feudalità, e per un momento s'equilibrano le due forze opposte, il cui ondeggiamento costituisce la storia di tanta parte d'Europa. Nella mischia, allora più agitata che mai il risultato pendeva incertissimo; ma men che altro sarebbesi creduto dover prevalere

il principio monarchico è tanto meno in Francia. Spartita essa in tante sovranità, distinte, non solo per interessi dinastici, ma per origine, lingue, costumi; separata dalla Loira in due nazioni veramente straniere una all'altra, e che ben presto, nella guerra degli Albigesi, si diedero battaglia a morte. Le provincie meridionali e i più ricchi feudi del regno erano attaccati alla corona d'Inghilterra in grazia della casa d'Anjou, a quel trono chiamata; nel mezzodì duravano le leggi e le tradizioni romane, al nord l'elemento germanico e il diritto salico; le invasioni normanne aveano collocato alla porta della capitale stranieri intraprendenti; l'Armorica indomita protestava contro una sovranità nazionale, il linguaggio variava colla nazionalità, e la giustizia colla condizione delle persone; i re doveano logorar tutte le loro forze contro piccoli signori, di cui vedeano le castella dall'altura di Parigi.

Intanto il principio feudale allargavasi in tutta Europa dal Tago ai Dardanelli; anzi le Crociate lo estendevano in Asia, talchè potea presumersi che quella fosse la forma definitiva della società cristiana.

Che se poteasi prevedere un argine a questo torrente, era da aspettare dalla autorità morale della Chiesa; la quale aveva, con Urbano II, gettato tutta Europa sull'Asia; dato a Gerusalemme un re e una legislazione, curvato coll'anatema la fronte di Enrico III, di Federico Barbarossa, di Giovanni Senzaterra, di Filippo Augusto. La combinazione del principio federativo coll'onnipotenza papale era l'unica eventualità attendibile, quando il regno d'Inghilterra era

divenute feudo diretto della santà sède come le corone del nord, e il re d'Aragona sollecitava il titolo di vassallo della chiesa, e se ne inorgoglivano i reali di Napoli che sorgevano e cadevano alla benedizione o all anatema de' pontefici. Eppure ad un pio era riservato si lo strappar le armi e la giustizia di mano ai baroni, si il ridurre a giusti limiti le pretensioni papali

Nessun grand'uomo sorge improvviso e tutte le opere durevoli furono preparate da lunga serie di antecedenti. . . .

XIV / 19

Donne di parto possono essere testimonj.

Da un Protocollo in Foglio. Notaro Antonuccio di Riviennano

XIV / 19

Cromwell.
1599 - 1658.

Volendo studiare una delle rivoluzioni violente che mutarono non solo il politico, ma anche lo stato sociale, nessuna il meriterebbe meglio della francese, e ben offrirebbe grand'uomini che in se ne compendiano e la forza, e l'ordinamento, e i risultati. Ma essa è lontano d'essere compiuta; vive sono le passioni che la mossero, sanguinanti le piaghe ch'essa aprì, fervorose le speranze che suscitò; onde pel più sicuri, noi volgeremo piuttosto lo sguardo sopra la rivoluzione inglese. E tanto più che in molti e gran punti essa somiglia colla francese, di maniera che questa potè credersene un'imitazione, quantunque, a chi non si tenga all'esteriorità, v'appaiano differenze radicali.

La conquista normanna, vera occupazione di stranieri armati, stabilì in Inghilterra il feudalismo; giacchè i conquistatori se ne scompartirono le terre, conservarono la gerarchia militare, e sovra gl'indigeni spossessati esercitarono dominio di padroni. Le leggi non erano che patti tra i vincitori stranieri, senza riguardo ai conquistati; a loro arbitrio il tributo, a loro i giudizi, a loro soli le armi. Il generale divenuto re, procurava che ciascun officiale nel paese toccatogli non opprimesse troppo gli abitanti, affinchè quest'utile razza non perisse e non restasse così spogliato il paese ed affamato l'esercito. Ma l'interna soggezione

divenute feudo diretto della santa sede come le corone

[illegible]

e chi aveva vinto i vinti, lo faceva inclinare a rinvigorire la propria autorità anche su' compatrioti. Gli ufficiali però di queste mal soffrivano che il re volesse levare dalle lor terre uomini per riparar le fortezze, i ponti, le strade; e foraggi e vitto pe' suoi luogotenenti che spediva a portar gli ordini; e che vi esercitasse la caccia. Gli posero dunque limiti, che furono la « Magna charta »; ma egli di rimpatto stipulò che i feudatari non potessero esigere dai vinti se non tasse regolari, e lasciassero ai mercanti libertà di viaggiare; prese a proteggere le città e le associazioni industriali, diede salvocondotti a chi viaggiasse, attesochè la ricchezza e l'aumento d'uomini davano a lui facoltà di levare maggiori imposte.

Per misurare fino a qual punto potessero queste gravarsi senza spegnere il popolo cominciossi a chiamare alcuni deputati de' villaggi i quali di malincuore davanti alle annuali rassegne dell'esercito esponeano lo stato del paese, poi se n'andavano. Ma col vedere faccia a faccia i loro padroni, i sudditi mitigarono la paura; e trovandosi formar un corpo d'uomini comuni osarono esporre lamenti e ragioni al <u>parlamento</u> dei signori e del clero alto, cioè dei lord spirituali e temporali, e qualche volta negarono acconsentire l'imposta, se prima non fosse fatta ragione ai loro gravami. L'infima classe dell'esercito, i cavalieri che non aveano sennon minuti possessi e che erano perciò costretti ap-

XIV
19

Donne di parto possono essere testimonj.

Da un Protocollo in Foglio. Notaro Articuccio di Rivisondoli

plicarsi all'industria plebea, presero interesse insieme coi plebei, e con essi comparvero al parlamento.

Questo era convocato dal re ogni qualvolta avesse bisogno di danaro. Il bisogno crebbe quando si volle-ro far guerre, fosse contro la Scozia e l'Irlanda vicine, fosse contro la Francia; onde il re dovette accarezzare i Comuni per averne i sussidii che talora i lord gli negavano; ma quelli pure divennero più difficili perchè colle condiscendenze rovinavano i propri traffichi, e perchè, col tempo e col vivere in città, aveano deposto alquanto la paura degli antichi conquistatori, e arricchendo coi matrimonii, eransi mescolati all'infima classe di questi e aveano ottenuto il diritto di acquistarsi possessi territoriali. Per tal modo la camera dei Comuni, in cui al popolo conquistato si unirono i cavalieri, acquistò alcuna importanza e a maggiore aspirò, e qualche volta il re se ne valse per prevalere sopra i baroni, qualch'altra il parlamento si accordò con essi per abbassare le pretensioni dei re. E i re vedendo che la forza non bastava a tener in soggezione i vinti, pensarono appoggiarsi ad un altro principio: che cioè la vittoria avesse loro dato un diritto (divino) di regnare.

Poi quando vennero a conoscere le leggi romane, i re fecero dai leggisti proclamare, che essi dominavano assoluti, perchè assoluti aveano dominato i re antichi, tipi della sapienza.

Ma se l'obbedienza al diritto divino, proclamata dal clero o in nome della religione, aveva la misteriosa e imperscrutabile sanzione della fede

divenute feudo diretto della santà sede come le corone

quest' altra non appoggiatavasi che al raziocinio, e questo si rivoltò e divenne un arma morale contro le materiali. Invano i leggisti voleano consacrare coi canoni i fatti della forza, che chiamavansi prerogativa reale: l'interesse e il bisogno di sicurezza faceano che i sudditi ponderassero quei diritti cui non aveano fatto che rassegnarsi quando erano imposti dalla spada o sostenuti in nome del cielo. E tanto più che il commercio e l'industria aumentando, faceano sentire il bisogno di sicurezza delle persone e degli averi, e moltiplicavano le relazioni, che divenivano legami tra i vinti, i quali fin allora non n'aveano altri se non la comunanza di patimenti.

Quindi nelle Camere si udirono da una parte i re proclamare superbamente la loro prerogativa; dall'altra i Comuni dichiarare che non voleano sottostare più ai pesi crescenti; pretendevano miglior giustizia; e proponeano leggi che agli arbitrii mettessero qualche misura. Ma i lordi teneansi col capo, onde sventavano quelle proposte, e il re metteva in prigione i deputati e cassava i parlamenti.

Tale ~~era la~~ lotta erasi dibattuta sotto gli ultimi Tudor; ma Enrico VIII ad una volontà robusta e feroce unì il potere religioso, e fattosi capo della Chiesa scannò e imprigionò come ribelli a questa coloro ch'erano disobbedienti al re e

XIV
19

Donne di parto possono essere testimonij.

Da un Protocollo in Foglio. Notaro Antonucio di Riviguano che si conserva nell' Archivio Vecchio del Collegio de' Spp. Sri. Notari.

MCCCLXXIIIJ.º Inditione XIJ.ª

Die XJ mensis Januarij Marani in Ecclesia Sancti Martini Praesentibus Nicolino not. q.^m Nicolai, Jacobo Sarafino q. Johannis, ser Jacobi, Daniele q.^m Venuti Mirabilo, omnibus de Marano testibus et alijs. Coram Circumspecto, et honesto Viro d.no presbytero Nicolao Stefano Marani sedente in Placito Xpianitatis ad jus reddendum postulantibus cum ser Jacobo filio ser Petri Vate, Nicolao Marquardino q.^m Marquardi et ser Antonio Muschini ejus Judicibus, Comparuit Joannes Bonenij filius ser Pagnoni dicens quod vendidit Odorico Furlano q. Flumeti de Marano staria duo Frumenti, et certam quantitatem Vini quod totum ascendit ad summam duarum Marcharum denar. novorum monete Aquilegen. Super quo debito petebat Marcham unam denar. predicte monete, et eidem Odorico Furlano dedit predicta et vendidit tempore quo Florentia olim ejus Odorici uxor erat de partu, quam marcham denar. petebat a Thoma q. Johannis de Marano tamquam tutore pupillarum et filiarum antedicti olim Odorici Furlani. Supplicans predicto Plebano ut peteret a suis Judicibus quid juris, et si mulieres in partu mulierum possunt esse testes, quia consuetudo est quod homines non vadunt ad mulieres existentes in partu. Ad cujus D.ni Plebani petitionem per antedictos Judices fuit sententiatum habito super predictis consilio sapientum, quod mulieres in casu predicto, videlicet in partu mulierum admitti debent et recipi pro testibus

(Copia dal Tom. I p. 198 della Colleg. Mon. Stor. Friul. di P. Fabrizj)

XIV
19

Bortolini – Sul Parlamento – Strenna pag. 8 –

Sul duello giudiziario (monomachia) vigente in Friuli 1202 – tutto del Archivio

il patr. Forzionaro, il co. di Gorizia avvocato teneva il duello

campo franco in nome del Patr. – avanzo di costu. longobardo

durato sotto i franchi e gli ottoni che i Patr. non volsero a to-

gliere –

pag. 14 che a S. Caniano, presso Campoformio, fuori porta Sopalle poser il campo franco

per tali duelli –

16 parlamento – nel 14 giugno 1231 Bertoldo tenne Parlam. in Campo-

formio, ivi 13 apr. 1299 i feudat. friul. in Parlam. elessero Capit. Gen. il

co. di Gorizia in sede vacante – essendo vecchia consuetudine

che vacando la sede si ranaglieva il Capitolo per la elezione

di un Visdomino che presiedeva all' ecclesiastico, e il Parlam.

eleggesse il Capitano Gener. e gli assegnasse lo stipendio, a patto che

deponesse l'autorità ricevuta tosto il seggio il nuovo Patr.

XII. 14

al Parlamento – Giampiccoli –

1 Co. di Porcia e Brugnera –
2 Floridi Co. di Prata. — e Sig. Montalban da Conegliano
3 Co. di Polcenigo e Fanna – e Sig. Manini Nob. d'Udine
4 Sig. di Spilimbergo
5 Sig. di Cucagna Zucco e Partistagno
6 Sig. di Valvasone
7. Sig. e Co. di Strassoldo
8 Sig. e Co. di Castello e Tarcento (Frangipani) da 200 anni in poi risorto
9. Sig. di Colloredo e Mels.
10 Sig. d'Arcano o Tricano
11 Savorgnani Sig. d'Osoppo Pinzano Ariis Co. di Belgrado.
12 Co. della Torre e Valsasina Sig. di Villalta
13 Sig. di Caporiaco
14. Sig. di Brazzacco e Cergneu
15 Sig. della Frattina – Colovitta bruna di Feltre
16 Sig. di Strassoldo
17. Sig. della Torre
18. Sig. di Maniago
19. Attimi Co. di Salvarolo
20 Sig. Monteregali
21 Panzieri Sig. di Zoppola
22 Sig. di Prodolone
23 Sig. di Panigai
24 Sig. di Prampero
25 Sig. d'Attimis
26. Sig. di Pers
27. Bartolomei Sig. di Moruzzo
28. Formentini Sig. di Cusano
29. Mantica Sig. di Fontanabuona
30 — Caporiacco Sig. di Zegliano e Co. di Codroipo
31 Signori di Toppo

32 Sig. di Varmo di sopra

33 Sig. di Varmo di sotto

34 Sig. di Savorgnano

35 Sig. di Ragogna – Porcia

36 Sig. di Soffumbergo – Strassoldo

37 Sig. di Manzano

38 Sig. di Madrisio – Ungrispach

39 Sig. di S. Daniele – Cormons

40 Nob. di Ragogna – Sig. di Varmo di sotto, Signori Manini

41 Nob. d'Aviano

42 Montegnacco – Sig. di Cassano

43 Giangini Co. di S. Odorico

44 Valvasoni di Maniago Co. di S. Foca

45 Richieri Co. di Sidrano

Cronologia dei Parlamenti ricordati nei Mti della Libreria Guarneriana

1335 Parlamento del B. Bertrando Patr., di mano di Gubertino di Nova-te. – Tom. VIII p. 305.
– Simile – Tom. VIII p. 593.
– Simile – Tom. X p. 669.
1312. Parlamenti sotto de' Patriarchi Pagano e Marquardo, ove la nomenclatura de' Parlamentarj – Tom. VIII p. 569
1318 usque 1335. Pro Parlamento fiendo tempore D. Pagani scribitur infra. (nomina). – Tom. VIII p. 590

1327. 29 Novembre –	Parlamento del Patr. Pagano	T. VIII.	p. 923
1328 29 Settembre –	Detto.	"	p. 925
1328 7 Giugno –	Detto.	"	p. 926
1329. 23 Luglio	Detto.	"	p. 927
" 22 Ottobre	Detto.	"	p. 927
1331 18 Aprile.	Detto.	"	p. 928
" 31 Agosto	Detto.	"	p. 929
1333. 17 Gennaio	Detto	"	p. 929
1352. 1 Febbraio	Detto sotto il Patr. Nicolò	"	p. 930
1353 28 Gennaio	Detto	"	p. 931

ex Libro Gubertini Notarii (dice in fine)

1353. 18 Giugno	Parlamento sotto il Patr. Nicolò.	"	p. 932
" 20 Detto.	id.	"	p. 933
1396. 15 Luglio	id. del Patr. Ant. Gaetano	"	p. 934

~~1080~~

da volume della Bibl. Comies

[illegible]

Schröder · Repert. Genealogico

Giampicoli

1787.

Sul Parlamento e Feudi –

Adunavasi anticamente sul fine di Maggio, ai tempi nostri (1787) nella fiera di S … …io –

~~tante volte~~

… dominio Patriarcale quasi tutti i … avevano voto in Parlamento ed avevano autorità d'infeudare altri, e gli …ti Clerici gentibus prestavano il giura= … di fedeltà che dal vassallo è dovuto al …ro.

… dei Nob. Feudatarj di cui non ricordasi …pj. al Parlam. ebbero origine e vennero … Germania o con Ottone I o con Corrado II …ri, gran parte pure ne venne Popane …i altri sono Francesi o Longobardi d'origine. … almeno da 500 anni addietro, ma alcuni da più di ~~[illegible]~~ 700 relativamente al 1787 mostrano la continua legittima successione da padre a figliuolo con pub. docum. di antic. scritture e per lo più colle medes. investit. dei loro feudi

dei comuni italiani e poi ne cagionarono la distinzione. L'altra era di popolani grassi, che o per merito, o per denaro, venivano aggregati alla nobiltà provin= ciale, e perciò si scordavano la origine loro. Le due parti si univano nel disprezzare la nobiltà imperante, e quando ai consigli loro presiedeva il podestà ~~sentivano il peso dell'essere inferiori~~ nobile veneziano e quando dovevano corteggiare il podestà sentivano il peso dell'essere inferiori. Questi dispregi ebbero gran torto i nobili veneziani di alimentare col trattamento contegnoso e col mostrare chiaramente che tenevano come sudditi i nobili provinciali e preferivano ad essi il popolo soggetto

Venezia e sue lagune Tom. I. pag 195.

Ma un'aristocrazia suddita ad un'altra aristocrazia, ridotta a vanità di titolo, non può amare l'aristocrazia dominante; le preferirebbe il dominio di un solo.

Tale avvenne dei nobili ch'erano sudditi ai nobili Veneziani; e tanto più avvenne in quanto che le nobiltà suddite formavano rispettivamente un corpo separato, che aveva privilegi, autorità, ma non dominio. E quel corpo era composto di due qualità. La prima era di quei casati illustri per antichità di prosapia, moltissimi venuti cogli imperatori Tedeschi in Italia, donati da loro di feudi e giurisdizioni. Erano quei feudatari di castella e contadi che domandarono la cittadinanza

Schröder. Repert. genealogico &c.

Giampiccoli
1787.

Sul Parlamento e Feudi –

Univavasi anticamente sul fine di Maggio, ai tempi nostri (1787) nella fiera di S. Lorenzo –

~~Le Famiglie feudatarie ebbe~~

Durante il dominio Patriarcale quasi tutti i Nobili avevano voto in Parlamento ed avevano anche autorità d'infeudare altri, e gli investiti Clericis gentibus prestavano il giuramento di fedeltà che dal vassallo è dovuto al suo Signore

Gran parte dei Nob. Feudatarj di cui non ricordasi l'appogg. al Parlam. ebbero origine e vennero dalla Germania o con Ottone I o con Corrado II Imperatori, gran parte pure ve ne venne Popone Pat. gli altri sono Francesi o Longobardi d'origine. Tutti almeno da 500 anni addietro, ma alcuni da più di ~~[illegible]~~ 700 (relativamente al 1787) mostrano la continua legittima successione da padre a figliuolo con pub. docum. di antic. gentilezza e per lo più colle medes. investit. dei loro feudi

Nel Contado di Gorizia vi sono tre famiglie di Feudatarj di antichissima nobiltà: Dornberg, Sig. d'Orzone e Co. Rabatta venuti quest'ultimi da Firenze 300 anni addietro.

Sonvi ancora ~~circa~~ una 20 famiglie che dopo incominciata la guerra Turchesca ~~nel~~ 1570 hanno comprate dal Principe varie giurisdiz., buona parte col titolo di Conte, ma non han voto in Parlam.o

Comunità intervenienti al Parlam. sono tutte: Tolmezzo Gemona Venzone Sacile Portogruaro Monfalcone S. Daniello, S. Vito Fagagna Aviano Caneva Meduna e altri intorno. Nel Parlam. eleggono in Consiglio uno membro del Consiglio stesso con lettere credenziali per intervenire

Schröder. Repert. Genealogico &c.

Parlamento durò fino al 1805 istituito da C. Magno nel 774 ratificato da Ottone il grande che denomina Conti i Feudatarj Castellani e così pure la Repubblica

Parlam. Patriarcale O
" Veneto —

— d'Altan — nel Parlamento 1460 pel feudo di Salvarolo.

— Antonini nel Parlam. nel 1491. p. Saciletto

O d'Arcano o Oricano marescialli ereditarj della Prov. Friul ~~port~~ bandieraj Patr. in guerra, mettevano in possesso i Dumi e i Patriarchi — nel Parlamento ~~[illegible]~~ p. Arcano e Moruzzo

— Asquini — in Parlam. p. Fagna

O Attimis in Parlam. — p. Attimis

Bojani nob. antico

Brandis nob. antico

O di Brazzà-Savorgnan — in Parlamento p. Brazza e Cergneu

Brunelleschi nob. antico
de ~~Canussio~~ Bertolini nob. antico

O di Caporiaco — in Parlam. p. Caporiaco

Claricini — nob. antico

O di Colloredo-Mels. in parlam. p. Colloredo Mels

— de Concina in Parlam. 1754

— Coppio in Parlam. 1489 p. Ecclano

— Dominii in Parlam., nel 1689. p. Medusa

. Formentini nob. antico

O Frangipane di Castello in Parlam per Porpetto e [illegible]

— Tullini in Parlam. 1673 p. varj beni
— Manzilli in Parlam. 1477 p. Maggio
O di Maniago in Parlam. p. Maniago
O Mexini in Parlam. p. Fagagna
— Mantica in Parlam. 1650 p. Fontanafredda
O di Manzano in Parlam. p. Manzano
O. di Montereale-Mantica in Parlam. p. Montereale
Nordis nob. antico
O. Panciera di Zoppola in Parlam. 1402 p. Zoppola
O. de Pavigai in Parlam. 1218 p. Pavigai
O di Polcenigo-Fanna in Parlam. p. Polc. e Fanna
O O di Prata Porcia e Brugnera — in Parlam p. Prata Porcia
de Portis nob. antico
O di Prampero in Parlam. p. Prampero
— Prata in Parlam. 1514 p. Prata
de Puppi nob. antico
— Richieri in Parlam. 1633 p. Sedrano
Sabbatini nob. antico
O Savorgnan in Parlam. p. Savorgnan e a/oso ecc
O Strassoldo in Parlam p. Strassoldo
Strasoldo nob. antico
de Spelladi nob. antico
O di Spilimbergo in Parlam p. Spilimbergo

Partegna nob. antico

o di Toppo in Parlam. p Toppo e Raspurg

ȯ della Torre e Valsasina in Parlam. con 2 voti p Villalta e forse Madrisio

ȯ di Valvasone in Parlam. – Freschi di Zucco e di Partistagno tutti in Parlam. da Cucagna.

o di Varmo in Parlam p Varmo

Voraju nob. antico

Filermo nob. antico

Ovio nob. antico

Pelizza nob. antico

Vando nob. antico

23 Patriarcali

11 Venete

Fra i Patriarcali aggiungansi 20 Arcivesc. di Ud., di Castellerio di Villalta di Udine, di Cucagna, di Gemona, di Pinzano di Savia o Pelizza, di Fricane o Attrano, di Partistagno, d'Arisio de Portis. di Soffumbergo di Raspurg di S. Foca – di Castel Porpeto di Sbrojavacca di Zucco, di Strassoldo di Tarcento, di S. Daniele di Madrisio della Frattina d'Aviano di Ragogna di Torre –

21 = M

Di Sess. lire

Sul Parlamento ~~[illegible]~~ Bull.

Adunavasi ordinariamente il Parlamento sul fine di Maggio - Avevano i Prelati 12 voti, 45 i Castellani 19 le Comunità in tutto 70 senza quello del Luogotenente [illegible] - I Consiglieri del Parlamento vengono eletti ~~dal~~ nel precedente e con lettere a stampa vien loro trasmesso un sommario delle materie da trattarsi - Adunasi nella sala. Siede sul trono il Luogot. coi i Deputati della Patria tre per parte, alla sua destra i Prelati, a sinistra i Feudatarj in faccia le Comunità. ~~Vota primo il Luogotenente~~ Il Cancelliere d'ordine dei Deputati propone le materie ciascuno può dire il suo parere, indi si passa a voti con palle e bossoli.

Co. di Porcia e Brugnera - antichissimi e principali in Friuli d'origine Longobarda. Furono Conti di Ceneda

Co. di Prata della stessa famiglia. Furono ~~difatti~~ privati di Castello e giurisdiz. nel 1410 per aver portate l'armi contro la Rep. benchè fossero Nob. Veneti. Dipoi spensero quel titolo e il nome per sinora i floridi di Spilimbergo

Co. di Polcenigo e Fanna ricordati fino ai tempi di Ottone I.

Sig. di Spilimbergo antichissimi - Erano Pincerni ereditarj nel ~~Ducato~~ Patriarcato

Sig. di Cucagna Zucco e Partistagno

Camerieri eredit. del Pat. Originarj del Cragno ai tempi di Popone dell'istesso stipite dei Co. d'Auersperg e dei Zenogni Pat. Ven. - Sono Regolatori del Parlamento

Sig. di Valvasone, dell'istesso ~~stato~~ tronco di Cucagna

Sig. di Strassoldo. Rimontano ai tempi di Giustiniano Imp. nella cui armata era Capitano il primo che fermò dimora in Friuli

Sig. di Castello - Vennero di Croazia, e dell'istesso stipite dei Conti di Veglia e Segna, ripresero l'antico cognome di Frangipani

Sig. di Colloredo -

Vennero dalla Svevia coll'Imp. Corrado II nel 1025 ed ebbero il cast. di Mels col titolo di Visconte - dell'istesso tronco dei Sig. di Valsa in Carniola

Sig. d'Arcano Cavallerizzi maggiori ereditarj del Pat. e bandieraj perciò portano nello scudo l'insegna della Provincia cioè l'aquila d'oro in campo azzurro Rimontano ai tempi di Popone

Savorgnani rimontano a Berengario abitavano nel Castello d'Udine, si fecero d'ordo capi del popolo, quasi dominarono in Udine, e nel 1384 ascritti al Patriziato Veneto

Conti della Torre e Valsassina Sig. di Villalta

venuti da Milano coi Patriarchi della loro famiglia discendono in retta linea da Corrado detto Mosca Sig. di Milano

Sig. di Caporiacco — della istessa stirpe dei Sig. di Castello come erano anche i Sig. di Villalta — chiamavansi liberi e pretendevano non riconoscere i loro feudi dai Patr. come pure facevano i Porcia e i Strassoldo

Sig. di Grusano e Cergneu

sono della stessa stirpe dei Sig. di Savorgnano — del 1290 un Pietro Savorgnan ebbe in divisione il castello di Cergneu, quello di Grusano fu acquistato nel sec XIV

Sig. della Frattina

Rimontano ai tempi di Popone —

Sig. di Sbrojavacca

Vuolsi d'origine Cremonese

Sig. di Toppo dell'istesso ~~ramo~~ tronco dei Sig. di Castello — avevano ai tempi Patriarcali un privilegio denominato jus ferculi. ~~consistente nel diritto di port~~ ed era che trovandosi a mensa del Patr. alcuno della famiglia poteva a suo ~~volontà~~ piacere portarsi via qualunque piatto

Sig. di Maniago

antichi

Altani Conti di Salvarolo

Sig. di Montereale

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

11

Federico di Partistagno Volvrado Vicedomino Rodolfo d'Arcis Giov. e Ermanno de Portis e molti altri — Chiamavasi Generalis Terminus — gli seguente ...ma del 1420, questa stabilita in Udine.

1290. Nel Parlam. comparirono le Comunità Maggio oltre i Prelati e i Nobili — e trattasi nella adunanza niente meno che un alleanza con Ottocaro Re di Boemia

1328. Parlamento adunato da Pagano Torriani per armarsi contro Enrico Duca di Carintia — Intervennero gli abb. di Rosazzo e Sesto Sigg. di Prampero, Ulvaldo Arcoque Savorgnan Porcia Prata Torriani Villalta Coporiano Strassoldo Partistagno Valvasone Colloredo di Castello Varmo Tricano Portis Manzano e molti per le Comunità — trattasi di armare il Friuli

Si nomino nel seno del Parlamento i consiglieri al Patriarca — Morando di Porcia per Prelati Giovanni di Villalta per Nobili liberi per i m. Sterich Federico Savorgnano per Udine, e Paolo Boiani per Cividale e per le Comunità. La commissione impose la Tassa delle milizie — due fanti per denari — ~~le denari delle ...~~

Odorico di Cucagna Enrico di Strassoldo Ruggiero di Colloredo

XIV ~~1100~~
. 119

1332
~~1329~~. Parlam.° in Udine a alleanza coi Salzzi
"denominassi Universitas forojulii
in generali colloquio

1483. La Rep. Veneta stabilisce Udine
residenza del Parlam.° e

1581. Limita il numero delle voci –
vedi Libr. decret. della Patria.
p. 5. c. 46.

I feudi rimontano al 1088. sotto
Volrico –
Trovansi come testimonj
nel. 1106. Ermano de Manzano
Arone de Castiliro
Bregilo de Ratenea
1129. Carlo e Ermenardo di S. Stefano
1130 di Castiliro Manzano Sagrat
Satto, Stracie, Prantpero
1149 di Pornolo Cesfaro Caporiaco
Melss
1150 di Melss, Castelnovo, Cesfaro
Lusa
1161 de Cormu de Ronces, de Partica
de Sacils
1146 Caporiaco, Fontanabona, Attems
Manzano Cusignano Trevaso e Campeglio Persereano Martignacco, Tricesimo

~~Febbraio 1161 Prima adunanza del Seminario indi soltomimm, poi sacramentum. fatte da Pellegrino Pat.~~

1204 Il Parlamento formale si adunò per la prima volta. ~~nell~~ Lucido di Prelati e Nobili chiedendo al Papa Volchero Vesc.° di Padova in Patriarca da essi eletto -

1231 Bertoldo Pat. aduna il Parlamento

14 Luglio sul prato di (~~Campo~~ Campoformido (Campoformicio) - e vi si addotta una (~~...~~ i cui testualmente ~~...~~ la prima vera legge ; ...)

adunanza - Si sottoscrissero

Il Patr.
Il Vescovo di Concordia
Gli abati di Sesto e Moggio
Il decano del Capitolo d'Aquileja
~~...~~ il Preposito di S. Odorico ~~...~~ di S. Stefano ~~d'Aquileja~~ e di S. Felice l'arcidiacono ~~di ...~~ e tre canonici d'Aquileja

Il Co. di Gorizia Lodov. di Villalta Gerardo di Strassoldo Corrado di Castellerio Artuico di Pers Dningo di Mels Volrico di Caneva Mattia di Gemona Ermanno di Pinzano Corrado di Sante Bertoldo di Tricano

10 . Enrico III. Imp. ~~dona~~ concede a Lotepoldo Pat. a.
il Ducato del Friuli e la Marca
d'Istria e molte altre largizioni

Enrico III Imp. ~~con~~ dà a Sigeardo Pat.
la Marca di Carniola

1077. Enrico IV dona al Pat Sigeardo
~~il~~ la Contea del Friuli, con tutti
i diritti e dominj – è il
primo atto di Sovranità generale
nel Friuli

I Pat. parteggiarono sempre per gli
Imperatori. Rodoaldo tenne sempre
per Ottone I. nel pravo conciliabolo dell'
Antipapa Leone – e fu intimo di
Ottone II., Giovanni lo fu del
terzo Ottone, Poppone lo fu di Enrico
lo seguì sino in guerra, e fu seco
a Corrado. Sigeardo fu tutto d'Enrico
IV ~~amministrò~~ messo di Canossa –

Donazione di Carlo Magno al Patriarca di Aquileja della Villa di Gaboriano, che spettava Vualdandio ucciso

No. 14
St. a C. 40.

776.

Carolus gratia Dei Rex Francorum, et Longobardorum ac Patritius Romanorum Omnibus Episcopis, Abbatibus, Ducibus, Comitibus, Gastaldijs, vel omnibus fidelibus Nostris præsentibus et futuris. Merito quidem a nobis sublevantur muneribus, qui nostris fideliter obsequijs famulantur. et ideo si petitiones eorum, pro quibus nostras pulsaverint aures ad effectum perducimus Regiam consuetudinem exercemus, atque illorum animum Nobis deserviendo amplius provocamus. igitur sit omnium vestrum magnitudini qualiter cedimus concedimus atque donamus Vobis valde Venerabili Paulino artis Grammaticæ magistro hocest res quondam et facultates, quæ fuerunt Vualdandi filij quondam Mimoni de Gaboriano, quæ ad Nostrum Palatium devenerunt pro eo, quod in Campo cum Rotgauso inimico nostro a nostris fidelibus fuit interfectus Villa videlicet in Gaboriano: cum omni integritate, et soliditate sua idest tam terris domibus, ædifiijs, accolabus, mancipijs, casis massaritijs, cum servis, et aldionibus, vineis, silvis, campis pratis, pascuis, aquis, aquarumque decursibus mobilibus, et immobilibus omnia, et ex omnibus quantumcumque prædictus Valdandus ibi, aut alibi habere visus fuit tam de dono Regum, aut judicum seu de comparato, aut de qualibet attracto prædicto Paulino a die præsenti tradimus, atque cedimus perpetualiter ad possidendum ita ut ab hac die prædictus Paulinus supradictas res quieto ordine teneat,

et possideat, et quidquid exinde facere voluerit libe-
rum in omnibus perferatur arbitrium. Praecipientes
ergo jubemus ut nullus quilibet de fidelibus aut succes-
soribus nostris praedicto Paulino de jam dictis rebus
ullo unquam tempore inquietare aut calumniam
generare praesumat, sed omni tempore ex dono largitatis
nostrae ipsas res jure proprietario valeat possidere
firmissimo. Et ut hoc praeceptum firmior habeatur vel
nostris vel futuris temporibus melius conservetur manu
propria in effe... decrevimus roborare ac de anulo
nostro jussimus sigillari.

Dat. XV. Kal. julij anno X. Regni Dni Coreja Civitate
in Dei Nomine fideliter.

Donazione di Carlo magno al Patriarca d'Aquileja della Villa di Gaberiano che spettava a Vualdandio ucciso

776

Carolus gratia Dei Rex Francorum, et Longobardorum, ac Patritius Romanorum omnibus Episcopis, Abbatibus, Ducibus, Comitibus, Castaldijs, vel omnibus fidelibus nostris praesentibus et futuris, merito quidem a nobis sublevantur muneribus qui nostris fideliter obsequijs famulantur, et ideo si petitiones eorum, pro quibus nostras pulsaverint aures ad effectum producimus regiam consuetudinem exercemus, atque illorum animum Nobis deserviendo amplius provocamus. Igitur notum sit omnium vestrum magnitudini qualiter cedimus concedimus atque donamus a Nobis valde venerab. Paulino artis Gramaticae Magistro hoc est res quondam et facultates quae fuerunt Vualdandij filij q. Minoni de Gaberiano, quae ad nostrum Palatium devenerunt pro eo, quod in Campo cum Rotgauso inimico nostro a nostris fidelibus fuit interfectus Villa videlicet in Gaberiano cum omni integritate et soliditate sua idest tam terris, domibus, edifficijs, accolibus, mancipijs, casis, massaritijs cum servis aldionibus, vineis, sylvis, campis, pratis, pascuis, aquis, aquarumque decursibus etc.

Stampa pag.a 40

al numero 14.

Concessione di Ottone Imperatore al Vescovo di Concordia

986.

In Nomine Sanctę, Individuęque Trinitatis

Otto Servus Apostolorum ac Deo favente Romanorum Imperator Augustus. Notum sit omnium fidelium nostrorum presentium scilicet ac futurorum universitati quia morem sequimur Predecessorum Nostrorum Piorum, si Ecclesijs Dei, et ejus Sacerdotibus augmentum et utilitates confirmimus: quapropter omnium noverit solertia, quia ob impetrationem Petri Cumani Episcopi, et Archicancellarij concedimus Benhoni Sanctę Concordiae Ecclesię Episcopo suisq; Successoribus Silvam quę sita est sicut oritur Aqua, quę vocatur Lemen et defluit in mare, et sicut oritur aqua, quę dicitur Flumen etc.

Stampa pag. 56

ad Num. 25.

N.° 5.° ingresso dei Longobardi in Italia

Tunc Alboinus sedes proprias, hoc est Pannoniam amicis suis Hunnis contribuit: eo quidem pacto, ut si quo tempore Langobardis necesse foret reverti sua rursum arva reciperent. Igitur Langobardi relicta Pannonia cum uxoribus, et natis omnique suppellectile Italiam properant possidere. Habitaverunt autem in Pannonia annos quadragintaduos, de qua egressi sunt mense Aprili per indictionem primam altero die post sanctum Pascha. Cujus festivitas eo anno juxta calculi rationem ipsis Calendis fuit, cum jam a Domini incarnatione anni quingenti sexaginta octo essent evoluti.

Alboinus e monte qui deinceps Regius dictus est, et bisontes alit Italiam contemplatus Venetiam primam petit occupatque, et in ea Gisulfum Nepotem suum et populo, et equis donatum Vicarium linquit.

Paul. Diac. de gestis Langobardorum Lib. 2.do Cap. VI.

N.° 7. Instituzione del Ducato del Friuli

Inde autem Alboinus cum fines Venetię, quę prima est Italię Provin-
cia hoc est Civitatis, vel potius castelli Forojuliani terminos
sine aliquo obstaculo introisset perpendere coepit cui potis-
simum primam provinciarum, quam ceperat, committere
deberat . . . . Dum Alboinus animum inten-
derat, quem in dictis locis ducem constituere deberat
Gisulfum nepotem suum virum per omnia idoneum
. . . Forojulianę civitati, et toti illius regioni praeficere
statuit. . . . Qui tamen se non prius regimen ejusdem civita-
tis et populi suscepturum dixit, quod sibi quas ipse eligere
voluisset Langobardorum pharas (hoc est generationes) tri-
bueret ad habitandum. Itaque annuente Rege quas
optaverat praecipuas Langobardorum prosapias ut secum
habitarent accepit, et ita demum ductoris nomen
adeptus est.

N.° 2. Origine e descrizione de' Feudi

Sa la voce Feudo scrisse già nel suo Libretto a Stampa il S.r Co: Giorgio di Polcenigo pag.a 39 ov'ora introdotta nel 9.° secolo etc. sino alla pag.a 50) terminando il che dovevasi dimostrare; dovendosi ommettere le parole definizione, propos. numeri 1.2.3-4. etc.

N.° 3. Instituzione delle Assemblee, e Consigli Nazionali. Co: Polcenigo da pag.a 22 sino 38.

Parlamentum, Consilium etc.

Libro Leggi per la Patria etc.

Relazione della Patria del Friuli c.e 23

Pordenon Terra di là del Tagliamento lontana da Udine miglia 24. Non fa con la Patria; è governata da un Nobile Veneto Provveditor. Ha sotto la sua Giurisdizione Ville n.° 6.

Libro Leggi

Relazione della Patria del Friuli c.^a 23

La Tissana Terra posta in Riva del Tagliamento verso mezodì lontana da Udine miglia 22. è separata dalla Patria in tutte le Fazioni. La Giurisdizione è d'alcune Famiglie Patrizie Venete ed ha sotto di se Ville 10

1292 2 Ottobre

Concessione del Patriarca Raimondo alla Città di Udine di tutti i Dazij tanto imposti, che da imporsi con facoltà di accrescerli, o diminuirli

Rev.dus P. D. Raymundus Dei gratia Sanctae Sedis Aquilejen. Patriarca cujus circa eam consideratio studiosa sollicitat, ut singulorum suorum fidelium sed praesertim Hominum Terrae Utini qui specialis ipsius D. Patriarchae favoris benevolentiam obtinere promptitudine meritorum status et conditio prospere amplientur, attendens grata fidei ac devotionis obsequia quae praedicti Utinenses communiter ac divisim sibi Dno Patriarchae et Aquil. Ecclesiae multiplicitate hactenus impenderunt ac impostarum si dante Dom.o status Terrae Utini ut speratur in augmento perseverabit etc. provida deliberatione et exacta diligentia per se suosque successores suo et Ecclesiae Aquil. nomine Hominibus, Consilio et communi Terrae Utini concessit de certa scientia et gratia speciali et permisit ut perpetuo Datia de Pane, Vino, Carnibus Caseo et Oleo, ac omnibus mercimonijs, super quibus eadem Datia videbuntur imponenda tam in Terra Utini et foro, ac mercato, quam in Burgis, Suburbijs de Utino imponere, et exigere possint libere pro eorum libito voluntatis, super ipsis Datijs prezij quantitatem ponere possint et valeant prout voluerint, et eis videbitur expedire etc.

Storia città pag.a 40

1420 24 Giugno

Dedizione della Città d'Udine

Actum Utini in Eccl.ª Majori S.ᵗᵉ Mariæ de Utino in pleno et copios.ᵐᵒ Arengo ibidem ad sonum Campanæ more solito congregato coram Spect. et Sap. Viro D.ⁿᵒ Marco Bragadeno pro Ser.ᵐᵒ et inclito Dom.ⁱᵒ Venetiarum Provisore ac Regimine ipsius Terræ Utini, in quo quidem Arengo interfuerunt Nobb. et Sapp. ac Hon. et Provid. Viri D. Tristanus Miles de Savorgnano etc.

et ut dicta Communitas cognoscat humanitatem et benignitatem nostram sumus contenti et placet nobis, quod dicta Communitas debeat se regere et gubernare secundum Statuta, ordines, et consuetudines suas et facere, et eligere suos Deputatos et Offitiales etc.

Stampa Città pag.ᵃ 122

Sanctissimo Patri, et D.o Revmo D.o Johanni Divina Providentia
S. R. E. Summo Pontifici Paganus Patriarcha Aquilejensis
cum devotissima recomandatione obbedientia, ac reveren=
tia debitum, et pedum oscula beatorum. Pro instructione
Clementiæ vestræ in facto appellationis a me interpositæ
ab Episcopo Tergestino, quam ad cautelam mitto presentibus
interclusam cognoscat vestra benignitas, quod adversarii dicti
Episcopi comparuerunt coram me super prosecutione cujusdam
appellationis alias interjectæ per eos ad Generale Colloquium
secundum morem Patriæ, et cum ad eorum instantiam citari
fecerim dictum Episcopum ipse in die termini adversariis suis
comparentibus, et in causa procedi instanter petentibus non
comparuit. Videlicet Vicarium suum ad judicium transmiserit,
qui prout a fide dignis accepi sufficiens habebat Mandatum
a dicto Episcopo. Et quia putabam, quod ipse Vicarius comparuis=
set legittime ad defensionem Episcopi eo quod in judicio continue
suam exhibebat præsentiam, miratus non modicum, et stupo=
re motus ipsum sollicitavi pluries et induxi, ut Dominum
suum defenderet. Sed demum nihil profuerunt monita, et exhor=
tationes, quia licet se præsentem in omnibus exibuerit Dominum
suum tamen nequivimus, quo instinctu ostinato animo defendere
renuerit. Unde contigit, quod instantibus adversariis dicti
Episcopi necessario habui procedere, et facta relatione nuntii, qui
eum citaverat coram Paribus Curiæ, quos ad hoc convocaveram
in unum, et præmissa querimonia dictorum quæsivi fieri a
Paribus. Quid juris? Per quas secundum legem consuetudinis
Curiæ, et formam Patriæ latæ fuerunt quædam sententiæ
quales in contumaces fieri consuevit. Et novit Deus quod
non modicum me in stuporem adduxit obmutescentia Vica=
rii supradicti, et in quantum valui facere, et supportare
curavi salva debita honestate justitiæ Episcopum Tergestinum.
Et hæc omnia facta fuerunt die Lunæ XVIII. mensis Decembris
Ind.e XII. in Palatio Patriarchali de Utino die autem Jovis XXVII ejusdem
mensis in Aquileja comparuit coram me Procurator dicti Episco=
pi interponens appellationem interclusam presentibus. Et quia
expedire putavi, ut pro instructione facti aliqua Sanctitati Vestræ
describerem et maxime de consuetudinibus Aquilejensis ecclesiæ

et Patriæ

et Patriae in praescripta submisi. Habet ejusdem Ecclesiae Aquilejensis et Patriae consuetudo in temporalibus Causis, ut a sententia lata coram Patria ad colloquium appelletur ita quod aliter appellatio non recipitur interjecta. Habet etiam Eccl. Aquil. et Patr. consuetudo ut in temporalibus a Colloquio ad Imperium appelletur, a quo Ecclesia temporalia obtinet. Quod tamen non credo habere locum, nunc vacante Imperio, sed si non vacaret forte haberet locum in praesenti Causa, quae feudalis existit. Habet etiam Eccles. Aquil. et Patriae consuetudo, ut in temporalibus causis a sententia statim absque intervallo aliquo appelletur, adeo quod aliter interjecta appellatio non recipitur. Praesens vero appellatio nedum statim sine intervallo interjecta videtur, nec imo infra decennium. Praemissae etiam consuetudines Clemens Pater ita inveteratae sunt, et in legem apud incolas deductae, quod videre non possum, qualiter inverti, aut quomodolibet immutari. Item me movet etiam et in dubium vertit, quod cum sententia non a me, cujus esto officium a circumstantibus paribus dumtaxat quaerere, nihilque in sententiis ore depromere, qualiter a me, qui nil protuli, quod sententiam sapit, et non a dictis paribus Episcopus duxerit appellandum. Super hoc tamen Sanctitas Tua adjudicet, ac decernat, quid me facturum fore dissentiat, qui humilitatis cervicem clementiae semper Vestrae jugo subjectam detinens promptus sum, et vigilans ad quaecumque Mandata.

Datum Aquilejae V. Januarii Anno Dñi MCCCXXX. Ind.e 13.a

Parlamento

Giorgio d. Martina

Obie

Col

Notizie del Friuli T. 1. pag. {

1

Pag. 170 = Da questi Corpi o membri (cioè Prelati, Castellani e comunità, che formavano il Parlamento) " sceglevano dal Patriarca a piacere ed arbitrio quegli individui per consiglieri che gli sembravano più avveduti . . . . . che intervenivano al Parlamto in qualità e quantità ad arbitrio del Patriarca . . non potendosi da alcuno pretenever particolar diritto d'intervenirvi senza esser chiamato . .

Obiectio = 1327. 29. Nov. in Colloquio Gen. Omnes de Colloquio elegerunt Consiliarios . . . quibus data fuit potestas . . ordinandi . . cum Dño Patriarcha.

1329. 7. jun. = Surrexerunt in partem omnes prout moris est ad faciendum Consiliarios suos . . qui cum Dño Patr. . . .

1335. 4. jul. Quam ordinationem . . singuli (Consiliarij) approbaverunt.

1352. i. Febr. Domi Patri consuetudines . . Patriæ F. I. approbare intendit sicut factum est in multis cum Consilio Consiliariorum sibi Deputatorum per Gen. Colloquium =

1353 20. jun. Dnus Patr. . . . petijt per dictum Colloq. Consiliarios eligendos

1374 - 17. Martij . Convocato . . Gen. Colloquio, Prelatorum Nobilium et Comunitatum.

13 . 6 . . Marquardus Ele . . . ea examinanda . . . ad Nos et Consilium dicti Colloquij concorditer remiserunt =

1352 supto Sexto, D. Patriarca se excusavit, quod propter multa non potuit antea Gen. Colloquium vocare . . .

Notizie del Friuli pag. {

2

Pag. 173 = Ne per questo i chiamati (al Parlamto) acquistavano prerogativa d'aver voto in quel Consiglio . . . non a decidere col suo voto e stabilire cosa dovesse farsi, ma a consigliare il Patriarca =

Obiectio = 1260 Tertia indit. Apud Civitatem &c. Pntibus &c. = Venerabilis Pater D. Gregorius D. G. Sanctæ sedis Aquileg. Patriarcha, tunc existendo ubi erant multi Prelati, Liberi, et Ministeriales et alij, proposuit coram eis, quod placuerit ipsis dare sibi plenum arbitrium, et liberam potestatem recipiendi Dños de Prata ad gratiam suam . . . et incontinenti D. Patriarca cum auctoritate sua, et cum auctoritate sibi tradita . . . . recepit predictos Dños de Prata et filios, et eorum homines de Masnada, et habitatores eorum liberos a Bannis predict. . et restituens eos in statu . . . remisit eis omnes offensas et iniurias illatas sibi, et Ecclesiæ Aquilegen. = Ego jo. de Lupico Sac. Imp. Pub. Not. . . . . scripsi - in formam publ. reduxi &c.

= Proposizioni fatte nel Parlamento 1327 - 29 Nov. dal Patr. Pagano. . . = Omnes de Colloquio se traxerunt in partes ad eligendos Consiliarios suos, qui electi fuerunt . . . quibus data fuit plena potestas . . . ordinandi . . . desuper omnibus . . simul cum Dño Patriarca, et quidquid fecerint, vim et vigorem habeant totius Colloquij . . .

Post hec super impositione Redditum . . provisum fuit quod de dicto Consilio aliqui eligantur ad faciendam impositionem predictam . . . Facta fuit impositio . . D. Patriarcha Elmi 40 Pal. 6. Prat. Elmi &c.

= Nel Parlam. 1329 - 7. Giugno . Propositis per D. Patriarcam ijs propter quod dictum Colloquium convocaverat . . . quibus expositis quesitum fuit ab omnibus . . quid agendum . et primo,

a D. Decano Aquileg. qui consuluit ... necessarium ... Quęsito postea ab omnibus tam Prelatis, quam Nobilibus et Comunitatibus more solito quid consulebant, omnes ... consuluerunt firmantes quod fiant novi Consiliarij, qui cum D. Patriarcha remaneant, ... et quidquid ... ordinaverint, vigorem totius Colloquij obtineant ... . Facti fuerunt ... "Finito igitur Colloquio, et convenientibus in unum simul cum Patriarcha ... statutum ... atq. firmatum. .. Primo &c. - Secundo per ipsos statutum fuit quod impositio militię .. firmetur .. iuxta taxationem alias unicuique datam ... Super ultimo ... spetiali .. de Duino, provisum fuit quod non deficiatur Dño Patriarchę ... ad recuperandum ... pro quibus et alijs pluribus tangentibus Statum totius Terrę, electi fuerunt duo Ambasciatores, qui vadant ... vid. D. Decanus Aquileg. et Bernardus de Prasolo. =

= Nel Parlam. 1335 4 - Luglio, il Patriarca Beltrando fà diverse proposizioni e fra le altre = quod super modo et ordine servandis in guerra, facte erant quędam provisiones, quas audire deberent, et si colloquio placerent, procederent, quę tales sunt ... Quam ordinationem ... singuli ... vigore totius Colloquij approbaverunt ... =

= Nel Parlam. 1339 - 19 Gen. = Perlectis ibidem Capitulis .. proposititis in Colloquio gen. et petito Consilio ... ordinaverunt ... eligantur sex personę .. quibus per dictum Consilium tradita fuit potestas augmentandi militiam .. = die 20 jan. Electi .. ..augmentaverunt =

= Nel Parlam. 1343 - 12 - 7bre il Patr. Beltrando investisce nel Feudo della Marrisca(?) ... Nobb. Viros de Frisano ... per Laudum et sententiam in generali Colloquio = e ciò fà come sì sta espresso = Pro se ... et omnibus ... investivit. =

Nel Parlam. 1353 - 20. Giugno convocato in Udine dal Patr. Nicolò = Dnus Patriarca proposuit .. quibus peractis ... omnes de Colloquio . elegerunt Consiliarios suos infrascriptos .... quibus tradiderunt plenariam potestatem Colloquij .. ita quod .. quidquid ordinaverint cum ipsis Rectoribus (del Patriarca) vigorem ... il Patriarca lasciò Rettori in Provincia e nel Parlamento domandò ancora che si eleggessero sei Consiglieri, acciò unitamente a detti Rettori invigilassero al ben publico, nel tempo ch'esso dovea assentarsi per andare ad abboccarsi a Padova col Fratello suo Carlo di Boemia. =

= Nel Parlam. 1374 - 17 - Marzo Convocato, e composto = Prelatorum Nobilium et Comunitatum .... Dicesi = quod alias fuerat edita quędam Constitutio de Successionibus ... quę ... alias cassata in Generali Colloquio ... celebrato Aquileję ... 1371 ... Super quibus omnibus, tam per dictum D. Patriarcham, quam

Prelatos ac Nobiles &c. sententiatum fuit quod dicta Cassatio .....

= Nel Parlam. 13.6 = Marquardus &c. in publico Gen.... Colloquio ... solemniter celebrato .... inter cetera ... exposita, duximus .... Que omnia per predatum Colloquium .... cum super singulis ibidem propositis, plenarie ... deliberare non possent, ea examinanda, statuenda, et reformanda salubriter ad Nos, et Consilium dicti Colloqij .. remiserunt, concedentes Nobis super predictis, statuendi, ordinandi et reformandi, corrigendi et innovandi omnia et singula, que Nobis expedientia .. viderentur, plenam et liberam potestatem =

= Nel Parlam. 1366 - 8 - Nov. = Constituimus et ordinamus (il Parlamento) quod si quis Notarius ... nullatenus dictum offitium audeat exercere, nisi prius fuerit examinatus ... per Dnum Patriarcham ... et quattuor providos Viros ... eligendos per D. Patriarcham de consilio Consiliariorum electorum per Colloquium Gen. =

= Nel sopd.o Parlam. 1352 = Per Dnum Patriarcam Niclaum convocato ..... proposuit . quarto . Cum tota vis Regiminis totius Patrie dependeat in Consiliarijs ...

= Nel ~~Parlam.~~ 1395 - 19 - Aplis - Presentibus omnibus Prelatis et Nobilibus et Terrigenis pro Comunitati. Patrie F.I. qui venerunt obviam ad recipiendum ... D. Antonium Patriarcham et ad Colloquium Gen. in Civitate Aquil. ,ipique N.N.D.D. Rizzardus de Valvasono &c. .... dictum Patriarcham ... duxerunt et posuerunt in Sedem, post Altare =

= Nella dedizione de Nobili Castellani al Serenis. Dominio

Die 14 Maj 14.1 Spr. et Egr. Viri Nicolaus Vettori .... Procuratores Serenis. Principis .. Steno ex una parte, et Egregius Vir Gulielmus Co. de Prata ... suo nomine ... et Nicolusij fratris sui ... Bianchini de Purlilys ... Simeon ... Ricardi ... Odorici ... Vincislaus ... quilibet &c. DD. Comitum Castellanorum et Nobilium ... firmant huiusmodi conditiones =.

= Nel Parlamento 1401 - 6 - Ottobre tenuto in Cividale, si vedono nel Magistrato detto Luogotenente, e che creavasi dal Parlamento, Giacomo di Arpino Dottor, Arrico di Porcia e Muschino della Torre = Questo Magistrato giudicava Cause, ed esercitava la Giustizia =

Notizie di Friuli pag. 3

Pag 156 Vidi tra le moltissime carte nostre che mi sono passate sotto gli occhi ... una di appellazione di Sentenza Patriarcale all'intero Colloquio ... ed un altra del 1329 - 17 Ottobre, in materia Civile: ma questi io li credo Atti fuori dell'ordinario e non di Costume =

Objicitur

La carta istessa 1319 trova in contrario = Martin da Mutto di Gemona appellava contro Maltiussio Mus. Questo rispose legalmente che l'appellazione al Parlamento era nulla = ex eo quod in Colloquio Generali Statutum et ordinatum est quod a quinquaginta Libris veronen: ab infra non potest persona se appellare, nec de quinquaginta sed a quinquaginta supra sic .... = in Archivio Mag. Comunitatis Glemone ex Notis joannis subtilis Notarij Glemonensis =

= Nel Parlamento 1352 - 1 - Feb.° il Patriarca Nicolò propone al quinto luogo = Quod cum ... interpositæ fuerint Appellationes ad Gen. Colloquium, quæ non fuerunt expeditæ, hoc Colloquium convocaverat ut possent ... expediri ... Quibus peractis ... omnes ... de Colloquio ... proposita laudaverunt, ... et quia omnia negotia spectantia ad ipsum Colloquium ..... nec non Appellationes, propter temporis brevitatem non possunt bene ... expediri deliberaverunt quod Consiliarij per ipsum Colloquium eligi debeant. ... et quod ... ad ... Appellationes debeant expediri, dantes ... eisdem ... plenam potestatem. ut quidquid disposuerint, ordinaverint ac sententiaverint, firmitatem et robur &c. =

Notizie di Girzeli pag.

4
6 ag. 177 - il primo e più antico (Colloquio) che si sia veduto esteso con la solita formalità in iscritto si è il mentovato 1328 xi. Febrajo. Dal che mi fa pensare che innanzi di questo tempo ... non si costumasse di scrivere ne la proposta del Patriarca, ne il Consiglio dato a lui dai convocati =

Objicitur 1327 - 29 - Nov. infrascripta .... facta sunt in Colloquio Generali celebrato per D. Paganum Patriarcham in Utino &c.
Abbas Rosacensis &c.
D. joannes de Partistain &c.
D. Philippus de Portis de Civitate &c.
D. Hendriotta de Castro Utini
in primis, propositis per D. Patriarcham &c. quid agendum erat .... et tunc consultum fuit .. et ita firmatum, quod ad evitanda .... damna .... fiat impositio militum .... et quod Consiliarij de novo fiant, qui simul cum D. Patriarca consulant ..... et tunc more solito omnes de colloquio se traxerunt in partes, ad eligendos Consiliarios suos, qui electi fuerunt &c ... Quibus data fuit plena potestas &c.

= 1260 - Tertiæ Inditionis apud Civitatem in Palatio Patriarch. in V exeuntis Mensis junij. Præsentibus Domino Al. Cenetensi &c. Venerabilis Pater D. Gregorius D. G. sanctæ sedis Aquil. Patriar

ca.

tunc existendo ubi erant multi Prelati, Liberi, et Ministeriales et aly, proposuit coram eis quod &c. .... Cuius senten-tia fuit per DD. Als electum Ceneten., S. Archidiaconum Aquileg. S. Prepositum Sancti Stephani, Berengerum Prepositum Sancti Vrolsici, Richoldum Prepositum Concordiensem, Catubrinum Decanum Civitate, Vvcernerum de Cucanea Canonicum Aquilegen. Articum de Porcileis, joannem de Cucanea, Clizoium de Mels, Bernardum de Zuccula, Vvarnerum de Corbis, Permanum de Ragonea, Federicum de Pinzano, Federicum Gastaldionem de Eltimo, Petrum Conzallum, et Martinum ... ~~.....~~ approbata. Et incontinenti Dnus Patriarca &c. = idem Not. jm. Lupico qui supra.

Notizie di Friuli pag.

5. Pag. 181 _ Nella qual Classe prima (di Feudatarj Liberi) io non vedo sotto de Patriarchi annoverati altri, se non li Co. di Gorcia, e gli antichi Co. di Prata =

Obycitur = 1386 _ Memoriale di Odorico di Andrea di Vdine steso per comando del Patriarca d'Alançon = Nobiles de Pratha et Porcilijs vocantur Comites et Liberi, tamen sunt vasalli sup.te Ecc.le Aquil. et Comitatus eorum sunt pheudum Eccle Aquil. ... Certi Nobiles de Castello, Strassoldo, Villalta, Castelleris et Cavorriaco, olim vocabantur de genere Liberorum, sed quia per matrimonialem copulam nati sunt de genere Ministerialium, inde Ministeriales vocantur. = Pag.a 7.

1474. 24. Maij

Nicolaus Marcellus Dei Gratia Dux Venetiarum. Nobb: et Sapp. Viris Marino Maripetro de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij et Successoribus suis, fidelibus, dilectis, Salutem et dilectionis affectum. Denotamus vobis in Consilio Nostro Rogatorum captam esse partem tenoris infrascripti, videlicet.

L'è sommamente necessità per conservatione del nostro Stato, et salvamento della Patria del Friuli, che le Gente d'Arme nostre, le qual alloggiano parte nella detta Patria senza alcun frutto quando el bisognasse, che con gran Strussia, et inequalità di tutti quelli poveri Contadini, però che quando si voleno redurre per ovviar à li nemici non lo poleno far in tempo, et per il transito loro si manza, e si destruppa quelli della detta Patria, che men ponno, et altri non hanno carigo alcuno, che dette Gente insieme in un luogo siano alloggiate, et questa provision è supplicada per la maggior parte, anzi da tutti de la detta Patria pochi eccettuati, come in scrittura et à bocca particolarmente hanno fatto noto à la Nostra Illustrissima Signoria, et al Collegio, et però l'anderà parte

Che tutte le Gente predette debbano alloggiar sul fiume del Lisonzo dentro del Terraio, et Fortezza già per la maggior parte fatto, il qual Terraio, e Fortezza sia compito per quello miglior mezo, et modo, che al Luogotenente parerà, conferito prima con quelli.

Conduttori nostri fidelissimi de la Patria, et con li Periti di cosi fatte cose, accio che dette genti possino accomodatamente alloggiar, et hauer tutte le sue comodità, siali prouisto di alloggiamenti comodi, et sufficienti nelle loro necessità, come per quel modo, che qui sotto si dirà, et così ricordano, et richiedono li sopranominati compatriotti.

Prima siano tre, cioè uno per i Prelati, uno per i Castellani et uno per le Comunità, che sono in tre stati della Patria, et questo di là del Tagliamento, perche quelli di qua hanno eletto il suo, li quali tre di qua del Tagliamento debbano far la descrittione di tutti li fuochi di là del Tagliamento, fede bona, et sine fraude et similmente li tre di là del Tagliamento debbano far la descrittione di tutti li fuochi di qua del Tagliamento, et siano li detti sei eletti, acciochè habbino occasion di far drettamente tutto, sagramentadi per il Luogotenente, sia eletto pretterea per la maggior parte de li detti sei uno Cancelliero, ouer Scriuan, il qual habbia à dimorar in Udine, che noti, et scriui in autentico libro la detta descrittione, et ogn' altra cosa pertinente alli detti sei, li quali etiam siano solleciti à far notar quanto è detto sotto debito di sagramento à tutti; siano per un anno, et chi starà un anno non stia l'altro, et non habbino li predetti sei per questo alcun salario, come non hanno similmente li Officiali in alcun altro Territorio nostro,

à chi è stà commessa la cura, et incargo di alloggiar
la Gente d'Arme; Non potrà alcuno dei sopradetti tutto
il tempo del suo Officio, riceuer alcun presente, ouer
dono, ò mangiaria d'alcuna sorte d'alcuna persona
sotto pena di lire 25. et star un mese in prigion
per cadauna uolta; Diano li predetti loi lo incargo
di far li sopradetti alloggiamenti, condur legne, strame,
et feni à le dette genti d'arme, et far tutte altre
angarie, et bisogni che per i tempi saranno ordi=
nati per la Nostra Signoria Illma, e per i Luogoten:ti,
partendo tutti egualmente per tutto i predetti luo=
ghi, si che alcuno non riceua torto e tutti indiffe=
rentemente Compatriotti, et altri che hanno possessio=
ni in la Patria cuiuscunque gradus, et conditionis
existant nemine excepto per alcun priuilegio, ò let=
tere de la Signoria, ò alcuna altra causa, cosa, ouer
nome, il quale potesse esser allegato, siano obligati ad
equal contributione di alloggiamenti, et grauezze pre=
dette, perche questo beneficio è uniuersale, et però
uniuersale deue essere la grauezza, et niuno omnino
exempto patisse, excepti solumodo gli huomini de le
montagne di Ciuidal, che custodiscono i passi, per i
quali barbare genti possono entrar in la Patria, et si=
milmente gli huomini di Cargna, i quali huomini ri=
mangono in dispositione del Luogotenente; li soprascritti
ueramente da esser eletti, et constituiti ut supra,
si eleggeno, e constituischino doue, e da chi si doueranno
eleggere, et constituire secondo la consuetudine, et non

à bussoli, e ballotte, e niente omnino circa la forma, et modo di questa elettione, et deputatione si debba innouare, perche ogni nouità sempre, è scandalosa. &c

Tratta dà un Libro in stampa intitolato Leggi per la Patria, e Contadinanza del Friuli

Udine li 15. Aprile 1746

Ducali a favor della Cargna

Libro Leggi pag. 11 - 1474 24 Mag.o

Tutti indifferentemente compatriotti ed altri, che hanno possessioni in la Patria cujuscumque gradus et conditionis existant nemine excepto per alcun Privilegio o lettere della Signoria o alcuna altra causa o cosa, ovver nome il quale potesse esser allegato siano obbligati ad egual contribuzione di alloggiamenti e provvigione pred.te perchè questo beneficio è universale e però universale esser deve la gravezza e niuno omnino exempto patisce excepti solummodo gli uomini delle Montagne di Cividal che custodiscono i Passi, per i quali barbare genti possono entrar nella Patria e similmente gli uomini della Cargna i quali uomini rimangono in disposizione del Luogot.te etc.

omnibus

Simili 1480 12 7bre m. s.

quelli veramente di Cargna ed altri che guardano i Passi sia lasciato in arbitrio al Luogoten.te come fu pieno nella altre Deliberazioni nostre circa tale materia.

omnibus

1482 28 Gen.o Simili

1486 19 7bre Simili

1488 16 Febº

In materia d'astringere a Pub.ᶜ Gravezze esenti, e
non esenti non s'intenda mai compresa la Cargna
se non è per espresso specificato

Sa bene dalli Privilegi nostri, ed anco dalle moltiplicate lettere
abbastanza chiaramente, ed apertamente sia stata
dichiarita l'intenzione volontà e disposizione nostra
circa l'essenzione de' Fedeli nostri della Valle della
Cargna; nondimeno perchè al presente si vede che
in esecuzione delle nostre lettere avete ordinato
che alla cavazione della Fossa di Brenta ancor
essi debbano mandare Operarij per la sua
contingente porzione, e già li pegni sono stati
tolti vi diciamo ed espressamente commandiamo
che essi Fedeli nostri non sono a questo tenuti
nè esser obbligati per la loro somma miseria
ed anco perchè sono tenuti custodire tredeci
passi di Confine nelle sue montagne, e quelli
in ordine tenere e perciò li assolviamo e
vogliamo che siano assolti da essa Cavazione
e da altra qualsivoglia cosa che occoresse
e se in qualche tempo vi sarà scritto in genere
che dobbiate astringere gli esenti e non esenti privi-
legiati e non privilegiati etiam separati se non
sarà per espresso chiamata e specificata la Cargna
non si debba intender compresa con la Patria ma
lasciare, che essi usino e godino le sue esenzioni
perchè questa è l'intenzione volontà e disposizione
nostra, la quale vogliamo che da Voi e Success.ri Vostri
debba esser osservata senz'altra interpretaz.e o dichia-
razione e perciò li pegni ricevuti se alcuni fossero
fatteli restituire senza spesa

Stampa N. H. Savorgnan a c.e 18.

1515. 25 Agosto

Privilegio del N.b. H.o C: Girolamo Savorgnan

Leonardo Loredan per la Dio grazia Doge di Venezia etc.

Noi adunque riguardando alla persona del Mag.co Uomo dilettis.mo Nro Co: Hieronymo Savorgnan etc. abbiamo deliberato di conferire nella persona sua di giorno in giorno nuovi, e Canapiij maggiori perchè oltre l'averlo Noi adoperato nell'Ambasceria presso Svizzeri li abbiamo anco conferita la Nobil Dignità di Collateral Generale, ed appresso dato in feudo retto, Nobile, e gentile il luogo di Palazzolo etc. Dipoi abbiamo concesso al sud.o e suoi eredi maschi Castel Novo con tutte le sue Giurisdiz.i, entrate, etc. Più Noi li abbiamo concesso il Castel monte e Villa di Osoppo, etc. e finalmente abbiamo concesso il Castello Nro di Belgrado con tutte le pertinenze e Giurisdizioni di propria volontà con pienezza della potestà nra. Li abbiamo dati li onori ed insegne della Dignità di Contado etc.

Libro Leggi. Relazione a c.e 7.

Belgrado – Castello e Contado posto etc. separato dalla Patria nelle fazioni, riconosce per superiore l'Ecc.so Cons.o di X. Ha sotto la sua Giurisdizione Ville n.o 15

Laurentius Priolus Dei grã Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap.ti
Viro Leonardo Lombardo de suo Mandato Provisori
Civitatis Forijulij, et successoribus suis Fidelibus, Di-
1559. Separaz.e di Cividale lectis salutem, et dilectionis affectum. Significamus
Vobis, quod heri in Consilio Nostro Rogatorum capta
fuit Pars tenoris infrasc.ti

Che per metter perpetuo silenzio alle tante differenze
che vertiscono fra le Fed.me Communità delle Città Nostre
di Udine, e di Cividal del Friuli sia per l'auttorità
di questo Consiglio dichiarato, e determinato, che
nell'avvenire la Città Nostra di Cividale, sue Ville
e Territorio con quello, che appartiene, e può appar-
tenere a loro si nella materia de' Feudi, come Beni
Feudali della Gastaldia, ed ogni altra cosa sia, e s'in-
tenda in tutto, e per tutto separato dalla Città Nos-
tra di Udine, e che ogni causa di qualunque sorte,
che appartenghi a Cividale, ovvero alla sua Giurisdi-
zione abbia a devolver al Provad.r Nro di essa Città
e restino le Giurisdizioni della stessa in tutto, e per
tutto separate dalla Giurisdizione di Udine rima-
nendo però ferma la Deliberazione di questo Consi-
glio 1553 de 8 Agosto circa il giudicare le prime
istanze, ed altre cose alla presente parte non
repugnanti.

Quare auctoritate predicti Consilij mandamus Vobis
ut suprascriptas Partes observetis, et ab omnibus inviola-
biliter observari faciatis et in locis solitis publicari:
Hasq. nostras in actis Cancellarie Pretorie ad
successorum memoriam registrari

Dat. in Nro Duc. Pal.o die 23 junij 1559

Tratta

dal Volume segnato A esistente nella Cancell.ria della m.ca Patria in fede

Ud.e 2 Giug.o 1804

Giacomo Belgrado
Canc.r d.a Patria.

la

nel
fe
tre-
nità
va'
Rui
rte
na
lei
Repu
erlo
delli

to

vid,
e ab-
Pa

Relazione della Patria del Friuli

Omissis

Nel giorno destinato, e publicato nelle lettere si uniscono li Votanti nel salone del Castello di Udine alla presenza dell'Ecc.mo Sig. Luog.te, che come Rapp.te S. Ser.tà presiede in mezo tra li sei Deputati, precedendo li R.R. Prelati, poi li Nob. Castellani e poi le Sp. Comunità. In prospetto di S. E. e delli Deputati della Patria sedono dall'altra parte li Deputati della Città di Udine sopra sedie eguali, et uniformi à quelle di essi Deputati della Patria; Non hanno in presente voto in Parlam.to, come pure non hanno quelli della Patria: ma per la Comunità di Udine vota un Nob. Cittadino, che dalla di lei Convocazione di volta in volta viene destinato; Hanno però detti Deputati della Città facoltà di protestare nel modo che ha qualsisia votante per lo suo interesse. Le materie che si devono trattare, e le Parti vengono proposte dalli Deputati della Patria.

Omissis

Nobili Castellani

Co: di Porcie, e Brugnera
Co: di Prata
Co: di Polcenigo, e Fanna
Cons: di Spilimbergo
Cons. di Cucagna, Zucco, e Partistagno
Cons. di Valvasone
Cons. di Castello e Tarcento
Cons. di Strassoldo
Cons. di Colloredo, e Melso
Cons. d'Arcano
Cons. di Pinzano, Osopo, et Arijs
Co: di Villalta
Cons. di Caporiaco
Cons. di Brazaco e Cergneo
Cons. della Frattina
Cons. di Sbroiavacca
Co: di Torre
Cons: di Maniaco
Co: Albani di Salvarolo
Cons. di Montereale
Cons. di Zoppola
Cons. di Prodolone
Cons. di Panigai
Co: di Prampero
Cons. d'Attimis
Cons. di Pers
Cons di Morazzo
Cons. di Cusan
Cons. di Fontanabuona
Cons. di Zegliaco
Cons. di Toppo
Cons. di Varmo di sopra
Cons. di Varmo di sotto
Cons. di Savorgnano
Co: di Ragogna
Cons. di Spilimbergo
Cons. di Manzano
Cons. di Mels
Nob: di S. Daniello
Nob: di Ragogna
Nob: d'Aviano
Cons. di Cassacco
Co: di S. Odorico
Co: di S. Fiocà
Co: di Sivran

Cadauna delle sopradette linee quantunque abbia più Nomi, ha

tievò una sol Voce nel Parlamento.

La retroscritta Copia fu tratta da un Libro in quarto in Stampa intitolato Leggi per la Patria e Contadinanza del Friuli stampato nella Mag.ca Città di Udine l'anno 1686 per li Schiratti, e questa fu tratta dal principio d'esso Libro ove non è cartato qual Libro mi fu esibito dall'Ill.mo Sig. Giuseppe Cartagna Sp.e Nuncio di d.ta Mag.ca Città di Udine et alla stessa restituito. Qual Copia fu per me infrascritto Nod.o diligentemente di verbo ad verbum incontrata e trovata concordare con quella in stampa in fede mi sono sottoscritto e posto il mio solito Nod. Sigillo nello presente Registro

In quorum &c.

Dat. Venetijs hac die 31 Martij 1741 Ind. 4.a

Andreas Pattinoni [illegible] Not.

in fid. sub. et sig.

Relazione della Patria del Friuli

In questo Friuli Veneto considerabili sono trè Corpi principali Parlamento, Città d'Udine, e Contadinanza.
Parlamento è composto di R.R.i Prelati, Nobb.i Castellani, e Spp. Communità. Città di Udine di Cittadini Nobili, e Cittadini Popolari, che formano il Consiglio. Contadinanza consiste di circa 800 Ville, parte delle quali si chiamano Ville separate, e sono sotto il Patriarca di Aquileja, sotto Cividale, sotto Belgrado, Castelnovo, Tissana, e Pordenon, parte sono le Giurisdicenti subordinati alla superiorità dell'Ecc.mo Sig.r Luog.te, e parte Ville Communi cioè immediatam.te sotto il Reggimento.
Le separate non concorrono con le ordinarie fazioni della Patria; se alle si descrivono nelli Fuochi di Gista che di cinque in cinque anni si fanno dalli sei Deputati della Patria, che nel General Parlamento d'anno in anno vengono eletti.

Ommissis

Abbazia di Moggio etc. hà sotto la sua Giurisd.ne Ville e Luoghi 15.
Abbazia di Sesto etc. hà sotto la sua Giurisdizione Ville 22.

Libro Leggi per la Patria e Contad.^a

Relazione a c.^e 24

Palma Piazza Regale fabricata dalla Ser.^ma Repub.^ca con infinita spesa, e mirabile Architettura sin l'anno 1593 per difesa, e propugnacolo di tutta la Italia; l'Ecc.mo Senato manda uno de' primi Senatori della Repub.^ca con titolo di Provved.^r Generale che giudica le Cause Civili in appellazione di tutta la Patria sino alla summa di D.^i 100, e venendo uniformi sono inappellabili, ed il taglio serve d'introduzione a Venezia, se la causa eccede Duc.^i 50, non eccedendo ritorna in pristino a Udine. Hà sotto di se tre Ville circonvicine cioè S. Lorenzo, Palmada, e Ronche.

Libro sudd.^o a c.^e 473. 1615 8 Marzo

Furono assegnate altre 16 Ville da esser sottoposte a tutti li bisogni di Palma dichiarate libere, ed esenti da ogni gravezza.

Libro d.^o a c. 577
Parte presa nell'Ecc.^mo Cons.^o di Pregadi 1622 12 Lug.^o

Privilegi concessi agli Abitanti di Palma, liberi dal pagamento d'ogni Dazio e gravezza. Tre Fiere franche ogni anno, due volte alla Sett.na mercato; facoltà alli Rappresentanti di relegare nella Fortezza aggiungendo l'obligo di fabbricar Case etc.

Libro Parlam.^to a c.^e 66 Parte presa

1594 Offerta di D.^i $\frac{m}{X}$ per la fortificaz.^e di Palma

3

et
go:
;)
ro
',
'la
'le

all-
io:
rde:

'ille
ru-
ro
ubli:
ire
enti,
; et
r il
- le
zioni,
tiano
'o p-
ruti,
i che
del

1599. 18. Decembre.

Apparono manifestamente dalla supplicatione hora letta, et da quanto rispondono quelli, che sono stati Luogotenenti nella Patria mandati del Friuli, gl'abusi da certo tempo in quà introdotti in graue danno delle fidelissime Ville di d.ta Patria, di Porto uecchio, S. Giusto, Boldara, Nouara, Bolpara, Giai, et Gorgo, nella materia delle condotte con loro carreggi delle robbe de Rappresentanti, et Ministri publici; Onde è conueniente regolar questi disordini, contrarij all'intention della Signoria Nostra, e leuar l'occasione, che siano li sudetti fidelissimi nostri così indebitamente aggrauati.

Però s'anderà parte, che si come le sudette Ville di Portouecchio, San. Giusto, Boldara, et altre al numero di sette per la loro uicinità a Porto Gruaro hanno obligo di condurre le robbe di alcuni publici Rappresentanti; così siano tenuti nell'auuenire solamente quando andaranno nelli loro Reggimenti, e carichi, li Luogotenenti nella Patria del Friuli, et sua Corte, li Thesorieri, e Marescalchi di Udine, et il Castellano della Chiusa prontamente far condur le loro robbe da Porto Gruaro fino alle loro habitationi, et non altramente. Et acciò che in queste non siano commesse di quelle fraudi, che sotto tal pretesto s'intende essersi fatte per il passato, non siano tenuti, ne possano in alcun modo esser astretti quelli di dette Ville ad obedire altri mandati, che quelli del

Luogotenente sottoscritti di sua mano propria, nei quali sia espressamente dichiarito il numero de carri, con li quali all'hora haueranno da seruire. Ne possano ad alcun altra condotta, o ricondotta in tutto il tempo de Reggimenti, ouero per altra strada esser comandati, ne astretti: Restando nell'auenir del tutto liberi di andar per occasion di condotte, che per la sola, et ordinaria da Porto Gruaro à Vdine, et la Chiusa, e particolarm.te anco da condur Bombardieri così per occasion de Palij, come d'altro, ne robbe di qualsiuoglia sorte, così dentro, come fuori della Patria, ne anco potendo esser mandati à leuar cosa alcuna, ne anco delli Rappresentanti sudetti alla Tolsetta, ne altri Luoghi per modo alcuno.

Tratta dà un Libro in Stampa intitolato Leggi per la Patria, e Contadinanza del Friuli

Vdine primo Aprile 1746

Gratianus Antonius Not. fidem facit.

1606. 10. Febraro

In Christi Nomine Amen. Anno ab ejus Nativitate millesimo sexcentesimo sexto, Indictione quarta, die vero sabbati 10 mensis Februarij. Actum Utini in Castro coram Illustrissimo D. Josepho Mauroceno Locumtenente meritissimo Patriæ Fori Julij in Camera ejus Audientiæ. Congregatis ser Matthæo Tarluppo de Maniaco, ser Sebastiano Pecora de Dignano, ser Joanne Matthæo de Ronchis, ser Bernardino Juliano de Chions, ser Fantino Pauli de Brixia, ser Christante à Turre de Predemano, ser Josepho Ferulco de Pouoleto, et ser Dominico Ferino de Laucana, omnibus Sindicis Generalibus Patriæ, qui omnes concordes, intelecto tenore scripturæ intervenientium pro X. Villis obligatis ad factionem Carrettarum præsentatæ Illustriss: D. Locumtenenti Precessori suo die 29 Aprilis 1604. per quam rinunciant voluntarie quibuscumq: Privilegijs, et contentant facere cum alijs de Patria ut in ea, ad quam relatio habeatur, una cum ratificationibus omnium X Comunium sub diebus 30 Aprilis præscripti, primi Martij, et 3 eiusdem, ut de his omnibus constat in actis manu Sp: D. Joannis Pontilis Civis, et Notarij Collegiati Utinensis. Et attenta noua instantia ipsorum intervenientium contentarunt cum presentia Sp: D. Joannis Antonij de Longis eorum Sconti, et convenerunt cum ipsis Villis in omnibus ut in Scriptura conuentionis inter easdem partes invicem (ut dixerunt) sequutæ, registranda ad perpetuam rei Memoriam, ratificanda

etiam à legitimis Interuenientibus pro ipsis X. Villis, Illustrissimus D. Locumtenens prelibatus; intellecto tenore omnium superius allegatorum, et scripture conuentionis predicte, eidem conuentioni cum omnibus in ea contentis, et etiam scripture renunciationis predicte, quatenus opus sit, auctoritatem sui Magistratus pariter, et Iudiciale decretum interposuit, sic, et omni meliori modo &c. Presentibus Nob: D. Ludouico de Beltlis V. Collaterali, et Ciue Vtini, et D. Bernardino Caludrio Ciue Vtini, ac ser Francisco Barberino Vtini, testibus habitis, &c.

Scriptura Concordij sequitur.

Chendo stata lite, e differenza ancora pendente, et Indecisa frà li Communi et Huomini delle Ville di Breta, Colloreto di Prato, Chiauallico, Campoformio, Colugna, Feletto, Zodia, Pasian di Prato, Paderno, et Salto, obligate alle Carrette da una parte, et li Sindici Generali della Contadinanza dall' altra; come negl' atti del sp: Pontilio Nodaro Collegiato di questa Città, di qui è che per terminare detta differenza, et ogni lite, che frà loro potesse nascere, sono uenute esse parti à l' infrascritta transattione, compositione, et amicabile accordo, da esser de cetero inuiolabilmente osseruato, cioè,

Che le predette X Ville siano ex nunc perpetuamente sgrauate, et liberate da l' obligo delle Carrette (il quale uada posto nel uniuersal corpo della Contadinanza de la Patria del Friuli) da esser fatte indifferentemente da tutti conforme à li Ppopoli

Ordi=

ordinarij delle altre fattioni; si che le predette X. Ville non siano à questo peso delle Carrette in alcun altro modo imaginabile sottoposte, se non in quell'istesso modo, che sarà il resto della Contadinanza.

Et all'incontro che le predette X Ville et li loro habitanti entrino à far tutte le attioni reali, et personali col resto della medesima Contadinanza; si che elle siano tenute à quelle med.me fattioni, et angarie che seranno fatte, et pagate da gli altri Contadini, et Ville della predetta Contadinanza. Et ciò nonostante alcun Privilegio, al quale elle ex nunc espressamente renunciano.

Et perche insta il tempo de la mutatione del Reggimento del presente Illustriss. Sig. Luogotenente, si che la Contadinanza generale non può così d'improviso regolare questa materia de li Carrezi necessarij in questa materia di mutatione di Reggimento. però convenero, che le dette X. Ville faccino per questa volta solam.te gli ordinarij carrezi per la mutatione di esso Illustriss. Reggimento, et che per questa causa à dette Ville non comincino à correr le tanse, et altre fattioni con la Contadinanza se non dal primo giorno d'Aprile prossimo venturo in poi. Promettendo l'una parte, e l'altra haver le predette conventioni, et patti sempre rati, et fermi sotto obligatione reciproca di tutti li loro beni presenti, et futuri &. A la qual transattione, et accordo l'Illmo Sig. Gioseffo Moresini degnissimo Luogotenente de la Patria,

così contentando et instandò gl' intervenienti de le sopradette parti, interpose la sua autorità, e giudicial decreto, &c.

Tratta dà un Libro in stampa intitolato Leggi per la Patria del Friuli, e Contadinanza.
Udine primo Aprile 1796

Gratianus Pasinus Not. fidem facit.

1609. 6 Ottobre.

Leonardus Donato Dei Gratia Dux Venetiarum &. Nobb. et Sapientibus Viris Antonio Primano de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, et successoribus, fidelibus, dilectis salutem, et dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti, videlicet. Sono stati uditi dalla Signoria Nostra gl'Interuenienti delle Ville di Porto Vecchio, et altre, che dimandauano delegatione delle Cause che vertiscono tra loro, et la Contadinanza della Patria del Friuli per occasione di contribuer alle publiche grauezze con il resto di essa Contadinanza, come in quella: et medesimamente sono stati uditi gl'Interuenienti di essa Contadinanza con una scrittura di risposta sopra una supplicatione, li quali si contentano della delegatione al Luogotenente della Patria, et come in quella; onde ricercando la Giustitia, che si metta fine à simili controuersie, perche esse parti con li suoi Auocati si sono di ciò contentati; Però s'anderà parte, che le Cause espresse nella sopradetta supplicatione et scrittura siano delegate cum toto negotio al Luogotenente della Patria del Friuli: il qual citatis citandis, et auditis audiendis; possa terminar tutto quello, che gli parerà per Giustitia: Douendo quello, che da lui sarà, ut supra terminato, esser così fermo, et ualido, come se fusse fatto per questo Conseglio.

Quare authoritate suprascripti Consilij mandamus uobis, ut supradictam partem obseruetis, et ab omnibus inuiolabiliter obseruari faciatis.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 6. Octobris Ind. 8 1609.

1610. 18. Giugno.

L'Ill.mo Sig.r Antonio Grimani meritissimo Luogotenente Generale della Patria del Friuli, et Giudice nella presente Causa delegato dall'Eccellentiss.mo Senato, come appar dalle Lettere Ducali di 6. Ottobre 1609. Vditi più uolte gl'Interuenienti per le Ville di Porto Vecchio, et annesse da una, e li Sindici della Contadinanza di detta Patria dall'altra con li suoi Eccell. Auuocati con tutte quelle ragioni, che hanno uoluto dire, et allegare, così in scrittura, come in uoce, e specialmente ueduta la delegatione predetta, et la scrittura presentata per dette parti sotto li 16 del corrente: Inuocato il Nome del Sig.r Iddio, hà terminato, e termina come qui sotto, cioè,

1. Che le Ville di Porto Vecchio, Boldara, Gaio, Moiare S. Giusto, Gorgo, e Bolpara siano tenute condur à Vdine così per la Via di Porto Gruaro, come di Palma, le robbe degl'Ill.mi Sig.ri Luogotenenti, sua Corte, Clarissimi Tesorieri, e Miniscalchi

2. Che parimente dette Ville siano tenute condur per le dette uie le robbe delli Clarissimi Castellani della Chiusa, giusta però la forma della terminatione

di

di Sua Sig. Ill.ma di 15 del corrente.

3. Item che siano tenute condur, ut supra tutte quelle robbe, che per solo uso degl'Ill.mi Luogotenenti, che ueniranno da Venetia durante il Reggimento.

4. Che dette Ville siano obligate tenir di continuo qui in Vdine un Agente, al quale si possa nelle occorrenze di dette condotte presentar li mandati in nome di esse Ville, acciò egli habbia carico di auisare, e procedere à quanto sarà bisogno per dette condotte.

5. Che mancando esse Ville di condur dette robbe siano obligate à tutti li danni, che la Contadinanza potesse patire per tal causa.

6. Che occorrendo agl'Ill.mi Luogotenenti far condur robbe della Patria per uso suo particolare, resti obligata la Contadinanza à tal condotta.

7. Che dette Ville siano obligate pagar alla Cassa della Contadinanza le rate fatte dell'anno 1607 sino al presente solamente, con questo però, che detta Contadinanza sia tenuta bonificarli tutto quello, che dette Ville mostreranno legitimamente hauer speso per causa di simili condotte.

8. Che le sud.te Ville debbano far il pagam.to di quanto anderanno legitimam.te debitrici per la causa sudetta, bonificato, e detratto, come di sopra, in termine d'anni tre prossimi futuri.

per rata incominciando l'anno pretente dopo il raccolto del Vino, et minuti.

Et mancando dette Ville in cadauna di esse paghe, potrà la Contadinanza esequir per tutto.

Et così ha dechiarato, et terminato assolvendo le parti dalle spese.

1610. 24 Giugno. In Udine sopra la Sala grande del Castello.

La soprascritta dechiaratione, e terminatione fu fatta, e publicata per l'antedetto Illmo Sig.r Luogot.e, e di suo mandato letta per me Gioseffo Contrino Nodaro Collegiato di Udine, così instando ser Piero Fabrielis di Portouecchio interueniente per le predette sette Ville, con la presenza di Lazaro Traboria della Villa di S. Giusto à nome del suo Commun con l'Eccell. Sig.r Pompeo Prampergo Dott. Auuocato da una, et ser Mattia Taolupo di Maniago Sindico della Contadinanza à nome suo, e degl'altri Sindici con l'Eccell. Sig.r Fran.co Forza Dott. Auuocato dall'altra; presenti D. Zuan Maria Mazorana di Udine, e D. Pizolo Franzago di Pordenon habitante in Udine, testimonij, et altri &c.

Tratta dà un Libro in Stampa intitolato Leggi per la Patria del Friuli, e Contadinanza.

Udine primo Aprile 1746

Gratianus Pittonius Not.s fidem facit.

Laus Deo 1629. Adi 19 Nov.re H.e

Poliza delle spese straordinarie fatte dalla Cassa della Contadinanza in servi.o dell'Ill.mo Sig. Gerolamo Trivisan Prov.re in Friuli nella condotta delle sue Robbe, come segue, comprese il condur le Robbe del S.r C. Camillo Cavriol

Adi 25 Ottobre Contadi à Colao Zili Carr.o per andar con la sua Carretta à servir S. S.ria Ill.ma qui questo in servi.o publico - - - - L. 3 p. -

Adi 18, Nob.re Al Comun di Cussignaco per andar fino à Muscoli con tre Carra à condur d.e Robbe L. - 36 : -

Al Michin per esser stato à Comandar d.e Carra L. - - - : 10

Summa: L 37 : 4 : 6

{ Bern.o Polani L. T.

{ Ant.o Doum.o Con.co Dep.to

{ Conte Nicolo Valvasone Maniaco Dep.to

Tratta dall'Originale esistente nella Cancell.a della Patria
Udine li, 12, Aprile 1776

Gratianus Antonius N. fidelis fecit.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

j/A

1632. 10. Agosto

Andreas Gritti Dei Gratia Dux Venetiarum & Nobb: et Sapp. Viris Aloysio Barbaro de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, et Successoribus suis fidelibus, dilectis, salutem, et dilectionis affectum. Hauemo inteso quanto ne hauete risposto sopra la supplicatione, che ne fù posta li superiori giorni delle otto Ville, cioè Paderno, Pasian di Prado, Colugna, Feletto, Chiaueli, Codia, Baiuars, et Sale, richiedenti di non esser grauati circa li carrezzi più della sua debita, et ordinaria obligatione: la qual sij di seruir con carrette alli Luogotenenti, loro Corte, Mariscalchi, Tesorieri in condur le robbe e Massarie loro, et benche habbiate detto nel uenir, et ritornar del Reggimento: tamen hanno asserto li Nuntij di dette Ville, et così ne è stà confirmato da altri, che se di ritorno solamente, et se altro sono stà, et uengono astretti far; il tutto è stato ad essi imposto estraordinariamente per la propinquità sua à Udine, che è grauissima angaria, dalla quale ne pareria fossero rileuate. Qual nostra opinione à noi certo è parsa fondata sopra l'equità, et honestà; non essendo il douer, che quelli poueri huomini siano grauati più dell'ordinario à commodo, e beneficio priuato: perche tal non è la intention nostra per alcun modo. Però inherendo al detto parer nostro, ui dicemo e dichiaramo, noi uoler, che le dette Ville non debbano esser obligate à condur robbe di alcun Capitano di Soldati, ne de loro Soldati, ne siano astretti far

carreri alcuni per tornata per li Luogotenenti, sua Corte, Marescalchi, e Tesorieri, che mandamo in q.ta Città, e per quella Patria per loro particolari facende, ne à dar Carretta; quando si manda alla Signoria nostra danari in summa, che il Cavallaro portar possi, come è conveniente; essendo sempre pagato della cavalcata sua, ne à condur da Udine à Portogruaro nel partir, che fanno li Regimenti, robbe, merce, ferramenti, Vini, ne formenti di alcun amico loro; ma solum le robbe, e massarie loro, come è detto: qual erano tutte angarie estraordinarie con quella delle robbe del Proveditor di Cividal; alla qual medesimam.te non siano tenuti: ma quelli della Giurisditione di detto Luoco si habbino à condur, come è ragionevole, et honesto, siche le prefatte otto Ville restino con il sopradetto ordinario suo cargo di condur le robbe, e massaritie de Luogotenenti, loro Corte, Marescalchi, e Thesorieri, i resta il solito: aggionto etiam che habbino similmente à condur le robbe del Castellan nostro della Chiusa solam.te e non d'altri per alcun modo, e sotto niun pretesto, come è predetto: per le ragioni, e cause, che prudentemente havete addotte nella detta nostra risposta. Pertanto vi commettemo, che dobbiate così osservar, e far che sij osservato inviolabilmente in ogni tempo, e da ciascuno sia chi si voglia: perche volemo, et intendemo al tutto si faccia in tal modo, restando tamen nell'esser, che è stato sin qui, quanto appartiene al carreggiar

delli

delli nostri Rettori, Proveditori Generali, e Governatori: circa il che altro à noi non par disponer pro nunc; essendo cosa, che non così frequentemente suol accader. Has autem nostras registratas presentanti restituite.

Dat: in nostro Ducal: Pal: die 10. Augusti Ind: 9 1581.

Tratta da un Libro in stampa intitolato Leggi per la Patria del Friuli, e Contadinanza Udine primo Aprile 1746

Franciscus Antonius Dott. fidelm. facit.

Ville soggette alla condotta delle volte degl'Ill.mi Reggimenti di Là del Tagliamento nel Loco ingros- si non contribuenti ai Taglioni, e Tasse della fu Luogotenenza della Patria tratte dai Libri degl' infrascritti anni.

1643

Bevazzana ———	Fuochi ———	n. $\frac{2}{3}$
Boldara ———	Fuochi ———	n. $\frac{2}{3}$
Cavo di Sele ———	Fuochi ———	n. 2
Gorgo ———	Fuochi ———	n. 1
S. Michele ———	Fuochi ———	n. $\frac{1}{3}$
Noiare Fuochi ———		n. 1: $\frac{1}{4}$
Rocco Vecchio ———	Fuochi ———	n. 3: 2

1648:-

Bevazzana ———	Fuochi ———	n. — $\frac{1}{2}$
Boldara ———	Fuochi ———	n. — $\frac{1}{2}$
Cavo di Sele ———	Fuochi ———	n. 2: $\frac{2}{3}$
Gorgo ———	Fuochi ———	n. — $\frac{4}{5}$
S. Michele ———	Fuochi ———	n. — $\frac{1}{2}$
Noiare ———	Fuochi ———	n. 1: $\frac{1}{4}$
Rocco Vecchio ———	Fuochi ———	4: $\frac{1}{3}$

Tratte dai Libri Originali di d.i anni 1643, e 1648 esistenti nella Cancell.a della Patria

Ud.e Li 10 Aprile 1746

Evaristus Cattaneus V. Cancell.s fecit

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

Coppia Tratta dai Libri dei Fuochi di Lista contribuenti alli Pagamenti e Tasse della Con:tadinanza della Patria del Friuli degl' anni infrascritti esistenti nella Cancellaria della Patria stessa.

1656.–

Bolchiza	Fuochi	n. 1: ½
Caio di Sopra	Fuochi	n. 3: ¾
S. Giorgio	Fuochi	n. — ½
Noiare	Fuochi	n. 1: ⅓
Rovigo	Fuochi	n. — ⅘
Rocho Vecchio	Fuochi	n: 4
Bospara	Fuochi	n. ⅔

1696:–

Bospara	Fuochi	n. ⅔
Bolchiza	Fuochi	n. 1
Caio di Sopra	Fuochi	n. 3
Rovigo	Fuochi	n. 1
S. Giorgio	Fuochi	n. 1
Noiare	Fuochi	n. 1: ½
Rocho Vecchio	Fuochi	n. 4: –

1720

Bospara	Fuochi	n. 1
Bolchiza	Fuochi	n. ¾

Caio di Sesto	Fuochi	n. 3 : $\frac{1}{2}$
Borgo	Fuochi	n. $\frac{1}{2}$
S. Giorgio	Fuochi	n. 1 : $\frac{1}{4}$
Noiare	Fuochi	n. 2 : $\frac{1}{4}$
Rosta Vecchio	Fuochi	n. 4 : —

1739

Bossare	Fuochi	n. — $\frac{3}{4}$
Bolchere	Fuochi	n. — $\frac{1}{4}$
Caio di Sesto	Fuochi	n. 3 : $\frac{3}{4}$
Borgo	Fuochi	n. — $\frac{3}{4}$
S. Giorgio	Fuochi	n. — $\frac{1}{4}$
Noiare	Fuochi	n. 2 : $\frac{1}{4}$
Rosta Vecchio	Fuochi	n. 4 : $\frac{1}{4}$

Tratto dai Libri originali dei Fuochi di Lista 1656, 1696, 1720, e 1735 esistenti nella Cancellaria della Patria del Friuli

Udine li, 10 Aprile 1746.

Gratianus Cartonus N. fidem facit.

1657. 1. Giugno

Illustrissimo, et Eccellentissimo Sig. Luogotenente

Con l'applicatione pratticata da V. E. con zelo di pietà veramente singolare negli affari della Contadinanza di questa Patria sin all'ingresso del suo gloriosiss.mo Reggimento tra i molti disordini, che rendono sommamente afflitto questo Corpo; hà osseruato esser principale quello delle spese, che vengono impiegate da essa Contadinanza nell'seruitio del Reggimento, in cui la differenza tanto considerabile d'un Reggimento all'altro non può se non far dubitare, che la negligenza de Ministri sij l'introduttrice degli eccessi. S'hà pensato più uolte al rimedio, ma l'esser queste maneggiate da tante mani è stato sempre difficile à tutta la uigilanza de gl'Ill.mi Signori Luogotenenti il poterlo trouare adequato al bisogno; l'unico prouedim.to sarebbe il ridur tutte queste spese ad una summa certa che non potesse in alcun tempo per qualsiuoglia causa esser alterata, perche stabilita questa in quantità conueniente, et con le forme proprie decretata, cessarebbero gli eccessi per l'adietro pratticati, et i grauami della Contadinanza; Dal zelo di V. E. motiuato il prouedimento, et autenticato per ottimo dall'essempio di quanto nella condotta delle Legne con Decreti di 20 Maggio 1581. fu pratticato, è stato da tutti applaudito, onde essendo state calcolate le spese sudette alla

presenza di V. C. è de Magnifici Signori Deputati coll'interuento anco de gli Eccellentissimi nostri Diffensori, sono col riguardo à tutte le cose consi=derabili state ridotte alle somme qui sotto des=critte. Resta solo, che da sua Serenità venghi prestato l'assenso, e con inuiolabile Decreto ap=probato in modo così efficace, che vaglia ad assecurar essa Contadinanza, che in auenire habbia ad esser inalterabilmente esseguito; ad effetto di che Noi Sindici della Contadinanza supplichiamo humilm.te V. C. ad humiliar il presente conuenuto à piedi della stessa Serenità, acciò degni approbarlo, et insieme comandare. Che de cetero per ogni spesa douuta farsi per oc=casione di condotte di robbe all'ingresso, e partenza del Reggimento, di mostre delle Cer=nide, sciolte, Caualcate, Visite, seruitij momen=tanei di condutture di Vino, è Formento per la famiglia, Biada, Fieni, Paglia per uso della stalla et in somma per qual si sia altra causa, che dir, ò imaginar si possa, niuna eccettuata à quali essa Contadinanza sin'hora è stata obligata, ò si potesse pretender in auenire d'obligarla, sia tenuta la Cassa d'essa Contadi=nanza contribuir il danaro nella quantità, e tempi, che qui sotto saranno notati, col qual pagamento sia, et s'intendi libera d'ogni altra contributione, così che nè col pretesto di nuoua causa, ò di materia non sufficiente espressa nei

leg=

sequenti capi; nè per qualunque altra cosa potrà
mai in alcun tempo esser astretta ad altre funtioni,
ò esborsi, nè potino con mandati, ò in altra forma
esser obligati i Communi, ne meno i Sindici à prove=
der de Caualli, ouer Carrette, Carri, ò huomini, nè
il loro Cassiero à cosa alcuna altra imaginabile, e
uenendo per auuentura rilasciati mandati non
siano tenuti quelli obedire, ma debbano gl'Ill.mi
Sig.ri Luogotenenti, e loro Curiali prouedersi di quello
gli occorrerà à proprie spese, pagando à quelli, che
li seruiranno prontamente le loro mercedi secondo
la Tariffa in tal proposito stabilita, e se in qualche
tempo apparissero polizze, ò bollette pagate oltre
quanto nel presente Conuenuto si esprime, sia te=
nuto il Sindico, che hauesse formato le polizze ad
esborsar in Cassa di detta Contadinanza la summa
in tali polizze, ò bollette contenuta, et istesso
siano tenuti à far quello, ò quelli Mag.ci Sig.ri Depu=
tati, che le sottoscriuessero, il Cancelliere, che le
facesse, et il Cassiero, che le pagasse, sicchè in
ogni tal caso sia reintegrata la detta Cassa di
quattro uolte tanto, che fosse stato esborsato,
e si possi contro cadauno esequir summariamente,
ad effettuatione di che debba l'Illustriss. et Eccell.
Sig. Luogotenente un mese auanti la sua partenza
per il meno farsi portar i conti, polizze, e bollette
de Cassieri, et anco dal Cancellier della Patria,
acciò possa uedere, et essaminar, se ui è seguito
alcun pagamento oltre i stabiliti, et far reintegrar

detta Cassa. Nè potrino essi Ecc.mi Sig.ri Luogotenenti andar à Capello senon porteranno una fede sotto=scritta almeno di 4. de Magnif. Sig.ri Deputati, et un altra sottoscritta dal Ragionato, e Scontro d'essa Contadinanza, e della maggior parte de gli otto Sindici di quella con giuramento d'hauer esse=guito, e fatto esseguir pontualmente senz'al=teratione alcuna il presente Conuenuto, inca=ricando anco detti Magnif. Sig.ri Deputati, Scontro, Ragionato, et Sindici all'adempimento pontuale di quanto di sopra in pena di Ducati cento per cadauno, priuatione dell'Offitio, e di refar essa Cassa duplicatamente di tutto quello fosse restata pregiudicata, e ciò à fine si renda secura detta pouera Vniuersità dell'essecutione, e di douer col presente accordo rimaner sollevata, e diso=bligata da cadaun' altra spesa.

Segue il Conuenuto.

Condotte di robbe di Reggimenti all'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Luogotenente per Carri, Carrette, Caualli, Huomini, et ogn' altra Cosa tanto per l'ingresso, quanto per la partenza Ducati cento quaranta alla uolta fà in tutto – – Duc: 280

All'Ecc.ll: Sig.r Vicario in tutto per la uenuta et partenza – – – – – – – – Duc: – 8

Al Sig.r Cancellier in tutto come sopra – – Duc: – 8

Agl'Officiali di Corte come sopra – – – Duc: – 4

Quali danari doueranno esser contati la metà all'ingresso, e l'altra metà alla partenza.

Car=

Carrezi, et ogn' altra cosa per servitio del
Reggimento, e spese quotidiane all' Ill.mo et Ecc.mo
Sig: Luogotenente da esser esborsati di quattro
in quattro Mesi, cioè nel fine d'ogni quattro
Ducati 75 in tutto — — — — Duc: 300

Per le Mostre quando si fanno attualmente
esborserà la detta Cassa della Contadinanza per con=
dotte di robbe, Carri, Carrette, Caualli, Fieni, Paglie,
Legni, et ogn' altra cosa nessuna eccettuata.

Per la Mostra di S. Maria la Longa — — — Duc:- 8
A Sedrano, Portia, Bagnarola in tutto — — Duc:- 62
A S. Gottardo niente — — — — Duc. — —
A Tolmezo solamente — — — — Duc:- 50

Quel Reggimento à cui toccasse andar
in Cadore dourà far nell'istesso viaggio anco
la sudetta Mostra di Tolmezo, et auerà di più
Ducati trentaquattro, sichè in tutto sarà — Duc:- 84

E se si farà la detta Mostra di Tolmezo nell'
istesso tempo, che si fà la Visita di quella Terra,
all'hora la Cassa pagarà solamente la spesa della
Visita, e non più i Ducati 84. per la Mostra.

A Pozzo — — — — Duc:- 33

Visite mentre attualmente si faranno habbino ad
hauer come qui sotto per conduttura di robbe,
Carri, Carrette, Huomini, Fieni, Paglie, Legni, Carbon,
et ogn' altra cosa.

Per le Visite, che si faranno attualmente di
quà, e di là del Tagliamento, in Montagna, et à
Monfalcon pagarà la Cassa, come segue.

Nella Visita di Castaglion, Strapoldo, Monfalcon, e Rosarro si stabilisce per quattro giornate - Duc:- 64.

Nella Visita de Monti per giornate otto - Duc: 130

Nella Visita oltre il Tagliamento per giornate sedeci - - - - - Duc: 257.

Dechiarando espressamente, che se in alcune delle dette Visite si consumasse maggior numero di giornate del di sopra espresso, ad ogni modo non sia tenuta la Cassa ad alcun maggior esborso, e se accaderà, che alcuna d.tte Visite si spedisca in minor numero di giornate del sopradetto, all'hora si sminuirà l'esborso del danaro à proportione delle giornate, che non saranno consumate, e tal diminutione resterà à beneficio della Cassa.

Dechiarandosi inoltre, che il predetto danaro così per le Mostre, come per le Visite non possa esser esborsato se non dopo il ritorno di dette funtioni, e con questi esborsi s'intendi detta Contadinanza hauer adempito ad ogni suo obligo specificato, e non specificato di sopra, ne possi esser obligata à cosa alcun'altra imaginabile, e ciò s'intenda non solo contro la Cassa, ma anco contro i Communi, i quali non possono esser obligati ad alcun altra minima Cosa.

Die Veneris prima Iunij 1657.

Fatto in Udine in Castello nella prima Camera d'audienza, doue alla presenza dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Antonio Grimani Luogotenente Generale della Patria del Friuli, et de Mag.ci Signori Monsig.r

Gaspare

Gaspare Frangipani, Co: Guglielmo Alvano, Arnoldo di Zucco, e Carlo di Caporiaco Deputati della Patria necnon degli Honorandi Rocco Ferro, Valentin Mezzato, e Benetto Rinaldi Sindici della Contadinanza, fu da me Nodaro infrascritto publicata la sopra=scritta scrittura, la quale da detta Eccellenza, Manif: Sig. Deputati, e predetti Sindici in nome loro, e degl' Altri fu in tutte le sue parti laudata, et approbata.

Presenti li Mag: Sig: Girolamo di Grazzaco fu del Sig. Cornes, Co: Michiel di Prata, Annibale di Zoppola, e Co: Gio: Francesco Corbello Testimonij, &

Die Sabbati p. dicti

Utini in Studio mei Notarij, Ubi

Constituito presso me Nodaro S. Honorando S. Zuanne q. Ser Sebastiano Grato uno degli altri predetti Sindici, et udita la premessa scrittura quella in tutte le sue parti laudò, et approbò.

Presenti il Sig. Adriano Sporeno, e Bernardino Faleidio Testimonij

Die Dominico p. dicti ubi supra

Constituiti appresso di me Nodaro gl' Honorandi Daniel Perocho e Giacinto Feruglio Sindici anch'essi della Contadinanza, et udito il tenore della premessa scrittura, quella in tutte le sue parti approbarono, et laudarono.

Presenti il Rev: D. Angelo Grenatto, et il Sig. Bernardino Faleidio predetto di questa Città Testimonij

Die dicta ubi supra

Constituito presente di me Nodaro ut supra l'Honor: Vicenzo Vicario pur Sindico di detta Contadinanza, et udito pure il tenore della medesima scrittura, quella in tutte le sue parti laudò, et approbò.

1658. 9. Marzo.

Bertuccius Valerio, Dei Gratia, Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Antonio Grimano de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, fideli, dilecto, salutem, et dilectionis affectum. Prestatosi il conueniente maturo rifflesso al contenuto delle lettere nostre cinque settembre passato toccante il sollieuo della pouera Contadinanza, che per molte uie rimane, come ci rappresentate, notabilmente afflitta, deuenimo in risolutione dopo d'essersi prese sopra di che le necessarie informationi di commendare non solo il uostro zelo, et quella insigne pietà, della qual uestite sempre le attioni uostre, ma di approuar insieme, et di confermare in tutte le sue parti, come col motiuo d'incontrare le sodisfattioni di cotesti fedelissimi nostri, facemo col Senato l'Accordato, che aggionto alle stesse uostre lettere uedemo essersi da cotesti Deputati della Patria, dalli Sindici della Contadinanza, e dalli Diffensori della medesima unitamente stato presentato, et che inserto ui trasmettemo in copia, onde habbia in auenire tanto da Succes-

sori

sori nostri, quanto da loro Curiali, e dall'altri Nostri Rappresentanti, e Ministri loro nel detto accordo nominati, che subintreranno à quelli, che hora si trouano attuali in carica con pontualità, e senza alteratione alcuna essequito, et effettuato sotto tutte le pene à Deputati, et altri, che ui contrauenissero, che bastevolmente sono nel medesimo espresse, e con obligo alli Luogotenenti di portare al loro ritorno in questa Città una fede sottoscritta con giuramento, da quattro al meno di essi Deputati, et un'altra dal Ragionato, e Scontro di essa Contadinanza, e dalla maggior parte delli otto Sindici di quella di auer così essequito, e fatto essequire, senza di che non saranno lasciati andare à Capello, al cui effetto doueranno le presenti essere registrate in cotesta Cancellaria, e poste nelle Commissioni delli Luogotenenti, che pro tempora uerranno à succederui, perche sia inuiolabilmente osseruata. Has autem registratas presentanti restituite.

Dat: in nostro Ducali Palatio die 9. Martij, Indic: 11. 1658.

Tratta dà un libro in stampa intitolato Leggi per la Patria del Friuli, e Contadinanza

Udine primo Aprile 1746

Gratianus Cortonus Notarius fidem facit.

Primo Giugno 1657. Ommissa la Premessa.

Condotta di Robbe di Reggim.to all'Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Luog.te per Carri, Carette, Caualli, Vomini, ed ogni altra cosa tanto per l'ingresso, quanto per la partenza Ducati cento quaranta alla uolta fà in tutto Ducati — — D. 280 —

All'Ecc.mo S.r Vicario intutto per la uenuta, e partenza — — — — — — — D. — 28 —

All'Ecc.mo S.r Capitanio in tutto come sopra D. — 24 —

Al S.r Cancell.e in tutto come sopra — — D. — 24 —

Agl' Offitiali di Corte come sopra — — D. — 24 —

Quali danari doueranno esser contati la metà all'ingresso, et l'altra metà alla partenza.

Carrezzi, ed ogni altra Cosa per seruizio del Reggim.to e spese quotidiane all'Ill.mo et Ecc.mo S.r Luog.te da esser esborsati di 4. in 4. Mesi cioè

Nel fine d'ogni 4 mesi D. 75. intutto D. 300 —

Per le Mostre quando attualmente si faranno esborsarà la detta Colta della Contadinanza per condotta di robbe, Carri, Carette, Caualli, Fieno, Paglia, Legne, et ogni altra cosa niuna eccettuata.

Per la Mostra à S. Maria la longa — — D. — 8 —

A Sedegliano, Porzia, e Bagnarola intutto D. — 62 —

A S. Gottardo niente — — — — — D. — — —

A Tolmezo solamente — — — — — D. — 50 —

Quel Reggimento à cui toccarà andar

in Cadore dovrà fare un istesso viaggio anco
la sudetta Mostra di Tolmero, et haverà di
più — — — — — — — — D:— 34 —
siche in tutto sarà — — D: 84.
et se si farà la detta Mostra di Tolmero
nell'istesso tempo, che si fà la visita
di quella Terra, allora la Cassa pagarà
solamente la spesa nella visita, e
non li — D: 84. per la Mostra

A Prao — — — — — — — — D:— 33 —

Visite mentre attualmente si faranno
habbiano ad haver come qui sotto
per condotte di robbe, Carri, Cavalli,
Carrette, Vomini, Fieni, Paglie, Legni,
Carbon, et ogni altra cosa.

Per le Visite, che attualmente si faranno
di quà, e di là del Tagliam.to, in Mon=
tagna, et à Monfalcon, pagarà la
Cassa come segue — — —

Nella Visita di Castiglion, Strasoldo, Mon=
falcon, e Rosazzo si stabilisce per quat=
tro giornate — — — — — D:— 64 —

Nella Visita dei Monti per giornate 8 — D: 130 —

Nella Visita oltre il Tagliam.to per giorn.te 16 — D: 257 —

Dichiarando espressam.te che se in
alcuna delle sud.e Visite si consuma=
sse maggior numero di giornate
del di sopra espresso, ad ogni modo

non sia tenuta la Cassa ad alcun maggior esborso, e se accaderà, che alcuna d' esse Visite si spedisca in minor numero di giornate del sopradetto, allora si diminuirà l'esborso del danaro à proportione delle giornate, che non saranno consumate e tal diminuzione restarà à beneficio della Cassa.

Dichiarandosi inoltre, che il pred.o danaro, così per le Mostre, come per le Visite non potrà esser esborsato se non dopo il ritorno dalle dette funtioni, e con quelli esborsi s'intendi aver detta Contadinanza adempito all'obligo suo specificato, e non specificato di sopra, ne possi esser obligata à Cosa alcuna altra imaginabile, e ciò s'intenda non solo contro la cassa, ma anco contro i Comuni, i quali non possino esser obligati ad alcun'altra minima Cosa.

Die Veneris p.ma Junij 1657

Fatto in Udine in Castello nella p.ma Camera dell'Audienza Dove alla presenza dell'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Antonio Grimani Luog.te Gnale della Patria del Friuli, e dei Mag.ci S.ri Monsig. Gasparo Frangipane, Co: Gulielmo Altano, Arnoldo di Zucco, e Carlo Caporiaco Deputati della Patria nec non delli Hon.di Rocco Ferro, Valentin Muzzato, e Benetto Rinaldi Sindici della Contad.za fù da me Nod. infrascritto publicata la sudetta

scrittura, la quale da d.[ti] Ill.[mi] Mag.[ci] Ill.[ri] Deputati, et predetti Sindici in nome loro, e degl' altri fù in tutte le sue parti laudata, et approbata —

Presenti li Mag.[ci] Ill.[ri] Girolamo di Brazzaco, Co: Michiel di Prata, Annibale di Zoppola, e Co: Gio: Fran.[co] Cor= bello Testimonij &

Die Sabbati p.[ma] dicti

In Studio Mei Notarij ubi —

Constituito app.[o] me Sr Onor.[o] P. Zuanne del q.[m] Sebastian Preato uno delli altri pred.[ti] Sindici, et udita la premessa scrittura quella in tutte le parti lodò et approbò. Presenti li Ill.[ri] Adriano Sporeno, e Bernardin Falcidio Coad.[r] di me Nod.[o] Testimonij.

Die Dominico 3.[a] dicti

ubi supra —

Constituiti app.[o] di me Nod.[o] li Onord.[i] P. Daniel Porcio, e P. Giacinto Trevisio Sindici ancor essi della detta Contad.[za] ed udito il tenore della predetta scrittura quella in tutte le sue parti lodorono, et approuarono.

Presenti il Sp.do D. Angelo Preato, et il pred.[o] S.[r] Falcidio Testimonij

Scripturam premissam cum subiunctis approbationibus rog.[s] Simon Padernus Not.[s] V.A. et Coll. [illegible] de notis suis manu prop.[a] ed.[xit] et in fidem cum signo subscripsit —

1746 · 1548 — [illegible] concordante copiata dal Libro [illegible] 1657. [illegible] Marchi Coad.[r] [illegible] in [illegible] Cartolari di 40 C.V. nella Cancellaria [illegible], e [illegible] [illegible] Aquini.

[illegible] Cartarus Not.[s] [illegible]

1657. 5. Settembre
In Udine in Castello.

Per intiero stabilimento delle spese douute dalla Contadinanza di questa Patria in occasione di condotta di robbe di Reggimenti, et altre cause espresse nell'accordo celebrato il primo Giugno dell'anno presente, col uolere, e matura deliberatione dell'Ill.mo, et Ecc.mo Sig.re Luogotenente, e partecipatione, et interuento de Magnifici Signori Deputati, manca solo il ridurre à certa summa la spesa, che è tenuta far essa Contadinanza per la condotta delle robbe de gl'Ill.mi Signori Tesorieri, e Castellano alla Chiusa. Desiderando perciò i Sindici di detta Contadinanza di fermar anco questa per leuar totalmente l'occasione degli eccessi per adietro pratticati, all'antedetto accordo si aggiunge con li preaccennati riguardi, e prenarrate solennità.

Che la predetta Contadinanza per la condotta, e ricondotta delle robbe di cadauna sorte, niuna eccettuata, et per ogni suo obligo sia tenuta corrisponder à cadauno degl'Illustrissimi Sig.ri Tesorieri Ducati settanta, cioè la metà all'ingresso, e l'altra metà alla partenza, e l'istesso pure sia tenuta contribuir à cadauno degl'Ill.mi Sig.ri Castellani alla Chiusa; al che hauendo sodisfatto non si potrà contro d'essa pretender cos'alcuna imaginabile, e quest' aggiunta all'antedetto accordo sia, e s'intenda stipulata, e stabilita con Le-

medesime cautele, che in detto Accordo sono state espresse. Dovendo il tutto esser da Sua Serenità comprobato in conformità dell' humilissima instanza fatta dalli Sindici contenuta in esso Accordo; Così &c.

{ Antonio Primani Luogotenente.

{ Girolamo di Toppo Decano d' Aquileja Deputato.

{ Arcoloniano Arcoloniani Deputato.

Tratta da un libro in stampa intitolato Leggi per la Patria, e Contadinanza del Friuli

Udine 6 p.mo Aprile 1746

Zacharias Cantoneus Not.s fideliter fecit.

Lettera del Parlamento al Doge

in materia dei feudi

(secolo 18.°)

Ser.^mo Principe

Quello che [illegible] ha in ogni tempo
[illegible] il Parlamento [illegible]. Redatasi della [illegible]
del [illegible] elissima à V. S. è stato di mettere con
[illegible] Nellissima sua
consonanza [illegible] di la sua [illegible].
Alli primi primi Moti dell'armi gloriose che furon fatti
dalla Republica Ser.^ma fu egli il primo ad
Fol. 1 [illegible] l'offerta di cento Caualli per parte di
Castellani, quale [illegible] historica Benignità
della S. V. la consolatione del suo Rimento [illegible];
[illegible] li Prelati, et Comunità altri Membri
Fol. 2 del Parlamento haueuano [illegible] la [illegible]
Fol. 3 à misura della possibilità loro. [illegible]
[illegible] al [illegible] gli effetti dell'offerte [illegible]
et [illegible] dalla sourana Clemenza di V. S. [illegible] il
Fol. 4 Magistrato [illegible] de Feudi con l'intimatione fatta ad
ogni Feudatario, che in termine di giorni 15 douessi
adempire à loro obligo con il personale ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] con la contributione di D.^ti 5 per ogni Fanti
et D.^ti 14 per ogni Cauallo [illegible]
[illegible]. Questo ordini nouam.^te [illegible] doppo
più di due [illegible] di già [illegible] dalla [illegible]
[illegible] di [illegible] [illegible] la [illegible] degl'
intimati, et diede motiuo alla Reduttione del Parlam.^to
quali [illegible] in publico beneplacito [illegible] ~~[illegible]~~
Fol. 6 [illegible] da ogni [illegible] di [illegible] eligere un Oratore
che portassi unitam.^te ad inchinarsi à piedi di V. S.
supplicorono di [illegible], et conseguita benignam.
Fol. 7 la gratia doppo hauer fatto esperimentar [illegible]

dal Diffensor del Parlamento alla S. V. ... nostro le ...
raggioni attraversano anco questo foglio sotto i riflessi
della sua sublime Virtù, perchè dalla mente sagacissima di V. S.
prendano qualità et vigore le nostre humiliate espositioni.

Rimarcando dunque dico, che le Feudi della Patria del
Friuli sono nella obligatione di viver dalla natura Commune degl
altri Feudi tutti del Dominio della Rep.ca Eccelsa.

Il Feudo è un Beneficio che viene concesso dal Sovrano al
Vassalo, et il Principe conferendolo può à suo piacere, et
arbitrio ingionger li le obligatione et in tal forma trà il
Benificante, et il Benificiato si stipula un contratto di stretta
raggione, che per massima di Legali Dottrina non può
ricever qualunque inaggirabile alteratione. Questi Feudi
nella Patria hebbero la loro immemorabile origine dalli
Patriarchi all'hora Principi del Friuli, che instituendoli
si ben potevano non volsero aggravarli di alcuna particolare
obligatione di Militia.

Fol. ... Tanto emerge dalla Antica Investitura del Capitolo di Aquileja
nella quale altra obligatione non viene ingionta, che la
semplice officiatura della Chiesa. Anco l'altre tutte di
Feudatarij furono rilasciate senza obligo di Militia, ma non

... Fol. 142 Par. seconda lib. 3 Hist. del Palladio
è possibile rassignarle al Foglio sequente di V. S.a per esser una
parte con ... dalla Voracità delle fiamme, che accesero i
Barbari nella Provincia, et quelli che furono ... riposte
in un publico scrigno, et ... per Comando di V. S.a in

Fol. 200 P. 2 lib. 5 ... 1577 ...
questa Dominante restarono anche che incenerite dall'incendio
nel Palaggio Ducale.

La necessità poi che insorse nei Patriarchi et Feudatarij di ripararsi
dalle molestie incursioni di circonvicini e Barbari, che gli infestavano fece
che ... il Parlamento ... di erigere la Militia Feudataria
che servir doveva per Argine, e Difesa alla Contaminata Provincia
e militare per la Patria medesima.

Fol. 12 Così hebbe principio l'erettione della Militia Feudataria che restò
determinata l'anno 1327 29 ... nel Parlamento ... sotto
il Patriarca ...

Il medesimo

fol. 14 Il Medesimo l'anno 1337 ij Genaro sotto la felice memoria
fol. 16 del Patriarca Beltrando e lo stesso nell'anno 1352 1. Ottobre
in tempo di Nicolò Patriarca. Anzi è tanto vero Ser.mo Prencipe
che l'erettione della Militia non fù stabilita per portarsi fuori
di Patria à guerregiare, quanto che Ericandosi l'anno 1341
il Patriarcha Beltrando portato all'Assedio di Goritia, e passato
il Lisonzo, che è il Confine, e termini della Patria accompagnato
dalla Militia Feudataria Ripresentò sfrezzo, che havendolo servito
fuori di Patria fosse egli tenuto all'effettivo mantenimento del servitio
prestato; Et egli conoscendo la giustitia della loro richiesta
si n'obligò in publica forma come si vede nel processo al
fol. 23 è che si supplica humilm.te che à questo passo sij letto et
honorata dai riflessi di V. S.tà
Dà ciò dunque comprende la sublime sapienza dell'EE. VV. che la
natura di questi Feudi non hò come gl'altri nella prima
sua institutione Carico Militare determinato, che la Militia
hebbe origine dalla necessità di difendere la sola Patria, e che
gl'instituenti istessi del Feudo hanno stabilita questa massima
indubitabile che la Militia de Feudatarij non sij obligata
à portarsi fuori di Patria, e quando si portava non à
proprie spese, ma dal Prencipe veniva provveduta e pagata
Questa era la natura particolare distinta di nostri Feudi quando
per favore specialissimo della Fortuna goderono li nostri Authori
la Gloria di farsi Sudditi Volontarij di V. S.tà, e nella loro
~~volontaria~~ spontanea Deditione fù con benigna Clemenza dalla S.tà V.
fol. 24 5 stabilita la Manutentione di nostri Antichi Privileggi Consue:
tudine, et usi
Sia permesso all'humiltà nostra di prostrarsi à V. S. con il
sentimento di tutti li Authori Legali, che scrivono nella materia
Bonif. fol. 34 n. 7 de Feudi essere inalterabili li privileggi, et immutabili gl'usi,
ad 37 et Consuetudini. In riguardo a ciò non si ha lecito
rammemorare quello, che la S. V. permisse l'anno 1420 al
fol. 28 P.o Luogotenente, et … quando Ser.mo Dominio in Udine
al quale … cagionato dalla … il … particolare
che … gl'ordini … della Patria

Fol. 26 anzi ribattori il Pass.to L'anno 1423 2 Maggio à cui Evidenza il Nob. ser Giacomo Trivisan venne in quello stabilito, che si allistasse la Militia per conservation della Patria Medesima. Sono pure di

Fol. 30 simil tenore anzi più espressivi le Ducali 1424 14 Aprile impetrate à nome di tutti li Feudatarij dalla Clemenza di V.S.ta nelle quali trà espresso che li Privileggi, et Consuetudini siano et dall' Ecc.mo publico Rappresentante osservati, et fatti inviolabilm.te osservare dagl' altri. Anzi rinforzi la S.V. la benignità delle espressioni à favore di suoi Devotiss.mi Vassalli all' hora

Fol. 31 che dall' anno 1533 15 Agosto risolutam.te scrive, che era intentione del Serenis.mo Dominio che a privileggi, et consuetudini, che nel tempo della nostra volontaria Deditione godevimo fusse ad unguem conservati; Alvise Paradi che pronunciamo per conforto de nostri cuori et à gloria Maggiore di V.S.ta. Pretermo à questo passo in rincontro più forte di Reiterati Publici Sentimenti in tale proposito addurre altri infiniti testimonij comprobanti quanto habbiamo humilm.te rappresentato mà per non abusarsi con prolissità tediosa della gratia dell' Ecc.

Fol. 33, 34 V.V. li rimettiamo alle seguenti Ducali 1545 17 Febraro 1547 22 Agosto, et 1677 13 Settembre, et alli Atti ... in occasione delle Giurisdittione Decimate nelli quali con la formalità ingiunta la S.V. così fece esprimere.

Fol. 35 A Essendo intentione di questo Consiglio conservare nelle loro antiche raggioni quei fedelissimi sudditi, à quali nella loro prima Deditione fù promesso la conservatione, et manutentione

È Dunq. verità indubitabile, e certa per raggioni per uso, et per consuetudine, che è l'unica forma d'interpretare il Contratto. che li Feudi della Patria non hanno ingionta l'obligatione di portarsi à militare fuori di casa, non essendo dagl' Institutori de medesimi simati à questo particolare aggravio obligati, et havendo li Vassalli rassegnato sotto l'alto Dominio di V.S. li loro Feudi ~~[illegible]~~ con la stessa natura pure qui alla medesima obligarsi con positivo contratto alla manutentione di quelle Consuetudini et Usi con li quali si ~~[illegible]~~ conservavano idonearij à questa invittissima et Immortale Republica

Ci fà ... ad avvalorare questo chiorema la giovialità

con cui

con cui la Maestà Publica hà voluto distinguere la nostra
obligatione dal Volontario servitio, e più quando è occorso
che la Militia [illegible] sia obligata per difender la Patria
è stata imposto alli Ecc.mi Sopraintendenti, che ci comandino la
Custodia della Medesima: Patria, che importa obligo indispen=
sabile, et quando hà desiderato la nostra servitù fuori di
Patria, s'è compiaciuta d'usare la parola di Ricerco non
esprimente necessità d'obligatione. Ne sono di ciò per la
fol. 36 prima parte evidenti le prove nelle Ducali 1469 22 X.bre,
1469 ultimo Febraro, 1478 [illegible] Genaro, 1499 ultimo Ottobre,
usque 1499 12 X.bre 1570 15 [illegible], 1606, 8 Settembre, 1607, 17
ad Genaro, 1607 24 Aprile, 1607 19 Zugno, 1615 [illegible] X.bre 1625
Fol. 63 9 Maggio, 1629 29 Zugno, 1645 22 Luglio
Da quali tutti fogli risulta che la S.V. in quelli
tempi diversi, et in diverse Vicende di Guerre [illegible]
s'hà trattato della difesa della Patria hà comandato
et è rimasta intieramente et puntualmente obedita
Per quello poi che riguarda la seconda parte l'anno
fol. 64 1495 20 Zugno supplichiamo la S.V. [illegible] che
che fù scritto che chiendosi espressi li Castellani Feudatarij
della loro Diuotione d'esser pronti di venire à servire gratis
contro Francesi doveste l'Ecc.mo Sopraintendenti chiamare li Medesimi
è ricavare la loro dispositione, e quando vedesse non essere
modo non constringesse alcuno contro il suo [illegible], mà
accettasse con destrezza quello notisse. Et è Segno di
Fol. 70 Riflesso il contenuto delle lettere 1646 15 Aprile dirette
all'Ecc.mi Sig.ri Publici Rappresentanti di quel tempo. ricer=
cano questi una Compagnia per Dalmatia nell'emergenze
dell'Assedio di Clissa, insinuandogli ad eccitarli ad abbassarla
et mantenerla del proprio.
Ricusò nota questa richiesta al Parlamento, che però discorrendo
il Medesimo [illegible] à supplicare alla S.V. la continuatione della
sua fede offrì volontariamente D.ti 5 offerta che fù [illegible]
[illegible] 3 [illegible] dell'anno [illegible]
che [illegible] Esibitioni fuori di Patria sono volontarie et [illegible]
Fol. 73 et ne fanno ampla testimonianza li Decreti [illegible]

che accolgano l'offerta volontaria delli ai Ordini del Pad.ᵈᵉ che si fossero obligati sarebbe debito indispensabile l'eseguire, et non merito di volontà riuerente, et diuota, come per tale è stato qualificato dalla publica benignità con aggradimento.

Sia anco lecito alla nostra prudenza humiltà d'inchiuire à questo passo per ristringere la proposicione con un Decreto della S.V. che la Militia non sij fuori di Patria obligata mentre è oracolo istesso della sua acclamata sapienza lo stabi. l'anno 1549 21 Agosto con Ducali contenenti, che si determinasse la Compagnia Feudataria per essere la Guerra lontana dalla Patria del Friuli

Fol. 74

Sia dunque fermo che la [illegible] fecunda ~~sua~~ nel corso di 260 Anni del nostro fortunatissimo [illegible] nel giro de quali hà guerreggiato tante volte à difesa, et offesa con le Maggiori Potenze del Uniuerso, anco nelle più premurose occorrenze non hà mai obligati li Feudi-tarij à seruir fuori di Patria confirmando in tal modo li antichi nostri priuileggi, Usi, et consuetudini, comandando il seruitio douuto in Patria con l'assoluta authorità del Principato, et ricercando fuori della stessa il seruitio riconoscendolo per Volontario con benigne rimostranze di aggradimento non mai per debito d'obligatione.

Permetta V.S. che aggiongiamo questo Particolare da cui risulta la publica Prudentissima ~~gouerno~~ ~~[illegible]~~ haue [illegible] sempre à mente la conseruation di nostri Priuileggi e che non restassero in parte alcuna Violati mentre non hà voluto ~~che~~ ni meno che la Patria resti soggetta ad alcuna imaginabil gravezza fuori del recinto della medesima: stabili per causa di Guerra ~~l'anno 15[illegible] [illegible]~~ ~~che quelli della Patria fussero esenti dalla [illegible] delli Pedoni di~~ Triuisana ~~co~~ l'anno 1524, 18 Aprile in cui vien decretato che non fosse obligata à Guastadori in Lombardia, ~~ciò che pure~~ ~~[illegible]~~ ~~te Decreti in Lonardi~~ ~~l'anno 1530 16 Febraro,~~ quelli ~~dell 1536 16 Maggio~~, ~~[illegible] le [illegible] della [illegible] altri dell [illegible]~~ ~~[illegible] di Pionieri [illegible] nelle valli di [illegible]~~

fol. 75 in fine et seg.ᵗⁱ

quelli

quelli ~~[illegible] dell'anno 1646 20 9bre~~ chi liberarono la
patria ~~dalla Coniuratione della Peste~~, e quelli [illegible] te
fol. 77 dell'anno 1682 27 Maggio che non la cioglione per obligata
per ocasioni della Guerra di Valezzo, chi seguì l'anno 1629
di quella apportatione di d. bis, che li veniva formato dal
Magistrato Ecc.mo di SS.ri Essecutori sopra le Deliberationi dell'
Ecc.mo Senato. ~~[illegible]~~ Ne per la Guerra dong.
fuori di Patria, ne per qualonq. altra fontione che non conveniva li
interessi della Medesima per li sopra accennati documenti hà saluto
la S.V. che la Provincia restasse obligata in tempo alcuno
Mà piacesse Dio che quanto l'Ecc.mo Magistrato de' Feudi fa rende
ingiugnersi, et à che non siano obligati, come è stato humilmente
considerato ~~[illegible]~~ forse in nessun tempo [illegible] che si conveniva
li Castellani offerto la compagnia, e convenire degl altri due
quando l'essibitioni non ancora potere maturarsi, così fosse
possibile à Castellani Medesimi mantenerla à proprie loro spese
che lo farebbero senza impulso, ne sarebbero diminuiti da loro
stati; mà si sono debilitate le forze con li accidenti de tempi
La Serenità V. s'è compiaciuta di obligare li Feudi à contributioni
di Campatici, Sussidij, et Gravezze che prima non riconoscevano.
così che non sono più distinti nelle impositioni de Beni liberi,
fol. 79 et come si è mostrato di Verità confessare, che dall'anno 1500
[illegible] 82 in cui hebbero principio l'impositioni, avvenute 1540, 1647 8 Agosto
oltre la vendita de Comunali si sono anco Decimate le Rendite
della intemperie della Aria dell'inondatione de Torrenti, e
nei incolti li terreni dal Flagello della Peste per la Mortalità
delle genti, ristretti li Commercij et li Traffici per la Guerra ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ di Germania, e si sono in modo tali impoveriti li Fur-
danari che la maggior parte d'essi se ben sommettessero le
reliquie delle loro oppresse fortune non solo non potrebbero contribuire per la
~~[illegible]~~ guerra, mà à pena tanto raccolgano quanto basti ad
alimentare le loro famiglie. Anco in questi ultimi tempi
il Contagio di Germania arrivato ai Confini hà fatto sentir-
-tire alla Patria tutta il dispendio considerabile per la Custodia
incessante de Medesimi oltre l'interruttioni si longe dal
Commercio, che riuscì di notabil pregiudicio à poveri
habitanti della provincia. A questo

à questo s'aggiongono il rigore del Verno ultimam.te passato che l'hanno quasi totalm.te annichilato nei raccolti delli Biadi, et Vini, che sono l'unico Loro sostenimento. Rappresentò bene l'anno 1601 li Genaro alla publica Sapienza l'Ecc.mo Sig. Francesco Erizzo allhora in Udene rappresentando la S.V. con sue lettere la povertà degl' habitanti di questo Fidelissimo Paese. à quello che quell' Eccellentissimo Ser.mo Rappresentante mise in questo proposito è supplicata l'alta Bontà della S.V. dal nostro profondissimo ossequio aggiungere li sopra accennati da quali è stato sneruato, e diminuito, e comprenderà la sua somma Clemenza, che l'essere al Grande peso insuperabile non hà forze equivalenti à sopportare un tanto grande. In Honore però di questa nostra pur troppo vera asserzione e poche parole. Si promove la pietà della S.V. à nostro sollievo supplicandoli à lettura della Relatione sopra accennata.

Hà ben pesato la S.V. nella Bilancia della sua sovrana giustitia la povertà del Paese gl' accidenti della fortuna, la mendicità di quel popolo è però nella communità del sussidio hà solam.te aggravato la Provincia tutta di D.ti 5500 il corpo delli 100 si pagano da tutto il stato di questo Augustissimo Impero ga exiger li quali sono necessarie l'esecutioni che la Miseria è incredibile, et inesplicabile; da che la S.V. è supplicata comprendere esser impossibile che li soli Feudatarij senza il loro totali desfacimento soccombino à D.ti 50 m annuali che tanto à punto importarebbe la Gravezza del Magistrato Ecc.mo de feudi.

Si potrebbe forse da quelli Ecc.mi Senatori nelle loro informationi asserire che Generalm.te li Feudi sono obligati à Militia qualunque volta il Principe ò promove ò si difende nella guerra. mà questa propositione hà le sue eccettioni, e massime nella constitutione di nostri Feudi, quali solam.te dall' uso hanno assunta l'obligationi della Militia in Patria, e nella sua voluntaria dedicione la S.V. benignam.te si compiacque di mantenerli con il beneficio con il quale furono clementissimamente ... et in effetto come per più dimostrato ci furono in tutti i tempi dalla Publica Maestà conservati et custoditi gl' usi et consuetudini ... i

Possessimo

Prechimo con l'historie di tempi anteriori ne' quali [illegible]
dovebbe à nostra consolatione addurre che nelli incontri di Guerra
ch' la Militia nostra si portò fuori della Patria fu effetto di [illegible]
oblatione non debito di obligatione Feudale et tutti facessimo in testimo:
nio della nostra Cordiale [illegible] giamai esso questo [illegible] Dominio.

Sì non poriano noi vedere che la Sapienza à di quel gravissimo Magistrato
voglia sostenere il suo Assunto con la formalità del giuramento [illegible]
nelle ultime investiture ò da noi ò da Nostri Intervenienti [illegible]
finalmente il giuramento [illegible] la natura di quel atto senza del
quale [illegible] intervenuto, et è massima indubitabile e certa ne [illegible]
[illegible] natural [illegible] quod inesse [illegible]; onde non
[illegible] obligati nell' atto della Dedicatione il giuramento non deve
estendersi fuori dell' atto medesimo dal quale dipende.

Meno [illegible] si può concepire che voglia desumer argomento dall' essempio
degl' altri Feudi investiti da V.S. [illegible] dalle [illegible]
si fà illatione; et noi siamo venuti à consacrarsi alla sua Grandezza
con il Feudo già stabilito come si è detto. Gl' altri Feudi sono diversi,
et di servitio e di Rendite. Li nostri [illegible] e Miserabili ~~[illegible]~~

Così li Prelati, Castellani, et Comunità di questa Patria [illegible] detti
Dominicati rimangono tali [illegible] e fatto [illegible] le carte
al margine contrasignate [illegible] à pienamente [illegible] da quali oltre le cose [illegible]
[illegible] tempo visibilmente si manifestano inhabili à soccomber
ad aggravij maggiori. à chi s'accorda il [illegible] [illegible], che sono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Decreti e nel [illegible]

Tutto è di [illegible] le fortune le [illegible] il Sangue, et le Vite
mà la sua Clemenza non vuole il nostro dispendio che seguitte
qual' [illegible] attratti alle Constitutioni [illegible] che [illegible]
alle nostre [illegible]. Contrarie à nostri Privileggi Ripugnante à tanti
Decreti di V.S. anzi rigettate dal uso non mai interrotto di [illegible].
Non è però che con le rimostranze [illegible] [illegible] delle nostre
povere [illegible] non vogliamo [illegible] la fede di [illegible]
in questa rincontro à V.S. nostro [illegible] P.ne. Si [illegible] in Pubblico
li suoi Ordini e si [illegible] il modo di far apparire [illegible]
siamo [illegible] fede à niun [illegible] Vassalo di V.S. [illegible]
à suoi Piedi una nostra offerta, cui speriamo [illegible] benignamente
accolta, e dalla sua [illegible] Clemenza [illegible]

Vengono in questa [illegible] supplicatione i voti de Feudatarij tutti
della Fidelissima Patria la di cui Divotione risplende trà gl' ornamenti
più [illegible] del Reggio Diadema di [illegible] alli loro Genuflessi [illegible]
[illegible] la Regg.ne et [illegible] che à favor loro Penda. Onde à
noi altro non resta che abbassarsi in Ossequio Profondo al suo Sublime Cospetto
[illegible] con i Voti humiliati del Pub.co che tante volte l' hà chiamato Figlio
il consolarlo con l' essaudire queste sue riverenti supplicationi accogliendole con l' [illegible]
Paterno della sua Clementissima, et [illegible] Beneficenza Gratia

(dopo il 1770)

Informazione

Il Friuli, che servì di porta ai Longobardi per introdursi in Italia fù la prima Provincia di quella ad essere da loro dominata, e dove secondo lo Storico Diacono si piantarono molte delle loro principali Famiglie. Il costume, e fasto di quella nazione introdusse le molte Signorie, Benefizij, o Feudi, nei quali diviso, solito poi nella Nazione stessa l'espedirsi gl'Affari tanto giudiziarij, che deliberativi per la moltitudine, e colle adunanze derivò l'uso, che il Signore maggiore convocasse i Vassalli Valvassori minori per dipendere dal loro parere, e consiglio. Da questa costumanza, che passata di poi nei Franchi Conquistatori sopra i Longobardi, quella ridussero a miglior Polizia, e chiamarono quelle Adunanze Parlamenti. Convien

Da li principij dedurre l'origine del Parlamento del Friuli, giacchè non abbiamo traccia sicura della di lui origine prima di tempi, nei quali da Re di Romani si trasfuse il dominio della Provincia mentovata ne Patriarchi d'Aquileja.

A quel tempo si ritrova quel corpo composto da quegli antichi Giurisdicenti Prelati, Nobiltà, e Corpi Pubblici li più possenti avere la facoltà deliberativa, e legislativa per il bene comune sostenuto col Consiglio, colla vita, e colle sostanze.

Portato a molestie turbolenze in cui sovrano Potestà cadenti in Persone per lo più Forastiere, e di un genio torbido, e vario trovò colla scorta d'una delle più potenti illustri Parlamentarie Famiglie, quale era la Savorgnana di ridursi felicemente nel 1420. in seno alla Veneta Augusta Repubblica, e a godere quella pace, che maj trovar poteva nel Patriarchale Dominio. Da privileggi rilasciati in ~~dediz~~ dedizione ai principali Corpi Pubblici, e Giurisdicenti di quel Parlamento, ~~[illegible]~~ dove la Veneta munificenza conservatrice degli usi di riti, e consuetudini al Parlamento medesimo nelle Ducali e precisamente 1422. 22. Febraro 1429. 14. Luglio, e 1426. 9. Maggio

Varie furono le contese di quel Corpo cogl'Ereoli, che si raccolgono dal libro a stampa Leggi della Patria del Friuli, ma alla sovrana Equità, e giustizia piacque sempre conservare il praticato, e le antiche sue prerogative.

Ora però richiamandosi alla sua esecuzione l'antiche Leggi Feudali in un nuovo Piano Legislativo formato dal Magistrato Eccellentissimo sopra Feudi approvato dall'Eccellentissimo Senato li 5. Luglio 1782; e dis-

fosse per le Giurisdizioni di Friuli vengono in esso ad inserirsi novità; che siccome pregiudiziali a qualunque Giurisdicente così rovesciano affatto la costituzione, e legislazione di esso Parlamento, ed espone i suoi individui Giurisdicenti ad ambiguità, severissime pene, e continuati pericoli.

In Estratti di quali non v'hà in passato esempio è costretto quel Corpo à gittarsi a piedi di sua Serenità per dimandare ajuto per sostenimento della propria autorità; e legislazione, e per commune sollievo de' Giurisdicenti suoi individui.

Tre sono i Membri da quali composto quel Corpo 13. Prelati, 45. Castellani, e 13. Corpi Publici, o Communità in tutto di n.° 71. Feudatarj, Giurisdicenti. Nel numero di questi non entrano più di altre tante Giurisdizioni la maggior parte assai piccole, e ristrette, che a similitudine si formarono nel Friuli, posteriori di molto alla dedizione di esso Corpo, che s'acquistarono in varij tempi da più particolari con quelle forme di Giurisdizione, che più, o meno ristretto piacque concedere alla publica Sapienza, che hanno differente aspetto, e che perciò non cadono nella presente esposizione

Dunque il memoriale del Parlamento non sarà che complessivo de' Giurisdicenti, che lo formano per preservare in esso li diritti, e costituzione di quel Corpo, e la sua legislazione posta in incerto, conturbata o tolta con quel piano, ed à salvare insieme gl'individui Giurisdicenti di esso da quelle pene severissime, che loro s'infliggono in tante ambiguità, che si trovano in quel piano, e sottrarli da tanti, e si continui pericoli.

Le Giurisdizioni de' Parlamentarj sono tra' se di qualità varie, e parte hanno la seconda istanza, e la maggior parte non l'hanno, e chi hà un privileggio, e chi un altro. Sicchè l'esposto tenderà a preservare ciò, che compete al Corpo, ed in generale à tutti li Giurisdicenti individui di esso, lasciando francamente a quelli particolarmente Privileggiati il poter il separato ricorso far valere i particolari loro privileggi, e presentare, o proseguire sui loro speciali Memoriali in ordine alla riserva del Sovrano approvativo Decreto 5. luglio 1782. Onde possa ciascun Parlamentario accudire

senza tema di pregiudizio. Con questa circospezione,
che addattata all'essere del Parlamento, alla sua costitu
zione, ed alle circostanze istesso dalla maturità del insigne
soggetto, con cui sarà consigliato il memoriale sarà poi
loro accordato, che sia dalla Sovrana Clemenza l'ascolto
di raccogliere i gravami, che come sopra al detto Par:
lamento, e suoi individui, che saranno qui oltre addita
ti riportando il tutto a miglior Consiglio, ed alla saviez
za di chi più sa per la direzione nell'importantissimo
argomento

Rifflessi sopra il Piano Feudale

Fù oggetto della Pub.ª mente espresso nel Dec.to dell' Ecc.mo Senato 28. Lug.o 1782, che fossero rinovate, e richiamate alla sua osservanza le Leggi Feudali presso i Giurisdicenti, e se gli incaricato il Mag.to Ecc.mo s.ª Feudi, che producesse il Piano auttorizzato dall' istesso Ecc.mo Senato con altro Dec.to 5. Dec.e 1782. come consentaneo alle Leggi medesime.

Quando si trattava di eseguir le Leggi parerebbe, che il Piano non dovesse importar novità oltre le Leggi stesse, ne derivare confusione di sorte ai Giurisdicenti. Ma il fatto è all' incontro, poiche vi si trovano ambiguità, implicanze, e pene in ultimo grado severe, che sgomentar deve qualunque Giurisdicente, ed' indurlo piuttosto a rinonziare alla Giurisdizione med.ma, che cimentarsi di porsi all' esercizio di quella sotto la direzione di tali ordini. Vedianone il confronto.

Che nel Titolo 5.to della Giurisdizione Criminale alli Cap.li 9. e 200 si facciano quegli ordini circa i Processi di sgarro d'Archibugi e con Assistenza non è novità, ma consono alle Leggi 1577. 5. Zug.o ne vi è che dire.

Decreti Feudali pag. 126. e 128.

Ma che poi nel 9.o mancando il Cancell.e di sollecitudine in nel Proc.o venga accusato dal

dal Pub.co Rappresentante pare che vi bastasse
per il cancell.o la pena stabilita
nella Legge 1610. 12. Giug.o di Mesi

Decr. Rur. pag. 127. — 6. di prigione, e grande del caso stato
portato ancò al Giurisdicente, che tan-
te volte non sà, se la colga.

Che si passino pure nella materia
i Capitoli 5.to 7.mo 8.o 9.o e 10. che pu-
ntualmente gli stanno tra noi eseguito,
vi è invariamento nel 6.o di far sup-
plire dal Reggim.to ai difetti del Proc.o
quando si praticava rimandarlo al
Giurisdicente per la emenda additando
gl'errori.

Che poi coll'11.mo Capitolo si prescriva-
no due sole forme di Sentenza Criminal-
le, quando tre se ne trovano dal-
le Parti dell Ecc.mo Cons. di X. 1690.

Leggi Criminali Venete 1751. pag. 173 e 189. t.o — 17. Nov.e e 1728. 31. Agosto. e
tanto più, che nel susseguente Cap.lo
15. vi è un'implicanza, additan-
dosi la Spedizione con pena àuc, che
è una 3.a forma di Sentenza, e si
vedrà a suo luogo

Gl'altri Capitoli 12. 13. e seg.ti sono
Decr. Rur. pag. 190. — conformi alla Legge 1620. 19. Magg.o
L'istesso Capitolo 15.o è conforme alla Legge
sudetta, ne vi hà che la Pratica dei
Reggimenti in contrario autorizzata dai
Trattatisti per quali il Relatori
che non espressero gl'inquisiti liberi as-
solti, ne pagar dovendo ne ponere gl
que-

querelante, pur purpero i licentiati pro nunc almeno le spese del Processo, chiamando i Criminalisti la Sentenza di pro nunc dubitativa. Melchiori Trim. Tit. 18. Cap. 56. Brigatt.

Spaventa la pena del Cap.lo XVI. ove un Giurisdicente contrafattore agli ordini precedenti oltre la nullità della Sentenza viene punito nella vita e nell' onore come un Reo d'infacco di Pub.ca Cassa, che viene condannato alla Forca.

Per quanto voglia riguardarsi pure il delitto, se può anco provenire come per il più accade, da inesperienza o ignoranza, non v'è proporzione con un castigo così grande & inaudito in questa materia per tale mancanza.

Che i degani facciano il loro dovere è giusto come nel 17. Capitolo, ma fermandosi la forza ai Giurisdicenti mancheranno i degani impunemente alle loro incombenze. Così pure sarà bene, che si partecipi l'Omicidio al Nobil Homo Capo di Provintia termine giorni 8. quando però sia portata in tempo la denuntia dai degani, e possa in tal termine rilevarsi il caso e non sia trascurato il Cancelliere, ma se ciò accada, che ha da fare il Giurisdicente che per il più è contano, ne ha colpa, ne parte per esser castigato colla perdita della Giurisditione

Il Cap.o 19 è uniforme alla Pratica

Che sia proibito a un Giurisdicente il poter fuori delle Pratiche giudiziali come fanno i reggimenti, e i loro Secretarij ascoltar cause in Camera come al Capitolo 20 non sarebbe la raggione q.do, con ciò non s'intenda

restringere l'esercizio della Giurisdizione
d'alcuni Giurisdicenti Privileggiati fuori
le prigioni presso anzi le loro case, e cancella
rie bensì verso strada, o luogo pubblico
Il 12. Capo coincide col decreto 10
marzo 1581
Non si sà poi intendere il Capitolo 12
nella parte degli Arresti sommarij per tre gior
ni. La terminazione auditoriale 13. Agosto
1705 approvato dall'Eccellentissimo Senato vieta
procedersi sommariamente tanto in Civile
che in Criminale. Senza processo non si dà
da attentare contro la libertà d'alcuno, nep
pure per un giorno. fra Civili, e massime fra
Con.ti Giurisdicenti composti da più, e dove gl'
arbitrij non facili non si arresti alcuno sen
za formar processo.
Che poi come in esso in ogni caso arresto
debba ottenersi la conferma del Pubblico Rappre
sentante e a dipendere negli ulteriori delibe
rativi si viene a dimettere il Criminale
al Giurisdicente, ed è novità altrettanto il sis
tema delle Leggi della Patria per le quali tali atti
sono appellabili al Reggimento ne sono più ~~[illegible]~~
da chi si confermano, o dipendono.
Tale pratica vi è nei processi d'arme da
fuoco con assistenza, ma se si vol renderla commu
ne a tutti i casi il Giurisdicente non hà più in se
giurisdizione Criminale, ma la sola apparenza e
in confluenza col pubblico Rappresentante
Nel Cap.o 13. vi è l'ultimo tracollo della
giudicatura Criminale dei Giurisdicenti. Si è loro
limitata la speditione d'un processo Criminale in
un Mese ultimato, portato al Pubblico Rappresen
tante. Ciò fare è moralmente impossibile. Tem
po a formarlo, e far venir testimonij, poi
deliberato giorni 8. di tempo a presentarsi nella
citazione ad informandum. Non comparendo l'In
quisito si proclama con altri giorni 8. si trala
sciano le proroghe solite di giorni 24. e si finga
l'Inquisito presentato. Almeno g.i di tre in tre per
intimazione, difese dopo del Constituto tempo ad
istruir il processo e allegar siamo abbondante=

rimente fuori del mese senza poter spedire. Bisogna pro-
vedere ai Reggimenti, ed all'Avogaria, che non dian suf-
fragij di mese agli inquisiti nelle giurisditioni altri-
menti nel caso sarà di spedition criminale di Giuris-
dicenti. Se altrimente si voglia, o i Giurisdicenti dove-
no perdere il Criminale, o male aministrare la Giuss-
titia. &.

Dimandar proroga al Reggimento dovrebbe esser di
continuo, e da lui dipenderà il Giurisdicente nella giu-
risditione Criminale, che sarà l'istesso, che toglierla affat-
to.

Passiamo al titolo secondo della Giurisditione Civile.

Il primo Cap.° và del pari col 1o. della giurisdition Cri-
minale, ed il 2do, e 3tio col disposto dallo Statuto della Pa-
tria al Cap.° 10.

Il 4to poi è a tenor dello spazzo trà Castellani,
e città nell'Eccellentiss.mo pien Conseglio 1636. 25: Agosto

Pure vi sono de' Feudatarij, e Communità, che per Stat.
particolari vantano privativa, e che il Giurisdicionale
non possa rinuntiare al proprio foro per esser benefitio
introdotto per il Giurisdicente, e non per lui.

Nel 5to Cap.° si vole non si formi scritture in cause
se non di £ 50 e quella cit.ª Auditoriale ciò vieta. La legge
Patria Cap.° 138: in tal caso dispensa da copia di dimanda, ma
vuole si facian atti. Dunq; si soverte tal legge fatta dal Par-
lamento, e si vol di più far inseguibile le sentense, che
senza scritture s'intenderanno tali.

Per il 6to Cap.° dovrebbe osservarsi i spedire le cause
lo Statuto del Parlamento e li particolari de Giurisdicenti ap-
provati dalla Publica Aut.ª ma disponendosi dago altrimen-
ti da questo come al Cap.° 8: non rimane, che l'inpplicanta
come si vedrà a suo tempo.

Non si sà intendere qual sia il legale Methodico gior-
no del 7mo Cap.° in cui deva sedere il Giurisdicente, o suo
Viccario. Se da prevvio aviso nelle giurisditioni di giorni
d'Audienza, e se non segue non v'è perciò spesa, e i termi-
ni son rimessi alla susseguente redienza.

Non si sà meno intendere l'8vo Cap.° di q.sto tit.° e di
qual Feudale controversia, che accader possa nelle Giu-
risditioni si voglia trattare mentre di Feudo in q.to non cade
a giudicarsi, e và a Venetia all'Magist.° sopra Feudi, se fon-
do retto o legale, o al Nobil Hom. Cap.° di Prov.ª se d'altra
qualità.

Ma è da dubitarsi, che s'intenda d'ogni causa, che accade
nel feudo, o sia giurisditione sicche si spedisca in P. Mese,
e in difetto sia in libertà alla parte farla avocare dal N.
H. Cap.° di Prov.ª

bene

A chi ha la seconda istanza questo è un salto, che non van

se così s'intendesse accordar coll'altro Cap.° 6to precedente per cui si dice, che le cause si giudichino ne' termini de statuti delle Provinzie, e implica, che poi queste devon diminuirsi perentoriamente in 6. mesi.

Per lo statuto del Parlam.° che verrebbe in tal parte a rovesciarsi ecco le sue dilazioni.

Al Cap.° 39. giorni 8. a venir con procura, e altri 6. per portar atto Publ.°

Dopo prodotti i Cap.i giorni 3. e altri giorni 3. per esaminar testimonij, e se assistenti giorni 8.

Per risponder à scrit giorni 6. e giorni 3. a far allegazioni.

Al Cap.° 40 giorni 3. per ogni istanza, e giorni 15 all'Attor a provar sua intenzion. e altri giorni 15 al Reo a risponder.

Al Cap.° 43. sospeso per mesi 3. giudizio Civil per il Criminal.

Al Cap.° 44. giorni 3. a esibir.

Al Cap.° 46. giorni 30 a provar contro instro.

Al Cap.° 47. l'istesso contro atti, e scrit.

Con tali dilazioni è facilissimo andar oltre i 6. mesi, onde, a deludere la legge del Parlamento, o perdere il diritto di giudicare.

Venendo al tit.° 3. de Viccarij Cancellieri, e Ministri di Giurisdicenti.

Nel primo Cap.° si vede una formalità di nuova invenzione per dar utile ai Ministri di Regimenti perchè il Vic.° o Auditore si ponde ivi a giudicare. Se non giura il Giurisdicente potrà sorpassarsi, che non giuri neppure il delegato, e queste delegationi secondo l'esigenze accadono d'un istante all'altro, ed è superflua ogni spesa, e disturbo ai Giurisdicenti, che se eleggono persona laureata questa ha già giurata la Bolla

Il 2do Cap.° porta la pena di privazione al Ministro, che non partecipa l'Omicidio in termine di giorni 8. lo viene in conseguenza, che decada il Ministro q.to il Giurisdicente si priva della giurisdizione.

È notabile il 3. Cap.° perchè dopo fissato al precedente Cap.° 4°, che le cause finiscano in 6. mesi si limitano in q.to l'Audienze ad una per settimana. Se giurisdizioni grandi e popolate una non basta, e se si restringono l'audienze non pono, molto meno le cause sbrigarsi nel fissato breve spazio di 6. mesi, e anderanno al Publ.° Rappresentante, ove non v'è limite di tempo a spedirle

Li Capitoli 4. 5. 6. 7. 8. e 9. passano trattandosi col 10. Capitolo si vuole, che i Vicarij, e Cancellieri abbino nel principal luogo della Giurisdiz.e Questo in Friuli è un impossibile morale, perchè le Giurisdizioni son tante che uno serve a molte, e sarebbe un aggravio incompetente e gravissimo ai Giurisdicenti di mantenere abitaz.ni in Giurisd.e a tali Persone.

Circa il Capitolo 11. pare indiscretezza che uno Sbirro per soldi 6. vada per due miglia di luoghi montuosi e con passaggio di Torrenti come accade in Friuli ed altrove. E per il 12.do si dice, che unendo le spese, e il Cap.le può formarsi una summa ben assai maggiore delli Duc. 10 ivi stabiliti che essendo tanto di Pro' a 5. per 100. porta Cap.le di Duc. 200.

Col 13.o Capitolo s'infligge una pena di Duc. 100. a un Vicario o Cancell.e d'un Giurisdicente, che s'impiega gratuitam.te o con poco utile, sicchè i Giurisdicenti abbiano a penare per trovare Persone abili, che li sostentano.

Dopo la specie si passa al Tit.o 4 al genere dicendosi degli obblighi in genere de Giurisdicenti

Il Pmo Cap.o di q.sto Tit.o vuole la Giudicatura nel principal luogo della Giurisd.ne quando si sceglie per il più ove il miglior comodo.

Si passino li Capitoli 2. 3. 4.

Il Capitolo 5., che comanda si scriva in volgare è ridicolo perchè se anco si volesse non saprebbono scrivere altrimenti; e del Latino s'è già perduta la semenza.

La provisione del 6.o Capitolo è giusta.

Molti decreti dell'Ecc.mo Senato, e specialmente questo 1763. vietò ai Giurisdicenti di redere in Giudicato

Ecclesiastici, che Secolari Persone non Convocate per far affluenza allo Studio di Padova. Ora col 7.mo Capitolo di questo Tit. si ammettono anco Persone non Convocate purchè approvate colla nuova introdotta formalità, che servirà forse all'avilimento delle Giurisdizioni e alla propagaz.ne dell'ignoranza.

Si passa l'8.vo Capitolo.

La disgiaria voluta nel 9. Cap.o da Cancellieri imbroglierà i Giurisdicenti. Bastava, che fosse responsabile il Giurisdicente come lo è per la Giurisdizione di Camera.

Si passa il decimo Cap.o

Il Cap.o 11. di questo titolo implica collo stabilito al Cap. 10. del tit. 13. precedente ove vietato a Cancellieri fuori del luogo principale della giurisdizione portar carte e in questo Cap.o si permette erigere la Cancelleria in Città o in altro luogo della Provintia a piacere della Giurisdicente.

Al Cap.o 12. vi è la stessa implicanza. Poi stabilendosi che il Coadiutor Pretorio facia copia degl'Inventarij delle Cancellerie, resta in vedersi se gratis deva far la fatica o a spese de Giurisdicenti ~~col 12. Cap.o~~

Col 13. cap.o si torna a dire, che le Cancellerie siano ne' luoghi principali della Giurisdizione quando avanti si diceva potessero esser in Città o altrove della Provintia. Poi si vieta non sia camera fiscale nelle Giurisdizioni lo che non si sa intendere questo non volesse intendersi camera de' pegni necessaria alla ministratione della giustizia, e dal comodo di Popoli; e volesse trasferirsi anche questa ai Reggimenti

Si passa il Cap.o 14.

Collo stabilito dal 15. Cap.o venne a rivocarsi in dubio l'autorità avuta in passato dal Parlamento di deliberare per il buon governo della Provintia, e di far seguire Proclami. Quanto a Giurisdicenti di esso questo ne fecero di continuo, ed erano appellabili al Reggimento. Per il Parlamento Pubblico vieni mai ne fecero perchè li fanno i Luogotenenti al Principio del Reggimento, e se questo li conferma cessa il diritto dell'Appellazione

Col 16. Cap.o si vietano le licenze d'armi, ne si vuol, che soli due sbirri per Giurisdizione, e che fuori di essi non portino armi. Una giurisdizione popolosa due sbirri non bastano e contenerla per non portar armi è difficilissimo.

Si passano il 17. 18., e 19. Capitolo sebene vi sia qualche privileggio particolare di qualche giurisdicente all'incontro.

Col 20 Cap.°, col quale si vieta ai Giurisdicenti ingerirsi in affari di Chiese, e ammonirvi ad intaccarsi l'autorità solita del Parlamento nella materia di Communi, e Contadinanze ed anco tal volta per il buon governo delle Chiese

Quanto agl'individui Giurisdicenti pochi hanno ingerenza in Chiese, e ciò per particolar privileggio. Fuori però dell'Economico ove i Communi han la loro libertà fuorono nel giudiziario sempre soggetto ai giurisdicenti, e sarebbe una novità; che se gl'individui di essi soggiaciano alla Giurisdizione uti singulari non lo sia anche in corpo. Dunq. se accadesse q.to il Giurisdicente non potrebbe rilasciar sequestri perchè mandati diretti ai commune contro il sentimento dello stesso dell'Editto publ.n Cap.° 1637 19. Maggio. Più nelle materie vituarie ove i Communi hanno incombenza le appellazioni degl'agravati vanno ai Giurisdicenti.

decr. Reg. pag. 516

Si passa il Cap.° secondo, et il Cap.° 22.° concordo col decreto dell'Eccelso 1581. 24. Marzo

ibid: Pag: 42. N.° 9

Col 23. Cap.° si porta una grave confusione in Friuli ove intersecate coll'Austriaci, e misti d'Affari di beni, e società. Tanti Feudatarij nostri stanno di là, ed hanno qui feudo, e tanti altri stano qui, ed hanno feudi di là; Nella varietà, e mistura d'interessi dimandar ogni volta licenza, o altrimenti perdere la robba è una soggiezione gravissima, e gran scompiglio se si eseguisse tal Cap.°

Col 24. Cap.° si reca un incomodo grave ai Feudatarij di dover dimandar licenza per ristorare anche le loro fabriche, che lasciaranno facilmente cader col detrimento del feudo.

Col 25. per ultimo Corrolario vi è oltre le altre anche altra pena pecuniaria di Duc. 500 ai Giurisdicenti per ogni contravenzione con parte ai denunzianti processi; possessivi, ed essi rifferanno anche all'evento di qualche malignità, sicchè un Giurisdicente q.to non vi sarebbe moderazione la publica clemenza è al colmo della disperazione, e del precipizio

Ser.mo Prencipe

Presentata dall'eccell.mo Vettor Pesaro.

Quantunque dopo emanato il Decreto dell'eccell.mo Senato 26 Gen.o 1763 m.v. vari siano stati i motivi, che i Parrochi di Udine anno dato al Cap.lo di questa chiesa metropolitana di dolersi, che non venisse da essi eseguito ne questo, ne tampoco il preced.e dei 5 febr. 1762 in ciò che riguarda la dipendenza, e la subordinazione da essi al Cap.lo med.mo dovuta, non ha egli voluto per questo ogni volta comparire importuno alla maestà [illegible] le quali Dio lo sa con quanta repugnanza

[illegible]

1774

Un così strano inaspettato contegno di questi Parrochi [illegible]
contrario al comun sentimento di tutti gli altri Parrochi di egual istituzione dietro Cap.lo, e quel ch'è più, contrario al sovrano Decreto 26 Gen.o 1763 m.v. e delusorio dei primi immediati effetti del Decreto med.mo voluti, e spiegati, mette in precisa necessità l'ossequioso Cap.lo di nuovamente ricorrere al Trono di V.S., affinche nell'esecuzione dei sovrani provvedimenti già con tanto pubblico impegno prescritti non restino levati ad esso Cap.lo umil.mo suddito Regio Juspatronato quei preziosi diritti, dei quali resto investito, e preservato, e possa una volta assicurarsi senza timore di ulteriori turbamenti una stabile quiete. Grazie.

1764. 5 Feb.o in Collegio
Che sia rimessa ai Savj
Consiglieri

Pietro Angelo Magno
Francesco M.a Grimani
Alvise Zen

Bernardo Dolfin
Girolamo Dion
Cristoforo Ant.o Loredan

Savio di ordine che sia data a Consultori

Copia   Eccellenza Rma

Dopo due conferenze tenute col Sig.r Co: Conciina, e col Sig.r Pietro Pallavicini io non venni d'acquietare il mio spirito sulle insorte difficoltà rassegnate all'E. V. Rma per l'accettazione del Benefizio di S. Daniele. Quando volessi ancora prescindere dai motivi economici, che potrebbono forse decidere dei modi della mia sussistenza, il mio proprio sistema e fisico, e morale per chi ben lo conosce, non può essere certam.e adattabile a sostenere oltre il peso d'una vasta Parrocchia quello ancora di estranee agitazioni, e disturbi. Sono sicuro, che questi e quelle non lascierebbonmi attendere ai miei doveri, e mi farebbero con mio tormento un Pastore poco proficuo a quella greggia. Io però prostrato a piedi dell'E. V. Rma, per quella innata umanità, che forma il suo proprio carattere, la supplico di condonare la mia risoluzione, ch'io non ho cuore neppure di nominargliela, e che lascio a questo suo Eccell.te di rassegnargliela. Non crederò mai, che l'E. V. Rma voglia aggiungermi per castigo la perdita della sua grazia, mentre ne porto quello ancor più gravoso del mio sommo rossore di comparire disubbidiente ai suoi venerati comandi. Quando mai più in avvenire io fossi degno, spero, che a questi mi troverà sempre docile per riacquistarmi quella grazia, che imploro, e per farmi nuovam.te conoscere, quale col bacio delle sacre vesti mi do l'onore di dichiararmi

Giac.o Franceschini

Copia Ill.^mi^ Sig.^ri^

Se mi fu sommo l'onore d'essere eletto alla Reggenza di
questa loro rispettabilissima Pieve, conviene dir certam.^te^,
come è pur vero, che io non fossi poi degno di meri=
tarmelo, quando nascer dovevano tali crisi non pre=
vedute a disanimare il mio spirito dall'intrapren=
dere la difficile impresa. I motivi del mio contur=
bamento rassegnati già prima d'ora a V.S. Illma Rev.^ma^
Sig.^r^ Arcivesc.^o^, e a due soggetti rispettabilissimi mem=
bri di questo Pubblico, saranno stati a quest'ora già
presentati ai loro savj riflessi. Il giudizio, che avran=
no fatto di essi, mi sarà forse in astratto pochissimo
favorevole; chi però si disamini in tutti i loro rap=
porti, si troverà meritevoli di compatimento. Così
però ponderatili con me stesso, e con chi tengo a par=
te delle mie direzioni, nel tempo stesso che mettonmi
alla spiacente risoluzione di scrivere al Sig.^r^
Card.^l^ Arcivesc.^o^ per rinunziare all'onore della ele=
zione ottenuta, mi mettono anche al preciso dovere di
scrivere questa mia comun.^ma^ in atto del mio rispetto
accompagnandola colla notizia, che dallo stesso Sig.^r^
Card.^l^ verrà loro partecipata. Ne spero pertanto l'ac=
coglienza con quei sentimenti di generosità, che sono proprj
di loro, e molto più nel riflesso di fare anziché una
perdita, un vero acquisto, per la certezza d'averne altro
soggetto, che cuopra con maggior merito un posto sì decoro=
so. Io resterò intanto con una viva memoria accompa=
gnata

spinta da un sentimento il più verace, e sensibile di gra=
titudine per il commune loro aggradimento, e negli o=
nori con cui protezioni impartitimi, che in ogni tempo,
e in un modo il più doveroso mi davano essere
quale con pienezza di stima, e vero ossequio mi fo
l'onore di dichiararmi

La Gravezza del Sussidio in questa Provincia del Friuli si dice riguardare l'Entrata dei soli Secolari perciò addossata alla Città ed ali Castellani una determinata somma; per formare la quale, quella tassa li suoi Cittadini e tutti quelli ad essa soggetti; e questi ultimi tutti quelli della Patria, ma si s'usa, che gli altri da qualche tempo in quà hanno preteso per loro sgravio tassare anco le Chiese, Frati, Monache &c.

Si dice pure che da più secoli sopra esso Sussidio siano stati anzi gli Ecclesiastici espressamente esclusi, per la ragione che questi sono soggetti alle Decime del Clero Sussidio Pontificio e alle quali Gravezze vanno del tutto esenti li Secolari.

Non può reggere il dire che si tassavano sol tanto quelle Chiese ed Ecclesiastici che non pagavano Decime, perchè se la sovranità del Prencipe non li voleva tutti tassati in Decime non per questo induceva facoltà ad un terzo l'assoggettarveli per suo sollievo al Sussidio.

Sia nell'uno o nell'altro modo, sarà sempre vero che il Sussidio sin oggi non doverà pagarsi da ciò che è tassato in Decima; che se poi si sapessero l'importanza dell'esclusione suddetta dalle Quali rimarebbe agli Ecclesiastici il ripetere dall'uno delli due Corpi suddetti Città o Castellani tutto quello tenuo per l'avanti pagato di Sussidio.

A fronte però della suddetta cosa gli Esattori del Sussidio minacciano le essecuzioni per continuarlo a riscuotere, perciò s'implora un ordine dall'ecc.mo competente Ecc.mo Magistrato di Venezia perchè le fermi anco prima che ordiscano.

[illegible] è niente; e dico questo foglio [illegible] [illegible] a [illegible] esaminarne [illegible] nada [illegible] potesse avere niuna utilità.

Copia exemplaris

Aloysius Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum Nobili, et Sapienti viro Dominico Michieli de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulii, fideli, dilecto, salutem, et dilectionis affectum.

Per rendere più fervide, ed efficaci le comuni preghiere a Dio Signore, e più edificanti, ed esemplari le azioni di Religiosa Pietà, e Culto, instituite dalla Cattolica Chiesa le pubbliche Processioni lo stesso Concilio di Trento ne indicò la santità della pratica, prescrivendo, che vi debbano intervenire tutti li Chierici secolari, e Regolari anche monaci eccettuati quei soli, che vivono perpetuamente obbligati alla più stretta clausura. Questa lodevole pia costumanza coltivata dalla religiosità della Sign.ria Nostra con pubbliche dimostrazioni, si è inteso con amarezza che siasi trascurata in alcune Città suddite da monaci. Quindi il Senato commette al zelo vostro di eccitare codesto Prelato, perchè estendendo li consueti inviti al Clero secolare di intervenire alle solite annue e solenni processioni, o a quelle che succedessero per occasione di Viatico vi esprima ancora precisamente li Regolari, e monaci stessi, come circolarmente si scrive: ben certi noi, che non attesa qualunque abusiva intro=duzione, o professato privilegio si presteranno essi obbedienti nelle Città, ove esistono, con quella edificazione che è propria del loro Instituto, e conveniente al loro grado; e delle presenti commettendone voi il registro in cod.ta Cancellaria, ricercarete lo stesso Prelato di egualmente ordinare nella propria a lume e norma avvenire.

Dat. in Nro Ducali Pal.o die 28 Julii 1770

Giacomo Zuccato Seg.rio

Copia

Ser.mo Principe
Ill.mi, et Ecc.mi SS.ri Savii

Dopoché la Ser.tà V.ra col Decreto 17. Ag.to 1762 si degnò spiegare la sovrana provida sua volontà sopra il presente dell'umilissimo Capitolo di Udine 19 Febr.o 1762, licenziando quello, che i Parrochi, e le Fraglie Laiche di d.a Città tentato avevano li 7 del susseg.te 7bre, doveva agli sperare, che per l'avvenire tolta fosse trà queste parti qualunque occ.e di controversia; perochè rilevò col med.mo Decreto chiaram.te espressa la dipendenza, e soggezione canonica con la quale essi Parrochi devono riconoscere la superiorità, le prerogative e le preminenze, che competono al Capitolo stesso, ed alla sua Chiesa e come à Capo antico della Pieve di Udine, e come eretta in Cattedrale e Metropolitana, se li Parrochi stessi insofferenti tuttavia, come innanzi, di ogni soggezione, e della dipendenza più ragionevole, non avessero sen= tito fondata una speranza stabilita in tanta giustizia.

Poco sarebbe stato, che essi abbiano ò per se stessi, ò per mezzo de proprj Difensori cercato di seminare trà il volgo semplice in= terpretazioni lontane dal legitt.o sentim.to e dalla lett.a ancora di quel Decreto. Poco l'aver tentato che dalla Curia Arcivescovile fosse variata la forma ordinaria degl'ordini, che alla morte ciascun de' Parrochi al Capitolo, onde ne fossero sottomessi ad essi egualm.te che à tutti gl'altri Parrochi, Vicarj, e Curati soggetti, e di sua Instituzione. Poco ancora l'aver uno di essi in occ.e della recente visita, che il Prelato fece della di lui Chiesa, ardito di volersi sostenere in posto, e figura supe= riore à due Can.ci Chiesiastici Assistenti all'Arcivescovo. E poco finalm.te sarebbe, che le Fraglie si abbino dato ogni movim.to per ottenere lo stato ultimo, ed il metodo della presentazione nella occ.e della elezione fatta di un nuovo Parroco, e per impedir l'atto Can.co, ed il modo necessario della di lui confermazione, tutto col non mai deposto oggetto di cancellare affatto in questi atti ogni carattere della Can.ca dipendenza e soggezione di essi Parrochi, e della superiorità e preminenza rispet= tivam.te competente al Capitolo sop.a di essi. Tutto ciò si sarebbe facilm.te potuto dal Capitolo dissimulare per il ben della pace, e della quiete, e per non rendersi così frequentem.te importuno alla Ser.tà V.ra con nuovi ricorsi, se non fosse à niuna forza presentem.te necessitato à ricorrere di bel nuovo dalla stragiudiziale, che si rassegna, la quale sebbene cre= dere si possa meditata assai prima, fu però al Capitolo per n.e de Parrochi e delle Fraglie fatta studiosam.te intimare nella imminente occ.e del funerale di uno dei Can.ci li 26. 9bre p.o p.o

Tende questa apertam.te ad eludere l'effetto, ed à sconvolgere l'intendim.to della Pubblica suprema Volontà dichiarata con evidenza del rispettabile recentissimo Decreto 17. Aple 1762. Tende ad aprir la via à sempre nuove, e non mai poste à campo pretensioni, e dicerie. Tende à ridurre à semplice formalità gl'atti più significanti della dipendenza dovuta da essi verso il Capitolo ed à perpetuargli le molestie che col prefato decreto si credono estinte. Mà quel, che più pesa, e che riesce dolorosissimo ai Canonici tutti, tende à deformarlo con imporgli l'odiosa macchia di essere un Corpo violento, ed ardito di prenderli quando con notoria longanimità, e sofferenza hà dissimu:lati gl'oltraggi, che sopra si sono indicati.

Da tali attentati stante posto in necessità inevitabile si presenta riverentem.te esso Capitolo al Trono di Vra Ser.tà, ed implora, che à preservazione anco de Diritti di quel Regio Jus-patronato resti dichiarato, che essendo stabilito col Decreto 17. Aple 1762 che la prerogativa della Can.ca Instituzione dè Parrochi di quella Città spetti al Capitolo, debbano perciò essi Parrochi verso di lui avere quella subordinazione, e soggezione canonica, che è relativa trà il Pa:rroco instituito, ed il suo ordinario Institutore: salva per altro sempre ai Parrochi la libera amministrazione dè Santi Sacram.ti, e la cura delle Anime.

Ed essendo in esso Decreto stata aggiudicata al Capitolo stesso tutta la funzione della tumulazione dè suoi Capitolari, resti dichiarato, che li Parrochi non abbiano à pretendere diritto alcuno sopra la detta funzione, meno in figura di assistenti nella benedizione, e lievo del Cadavere. Mà venendo essi Parrochi invitati, ò intervenendo alle dette funerali Processioni, debbano, come è stato decretato anco negli casi di altre tumulazioni portarsi à levare il Capitolo nella sua Cat:tedrale; e perciò pretendere non si possa quanto malam.te si pretende nella stragiudiciale intimata nell'occ.e del funerale del fù Can.co Elti, col pretesto del giud.o dell'Ecc.mo Pien Collegio 1654. 6. marzo, implorando, che dall'Ecc.ma Consulta con nuovo clementissimo decreto vengano accolte le ragioni del divotissimo Capitolo in confronto de Parrochi, e Fraglie Laiche, ai quali, accettato che sia il presente mem.le sarà intimato. Grazie

1762 p.o Febr.o

D'ordine S. Li Consultori nri in Iure esaminando le cose contenute
nel pnte meml.e del Capitolo d'Ud.e, e nella estragiudiciale annessa
26. gbre scorso, intimata al Capitolo med.mo sotto il g.no 15. Xbre
p. parte, e nome de' Parrochi, e Fraterne Parrochiali di detta Città
con il contenuto del giudizio seguito in pien Collegio alli 6.
marzo 1684, e delle recenti deliberazioni 17. Aple 1762 nel
proposito delle vertenze altre volte promosse dal Capitolo, da Parrochi,
e Fraterne pdtte, riferiscano sollecitam.te in qual parte per av=
ventura si opponesse al metodo, e la Stragiudiciale stessa al giud.o,
ed alle emanate deliberazioni, in quel più, che conviensi a'
lume de Pubblici Consigli.

Lo stesso facciano giusto le Leggi gl'Avvocati Fiscali
della Signoria Nra.

Giacomo Zuccato Segretario

[illegible]

Lo stato fioritissimo, in cui ritrovasi la pia Confraternità eretta nella Parrocchiale di San Giacomo a suffragio de' fedeli defonti, invece d'illanguidire lo spirito de' Magnifici Sigg.ri Governatori, deve piuttosto incoraggirli a rivolgere ogni pensiero e sollecitudine per accrescerla, ed dilatarne i confini, stendendola a quegli ufficj, che sebbene sono alquanto diversi, tendono però allo stesso fine, che è l'esercizio della carità Cristiana.

Ridotte in meno d'un secolo le rendite di questa pia Adunanza capaci a mantenere XXV. Sacerdoti Cappellani, a somministrare ad altri celebranti, che concorrono tutti i giorni in gran numero, una congrua limosina, e a provvedere a tutte l'altre spese necessarie, perchè sieno esercitate con decenza le sagre funzioni: sembra che la vigilanza de' Sigg.ri Governatori debba pensare all'uso da farsi ~~maggiore~~ degli annui avanzi, che risultano dopo aver adempite con religiosa esattezza le accennate incombenze, e tutte l'altre, che fossero del primiero instituto.

Alla

Alla pietà loro piena di lume e di compassione non può suggerirsi ~~[illegible]~~ un miglior piano di quello, che sarebbe l'impiegare gli avanzi di questo e degli anni avvenire in tal opera, la quale non dee ~~può~~ dubitarsi, che non sia per tornare a sollievo dell'anime de' fedeli, cioè dispensandogli alle povere famiglie di questa città.

Fissata che sia la quantità degli avanzi senza far la menoma innovazione riguardo alle solite spese, e stabilita la massima di farne questo uso, ne sarà facile ancora l'esecuzione, se si prenderà dai M.R.di Parrochi una giusta idea del numero rispettivo delle famiglie bisognose di soccorso: fra le quali meriteranno d'esser distinte quelle, che non vivono oziose, nè vanno questuando; e quelle altresì, dove sono persone ascritte alla Confraternita, e ridotte poi all'indigenza.

Qualora il presente progetto abbia luogo, ~~sono~~ sieno ben sicuri i Sig.ri Governatori di riportarne il favorevole sentimento di uomini dotti, e così pure ogni altra necessaria approvazione.

Questo è ciò, che ora si rasse-
gna ai savi loro riflessi, e che non
ammette difficoltà, e per cui
si vieti il dar pronta mano a una
pratica sì lodevole. Ma questo poi
non è il solo punto, che deb-
ba esser l'oggetto del loro zelo. Si
farà qui un breve cenno di que'
maggiori vantaggi, che potrebbero ri-
trarsi da' Cappellani; i quali non
han poi altro impiego, se non di
celebrare la santa Messa, e d'inter-
venire a poche funzioni. Si con-
sidera in primo luogo, che XXV. sa-
cerdoti sono in troppo numero per
una Chiesa sola, alla quale concor-
rono tanti altri stranieri: laddo-
ve nella più parte dell'altre Paroc-
chiali della Città vi è uno scarso nu-
mero di celebranti, e di ecclesiastici,
che assistano al Parroco nelle funzio-
ni di Chiesa, e gli sieno di sollievo
nella cura dell'anime. Un rimedio
provvisionale sarebbe la destinazio-
ne di un Cappellano per ciascuna del-
le Chiese Parrochiali, che avessero più
bisogno, e lo ricercassero a questa pia
Confraternità: dalla quale gli ver-
rebbe corrisposto lo stesso onorario
per la celebrazione della Messa in
quella Chiesa, a cui fosse ascritto.
Ve-

Venendo poi a vacare alcuna Cappellania, e così altre di mano in mano, potrebbe stabilirsi di ristringere l'elezione de' successori in modo, che il sacerdote fosse idoneo ad esercitare a vantaggio della Parrochia, al la quale sarà destinato, la cura dell'anime, acciò di consenso del Parroco potesse esercitarla, coll'ingiungere all'eletto quest'obbligo, e quelli, che si crederanno proporzionati dopo un maturo esame; e premessa una buona intelligenza co' Governatori delle Parrochiali, che dovrebbero ricevere in buon grado un'offerta sì vantaggiosa.

Informazione fatta dal Nob. S.r Antonio Stanzile di Gemona Deput.o d.a Patria

nel mese di Agosto

1775.

quale con tutti i documenti e carte citate fu spedita a Ven.a all'Ecc.te S.r Mattio Perosa perchè consigliasse la materia col Co: Cesare Santonini Avvoc.o de primarij.

Cappi
man
gre
che
cita
lae
ani
pol
eler
cre
ma
na
le
vo
ta

Informazione

Il Parlamento della Patria del Friuli si forma dai tre Stati o sia qualità di Giurisdicenti che sono nella Provincia cioè Prelati, Castellani, e Communità.

È differente dai soliti Consegli, perchè qui i Votanti non hanno voce per il proprio individuo, ma per quella della Chiesa Abbazia, Castello, o Feudo, Città o Terra che possede il Giure di quella Giurisdizione. Non indistintam.te dai Votanti ma distintam.te si forma dai nominati tre Stati che chiamansi Membri.

Cadaun membro può stare da se e trattare in una spezie di Conseglio che chiamasi Convocazione de' Votanti di quel dato membro delle materie che ivi digerite, e passate vanno poi a deliberarsi nell'intiero Parlamento mentre in quanto alle materie che riguardano quel solo dato Membro sa Convocazione ha costume di poter anco deliberare.

Esso Parlam.to si riduce per il num.o delli due 3.zi di quel Corpo ed è deciso che cadauno delli 3 Membri sia eguale in facoltà e voto sebbene inferiore in numero di voci e più diviso quasi un Conseglio di tre Consigli. Non è parte di Parlam.to se si prende da un solo o da due membri se vi mancano i voti del 3.zo membro poichè altrimenti è deliberaz.e di quei dati membri ma non di Parlam.o per cui si esige pluralità di Voti di ciascun membro o che tutti tre i Membri ballottino o concorrano d'accordo.

Questo Corpo talmente da antichissimi tempi costituito teneva non si sa come assai prerogative che si estendevano al di sopra l'istesso Patriarca Signore, come di darghi il possesso del suo dominio, deliberare in guerra e in pace, di assegnarli annualm.te 12 Consiglieri tratti da cadaun membro per assister al governo, e di avere le appellazioni delle sentenze fatte dal Patriarca, e suoi Consiglieri

Si sciolse questa forse eccedente auttorità colla spontanea dedizione della Patria in piena e perfetta sudditanza ai felici auspizij del Veneto Augusto Dominio, nè il Parlamento potè pretender altre mansioni che quelle compatibili coll'intiera accordata Sovranità e colla propia giurata dipendenza.

Da lì in poi cessarono gli antichi assistenti Consiglieri ed all'esigenza il Parlamento deputava soggetti in ciascun membro ad tempus o per quel dato affare, fin tanto che dal Prencipe Ser.^me volendosi formare con savio metodo le fazioni generali per il retto Publico servizio con Ducali 24 mag.^o 1474 ingiunse al Luogot.^te della Patria di far eleggere nei tre Membri due soggetti per cadaun membro tre di qua e tre di là del Tagliamento per descrivere i Fuochi e ripartire gli obblighi reali assistendo di continuo alle fazioni della Contadinanza.

La necessità risorta che il Parlam.^to tenesse una ora permanente Magistratura per eseguire il Sovrano commando fece che nei detti sei soggetti il Parlamento estendesse l'antica rappresentanza sostenuta dai Consiglieri ne' tempi Patriarcali; questi perciò chiamaronsi Deputati della Patria sicchè in unione quella assistessero alle occasioni delle urgenze del Parlamento difficile a convocarsi prontamente e tutelassero insieme la Contadinanza in conformità degli Ordini 1474.

In seguito a queste vennero altri simili Ordini per Ducali 1525. 1552. 1661. 1727. 1756. 1758. e 1761 per i quali da essi Deputati si regge interam.^e la Contadinanza tanto nell'Economico che nel Politico senza che soggiaccia ad altro Corpo della Patria, e neppure direttam.^te dell'istesso Parlamento da cui una volta trasfusa l'auttorità ne' essi Deputati non ebbe mai da se ma solo per li med.^mi ad esercitarla. Questi presiedono cadauno alle Convocazioni del propio Membro ed uniti siedono al fianco dell'Ecc.mo Luogot.^te presiedendo con esso al Parlamento. Essi votano nell'elezione

degli

degli otto Sindici della Contad.na ivi destinati dalle Giurisdizioni segnano le Bollette dei pagamenti della Cassa della stessa, e i mandati per condotte di Caggi de' Reggimenti, de' Soldati, e de' Sassi per alcune strade mantenute da quella Cassa e per servizio del Principe, e sono soggette alla tassazione di essi Deputati anco le Ville del Territorio di Udine, e soggette alla Giurisdizione di d.a Città, quali pure pagano in d.a Cassa.

Premessi per lume del Consulente e per le opportune illazioni tali principij si abbia, che la Città di Udine che è la prima delle Parlamentarie Communità ricorse per fini di credito ove decoro al Principe Ser.mo per avere nel suo interno il passagio della Posta Austriaca.

A questo oggetto essa med.te pe suoi Cittadini destinati offri con Costituto 26 Mag.o 1767 di far ridurre e mantenere in perfetto acconcio rotabile la strada da Codroipo per d.a Città sino al confine dello Stato Veneto aggiungendo tutta la opera che fosse per occorrere oltre l'obbligo de' Communi.

Condiscesa la Corte di Vienna alle istanze della Repubblica Ser.ma portata a secondare i desiderij di essa Città di Udine derivarono quindi all'Ecc.mo Luogot. le Ducali 18 Ag.o 1774 perchè alla d.a Città commandasse di eseguire gl'impegni della citata Carta 26 Mag.o 1767 oltre l'opera de' Communi e perciò chiamasse li Deputati della med.na

Alle relazioni poi di esso Ecc.mo Luog.te dell'operato a tenor di d.e Ducali altre susseguitarono li 21 Maggio 1775 dove commendandosi il da lui fatto s'ingionge in ultimo che sia impegno della Pub.ca Rappresentanza di obbligare li Communi che sono a portata e sentono il benef.o della strada al necessario lavoro ed allargamento di essa con quella equità di compartito che trovasse conveniente all'effetto.

Per eseguire queste Ducali rilasciò esso Pub.co Rappresentante un Mandato a d.i Communi li 22 Marzo med.mo spiegandosi essere intenzione dell'Ecc.mo Senato che senza alcuna eccezione nel loro distretto concorrano prontam.te a eseguire le operazioni concertate fra i Commissarj Veneto e Austriaco per render rotabile, e sicura la strada commettendosi che facciano le operazioni ivi descritte sotto il Soprastante.

Sopra questo Mandato non furono lenti li M.ti SS.ri Deputati della Patria precessori di quà quanto li esistenti di là a pensare al riparo d.a Contad.na d'accordo con li Sindici di essa. Prima però d'avanzarsi ad alcun passo o ricorso credettero opportuno di fare dal Mand.e stesso insieme con d.i Sindici le loro rimostranze per l'esorbitante aggravio imposto senza compenso a tanta povera gente al med.mo Ecc.mo S.r Luog.te che mostrossi commosso a prestar temperamento alle cose corse piuttosto, che che originar dispendj di liti e ricorsi pur troppo intollerabili alla ristretta Cassa della Patria già ridotta esausta da simili trascorse vicende.

Lungo sarebbe troppo il riferire il zelo con cui adoprossi in seguito esso Rappresentante per ridurre la Città a compensare que' Villici operanti con D.i m/4, e di ottenere altra Publica sovvenzione. Si mostrano tali tendenze ne' suoi dispacci communicate all'Ecc.mo Sen.o dalle Ducali 20 Ap.le p.p.o e più da quelle 29 Ap.le med.mo nelle quali abbonarsi alla Contad.na le summe perchè le Lir. m/8 di spesa si tramutino in beneficio delli operarj ai di d.a strada.

Quando in mezo a queste disposizioni, e maneggi perchè forse non abbastanza palesi unironsi alcuni Castellani per appellare li 5 Mag.o p.p.o esso Mand.o 22 Marzo all'Ecc.mo Cons.o di 40. C. N. presentando Scritt.a contro la Città dove narrando gl'impiegi di essa per la strada della Posta e l'esenzione de' Communi della Patria dalle fazioni della Città come separati e diretti dal Parla-

mento fanno istanza per il taglio di esso per l'effetto, che tali Communi non siano aggravati per d.e nuove strade alla Città incombenti.

Questo passo di particolari persone in tempo che il Sen.o li 6 Mag.o pred.o permise alla Città prender a livello li diviali di m/4 corpe se il N.H. Luog.te e scompose i pred.i Deput.e e chiunque altro maneggiava la provinciale sovvenzione. Non si perdette d'animo esso Ecc.mo Luog.te ma s'adoprò con più impegno per ridurre la Città a genio della Patria, e togliere il motivo di quelle dissensioni che fra i due Corpi s'incamminavano.

Egli di concerto coi Deput.i d.a Patria persuase la Città al Costituto 16 mag.o p.p.o dove sebbene apparisca qualche troppo abbondante giustificazione pure a fronte di tutte le cose corse si restringe a dichiarire = Che la Città non sarà mai per pretendere d'esercitar intendenza alcuna sopra i Communi della Patria in riguardo a fazioni che sono peculiari della Città med.ma e s'intenderanno sempre illesi i diritti tutti non che le leggi e pendenze all'ombra delle quali si trova il Parlamento che mai la Città ebbe sentimento di turbarli ed offenderli.

Notificato ai Deputati d.a Patria esso Costituto, e così ricercati dall'Ecc.mo S.r Luog.te si espressero in Carta di d.o giorno sopra la Scrittura appellatoria 5 Mag.o di non aver in quella nè ingerenza, nè parte, e di esser memori delle rimostranze da essi e dai Sindici fatte e da d.o N.H. Rappres.te accolte perchè li Villici obbligati a straordin.o lavoro fossero compensati.

In seguito a tutto questo successe che abbenchè li Castellani dichiarassero con Costituto 30 Mag.o p.p.o che l'appellaz.e non sospendesse i lavori di d.a strada, pure sul discorso de' Contradittori dell'Ecc.mo Cons.o di 40 sublimato dalla communicata del N.H. Savio Donà ed ascoltate le parti appellanti fu dai Capi di d.o Consiglio li 12 Giug.o p.p.o depennata l'appellaz.e e Scritt.a 5 Mag.o e il d.o Costituto 30 d.o per l'unico effetto di non ritardarsi l'importante lavoro nè perturbarsi i riguardi eminenti dell'Ecc.mo Senato salvo ai Castellani l'uso di loro ragioni e pretese verso la Città e liberi giudiziarj ricorsi.

Tolto talmente dal Mondo l'accennato passo appellatorio furon pronti i Castellani due giorni dopo in vigor di d.ª rissenva a riproporre in due Capi li 14 Giug.º med.mo la materia al Magistr.º Ecc.mo Sopra Feudi.

La Città intanto senza incontrare tale Scrittura cita per depennazione di essa e crede forse fondata la propria ragione sopra l'inutilità del ricorso bastando il suo Costituto 16 Mag.º nella Corta de' Deputati d.ª Patria di esso giorno, nella qualità dell'eminente materia, e sul poco numero de' ricorrenti, al quale oppone Carta di dissenso 9 Ag.º presentata li 14 d.º sottoscritta da ben 34 Castellani e Costituti di molti altri dissenzienti.

All'incontro i L.L. C.C. pretendono diffendersi per la rissenva loro sebbene in materia sublime fatta nell'istesso atto di appellazione 12 Giug.º e dicono la Carta e Costituti in disparte coll'allarmà di prese procurati nè da abbadarsi, e portano l'esempio delle Spazze 4 Xbre 1772 a favore di 4 sole Communità ricorrenti contro la Città e Deput.i d.ª Patria per l'accordo in Parlam.º ballotato.

E venuti essi L.L.C.C.ti sono pur anche ad invitare ad assumere il Sind.º gli attuali Dep.ti d.ª Patria come supponendo circostanze di necessaria difesa ai diritti della Patria e di riparo alla desolata Contad.na commessa alla tutela di d.i Deputati:

Fra ambage di cose simili essi Deputati non volendo essere accusati d'indolenza proposero, che qualora non basti il lodato Costituto della Città 16 Mag.º a presservare i diritti della Patria di consigliarre la materia e loro contegno in Venezia con persone intendenti ed imparziali per poi determinarsi a rissolvere quello sia di loro dovere e incombenza e va in vedere.

1.º Se vi sia necessaria esigenza che nelle cose corse e che corrono i Deputati della Patria o la Patria stessa abbino a far causa con la Città per la Strada della posta.

2.º Se data anche tale esigenza sia espediente l'unione di essi Dep.ti alli Castellani nel contesto della Scritt.ª 12 Giug.º ai Feudi.

- 3. 2c

3.° Se al caso per giusto riguardo non dovessero entrare in tale vertenza a quale expediente dovessero appigliarsi per assicurare in avvenire la Patria e la Contad.a da pregiudizj riparando le cose corse.

Quanto al 1.° punto

Si è già detto che essi Deputati alieni d'invogliere la Patria in cause dispendiose, e far insorgere competenze ed impegni colla Città servivonsi di vie placide per rattemperare il disordine dello straordin.° lavoro imposto a Villici con un mezo termine che l'Ecc.mo Luog.te ritraesse dalla Città il suffragio di qualche pagamento ai med.mi oltre altra Publica sovvenzione.

Si vede in fatto la quale riferita abbonante il soldo per le mostre, e quella della licenza alla Città per D.i $\frac{m}{4}$ che si dicono passati a mani dell'Ecc.mo Luogot.te per dispensarli ai lavoranti eccitati con replicati mandati attendendosi con speranze ulteriori per altri publici promessi suffragij.

Alla ricercata assunzione va in vedere se si oppongono con ragione tali fatti ed impegni de' Deput.i precessori e presenti perchè si dicono impegnati a tacere colla Carta 16 Mag.° in vista al Costituto fatto dalla Città in d.o giorno e dichiarati neutrali Carta che stando e vivendo deve fare il suo effetto, e li presenti in uffizio tenuti a stare al fatto da loro Precessori.

Ma si risponde dai S.S.i C.C.i che il Costituto delli Dep.ti d.a Patria cade sulla vertenza al Cons.° di 40 e non si questa ai Fendi, che si suppone il pagam.to delli D.i $\frac{m}{4}$ dato dalla Città ed erogato a prò de' Villici che lo ricevono da una 3.za mano o sia dal Luogot.te senza che apparisca che paghi la Città e si formi il dovuto esempio e che quando sia l'esigenza i successori Deput.ti ed anco gli istessi impegnati possono venire in materia publica contro il fatto proprio e degli altri.

Ma può replicarsi che la materia portata ai Fendi è quella stessa stessissima che era al Cons.° di 40 per l'appellazione e quindi regge ai d'essa la Carta 16 Mag.° che i successori Dep.ti e anco i presenti possono distruggere senza dimandar taglio e le bandire chiamano. E non apparisca il pagamento fatto dalla Città, che per altro da d.a Carta da Ducali, e da altri atti in qualità pessima traluce poco importa ai Contadini sapere chi paghi purchè venghino pagati. Può essere se non in tutto almeno in

gran parte

gran parte soddisfatte le intenzioni de' Deputati col dato compenso ai Villici, che con quello impegnati e gli uni e gli altri a tacere, e questi ultimi di tutto tacendo, ne facendo ricorso può questionarsi, se sia della competenza de' Deputati il far causa con la Città che hà fatto il cit.o Costituto 16 Mag.o se colla quale essi Deputati sono andati d'accordo.

Tutti questi riflessi bilanciati pro e contra, dal riverito Consulente oltre a quanto può dedursi dalli principij premessi e dalle unite Carte darà pro veritate il voto suo decisivo se la Patria debba ne'e ne' far causa in presente colla Città e se dovendo far causa complisca alla Patria e sia espediente unirsi al Contesto 14 Giug.o de' Castellani ai fatti che è

Il 2.do punto per il quale devono esaminarsi li Capi proposti colla d.a Scrittura 14 Giug.o

Senza ripetere anco sopra questo vanno in acconcio li antedetti riflessi.

Il 1.o Capo di quella Scritt.a nel suo principio pare che dica lo stesso di quanto accordavi dalla Città nel Lodato Costituto 16 Mag.o e quindi si dirà in confessis nullæ sunt partes judicis e che non occorre sù tale punto neppur far causa.

ma in fondo al med.mo si scrittura essere le fazioni acconci, e facitura di strade peculiare diritto del Parlamento; quindi questo assunto universale ha molto da dire nè può esimersi da una forte critica poichè sembra che tenda a pratesa giurisdizione del Parlam.o nelle strade, quali si sa che sono di Diritto Publico et in bonis nullius.

Che non sono che quelle strade di Muscoli e Strojavacca che si mantengono dalla Cassa d.a Contad.na per le quali non il Parlamento, ma i Deputati rilasciano i Mandati ai Contadini per ordine de' Luog.te come essendo da essi retta la Contad.a e la loro Cassa, mentre poi quasi universalm.te senza alcuna ingerenza nè del Parlamento nè de' suoi Deputati le strade della Patria sono da tanti secoli commesse alla ispezione del N.H.o Miniscalco che annualm.te con qualche profitto de' suoi Ministri spedisce alli Communi li Mandati per gli acconcij delle med.me

ma

Ma dicono i LL. CC.ti di non pretendere il Parlam.to giurisdiz.e sulle strade, che sono di diritto publico e del Principe, ma bensì sulle fazioni de' Villici che per quelle si fanno, e quali se rette vengono dai suoi Dep.ti non può negarsi essere indirettam.e diritto del Parlam.to da essi rappresentato.

Essere vero la mansione del N.U. Provinciale sulle strade; ma non impedir questa la tutela de' Deput.i sulla Contad.za e quindi azione al Parlam.to ove questa viene aggravata.

Che se inoltre essi Dep.ti rilascino gli ordini de mandato, occorrendo accade lo stesso anche a tutti li Giurisdicenti, quali ricevono ordini dal Luog.te nelle loro Giurisdiz.i e siccome però non può per questo negarsi la Giurisdiz.e che anzi in tal maniera viene a riconoscersi dal Pub.co Rappresentante, così a di Dep.ti non deve per tale motivo contendersi il diritto, ese ciò non fosse il Luogot.te farebbe da per sè senza servirsi del mezo loro.

Ma può replicarsi, che le parole vagliono quanto suonano e dal D.o Capo pare ricavarsi idea di diritto su le strade, e questo esprime Parlam.to e non Deputati li quali pur anco non hanno come si è detto che poca ingerenza in materia di strade, e questa occasionalm.te e solo perchè si mantengono dalla Cassa della Contad.za sicchè per quanto fossero anco vere le sopra esposte eccezioni e limitazioni deve starsi al contesto che ha un intelligenza troppo ampia ed equivoca e però merita un esame assai maturo per chiunque volesse assumere giudizio per sostenerlo, e i Giudizij citati non si vedono.

Venendo al 2.do Capo della prefata Scritt.a 24 Ging.o questo non va a sostenere alcun diritto della Patria ma tende intieram.e a vantaggio della impiegata Contad.za

Con esso tuole tenersi salda la Città nè proprij impegni 1767 di supplire alle opere della riduzione, e mantenimento della strada della Posta e in conseguenza far entrar in Cassa ai Villici che han già lavorato un adequato pagamento

Se molti sono i dubbij sopra il p.o capo onde sostenerlo, ve ne sono assai anco per questo secondo.

Dice la Città essersi veram.te impegnata col contratto 1767 alle opere straordin.e e non alle ord.e di d.a strada, perchè

perchè decretato dal Prencipe che v'entri anco l'opera de' Communi essendo questi naturalm.te obbligati a mantenerla ciaduno nel suo distretto.

Ma i ff.i C.C.i dicono che le strade nuove non vanno mantenute dai Communi ma dal Prencipe che pagò sempre gli operarij delle strade della Ponteba e di S. Candido.

Ma poi loro replicano che tali strade di Montagna erano di grande spesa e tutte di straordin.o lavoro eccedente l'obbligo de' Communi che perciò convenne al Prencipe pagarli con tenuissime summe. Che perciò [illegible] quanto ivi fece il Prencipe e che dovrebbe fare nel presente caso la Città per il suo Costituto 1767 mentre il Prencipe è condiceso a secondarla a condizione che sia tenuta esente il Principato da ogni spesa ed impegno.

Ma da tutto ciò non vengono i Communi a desentarsi dal naturale obbligo che prima aveano d'acconciare la strada stessa che non può dirsi nuova ma allargata e riformata, ed altrimente le d.e strade della Ponteba e di S. Candido dopo fatte dai respettivi Communi si sostentano.

Che se poi si entrasse a discutere sul fatto della qualità del lavoro quale sia ordin.o e straord.o per limitare quello ai Communi convenga o disconvenga di fare per il loro naturale obbligo sarà una questione intricatissima sostenendosi dall'attuale Rappresentante che quello fu fatto dai Communi di questa strada di Potta non sia nulla di più del loro naturale obbligo, e che sia una mera carità il dar lui procurato, ed usato compenso.

Oltre a questo fa bisogno pur anco far riflesso se convenga o no ai riconvenuti la competenza della istanza che si fa con esso 2.do Capo.

Si dirà che nè al Parlam.o nè ai Deputati, e molto meno ai Castellani che sono individui di quel corpo competa far causa per particolari mercenarij, mai essendo stata la massima Parlamentaria di far pagar mercedi a particolari o Communi o l'azione essere de' particolari e Communi stessi. Questi tacciono e s'impegnano col ricevere il suffragio a tacere dunque qual motivo di farsi causa per essi dal Parlamento dai Deputati o dai Castellani.

ma

Ma rispondono questi ultimi che la tutela della Contad.za d.a Patria de mandata essendo ai Deputati di essa è di diritto indiretto del Parlamento del cui Corpo essi sono credono per l'indolenza di esso Corpo loro competere di sostenerne i diritti ed in conseguenza far pagare i Contadini da esso protetti.

Facile siami però all'incontro la replica che se anco a ogni individuo competa ragione di difesa pure nel caso presente non essendo offeso il Corpo stesso ma le persone da quello protette e questa protezione non competendo agl'individui ut singuli, ma a tutto il Corpo o sia al Magistrato che lo rappresenta può esser forte la questione su la competenza. Ogni individuo del Parlam.to può aver azione di sostenere i diritti di esso per l'interesse che ha a offendere il propio Corpo non essendo a una mano proibito il riparare a un colpo che vuol atterrare all'uomo la vita, e ponno servir gli esempij. Ma va in questione se non pagandosi i Contadini sia offeso il Parlamento o suoi diritti. E se quello o questi non sono offesi, il punto di questo Corpo patisce difficoltà inaccessibile.

Vero è che i Castellani L. L. C. C. si esprimono nella dubietà loro toccata di tale contesto di esser portati a regolarlo a genio e cangiare direzione ma sta in vedersi dal savio consulente se ciò possa farsi senza rimover l'istanza e pagare quindi le spese alla parte avversa per poi produrne un'altra. oltrecché quando s'entra in una causa quella si assume come sta e giace, e quindi si ha da riflettere sul contesto presente e non sopra quello che può farsi e non farsi.

Queste considerazioni cadono quando sia prima veduta la esigenza che il Parlam.to deva far causa o suoi Deputati ma se per le cose avanti dette, e per gl'impegni corsi cessa questa esigenza ai Deput.ti stessi il savio consulente deve per il qui detto maggiorm.te riflettere all'imbarazzo in cui potessero esporsi: e quindi

Venendo al 3.zo punto di ricercare espediente per l'avvenire

gli attuali Deput.ti che con indifferenza non pensano che per la
verità e per la giustizia, per adempire ai doveri della loro cari
ca esporgono con sincerità all'Eccellentis.mo Consultore, che quanto
di ripugnanza hanno per i giusti riguardi e ragioni esposte a cimentarsi
a far cause, e sarebbero quindi portati a lasciar correre il già fatto
di cui non è facile il ritratto, hanno altrettanto di premura di por
riparo alle conseguenze dell'avvenire per tale strada onde pre
servirsi alla Patria i diritti e sia tutelata la Contad.na né possan
nascere dissidi fra Città e Patria. Si sa che S. E. Luog.te deve e
stendere Terminaz.e sotto mano il mantenimento della strada per
cui approvarsi dall'Eccellentissimo Sen.o Sarà invigilare che da questa
non si diminuiscano alla Città i propri obblighi per il Costituto
1764 con aggravio di Contad.na del solito suo obbligo maggiore.
E siccome in seguito alla Terminaz.e sarà intieram.e soggettata la
strada alla carità del Luogot.te che dovrà non potendo fare il
Sopraintendente deve servirsi del mezzo altrui così non sarebbe senza
ingiuria de' Dep.ti di Patria che hanno la tutela della Contad.na che
senza di loro si prepongano altre persone a commandare quel
corpo che è da essi tutelato e possa con tale mezzo venir anco uno
della Città a commandare in Patria e mettere mano in messe aliena.
Per evitare le gare, le dissensioni fra i due Corpi han fatto li Deput.i stessi al d.o Ecc.mo
Luog.te le proprie rimostranze, ma non sapendosi bene se da esso o dal suc
cessore si estenda la Terminaz.e e con qual esito crederebbero opportu
no né disconveniente di fare al Principe Ser.mo quelle stesse rimostranze
in ben esteso memoriale in nome di essi Deputati e Sindici di Contad.na
in maniera facile e piana e che non irriti né il Rappresent.te
né la Città e sopra massime che non possano controvertersi.
Così si ottiene l'intento conservandosi i riguardi, si appaga i lamenti
e si fa il fatto suo senza intacco della Borsa alcuni cadendo l'affa
re a peso della Contad.na nel quale i Deputati possono da se im
pegnarsi senza parte di Convocaz.e o Parlam.o come si vorrebbe
facendosi causa per la Patria.
Vi è opinione di alcuni di lasciare anche per ora questo passo finché esca
fuori la Terminaz.e ma va in questione se sia meglio prevenir o esser prevenuti.
Come questa nasca non si sa, è nata comunque sia chi la fa vorrà sostenerla
e farà i suoi sforzi anche chiunque ne risente vantaggio.
Che sebbene può aversi per ascolto a cosa fatta, l'affare diventa
più serio e più difficile per ogni riguardo ed è trita la massima
che melius est incidentia prius servare quam post vulnerata causa re
medium quaerere.
Il riverito Consultante, a cui si assoggetta la presente debole informaz.e accolga
quello li pare convenire col retto suo lume ed è pregato versar nella
materia per la verità con mire imparziali ed adattate per indi consigliare
e suggerire il partito migliore nelle circostanze degli attuali Deputati di Pa
tria senza riguardo quanto alcuni d'impegnarsi in aperture o qualsiasi causa,
sono attenti e pronti a far il loro dovere per salvezza dei Diritti di Patria
e del loro magistr.o efficacem.e presso al d.o Consultore raccomandandosi etc.

Copia di lett.a dell'Ec.te S.r Mattio Perosa all'Ill.mo Dep.to Stranghe

Ill.mo S.r S.r Pron Col.mo

L'ord.o scorso ricevei il pregiatiss.o foglio di V. S. Ill.ma con le Carte e Pianta in quello nominate. In pronta esecuz.e dello stesso mi abboccai con q.to Sig.r Loremoni ma lo trovai prevenuto per li SS.ri Castellani impegnati nel consaputo litigio colla Città, perciò mi rivolsi al Co: Santonini con cui in due ore e più si fece l'intiero esame delle Carte sud.e coll'intervento del Sig.r Lavezzi Nunzio d.a Contad.a Estese egli il proprio sentimento nell'occluso foglio che le rassegno che non è molto prolisso.. e mi permetterà che io pure aggiunga qualche cosa... Sopra il quesito se supposta l'esigenza sia spediente l'unirsi nel contesto 14 Lug.o p.o p.o si risponde assolutam.e e costantem.te di nò: la pianta di quello è talmente infetta ed irregolare che non può in alcun modo sanarsi a dovere. Mancano d'azione li ricorrenti, li quali in fatto non sono li Tutori de Communi, nè li Sindici della Patria, propongono le non sue proprie ma d'altri e adducono le ragioni del Terzo, e chi allega il diritto del 3.zo non deve esser ascoltato giusto il trito assioma qui allegat de jure tertij non est audiendus, e perciò la Città giustamente sostiene la depennazione di d.o Contesto. Vi si aggiunge il dissenso e protesto degli altri SS.ri Castellani, e molti altri riflessi, coi quali

non se do incommodo, come nè men la incomodo di rimarcare la differenza che passa dalla direzione tenuta dalle 4 Comm.ⁿⁱ contro la stessa Città, e membro de' Castellani a quella che ora tengono li Ricorrenti Castellani mentre ella ne è instrutta più d'ogni altro come devo esserlo anche io per le sostenute pendenze riaccunte con gloria di quelle.

Resta dunque volendosi determinare agli atti giudiziarj di produrre una formale estesa al Magistrato sopra Feudi contro la Città con totale precisione da quanto è stato operato da di SS.ʳⁱ Castellani con la quale si proponesse dalli SS.ʳⁱ Deputati come tutori della Contad.ⁿᵃ che la Città dovesse e fosse tenuta a pagar gli operarj impiegati nella facitura della d.ᵃ strada a tenor anco degli assuntisi impegni nelle misure di equità salva liquidazione in fatto e con altro Capo fosse separato che lo stesso dovesse fare per l'avvenire per tutte quelle straordin.ᵉ occorrenze che succeder potessero sopra di che però sarà molto da pensare in vista dell'oggetto che la strada non può dirsi in certo modo totalmente nuova perchè in qualche modo esisteva prima e come strada non nuova deve per naturale obbligo de' Communi esser mantenuta. Determinandosi all'uso di tale estesa viene questa a provedere anco per l'avvenire nè in pendenza può esser luogo alla temuta Terminaz.ᵉ nè è da temersi, che questa possa

prevenire

prevenire le determinazioni de' SS.ri Deputati quan-
do queste non siano molto sollecite. Ciò non ostante
non si crede cosa prudente far alcun passo in
via deliberativa per ora né col produrre il divi-
sato memoriale né coll'annotarsi il Constituto
di nihil innovetur e ciò perché l'uno o l'altro si
reputa di pregiudizio al caso che si determinasse
di ricorrere al giudiziario. Questo è il risul-
tato della d.a Conferenza: scriverà anche il
Sig.r Lavezzi al suo corrispondente in tal
proposito etc.

Ven.a 13 7bre 1775.

Segue il Consulto Co: Santonini

Ricercato) Sembrami fuor di dubio non doversi
l'immischiare in alcun modo nell'estesa in
tal proposito incompetentemente prodotta
al Magistrato Cecomo sopra Feudi di alcuni
Signori Castellani e molto meno ingerirsi in
questa che è anche resa pendente in un
articolo di depennazione.

Sopra l'altro quesito il mio riverente sentimen-
to sarebbe una sollecita estesa ex capite
da porne de' M.ci SS.ri Deputati diretta all'
effetto anted.o da prodursi al Magistr.o Cecomo pred.
Cesare Santonini Avv.o Ven.o così sento

Ricercata la mia riverente opinione sopra li tre quesiti esi-
'biti occorre la spiegazione

Quanto al 1.° come non è da dubitarsi che se la M.ca Città di Ud.e
hà ottenuto il suo intento del passaggio della posta Austriaca
per la Città abbia anco da sostener il peso della costruzione
e mantenimento della strada postale tanto più quanto tali
sono anco gli espressi impegni dalla Città stessa assuntisi
così non può negarsi che pregiudiziale ai Communi della
Patria ed indebito sia il carico della costruzione di essa strada
dalla d.a Città preteso addossarsi alli Communi med.mi
come ingiusto lo sarebbe egualmente quello del manteni-
mento. e perciò giusto, utile, e necessario sembra
procurarsi il sollievo de' Communi med.mi da questo peso
col rissarcimento assieme del carico loro per la costruzione
addossato arbitrariamente: dunque alli M.ci SS.ri Deput.i
d.a Patria si crede conveniente e doveroso far il loro uffizio
come Tutori della Contad.a assumerne l'impegno per
garantir li Communi pred.i dal pregiudizio.

Quanto poi al 2.do quesito sembrami fuor di dubio non
doversi immischiare in alcun modo nell'estesa in tal
proposito incompetentem.e prod.a al Magistr.o Ecc.mo Sopra
Feudi d'alcuni SS.ri Castellani e molto meno ingerirsi in
questa che è anco resa pendente in un articolo di deper-
nazione.

Quanto dunque al 3.° il mio riverente sentimento sarebbe una
sollecita estesa ex capite col nome di d.i Mag.ci SS.ri Dep.ti
diretta all'effetto anted.o da prodursi al Magistr.o Ecc.mo
pred.o

Cesare Santonini Avvoc.o Ven.o così sento.

[illegible]

Févr
Jan
Par

Fé
ne
Par
Ci

Fé
au
J. C
ne

Nella Patria del Friuli Veneto considerabili sono tre Corpi principali Parlamento, Città di Udine, e Contadinanza.

Libro Leggi nel principio della relazione della Patria del Friuli.

Il Parlamento è composto di tre Membri cioè R.R.i Prelati, Nobb.i Castellani e Sig.ri Communità: Ognuno di d.i tre membri nel Parlamento fanno due Deputati uno di quà e l'altro di là del Tagliam.to così che in tutti vengono ad esser sei che si chiamano Deputati della Patria, e si cambiano tre alla volta e durano due anni.

Fede Canc.r d.a Patria nella St.a 1768 del Parlam.to contro la Città di Ud.e C.e 157.

A questi sono appoggiate tutte le materie appartenenti al Parlamento, e quelle della Contad.za essendo soliti esercitare tutti gli atti che riguardano il Parlamento e Contad.za sud.a

Fede Canc.r Scontro, d.a Contad.za 1768 nella St.a ord.a C.e 193.

La Contadinanza elege 8 Sindici quattro di quà e quattro di là del Tagliam.to e l'incombenza loro è di assistere principalmente agli affari d.a Contad.za sotto la tutela e pressidenza de' Mag.ci Deput.i d.a Patria e non è soggetta in conto alcuno a verun altro Corpo della Patria stessa.

Desiderosa la Città di Ud.e la quale è il terzo Corpo considerabile esistente nel Friuli Veneto con tutto che come Communità abbia con le altre voto in Parlamento, che per oggetti di decoro, e di essenziale vantaggio a Cittadini suoi stabilita fosse dal Ser.mo Veneto suo Principe una stazione di Posta in Udine, e che si ottenesse la corrisponderza nell' Austriaco con lo stabilimento d'una stazione in Nogaredo e con la soppressione delle Austriache stazioni esistenti in Gorizia e Ontegnano procurò la med.ma in varij tempi e per varij modi di ottenere.

Con lo stesso oggetto con Carta 26 Mag.o 1767 la stessa Città per mezo di tre Soggetti destinati dalla sua Convocazione li 5 Mag.o dello stesso anno si obbligò e promise qualora in essa fosse piantata una stazione di Posta alla forma, e condizione delle altre tutte stazioni di Poste nel Veneto Stato di far ridurre, e mantenere in perfetto acconcio rotabile la strada tutta da Codroipo per d.a Città sino al Confine del Veneto Stato aggiungendo tutta quella spesa fosse per occorrere oltre all' ob.

rligo de' Communi di fare e mantenere a proprie spese un ponte sopra il Cormor, e di corrispondere etc. . . . .

Animata dalla favorevole disposizione, che rimarcata avea nel venerato Decreto dell'Ecc.mo Senato 1.° Aple 1769 per le stesse viste di evidente Pub.ca e privata utilità, e con l'offerta di supplire ai presi in passato impegni l'anno 1772 col mezo del suo Nunzio presentò supplica alli Ecc.mi Savij per ottener dalla Sovrana autorità il permesso di poter essa maneggiare gli Aulici Dicasterij per l'effetto med.mo implorando nello stesso tempo che fosse data commissione all'Ecc.mo Veneto Ambasciatore in Vienna di proteggere a nome Pubblico tal affare per poter con fondamento lusingarsi di riportare il definitivo assenso di quella Corte.

Supplica agli Ecc.mi Savij 1772

Si tali premurose istanze rilasciò l'Ecc.mo Sen.° commissione al proprio Ambasc.r in Vienna con Ducali 22 Febr.° 1772 ad oggetto di ottenere il passagio della Posta per Udine a Pub.co nome e med.te li benemeriti maneggi di S. E.za Ambasc.r Cav.r Gradenigo condiscese l'Imperial Regia Corte alli Pub.ci desiderij. Il tutto fu partecipato da S. E.za g.r Luog.te per Pub.ca commissione alli Deputati della Città col significare loro essere ferma intenzione dell'Ecc.mo Senato, che si prestassero all'esatto ed intiero adempimento de' presi impegni e fu alli stessi communicata la commissione che avea l'Ecc.za Sua di avanzare a tempo opportuno al Proveditor ai Confini affinchè assieme con l'Austriaco fossero concertate le operazioni necessarie.

1774 13 Ag.° Ducale

Da altre susseguenti Ducali 30 7bre, 19 9bre, e 23 Xbre 1774 si rileva la stessa costante massima del Principe Ser.mo che sia eseguito puntualm.te quanto era stato convenuto con la Corte di Vienna, cosichè la Città oltre la erezione di un Ponte di Pietra sul Cormor deve assoggettarsi alla fattura di altro Ponte di Pietra anche

sul Torrente

sul Torrente Corno sebbene nella Carta sù indicata 1767 e susseg.te supplica 1772 non fosse in conto aluno obbligata.

In vista di tali commissioni svegliatosi il zelo di certo soggetto sul riflesso che facendo lavorar in Patria la Città verrebbe ad aquistarvi un diritto che non le compete con offesa de' Diritti del Parlamento, e pendenze, procurò d'impegnar li Deputati della Patria in qualche atto giudiziario.

Non persuasi li stessi delli pretesi pregiudizij in affare, quale per i sublimi rapporti che aveá era reso del tutto affare del Principato, trattandosi massimamente di strade che sono del tutto di jus Reggio procurarono di aquietarlo alla meglio, e frattanto pensarono a prender in esame tal materia per potere in ogni occorrenza esser al caso di fare gli opportuni ricorsi.

1775 22 Marzo Mand.o di S.E. Luog.te

1775 11 Marzo Ducale dell'Ecc.mo Sen.o

In fatti rilevati che ebbero gli ordini dati da S.E. Sig.r Luog.te in esecuzione delle Ducali 11 Marzo 1775 a certi Communi acciò concorressero nè loro rispettivi distretti a render prontamente ed esattam.te eseguite quelle operazioni, che dal Veneto Proved.re e dall'Austriaco Commissario ai Confini venissero stabilite per render commoda, rotabile e sicura la strada, che da Rogaredo conduce a Udine non mancarono assicurati già che la Città non aveva alcuna ingerenza nella esecuzione dell'Opera e rilevato altresì che l'opera stessa imposta per Pub.ca Commissione a d.i Communi era assai maggiore di quello era l'obbligo suo naturale riguardo alle strade credettero di concerto con li Sindici della Contad.za il miglior partito in affare di tanto Pub.co impegno di ricorrere alla protezione dell'Ecc.mo Rappresentante acciò quella povera gente che si trovava in sommo disagio fosse sollevata con qualche onesto compenso.

Il ricorso fù accolto con benignità somma dall'Ecc.za Sua quale dopo esser stato assicurato della spontanea esibizione della Città di Duc.i 4000 in vista dell'opera grandiosa e della miseria in cui s'attrovavano li Villici destinati al lavoro stabilì di concerto con li Deputati della Patria

e da' Sindici della Contad.na di sospendere per quest'anno le mostre Generali per impiegare il risparmio di lire m/8 in loro sollievo, ed il tutto parteciò con lett.a 26 Ap.le all'Ecc.mo Sen.o

Quanto siano state dalla Pub.ca maturità gradite tali notizie, e commendata la caritatevole premura di S.E. Luog.te unita alla cura delli Deputati della Città e della Patria e Sindici della Contad.na per vedere sollevati li d.i Villici si raccoglie dalla responsiva Ducale con la quale a tal effetto viene accordata sull'esempio del 1749, e 1763 la sospensione delle Mostre, e l'Ecc.za Sua viene eccittata a suggerire quei ripieghi quando ciò non bastasse che credesse adequati alle circostanze.

1775 29 Ap.le Duc.e dell'Ecc.mo Sen.o

Fu informato per molti riguardi per parte de' Deputati della Patria lo stesso Soggetto, che fin da principio mostrò tanta premura in questo affare del soccorso fatto, e della sicurezza in cui si era, che alli Communi sarebbe data qualche onesta ricompenso, e l'Ecc.mo Rappresentante con replicati mandati si spiegò quanto bastava per render detti Communi consolati.

1775 18 Ap.le mand.o in scritto
1775 29 Ap.le mand.o in stampa

Da tutto ciò facile cosa è il comprendere quanto sia stato di sorpresa a Deputati l'interposta appellazione all'Ecc.mo Cons.o di 40 contro la Città di Udine col nome de' Fed.mi Castellani d.a Patria del Friuli che ancora nè men si sa chi sieno sotto pretesto de' pregiudicij portati al Parlamento venendo in tal maniera questi ad usurparsi un diritto che non hà, nè mai hà avuto solo nè men il membro intiero de' Castellani trattandosi di affari del Parlamento, e riguardo alla Contadinanza vengono a fare una aperta ingiuria a Sindici, e Deputati a quali solo come s'è detto compete la tutela della stessa, ed a quanto li med.mi aveano coll'Ecc.mo Rappres.te stabilito con successiva approvazione dell'Ecc.mo Sen.o

1775 29 Ap.le Ducale dell'Ecc.mo Sen.o

Per dar un qualche colore a d.a appellazione di preteso loro interesse nella presentata Scritt.a si veggono messi in vista certi fatti del tutto arbitrarij. In essa si dice assunto la Città con reiterate esibizioni positivo impegno

di supplire

di supplire a tutto ciò che si rendesse necessario all'oggetto

Carta 6 Mag.° 1762. quando in fatti l'esibizione della stessa fatta al Ser.mo Principe con la Carta sopra accenn.a 1762 e relative viene specificata l'espressione oltre l'opera de' Communi. In essa si suppone che la Città abbia addossato l'obbligo a' Communi di lavorare in d.e strade, e con ciò li abbia assoggettati alle proprie fazioni, quando l'Ecc.mo S.r Luog.te in obbedienza ai Pubblici comandi ex Officio ha ordinato ai Communi il lavoro, ed alla Città il rissarcimento alli Proprietarij de' fondi che faceva bisogno di occupare nella riduzione della strada, e che la stessa non ha avuto altra parte

1775 11 Marzo Duc.e dell'Ecc.mo Sen.o — oltre l'esborso fatto delli Duc.i 4000 sì accennati per ricom-

1775 22 Marzo Mand.o di S. E. L.te — pensa alli Communi, se non di supplire alle spese non indifferenti e soprantendenze necessarie nella fattura di argini sù la Torre, de' Ponti, Canali sù le strade descritti nel disegno de' Commissarij, e nelle assistenze al lavoro delle stesse. In essa si dice, che d.i Communi vengono a tenor delle Leggi, e giudizij diretti soltanto del Generale Parlamento: quando appunto a tenor delle Leggi li Deputati soli delli tre membri del Parlamento presiedono

Stampa sud.a C.te 193. — alla tutela della Contrad.a. In essa si dice finalmente che viene ingiunto l'obbligo a' Communi di supplire alla

1775 13 Aprile. Mand.o di S. E. za Luog.te in scritto — fattura delle strade sino al compimento dell'opera

1775 29 d.o Mand.o dello stesso a stampa — senza alcun imaginabile pagamento quando delli indicati mandati già pubblicati apparisce tutto il contrario.

Quello poi è più osservabile in essa Scritt.a si è che dopo aver messo in vista con tanta pompa le sopra accenn.te cose come turbative de' Diritti, delle Leggi, e pendenze del Parlam.to si restringono i Difensori a dimandare il Taglio del sud.o Man-

1775. 5 Mag.o Scrittura col nome de' Castell.i all'Ecc.mo Cons.o di 40. — dato 11 Marzo e susseg.ti ad effetto solo, che resti deciso, che non si potesse, nè si possano aggravare li Communi stessi dell'obbligo e peso senza alcun pagamento della fattura di esse Strade incombente ad essa Città; così che oltre che non vengono a richieder niente di più di quello aveano conseguito li Deputati di concerto con li Sindici senza impegnarsi in certo modo assentiscono:

sul supposto loro che la Città si abbia ingerito a commandare in Patria, che la stessa possa obbligare i Communi al lavoro purchè siano pagati.

Detta Scritt.a mad.te il Cancell.r d.a Patria fu commonicata da Sua Ecc.za Luog.te alli Deputati della stessa con commissione di somministrar lumi e fondamenti onde potesse a tenor delle Leggi l'Ecc.te Avvocato Fiscale rilevar lo stato della questione per render informato d.o Ecc.mo Cons.o Non essendo essi al caso di poter prestar alcun lume nè fondamento nel proposito per non aver avuta alcuna ingerenza in tal appellazione non poterono dispensarsi dal disapprovare tal passo, come del tutto incompetente agli Appellanti col metter in vista a loro giustificazione il ricorso già fatto e render Pubblico quello, che artifiziosamente da taluno era stato celato.

1725 16 Mag.o Risp.a data dalli Dep.ti d.a Patria a S. Ecc.za Luog.te

Sul dubio che tal risposta potesse facilitare la temuta dependenza della Appellazione interposta col nome de' Castellani da quello si sa nella piccola stampa ultimam.te fatta a tal oggetto tre casi si adducono di ricorsi fatti dalli stessi per dimostrare il Diritto che hanno anche soli di ricorrere cioè uno 24 Febr.o 1424. l'altro 31 Xbre 1483, ed il terzo 3 Giug.o 1569. Da quanto sta stampato riguardo al primo si vede dalle stesse espressioni che si trattava di affari loro proprij, riguardo poi alli altri due contuttochè in d.a Stampa sia stato omesso il motivo del ricorso si sa di certo, che nel primo non da Castellani soli, ma da Castellani uniti alle Communità di là del Tagliamento con tuttochè nella stampa stessa de' atte si rileva ommesso anche il nome Communitatum veniva ricercato al Prencipe di poter far una Convocazione di là del Tagliamento per li affari proprij, e nel 2.do parimente si sa, che veniva ricercato il permesso di fare una Convocazione da soli Castellani in Udine per lo stesso fine, così che nè uno nè l'altro fanno niente a proposito nel presente caso, nel quale si pretende di diffendere i diritti del Parlamento e sostentare la Contadinanza, sopra la quale non hanno nè mai hanno avuto alcuna ingerenza.

1424. 24 Febr.o Ducale a favor Castell.i p l'osservanza delle loro consuetud.i L.o Leggi C.e 5
1483 31 Xbre Duc.le dell'Ecc.so Cons.o di X
1569 3 Giug.o Ducale dell'Ecc.so Cons.o di X nello stesso Libro a C.e 15

Premuroso

Premurosa taluno di veder conciliata ogni cosa intavolò qualche maneggio, e trovò il modo di far incamminare alli Deputati della Città a fare un Costituto a tutela delli preteso pregiudicati diritti del Parlamento con fondata lusinga di acquietare li Appellanti e sopire ogni differenza.

Il costituto per parte della Città fù puntualmente approbato

1775 16 Mag.° Constit.° delli Dep.ti d.a Città

nella Cancell.a Pret.a in termini amplissimi per essere umiliato all'Ecc.mo Cons.° di 40. ed in seguito fù notificato alli Deputati del Membro de' Nobb.i Castellani. Continuò sebben freddamente il maneggio, e frattanto sulla communicata del N.U.° Pietro Donà Savio Deputato riguardante l'importante impegno dell'Ecc.mo Senato per la construzione della nuova Strada Postale li Ecc.mi Capi di 40 chiamate prima all'ascolto le parti appellanti vennero in opinione di depennare ex Offitio l'appellazione

1775 12 Giug.° Depennaz.e dell'Appellazione del mand.to 11 Marzo 1775

del noto mandato 11 marzo 1774 con riservare in progresso alli Nobb.i Castellani l'uso di tutte le ragioni.

Quando dovea credersi per ogni riguardo terminato l'affare li Difensori de' sud.ti Nobb.i Castellani appropriandosi forse troppo a suo favore la riserva di poter addurre le sue ragioni contro la Città alcuni giorni dopo presentarono

1775 14 Giug.° nuova Scritt.a al Mag.to Feudi

nuova Scrittura all'Ecc.mo Mag.to de' Feudi con la Dimanda che siano adversi e giudicati li Capi seguenti.

1.° Sarà terminato e deciso, che la Città di Udine nè pretender nè esercitar possa alcuna imaginabile ingerenza nè diritto in proposito di fazioni, acconci, e fattura di strade ed altre gravezze e pesi di qualunque sorte nelli Communi della Patria del Friuli essendo ciò di peculiare diritto del Parlamento della Patria stessa, di cui è essa Città semplice membro con le altre Communità pure Parlamentarie come fù in ogni tempo con Sovrani Decreti, giudizij e spazzi de' Cons.i Ser.mi costantem.te e sovranam.te riconosciuto e giudicato.

2.do Sarà pure terminato e deciso, che essendosi la Città stessa assunto l'obbligo, e contratto positivo impegno di supplire alle spese tutte di Argini, Ponti e strade occorrenti e convenute per far passar per la Città di Ud.e la Posta Austriaca

non possa la med.ma sottrarsi dal dovuto adempimento dell'assonto impegno sud.o ma sottostar debba al pronto adequato pagamento alli Communi di essa Patria, e poveri Villici della med.ma

Se fù considerata incompetente alli Appellanti e del tutto arbitraria la Scritt.a d'appellazione interposta all' Ill.mo Cons.o di 40. per le addotte ragioni la sopprad.a nuova Scrittura presentata all'Ecc.ma Mag.to de' Feudi con li due punti proposti a decidersi può dirsi anche capricciosa ingiusta, e per conseguenza insostenibile. In fatti se si riflette alla prima parte del primo punto, che riguarda la Città si rileva un puro capriccio proponendosi a decidere quello stesso, che li Deputati della Città con il Constituto 16 Mag.o 1775 hanno pienam.te accordato. Se poi si riguarda la 2.da parte non si può dir altro se non che sotto il pretesto di escludere la Città dall' ingerirsi in Patria tentino di appropriare al Parlamento diritto dispotico sopra la Contad.za che non gli compete con aperta offesa del Prencipato essendo le strade di solo jus Regio.

L'esempio di alcuni mandati sottosc.i anche da Deputati d.a Patria che potrebbero addursi in proposito di strade non fà alcuna prova nel presente caso. primieram.te perchè tali mandati sono a nome di Sua Ecc.za Luogot.te a cui compete di commandare a Communi. in 2.do luogo perchè in essi si tratta di strade che sono a peso della Cassa della Contad.za sopra la qual Cassa li Deputati hanno particolar inspezione non potendosi dal Cassiere far alcun pagamento senza Bolletta sottosc.a dall' Ill.mo Rappres.te e da due di essi Dep.ti essendo più che certo, che quando si tratta di Strade Pub.che soggette alla Carica dell' Ill.mo Miniscalco con la Superiorità dell' Ill.mo Luog.te e non alla Cassa non se ne trova neppur uno sottoscritto dalli Deputati.

Se poi si riflette al 2.do punto proposto a decidersi quale

certam.te

certamente è appoggiato ad un falso supposto dicendosi che sia impegnata la Città di supplire alle spese tutte di Argini, Ponti, e Strade, quando il suo impegno espressamente è oltre l'opera de' Communi resulta ad evidenza che il voler tentare di obbligar la stessa ad un adeguato pagamento riguardo alle Strade è un tentativo anche del tutto ingiusto.

In vista di tutto questo non si sà capire con qual coraggio hanno potuto taluni ricercar a tutti li Deputati tanto vecchij che nuovi delli tre Membri, e poi ora a quelli soli del membro de' Nobb.i Castellani di assumer giudizio nella pendente causa all'Ecc.mo Mag.ro de' Feudi. Richiesta che non può esser diretta ad altro fine, se non di uscire loro con qualche riputazione del preso impegno, ma che tende ad impegnare alcuni de' Deputati contro il proprio fatto, e tutti contro i diritti della Deputazione, quali diritti col giuramento della Carica hanno contratto positivo debito di sostenere. Avendo essi per certi giusti motivi preso impegno di consigliare in Venezia non si crede certamente che un uomo onesto informato che sia con ingenuità dello stato presente di questo affare potrà mai consigliarli a fare tal passo, tanto più che sarebbe offensivo anche a quaranta e più famiglie dell'ord.e de' Nobb.i Castellani che hanno fatto annotar Costituto al soprad.o Ecc.mo Mag.ro de' Feudi, col quale approvando la condotta tenuta dalli Deputati della Patria vengono a dichiarare l'espresso loro dissenso all'interposta pendenza.

1776. 16. Genn.° in Pregadi

Resa caduca per la seguita morte di Mons.r Savorgnan, e devoluta in senso Pub.co a tenor del Decreto 1773 2 Xbre la Feudale Abbazia Commendata di Moggio il Magistrato sopra Feudi unitam.te all'Aggionto sopra Monasterj critica nell'ora intesa Scritt.ra con fondamento ed aggradita esattezza a Pub.ca cognizione l'origine, ed il progresso di d.a Abbazia e l'odierno stato delle sue rendite accompagnandone le stime, e Perizie insieme colla diligente relazione del Perito Fiscale Duodo eseguendo essi lodevolmente la commissione ingiontagli col Decr.° 14 Marzo passato ora coerentemente alle massime espresse nel sopradett.° Decreto 1773 2 Xbre determina il Senato, che abbiasi ad effettuare la vendita di essa Abbazia co' suoi Beni annessi stabilite però che siano le norme e le esecuzioni, colle quali dovrà essere incaminata, e promossa la vendita stessa.

Moggio

Per questo sarà merito del Magistrato Sud.o il formare a lume degli Offerenti un Piano, che costituisca la sud.a Abbazia colla marca di Feudo semplicemente prediale cosicchè non abbia a passare nell'Acquirente (salvo la voce nel Parlamento) alcun altro Giurisdizionale diritto e tolto sia espressamente anche quello di concedere investiture di acque, e del Giudizio d'appellazione

Ommissis

Copia ... 1777 primo Marzo in Pregadi

Pervenuta finalm.te avvaloratа è l'ora intesa del Mag.to sopra Feudi, del quale essendo benemerita cura prestata all'esecuzione del Decr.to 16 Genn.o decorso, posta a questo Cons.o il prescritto Piano per ragione della Vendita del Feudo di S. Gallo di Moggio direttamente a questi ai provvedi oggetti contemplati nella Sovrana Deliberazione 16 Settembre 1773.

Relativamente pertanto alla massima presa col sud.o Decreto 16 Genn.o, a cui vedesi conformato il Piano med.mo resta approvata la dichiarazione in esso espressa di semplice Feudo Ereditario colla voce in Parla=mento del Friuli, coll'assegnazione del Luogo Ospitaletto, sedente nella Classe di Prelati e colle altre indicate qualificazioni, assentendosi pure di fregiarsi il Feudo stesso col titolo di Mar=chesato, concesso a detto il suggerimento di conservar=re al Feudo il Giudizio Civile (quello però solam.te di prima istanza) nelle cause de' Beni Stabili, Dote, Vedove, Pupilli e tra Comunisti.

Ora molto importando che sia provveduto alla cura delle anime e si mantenga in quei Popoli l'esercizio ed il culto della Religione, si delibera. Che la Chi=esa di S. Gallo di Moggio debba sussistere in Pa=rocchiale, e che a Monsig.r Arcivescovo di Udine sia tramandata la libera collaz.e del Beneficio. Che debba pur esservi nella Chiesa stessa un Ca=pellano Curato eleggibile dal Parroco, e che un secondo Capellano Curato parimenti eletto dal Parroco, [illegible]

entrambi portati all'approvaz.e dell'Ordin.o Diocesano
della esser destinato all'ufficiatura d'una delle Chi-
ese Campestri esistenti sotto il Com.e di Maggio inferiore
ed abilitato a tutte quelle assistenze Spirituali che in
vista alla situaz.e dei rispettivi abitanti saveranno più
opportune al distinto zelo del med.mo Diocesano Prelato.
Il Censuario conseguentem.te rendendosi di provedere al mante-
nimento delli sud.i tre sacerdoti resta perciò fissata an-
nualm.te al Paroco la Congrua di £ 1400 oltre agli
Incerti della Stola e la Casa di Residenza con Orto.
ed alli due altri Capellani l'annua assegnaz.e di £ 372.
per cadauno, il primo dei quali dovrà avere la solita
Casa per sua abitazione come altresì il Campanaro l'-
altro Casa accennata e l'annuo Salario di £ 186.—
E poiche si considerò miglior espediente l'esimere il
Compratore da queste annuali contribuzioni cosicche tutta
la summa che ricavarà dalla vendita dei Beni,
e rendite del Feudo abbia a passare in Cassa Regio
Camerali si stabilisce che dalli Lirò del rispettivo
Capitale che sarà investito al 3 per cento nel Venerando
Deposito abbiano ad essere corrisposte annualm.te dall'
Augustissimo Monte coi soliti metodi al sud.o Paroco la sum-
ma di £ 890, le quali unitam.te alle computate £ 510.
annue all'anno procedenti dalle infrascritte prestazioni so-
lite pagarsi per uso antico da tutte le Ville del Feudo
formano l'intiera congrua di £ 1400 e così parimente
alli pred.ti due Capellani il fissato stipendio di £ 372.
per cadauno e le £ 186 al Campanaro.
Riguardo poi alla sud.a Chiesa Parocchiale mentre si
uniforma

uniforme questo Cons.o a quanto suggerisce il Mag.to
di appoggiarne la consegna e custodia alle due Com.tà
di Moggio inferiore e superiore s'intenderà pure alle
med.me addossato l'obbligo del mantenimento della Chiesa
stessa, Fabrica, Suppellettili sacre, Campanile, Campane
e Case sunnominate. E perchè conosca il modo di suppli-
re a tali aggravij calcolati un anno per l'altro in
ditte Chiese resteranno sollevati dal pagamento delle
Decime, ... de' Beni ... di Grani e dagli
aggravij delle ora abolite Investiture di Acque,
le quali esenzioni, come non sono sufficienti a pareg-
giare la d.ta Summa di ... così dovrà essere
annualm.te corrisposta dalli Mag.ci S.i Moggij alle Com.tà
sopradd.te l'indicata contribuzione di £ 25:3. soldi
quattro.

Oltre a quanto si è fin qui stabilito sarà dunque merito del
Mag.to pred.o il prestarsi ne' legali esperimenti d'In-
canto per promovere col maggior vantaggio possibi-
le la rivendita de' Beni e rendite del surnominato
Abbaziato di Moggio cogli incanti di rito ed Inovi-
zioni e per indi rassegnarne il risultato alla
Sup.a approvaz.e; dichiarandosi che con la pnte de-
liberazione resterà licenziato il Mand.to portato
sotto dì 10 Aprile 1766 per parte delle due Com.tà
di Moggio inferior e superiore.

Giusto convenendosi infine che il Cancello fiscale del Mag.to
stesso abbia a conseguire il rimborso delle spese in-
contrate nelle varie laboriose operazioni prestate-
gli

proseguitosi in Ord.ne a tali Decreti e lodevolmente ese-
guita come anche la dovuta mercede di tali fatiche
per la summa in tutto di D.ti 620 V.C. ne resta per
ciò commessa alla via Coll.o della Coll.ne sopra la Com.ne
feudi la relativa liquidazione.

E del presente sia data Copia al d.o Coll.o med.mo per
eseguire in conformità.

E presenti del articolo che riguarda al Mag.to s.i
Manegi per la relativa esecuzione.

All'Luogot.te d'Udine

Devenuto essendo il Senato alle opportune disposizioni
per la Vendita del Feudo di S. Gallo di Moggio,
ed intendendo stabilire il sistema Parrochiale di
quella Chiesa per la Cura delle Anime vi si
unisce in Copia l'Articolo della enunciata delibe-
razione per rendere noto a Codesto Diocesano Pre-
lato attendendo il Religioso di lui Zelo si adopri
in ragione di quest'ora alla sua Spiritual ispezione
sempre lodevolmente esercitata et che ne attende-
remo dall'esattezza vostra i riscontri.

E della presente sia data Copia al Mag.to s.i Feudi per
lume.

Alvise Vincenzo Foscarini N.F.

e com
ccamp
dita
sithun.
stessa,
sodi
certa
ren.

cie
oe-
co
gion
to
e
ne
ni
nza
le
on
ed.
ncan
—

ll'
ne
rer

ule

e com
ncaup
dita
crittura.
e stessa
ado
uenta
ren.

rere
ce-
ico
ggion
to
te
ne
ni
nza
le
con
redo
quan

ll'
ne
ner

ile

1790. 27 Marzo. in Pregadi

Risultano pienam.te realizate le pubbliche massime, e le correlative commissioni emanate col Decreto 22 Febr.o dec.o nella Poliza d'incanto conformata dalla esperienza del Mag.to Sopra Feudi per la vendita del Marchesato di Sesto, ed accompagnata coll'ora intesa gradita Scrittura.

Avvalorando però il Senato con la sua auttorità in ogni sua parte la Poliza stessa, onde abbia a servire di base per la vendita coi soliti legali metodi di d.a Feudal Giurisdizione approva in pari tempo, che in questa non siano stati descritti, che le sole cinque Classi di rendite dipendenti dai Giurisdizionali diritti non affrancabili.

Sesto

Stabilendosi quindi fermam.te che lo stesso metodo abbia ad essere osservato qualunque altra volta fosse per verificarsi in coerenza alle Pub.che massime la devoluzione al Regio Fisco de' Feudi Giurisdizionali incarica l'esattezza dell'Aggionto Sopra Monast.j di prendere per sua sotto Economato colle regole proprie del suo Uffizio ogni altra sorte di rendite non affette alla sud.a Feudal Giurisdizione e di fare lo stesso in tutti li successivi simili incontri.

Attenderà poi con sollecitudine questo Consiglio dall'esperienza del Mag.to li reputati suoi suggerimenti, che con le marcate utili viste promette per il profitto e buon Governo dei Sudditi Abitanti nelle Ville soggette al pred.o Feudo in linea tanto di Giurisdizione Criminal quanto di 2.da istanza, e tutto ciò a fondamento delle conferenti pub.che determinaz.i

E delle presenti Scr.e, e Fogli inserti sia data copia all'Aggionto S.a Monast.j per lume ed esecuzione, e ne sia pur data Copia in quanto può riguardarlo per lume al Savio Cass.r del Collegio.

Niccolò Colombo Nod.o Duc.le

Stridore p la Vendita del Feudo di Sesto.

Il Ser.mo Prencipe fa sapere, ed è per ordine degli Ill.mi ed Ecc.mi SS.ri Proved.ri sopra Feudi infrascritti

Che el se vende al Pub.co incanto alla Loggetta di S. Marco il Castello di Sesto col suo circondario e Fabbriche di ragion Pub.ca in quello esistenti salvo l'uso delle Fabbriche da esser abitate al Parroco e Cappellano pro tempore in conformità del Sovrano Decreto dell'Ecc.mo Senato 22 Febr.o pass.o con la Giurisdizione Civile di prima istanza nelle Ville, in cui veniva esercitata dagli Abbati pro tempore di Sesto con tutte le rendite dipendenti da prestazioni solite corrispondersi dalle infrasc.e Commmunità e con tutti gli altri emolumenti proprij dell'esercizio della Giurisdiz.e sud.a con l'unita Voce nel mag.co General Parlamento della Patria con l'assegnazione del Luogo dopo l'ultimo sedente nella classe de' Prelati e col titolo di Marchese il tutto in ragion di Feudo Nobile gentile, retto e Legale col patto e Providenza per l'acquirente e per la di lui Posterità mascolina legittima in perpetuo solamente, quale estinguendosi, e s'intenda nuovamente devoluto a Pub.ca disposizione il Feudo sud.to dovendo il Compratore esser conservato per nome della Ser.ma Sig.ria dal d.o Eccmo Magistrato nel pacifico possesso del Feudo med.mo con tutte le sue ragioni, prerogative surmentovate

omissis

Aggravij proprij della Giurisdizione.

La Tassa militare propria di q.to Feudo

Le imposizioni del Parlamento della Patria pagabile nella classe de' Prelati

Dat. dal Mag.o ecc.mo sopra Feudi li 15 Marzo 1790

Luigi Volpi N.

per Sesto

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N.° 26.

Alla Nobile Deputazione della Patria

Sono importanti, e gravi le Commissioni derivate a questo Regio Capitaniato Provinciale dal Decreto dell'Eccelso Generale Governo 25 Marzo decorso relativamente alle Costituzioni, e Privilegj dei varj Corpi di questa Provincia, ed ai Dazij, e alle imposte, che in essa si esigono.

Per prestarsi sopra lumi sicuri, e sull'appoggio di legali fondamenti all'esaurimento delle stesse, il Capitaniato Provinciale ne trasmette un trasunto articolato a questa Nob.e Deputazione, affinchè in quanto le appartiene produca articolo per articolo a questo Capitaniato tutte quelle informazioni, che gli si rendono necessarie per incontrare con fondata conoscenza le intenzioni del Regio Governo.

Gli articoli, nei quali è diviso il Decreto sono i seguenti.

1.° Si debbono riconoscere le Costituzioni, i Privilegj e le sistemazioni delle Communità, Feudi, Città, e Superiorità locali della Provincia.

2.do Esaminare l'origine, gli Statuti, e lo spirito delle varie Costituzioni.

3.zo Rilevare l'utilità, o l'inconvenienza, e incompatibilità delle sudd.e Costituzioni, Privilegj, e Statuti col presente Sistema.

4.to Riconoscere, se nell'amministrazione de' Corpi Civici siano osservati gli Statuti Municipali.

5.to Se i Corpi nell'adempimento delle loro mansioni si fossero discostati dalla osservanza.

6.° Discoprire, se siensi introdotti abusi pregiudiziali al pubblico, e privato interesse.

7.mo Rifarire dettagliatamente quali siano le imposte, e i Dazij, che si esigono nella Provincia.

8.° Far conoscere le massime, sopra le quali sono fondate.

9.° Presentare il modo, col quale se ne fà l'incasso.

10.° Rilevarne l'importo preciso.

11.° Aggiungere, quali modificazioni potrebbero essere introdotte in questo ramo d'amministrazione a vantaggio dello Stato, e ad aumento delle Finanze.

Le informazioni, che si ricercano dovranno ad esser prodotte nel termine di sei settimane, dovranno essere appoggiate a legali documenti, e sotto la responsabilità di questa Nobile Deputazione.

Udine li 18 Mag.° 1803

Aichelburg

Alberti Secr.^rio

Copia fedelmente estratta da una Pergamena esistente nell'Archivio del Revd.mo Capit.o di Cividale il dì 26 Agosto 1803. segnata Sacho XXVI. n.o XV. —
e con Note illustrata.

Anno dominice Incarnationis millesimo, centesimo primo, sexto Kalendas Martij Ind.e
Nona. Tibi Conrado dilecto amico nostro. Nos quidem in dei nomine Ugo
et Acela Mater et Filius et Liuza uxor ejusdem Ugonis, qui professi su=
mus Mater, et Filius, ex Natione nostra Lege vivere Bavariorum [1] et ego ipsa
Liuza, que professa sum ex Natione mea Lege vivere Longobardorum [2] sed
nunc pro ipso viro meo Lege vivire videor Bavariorum
Promittimus et spondimus nos quidem Mater, et Filius, et Conjux una cum
nostris Heredibus ac pro Heredibus tibi ejusdem Conrado tuisque Heredibus ac pro
heredibus aut cumtis dedentis istas Casas et Massaritias et Vineas et Campis
et Pratis et molendinis et pascuis silvis quam in anteriore carta videlicet
ut ita anno millesimo quinquagesimo in tempore non habeamus licentiam
nec potestatem per ullum jus, ingenium, ullamque occasionem, quod fieri
potest, Age, nec causare premovere per nos aut per nostras submittantes per=
sonas de istis rebus que supra istis quod si amo aliquando, et Patre nos
quidem Mater, et Filius, et Uxor de predictis rebus quesupra istis agerem
aut causare presumpserim aut per quam submissam personam suppli=
cando Principem aut judicem, aut qualibet potestas sint tacti, et contepti.
exinde omni tempore non permanserimus, vel si apparverit unum datum aut
factum vel quolibet scriptum, quod nos in alia parte fecissemus, et clare
factum fuerit tunc promittimus nos quis una cum nostris heredibus ac pro
heredibus tibi ejusdem Conrado, tuisque heredibus pena duplex pro istas res
que jacent in Gambrio, vel in ejus Territorio, et insuper per cultellum festucum
notatum [3] Wantonem [4] et Wasonem [5] terre atque ramum arboris [6] et nos exinde foris [7]
expulsimus et Warpivimus [8], et Absentes [9] fecimus, et tibi aditam per potestatem
habendo relinquamus faciendam; exinde a presenti die tu et heredes aut pro heredi=
bus tuis aut cujusvis dedentis jure proprietario nomine quodcumque volueritis
sine omni nostra injuria, ac proinde nostrorum contradictione, vel et repetitione;
siquidem vero, quod futurum esse non credimus si nos isti Mater et Filius et
jugalis aut ullus de heredibus ac pro heredibus vestris, seu qualibet opposita per=
sona circam cartam promissionis mee quandoque temperaverimus aut eam pro
quovis ingenium infrangere quesierimus, tunc inferamus ad illam partem contra
quem exinde Litem intulerimus unitaque est pena [10] Auri optimi uncias XXX.
Argenti ponderis sexaginta, et quadre quesierimus vindicare invaleamus, sed pre
sens hanc cartam promissionis diutinis temporibus firma, et stabilis perma=

nead

neat atque insistat quidem, et perseverando juris terra, ac firmandam promissionis cartam accepimus, nos quoque Mater et Filius, et jugalis antea dicto Conrado emin de Launic (11) accepto uno, ut hæc nostra promissio in te tuisque heredibus pena temporibus firma et stabilis permaneat atque persistat in istam Pergamenam (12) cum attramentario de terra Levavimus paginis Bernardi Notarii atque Causidici tradidi et scribere rogavimus, in qua hic subter confirmamus testibus obtuli ad roborandum.

Actum in Civitate Austria feliciter Signum (13) manu suprascripti Ugonis et Azela Mater, et Filius jugalis et Liura uxor ejusdem Ugonis, qui hanc cartam promissionis scribere rogaverunt, et Laun acceperunt. . . . .
. . . . Lecta est manu manu signoti (14) ego vené Lege vivere cum Bavaris et Rantulfi Frederici Castileni (14), et Egili, seu Napponis Lege vivere cum testibus.

Ego Bernardus Notarius atque Legis-peritus scriptor hujus cartæ promissionis prout tradita complevi et ed.

---

(1) Bavariorum: di Baviera. Tanto il Friuli, quanto gli altri Paesi d'Italia che furono dominati dai Longobardi ottenero da Carlo-Magno di poter far uso negli atti Legali delle Leggi dei Paesi, dai quali derivavano; e per questo motivo si legge in alcune antiche carte dal 800. fino al 1200. di voler vivere secondo la Legge Salica, La Ripuaria, La Romana, La Bavera, o la Longobarda: le quali ci danno a conoscere, che quelle persone derivavano dall'una o dall'altra delle sopranominate provincie = Vedi Fumagalli Instruzioni diplomatiche (T. II. a c.te 299.)

Anche Marcantonio Nicoletti nel suo MS. intitolato Costumi e Leggi antiche dei Friulani ne fa un cenno dicendo: siccome il Friuli avea prima obbedito a Longobardi, e poi a Francesi, così secondo le Leggi di questi, e di quelli confermate in specie da Carlo-Magno =

(2) Longobardorum (vedi nota I. superiore)
(3) Per Cultellum festucam
(4) Per notatam Wantonem
(5) Wasonem Terrae
(6) atque ramum arboris

Simboli Longobardi

Sono queste quattro note sopracitate simboli da alcune Nazioni usate nelle Alienazioni. Dichè chiunque avesse nel Regno Longobardo seguitato alcuna delle nominate Leggi, esimer non si poteva nei contratti d'Alienazione affinché fossero questi giuridici dal consegnare a chi era investito o un Ramo d'albero Ramum arboris, o un coltello, cultellum, o una festuca festucam, detto anche festucam, o un pajo di Guanti: notatam Wantonem, detti ancora Manicias, o una Zolla di terra: Wasonem terrae col piantarvi qualche volta un ramoscello

cello in mezzo o un Cernuglio, o un Bastone; ed il più spesso molti di questi simbo
li allusivi alla cosa contratta in una volta (come nel presente Instrumto.) oltre l'In=
strum.° scritto, in cui tutta la serie dell'atto esprimevasi. Molti di questi esempj si
trovano nel Muratori Ant. Ital. T.° p.° diss.° 22. ed in infinite carte dal 830. al 1200
(vedi Fumagalli Inst.ni diplom.e T. 11.° c.te 299. 300. 301.)

(7) et nos exinde foris expulivimus. Frase Longobarda, si trova ancora con queste parole
et me foris expuli, vel expullivi; in carte del 1050. etc. Fumagalli a c.te 301. T. 11.°

(8) Warpivimus, o Warpivi = un verbo Latino-Barbaro da Warpivo, o guerpivo, che signi=
fica rinunziare il possesso della cosa contratta, o alienata in altra maniera. Fuma=
galli a c.te 301. T. 11.° –

(9) et absentes fecerimus. Altra simile frase Longobarda, che in altri Luoghi si trova
ancora Absasito feci che equivale al absens, o absentes facere. (vedi Fumagali
Inst.ni diplom. T. 11. a c.te 301.) –

(10) Pena Auri optimi uncias XXX. Argenti pondera sexaginta. Per le stesse Leggi Saliche,
Romana, Longobarde, etc. ai contraventori dei patti stabiliti si imponeva la pena
la quale per lo più consisteva in cinque Libre d'oro purissimo, e in dieci pesi d'Ar=
gento. Auri optimi Libras quinque, Argenti pondera decem. Il caso del nostro Inst.
porta maggior pena, come si vede. Fumagali. Inst.ni diplom. T. 11.° a c.te 302. =

(11) Launic Launechilt ovvero Launechid, o Lunichild acceptio etc. Termine Longobardo
stabilito nella Legge 19. Lib.° 6. da Liutbrando Re di Longobardi. Il qual ter=
mine significa il compenso, che il Donatario era obbligato di corrispondere al Dona=
tore erano esenti da questo Launechilt per la stessa Legge i Luoghi Pij, e le
chiese: questo compenso detto il Launechilt consisteva in una Cappa in una
Veste, un pajo di Guanti un anello d'oro un Cappuccio o anche dal danaro.
Si denominava ancora la Cappa Vitta, ossia certo sajo o mantello, il quale usavasi
in que' tempi detto Vita de dorso vestem, manicias duas cioe un pajo di Guanti,
annulum auri, Cappucium. – Vedi Fumagalli Inst.ni diplom.i T. 11.° a c.te 340, e 334

(12) In istam Pergaminam cum attramentario de terra Levavimus. erano frasi di que'
tempi ne quali si faceva menzione della Pergamena levata da terra del Calamaro
jo consegnate al Notajo. Fumagali Inst.ni diplom. T. 11. a c.te 300.

(13) Manu signati ego qui (vel velli) Lege vivere cum Bavarij etc. I Testimonj ancora
che si sottoscrivevano nelli Instrumenti si segnavano secondo la Nazione, che profes=
savano, ossia che erano d'origine. Fumagalli Inst.ni diplom.e a c.te 301.

(14) Radulfi Federici Cacilini Questo Ridolfo di Federico Cacelini potrebbe avere for=
se analogia con il Co: Cacelini, che nel 1072. assegnò dei Beni al Patriarca
d'Aquileja per erigere il Monastero di Moggio. – Vedi stampa del Parlam.° a
c.te 54.)

(15) Signum . Questa graticola, o segno che in alcune carte si vede fatta
meglio e con diligenza che rappresenti tante piccole croci per esempio
era un accumulatojo, che usava il Notajo per non specificare tutti i Testimonj
di fare tante righette, o croci, quanti erano i Testimonj. Fumagalli Inst.i diplom. T. 11.°
a c.te 205. ——

1804

[illegible] il mio impiego di Deputato della [illegible] 1798 [illegible] affari della [illegible] come meglio [illegible]

[illegible] Autorità delle [illegible] esatta cognizione della [illegible]

[illegible]

Carni[illegible]

dei Friuli [illegible]

[illegible]

fede [illegible]

Domi[illegible]

Gorizia era [illegible] ia, e capi=

tano [illegible] che il [illegible]

[illegible] nero alle Provinci

[illegible] Principi, sino a che furono soggio=

gati da' Veneziani [illegible] Patriarca fu dell' Veneto de=

nato [illegible] portata nell' [illegible] che [illegible]

[illegible] del Patriarcato [illegible] di Udine, e di

[illegible], e ne' [illegible] di Gorizia, [illegible], [illegible], [illegible], e [illegible].

Ne' tempi quando il Patriarca presiedeva al Parlamento, [illegible] egli [illegible] [illegible] dal Patriarca venivano anche al Parlamento [illegible] 1420: cessata la Primazia secolare del Patriarca, fu da' Veneziani stabilito [illegible] Presidenza del Parlamento il Luogotenente della Patria del Friuli = [illegible] Locumtenens audire [illegible] ad Patriarcham [illegible] determinare [illegible] = [illegible] tempo [illegible] istituzione [illegible] Magistrati di Venezia, cessò la [illegible] autorità del Parlamento, e le sue [illegible] furono [illegible] alla [illegible] nella milizia, nel riparto, e [illegible] me [illegible] e ad alcune altre prerogative, che [illegible] non [illegible].

[illegible] del Parlamento [illegible]

[illegible] a domandare [illegible] quelle [illegible]

i quali [illegible] Parlamento,
notificavano [illegible] i Castelli, e trovavano di sotto
scritti [illegible] za. Presiedeva il Luogotenente,
avente al suo fianco [illegible] quelli, tra avendo alla sua destra i Reve-
rendi Prelati in [illegible] i loro voti; in faccia
i Deputati della Cittadi [illegible] per loro, [illegible] minuto li
31: Agosto [illegible] fra
quali v'era [illegible] in fianco
venivano i voti [illegible] i [illegible]
il Fisco compari [illegible] quali dopo la
guerra di [illegible] comunesi ora nella
Contea di Gorizia. [illegible] forma delle fa-
miglie di [illegible], [illegible] Partistagno,
Zucco, e [illegible] Parlamento non volevano dar voto.
L'Arcivescovo di Udine sostituito al Patriarca non volle più intervenire
alle Raduna generali [illegible] incorporazione [illegible] onorevole al Parlamento.
L'allegato [illegible] presenta la forma del Parlamento. [illegible]

Nessuna dignità ecclesiastica annessa al beneficio, che ha voto in Parla-
mento, altera l'ordine già stabilito. L'Abbate di Rosazzo, sia egli Vesco-
vo o anche Cardinale, deve occupare il suo posto, e vien chiamato come tale
a dare il suo voto. Il Feudatario, sia Conte, Marchese, o Principe, sempre si
chiama il Consorzio, ovvero il Castello di Colloredo ec., e per ogni famiglia
un solo dà il voto.

Le città di Latisana, Pordenone, Cividale, il Cadore, il Territorio di Mon-
falcone, ed il Capitanato di Belgrado feudo della famiglia Savorgnano furono
smembrati dal Parlamento.

[illegible] il mio impegno di Deputato [illegible]
1798 [illegible]
[illegible]

[illegible] 1186: [illegible] del Tri[illegible] esen[illegible] Providenze piantà [illegible] per li mezi dello Spirito d[illegible]

[illegible] inmoleto [illegible] egli abdiatolle [illegible] remes, e [illegible] quanto i [illegible] nel civile, e nel Criminale [illegible] etari.

Finalmente [illegible] a [illegible] immaginare che si vogliano [illegible] la Verità di quella Provincia, si [illegible] [illegible] stabilire i Giudizi Civili, e Po[illegible] [illegible] tanto la [illegible] Ner [illegible] ma qua è non è conforme di togliere questo distintivo, quanto [illegible] perchè si impedisce la costrizione [illegible]ria. Un esempio [illegible] prova. [illegible] in [illegible] i Poderi non sono vasti, e che un Proprietario possiede fondi in varie giurisdizioni. Il Promisso[illegible] [illegible], vero [illegible] il Colono X [illegible] B, il giorno della Madonna d'Agosto; essendo stabilito per Legge che da quel giorno sino a S. Michele, il Padrone, e il Colono possono reciprocamente disdire la loro locazione, overo contratto. [illegible] [illegible] si fanno i conti fra il Padrone ed il Colono, questi resta debitore al Padrone di 25: lire; ma avendo contro il Padrone altre pretese, si rivolge al Giudice locale, e quello [illegible] stabilito che fosse il Giudizio Civile in Udine, questo Colono dovrebbe [illegible] sua ragione; perchè essendo distante da Udine miglia trenta, egli tra andata e ritorno, oltre le spese della lite, dovrebbe consumare tre volte più che quello importa il suo credito di 25: lire. [illegible] che in [illegible] è la medesima costituzione. [illegible], ma può essere a [illegible] molti Padroni [illegible] di questo [illegible]

[illegible] domandare quello [illegible]

[illegible] per agricoltura, le Provvidenze [illegible]. Per comprendere questo [illegible] fondo Paesi di [illegible] Nobile, che [illegible] zione di quel [illegible]

[illegible] imperadori [illegible] Gorizia. Durante la sua [illegible] così avessero la fortuna [illegible] stati [illegible] Austria, come lo sono le famiglie Colloredo, Porzia, [illegible], Prampero, Torriani, Valvason, e Frangipane [illegible]. Divenuto egli [illegible] il imperadore, m'incaricò [illegible] mente nel 1799 [illegible] possibile, [illegible] gli possa star [illegible] to [illegible] occasioni che [illegible] possono [illegible] per comprovare la sua umilissima obbedienza e rassegnazione. Il favorevole incontro che il Conte Caisli mi comunicò alla [illegible], mi eccita ad esporre ~~[illegible]~~ al rispettabile Sig.re Consigliere ~~[illegible]~~ questa mia [illegible] confidenziale apertura, per sentire da lui che rispettose dimande del Parlamento potessero essere analoghe alle viste dell'Aug.mo Sovrano. Esse, per quanto credo, potranno essere le seguenti.

I.° La riunione di Pordenone, [illegible], Cividale, Montalcone, Marano, [illegible], Sedegliano, Cadore, Conegliano, ov'esistevano Feudi Patriarcali delle famiglie Co[illegible]to, Brandolin, Fabrizi, e Spilimbergo, come altresì del Capitanato di Belgrado, il quale per essere stato occupato da' Veneti, e poi dato in Feudo alla famiglia Savorgnan o essa non ha mai voluto essere incorporata al Parlamento.

II.° Essendo i Conti Gorizia stati Membri del Parlamento, e la Contea formando parte del Ducato del Friuli, si lusinga il Parlamento che S. M. per la sua innata Giustizia troverà essere più equo che la parte [illegible]

[illegible] 1798 [illegible]

ad essere riunita a qu[illegible] [illegible] Diff[illegible]
mile. [illegible]
del popolo [illegible] e del [illegible] o Italo
Slavo co[illegible] così [illegible] ne de'
Villici, e il [illegible] erra [illegible] nel
Friuli, sono [illegible] Craino. [illegible]
e le Leggi [illegible] sono le stesse [illegible] ino;
ma queste ne[illegible] Craino [illegible] Leggi questa
Provincia a que' due [illegible] D[illegible] e trattare
qualunque determinazione ad esse di regi[illegible] [illegible] no di Udine
non ci sarebbe bisogno di questo. — E Una parte de' [illegible] e Fiumi del
Friuli hanno la loro sorgente nella Contea di Gorizia, e poi scorrono in mo=
do tale che una delle rive è nel Friuli, e l'altra nel Goriziano. Quanti
fastidi e sciagure non hanno sofferto i sudditi nel tempo passato, allor=
chè ogni Sovrano pensava al riparo della propria Riva! Divisa
l'ispezione delle rive fra due Governi, è inevitabile la diversità delle
opinioni, ed è esposto il Contribuente a fare Ricorsi, senza poter preve=
dere quale sarà l'opinione, che decider deve forse del suo ben essere.
Unita Gorizia al Friuli cessa affatto questo inconveniente. — F Nel
ultimo Trattato de' Confini fra le MM. l'Imperadrice e la Repª. Veneta, ottenne
il Governo Veneto la cessione delle imboccature de' Fiumi, ~~[illegible]~~ e con questo
mezzo resero i Veneziani difficile, se non impossibile il trasporto delle
merci dal Friuli, e dal Goriziano a Trieste per la via di mare. Il corso de' Fiumi
resterebbe soggetto al Governo di Lubiana, e la imboccatura a quello del Friuli. E
di mare di Cervignano, S. Giorgio, Fiumicello, Terzo, ed il Tagliamento, tanto
utili al Commercio di transito nel Salisburghese, la Baviera, la Franconia, e Svevia,

[illegible]

non potra[illegible] [illegible] abili senza pericolo di contrasti fra
Governo [illegible] e d[illegible] [illegible] strada che conduca all'Illan[illegible]
se[illegible] [illegible] interseca[illegible] fra' il Fri=
li, ed [illegible] [illegible] [illegible] di som=
ministra[illegible] [illegible] [illegible] pronto effetto
ab[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quale condot=
to [illegible] [illegible] maggio[illegible] [illegible] L'esecuzio=
ne [illegible] [illegible] perché Pere=
nico, [illegible] va c[illegible] [illegible] e [illegible] dente da Gorizia,
e confina co[illegible] [illegible] quindi [illegible] nel Governo del Cragno do=
vrà estender[illegible] dove il Tagliamento sbocca in Mare. —— G. Sono
i Villaggi staccati del Goriziano, e sparsi nel Friuli, e sono ben molti i
Villaggi del Friuli nel Goriziano. In tempo ch'esisteva la Rep.ca queste in=
tersecazioni erano una cagione [illegible] d'infiniti contrabbandi fra
ambidue le Sovranità. Oggi restando le cose nello Stato in cui sono, la
diversità de' generi daziati cagionerà un danno notabile all'Erario
fra gl'infiniti contrabbandi di tabacco, sale, e bestiame. —— H. Le
basi sulle quali sono fondate le imposte nel Goriziano, sono totalmente
contrarie a quelle del Cragno. Quelle di questa Provincia si unifor=
mano a quelle della Carintia, e della Stiria. Le gravezze pubbliche
del Goriziano sono notissime in tutto il Friuli a cagione del gran nu=
mero de' Friulani possidenti nel Goriziano. Il modellare il Friuli sul piede
di Gorizia è non solo cosa facile, ma può altresì ridondare in non poco
vantaggio del Sovrano Erario. —— I. Buon numero di Parlamentari del
Friuli dimorano in Gorizia, e molti Friulani sono possidenti nel Goriziano.
Fra il Cragno e Gorizia non esiste questa reciprocità di possesso di fondi.
—— K. Gorizia è distante da Lubiana 16: Leghe, e solo 5: da Udine. ——

[illegible] … il mio impegno di deputato della [illegible] … 1798 [illegible] … deputati, come meglio si [illegible] …

— 2. E finalmente la conformazi[illegible] … a que[illegible] … to del Friul, che può essere uniformato agli altri Stati;

III. La [illegible] del [illegible] … separato Governo [illegible] meritare la [illegible] grazia [illegible] del Parlamento che [illegible] … Friuli [illegible] popolaz[illegible] ed a questo Ducato superiore a questa [illegible]. Formerebbe [illegible] … riunito una popolazione di 529000: abitanti. E [illegible] … speranza che S: M: accordi un Governo a Udine, riflettendo [illegible] … e Sede Arcivescovile, come Gorizia, ed è di questa [illegible] popolata, e venusta, e fu sempre riguardata come una delle [illegible] d'Italia.

IV. Il Fedel:mo Parlamento desidera di vedere sistemata [la] Provincia sul piede di tutte le altre della Monarchia, e per ciò, come Corpo rappresentante l'intera Nazione chiederà [illegible] … Grazia

V. Esso si lusinga che la Sovrana [illegible] … accordarci pure la grazia di poter prestare quella proporzionata contribuzione, che lo abiliti a nominare un dato numero di Guardie, come l'Ungheria; e così pure un proporzionato numero di Cadetti nell'Academia di Neustadt, come le altre Provincie; onde con questi mezzi anco la nostra Nazione sia resa Capace di godere la grazia speciale di essere abilitata a custodire la persona del Sovrano.

VI. Tanto il ~~[illegible]~~ Friuli che le altre Provincie d'Italia hanno la maggiore speranza che S: M: gli accorderà la grazia che a peso della Nazione sia ristabilita la Cancelleria d'Italia nelle forme prescritte da Leopoldo II.° cioè da Nazionali

VII. Si lusinga il Fed:mo Parlamento che la Sovrana Clemenza gli accorderà altresì la grazia di poter pagare a proprie spese il separato Governo di Udine e che per il miglior bene del Sovrano servigio, e della Provincia, i Deputati ~~[illegible]~~ Provinciali formino Con[siglier]i del Governo sotto la Presidenza di un Governatore, ed un Vicegovernatore da S: M:

[illegible] … altrettanti [illegible] … domandare quello [illegible] …

I. Reverendi Prelati

[illegible] Arcivescovo [illegible] Proposto di [illegible]

[illegible] [illegible]na [illegible] di [illegible]

Abbate di Rosazzo [illegible] [illegible] S. Pietro in Carnia

[illegible] Capitolo [illegible] [illegible] di Cividale

II. [illegible] Ordine di [illegible] Con[illegible]

[illegible]	di S. Daniele	[illegible] Polcenigo	di Strassoldo
di [illegible]	di Fagagna	di Porzia e Brugnera	di Toppo
di Attimis	di Fontanabona	di Prata	di Torre
di Arcia [illegible]	della Fratina	di Pramaero	di Valvason
di S. Avocà	di Maniaco	di Prodolon	di Villalta
di Brazzacco e Cergneo	di Manzano	di Pers	di Varmo di sopra
di Caporiaco	[illegible]	di Ragogna	di Varmo di sotto
di Colloredo e Melso	[illegible]	di Savorgnano	di Zegliano
di Castello e Tricento	di [illegible]odruzzo	di Sidran	di Zoppola
di Cuccagna, Zucco e Partistagno	di S. Odorico	di Sbroiavacca	
di Cusani	di Parrigai	di Soffumbergo	
di Cassacco	di Pinzano, Osoppo e Anis	di Spilimbergo	

III. Le spettabili Comunità ~~Canova~~.

di Udine	Pordenone	di Camera	
Gemona	Monfalcone	di Mossa	
Venzone	S. Daniele	di Aquileia	Per queste interviene a dar
Tolmezzo	Fagagna	di Cormons	il voto il Regio Fisco
Sacile	Aviano	di Gradisca	
		di Tolmino	

IV. Gli otto Sindici della Contadinanza, che vengono eletti ogni anno dagli otto quartieri nè quali è divisa la Contadinanza del Friuli

[illegible] cessò il mio impiego di Deputato della Camera [illegible] 1798 cessò ancora ogni mia ingerenza negli affari della Provincia [illegible] negli altri Deputati, come meglio ed unicamente istruiti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] comunicate [illegible] [illegible] altra occasione di [illegible] [illegible] pegno che [illegible] [illegible] intima persuasione della necessità [illegible] ed quali aggiungiamo, [illegible] [illegible] ed [illegible] organizzazione [illegible] [illegible] ed utilità della particolare [illegible] con il voto, influenza e rispetto [illegible] modo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] memoria [illegible] [illegible] pubblica [illegible]: Sovrano [illegible] principio [illegible] esistenza

Sfortunatamente non si [illegible] giammai [illegible] di spiegar la [illegible] il loro voto in proposito della organizzazione [illegible] tutto privato e secreto. Ed eccone la ragione [illegible] Provincia [illegible], a differenza di quelle affatto speciale e diversa da quella delle altre Provincie [illegible] della Nazione, ed una [illegible] di Stati a [illegible] ha una Rappresentanza [illegible] nostre [illegible], che posseggono [illegible] della [illegible] in [illegible]. La massima parte [illegible] di Regia proprietà, e per conseguenza [illegible] feudi di varia natura, e condizione, o [illegible] [illegible] rapporti dei vincoli, e dei [illegible] giurisdizionali e [illegible] Imperiali, e [illegible] è antichissima [illegible] servigj prestati alla Casa d'Austria [illegible] per [illegible] [illegible] di Vicariato fra [illegible] [illegible], le onze [illegible], ma la costituzione di [illegible] le Provincie appartenghino al Imperatore come Sovrano, ma la [illegible] come Sovrano, e come proprie[illegible] [illegible] fra che questa Provincia gli appartenga, e [illegible] Egli giudica questa Provincia [illegible] dei fondi posseduti dai privati [illegible] il complesso [illegible] particolare [illegible] [illegible] e [illegible] Quando i Deputati [illegible] o di una offerta gratuita, o di un [illegible] conseguo in una [illegible] [illegible] a domandare quello [illegible] altronde giusto

[illegible] e partecipata, [illegible] raccomandassero con apposita deliberazione [illegible] pure inca-
ricate a motivo, cercassero [illegible] di [illegible] la gelosia e [illegible] gli [illegible] e maneggi
[illegible] d'altre [illegible] le quali [illegible] e prerogative speziali
[illegible] [illegible] offese [illegible] mediante ~~[illegible]~~ deputazion
[illegible] che è [illegible] nel nostro [illegible] [illegible] aperta ed
~~[illegible]~~ in [illegible] con [illegible] per [illegible] non [illegible] non periglioso o fatale alle
particolari nostre convenienze [illegible] più ancora che le opposizioni e con-
trasti colle altre Provincie ~~[illegible]~~ :
~~[illegible] di organizzazione~~ temono i deputati le opposizioni ed i con-
trasti dei Corpi e Giunte [illegible] particolari [illegible] in questa stessa Provincia [illegible]
[illegible] è il Parlamento per mal [illegible] concepisca
[illegible] fazione col corpo [illegible] Repubblica. [illegible] questi della loro [illegible] e di formare una
e [illegible] della [illegible] Repubblica [illegible] di oggi [illegible]
[illegible] [illegible] della [illegible] i deputati della Patria [illegible] di [illegible] ad
[illegible] [illegible] che i deputati della Patria [illegible] per [illegible] presente [illegible]
con [illegible], e ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] maneggio in
il progetto. Riflettono poi i deputati che [illegible] [illegible] potenziario, e lo impegnerebbe a
[illegible] la [illegible] del Ministro [illegible] o contrarie [illegible]
[illegible] possibile [illegible] con [illegible] le [illegible] a molte spese
[illegible] che con ~~[illegible]~~ maneggio [illegible] deputati li esporrebbe a molte spese
[illegible] che con [illegible] maneggio. Non ~~[illegible]~~ hanno essi la facoltà di [illegible]
nei [illegible] della [illegible] loro [illegible] Non [illegible] loro corpo [illegible] una [illegible]
[illegible], o mettere alcuna [illegible] del loro corpo [illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] l'oggetto, e l'impegno [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] i deputati
[illegible] [illegible] [illegible] nell'anno decorso ~~[illegible]~~ precettati di [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] la loro oppinione sopra le
[illegible] [illegible] Provincia, e di dare la loro non meno che sopra
[illegible] [illegible] le costituzioni [illegible] vari oggetti di finanza
che essi credute
convenienti [illegible] [illegible] informamento sullo Stato, e Principali aziende del-
[illegible] questi colla l'occasione di informamento sulla nuova organizzazione [illegible]
la Provincia, e di esternare le loro idee ed il loro voto [illegible] [illegible]
la Provincia. Che la [illegible] esposte nella coppia della [illegible]
che [illegible] ~~[illegible]~~ pur tuttavia il ricapito, onde possa [illegible] ~~[illegible]~~ per leggere ed approfondire
[illegible] [illegible] [illegible] ~~Egli si conforma~~
il [illegible] [illegible] a quello che Ella [illegible]
~~[illegible]~~ utile e ragionevole
quando [illegible] [illegible] [illegible] i deputati di avere
[illegible] [illegible] chiari ed abili ad agitarlo. Ed allora sarà il momen-
to [illegible] [illegible] la novità, e in emulazione delle
[illegible] [illegible] ogni ribrezo [illegible] [illegible] iniziate mozioni nelle quali sono ora [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] loro attualmente imposto. Allora sarà
[illegible] rompendo quel silenzio che [illegible] loro attualmente imposto. Allora sarà

parimenti il caso di ricercare tutte quelle particolari [illegible], e osservazioni che si converrebbe ad una amministrazione Provinciale, e che sono indicate nella sua lettera.

Si conviene in tutto pienamente la unione del Contado di Gradisca [illegible] necessaria a togliere la odierna mostruosità di confini, e [illegible] naturalmente appartengono fino a tempo remoto alla Provincia del Friuli. Sarà poi opera di prudente e saggi [illegible] il proporre anco l'unione del Contado di Gorizia, siccome [illegible] Italia, e retaggio degli antichi conti di Gorizia rappresentanti della [illegible] origine [illegible] e speciali [illegible] della Chiesa di Aquileja, e della Parlamentaria costituzione del Friuli. Quante ragioni non militano a favore di questa unione! Gli abitanti di Gorizia di una qualche importanza sono tutti [illegible] nel territorio di Gorizia. Le Giurisdizioni [illegible] ma gli abitanti di questo [illegible] nel territorio [illegible] uno e con di [illegible] le medesime, e [illegible] per esse abbracciare con discipline [illegible] gli [illegible] della Provincia. Molte famiglie sono anche [illegible] le leggi [illegible] di alcune [illegible], che [illegible] e [illegible] potrebbero [illegible] di alcune [illegible] delle [illegible], e che riformandole potrebbero [illegible] a proposito delle leggi [illegible] o Giudiziarie. [illegible] il [illegible] di noi; [illegible] a proposito della [illegible] popolazione, [illegible] la lingua i costumi della popolazione [illegible] dell'unione [illegible] il [illegible] l'industria il commercio [illegible] della facilità di erigere dei Porti [illegible] poco appoggio ed incremento [illegible] di [illegible] di Trieste, e [illegible] nel nostro littorale, che sarebbero utili ai [illegible] Germania. I confini dello Stato [illegible] per le [illegible] necessaria della Regia [illegible] regolarità la più soddisfacente e vantaggiosa [illegible]. Parlando dell'union di Gorizia col Friuli non intendo già [illegible] di includervi anche quella [illegible] e [illegible] che formano una [illegible] di [illegible] della [illegible]. Potrebbero queste [illegible] che loro [illegible] di [illegible] e d'una popolazione [illegible] Madre Italia. [illegible] omogenea acquisterebbero un grado di considerazione [illegible] della nazionali [illegible] utilità del [illegible] col rispetto [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] comunicazione ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~, e la popolazione [illegible] di cui non è [illegible] a dipendenza acquisterebbe un grado di felicità [illegible] d'Italia. Il [illegible] Friuli dovendo [illegible] [illegible] [illegible] progetto [illegible] [illegible] pregiudicio [illegible] Anche questo progetto [illegible] la Regia [illegible] ~~[illegible]~~ oggetto che potrebbe [illegible] [illegible] [illegible] di Gorizia e Gradisca ai [illegible] del Friuli [illegible] persuasione che l'unione delle [illegible] circostanze singolarmente [illegible] valevole a formare una Provincia [illegible] in cui

... parrebbe conveniente l'unirvi anche quella parte del territorio di Conegliano che giace di qua della Piave formando per essa antica appartenenza del Friuli e trovandosi molte giurisdizioni, come quella dei Co: Collalto, delle famiglie Brandolini, di Gabrieli e della Torre di [illegible] [illegible] il corpo di questo Friuli [illegible] [illegible] il territorio feudale dal territorio di libera proprietà privata. Queste giurisdizioni [illegible] riguardo soltanto al Senato di Venezia [illegible] incompatibili alla unità delle imposte governative colle quali dovrebbero essere regolate quelle Provincie le cui giurisdizioni dipendono immediatamente dalla autorità Regia. Questo piano metterebbe inoltre con costante regolarità anche a quella parte del Friuli. Il Trivigiano si dovrebbe poi di una sola giurisdizione [illegible] e per diritto [illegible] il territorio di Conegliano [illegible] [illegible]. Potrebbe poi [illegible] [illegible] [illegible] il Bellunese, e il Feltrino non prevedendo forse conveniente agli interessi del Regio Erario il mantenimento di quelle giurisdizioni [illegible] di quelle provincie di un separato Governo, ed in tutti quelli ai [illegible] ad essere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] la Città [illegible] l'una dell'altra non [illegible] la distanza maggiore di [illegible] miglia italiane, e niuna per se [illegible] abbia [illegible] [illegible] un [illegible] territorio? Ad una picciola Repubblica poteva non sconvenire un tale sistema, ma non [illegible] egualmente ad una grande Monarchia qual è quella della Casa d'Austria, non praticato in effetto [illegible] nei suoi Stati antichi [illegible] [illegible] e sembra di [illegible] a non [illegible] [illegible] nei nuovi non [illegible] [illegible] [illegible] delle Provincie che la [illegible] figura di un Capitanato Provinciale.

[illegible] [illegible] hanno [illegible] bene in bocca di un [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] dei deputati della Patria i quali non dovevano [illegible] [illegible] [illegible] che non [illegible] la loro Provincia [illegible] [illegible] [illegible] Il progetto [illegible] [illegible] di Sovrana [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] però anche [illegible] [illegible] [illegible] conseguente al loro migliore essere ed alla un [illegible] [illegible] [illegible]. Conserverebbero anzi la loro [illegible] e la [illegible] [illegible] loro [illegible]. [illegible] quegli Stati del Friuli, cosa che non avvenne [illegible] [illegible] [illegible] Governo di [illegible] e nello [illegible] qualora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de' loro affari [illegible]. [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] colà [illegible] [illegible] [illegible] agitati [illegible] e [illegible]. Tali [illegible] i discorsi [illegible] [illegible] lingua [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della Patria [illegible] [illegible] una commissione od un altro [illegible] del Friuli [illegible] [illegible] [illegible] quanto [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] al Governo di Venezia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quelle [illegible] informazioni che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] comune. Quando occorresse l'aggiungervi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] memorie io potrei [illegible] [illegible] [illegible] di molte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

A. 4° Co: di Prucio, V.

(1804)

Parlamento

Le spedisco a norma di quanto restammo jeri in Udine intesi la forma nella quale dovrassi trascrivere, e coppiare i documenti destinati a comprovare i differenti fatti indicati nella relazione della Provincia del Friuli diretta al Regio Governo di Venezia. La forma suddetta estendesi fino al n° 22. Seguiterò nell' ozio della campagna di proseguirla fino al fine. Ella averà il libro del Sindaco, frattanto si potrà principiare la fatura. Ella averà il libro del Co: Giorgio di Polcenigo da dare al coppista il quale aver deve sotto l'occhio gli avvertimenti espressi nell' inclusi fogli. Ella averà parimenti il libro del Padre Rubeis monumenta Ecclesiae Aquilejensis. Includo un documento che servirà in N° 11 per comprovare la sussistenza dell' antichissimo secolo di Friuli dalle leggi longobarde. Ho parlato con il Co: Pietro Marinigo sulla convenienza di far presentare al Capitaniato ed al Gov:[o] l'indice de documenti, onde domandare di sospendere la esecuzione del decreto capitaniale 28 Maggio dell' anno decorso in qualche modo provvisorio, ed allontanare i rimproveri d'una nostra relativa ommissione e negligenza ed i pericoli d'una deliberazione che riuscirà a nostro danno col debito però di dar, mano a tal coppia, riconoscerà fra essi documenti originali. Egli si è persuaso precisamente di aderire al progetto, e di accompagnare la relazione suddetta coll' indice. Potrà quindi presentarsi subito per la sottoscrizione. Avvertito fu 'il Co: Gianno... tuttavia che nelle prime righe della relazione per certo uno sbaglio ... la data del decreto capitaniale veggo però che sia corretta prima che sia effettivamente presentata. Ho parlato altresì col Co: Pietro ... sul proposito del Co: Asquini, ed è restato in persuasione che si potrà far osservare al Gov: che trattandosi di voti, e comparse in Parlamento della Comunità non sono le Famiglie particolari, ma le Comunità che abbia voce e consistenza. Così che la Famiglia Asquini ...

non potrei per l'acquisto [illegible] [illegible] Famiglia [illegible]. [illegible]
Egli con questa avvertenza la commissione Capitolare e la [illegible] [illegible] del
Co: Tullio della Torre. Non mi resta che a protestarmi quale mi pregio
di essere con tutta la stima, ed amicizia

Di Lei [illegible]

Udine 19 luglio 1804

Um. dev.mo serv.
[illegible] Asquini

[illegible]
[illegible] Filippo di Campos

[illegible]

Io non le includerò che due [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le lettere

[illegible] di Gorizia, e del distretto di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

come quelle, che manifestano essere [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible]

donati al Patriarca di Aquileja, ed essere conseguentemente [illegible] [illegible] al

Friuli. Io debbo [illegible] e [illegible] quelle [illegible] [illegible] per certo che [illegible]

compatirà il mio [illegible] e mi sono [illegible] un poco troppo [illegible] [illegible]

giusto il [illegible], se ella [illegible] [illegible] de' Deputati, e se ella [illegible] in caso di

di coadjuvare siccome si lusingano privatamente e [illegible] proprio [illegible] presenti

loro circostanze, e fino a che non sia loro aperto l'adito a manifestare le loro

tendenze, i loro [illegible], ed il loro interesse pel bene generale della [illegible] [illegible]

[illegible] o non [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible]

[illegible] siccome i suoi delegati ed [illegible] principali [illegible] del [illegible]

[illegible] e pregiudicio. Ella mi creda quale le sono con pienissima [illegible]

[illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Ud.e 17 Aprile 1807

Umo Dmo Obbmo Servre
Gio: di Colloredo Propo del [illegible]
[illegible] di Ud.e

Parlements

Copia fedelmente estratta da una Pergamena esistente nell' Archivio del Rmo Capitolo di Cividale, il dì 26 Agosto 1803. segnata sacho XXVI nº XV e con Note illustrata

(1) Anno dominice incarnationis millesimo, centesimo primo sexto Kalendas Marty indictione nona. Tibi Conrado dilecto amico nostro Nos quidem in Dei nomine ugo et Aceta Mater, et filius, et Liuza uxor ejusdem ugonis, qui professi sumus Mater, et filius, ex Natione nostra Lege vivere Bavariorum (2) et ego ipsa Liuza, que professa sum ex natione mea Lege vivere Lengobardorum (3) sed nunc pro ipso viro meo Lege vivere, videor Bavariorum, pro quibus diximus. Promittimus, et spondimus nos quidam Mater, et filius, et conjux una cum nostris heredibus, ac proheredibus tibi ejusdem Conrado, tuisque heredibus ac proheredibus aut cunctis dederitis istas Casas, et Massaricias, et Vineas, et Campis, et Pratis, et Molendinis, et pascuis silvis, quam in anteriori Carta videlicet ut in Anno millesimo quinquagesimo in tempore non habeamus Licentiam, nec potestatem per ullum jus, ingenium, ullamque occasionem, quod fieri potest.

Omissis

Copia del Memoriale presentato dalli Mag.ci
SS.ri Deputati della Patria del Friuli rapresentanti
il Mag.co Generale Parlamento

A Sua Eccellenza il Feld Maresciallo, e General Co: Wallis
e Commissarj Imperiali in Italia;
contro i tentativi della Città di Udine.

Eccellenza

Nel momento, che il Parlamento del Friuli si vede dalla Cesarea Munificenza richiamato alla sua primiera Esistenza col grazioso Proclama 6. Febbraro emanato in Padova, trovasi fatalmente amareggiato e confuso dalle Direzioni di un Corpo, che non è che una parte del Parlamento sudetto stato mai sempre tenuto nei limiti ad Esso aspettanti a fronte dei tentativi da Esso fatti in ogni tempo per sugerarli.

Egli è questo la Città di Udine: L'Aulica Commissione avrà già intese le sue intenzioni, e dimande mediante li Suoi Deputati, ma non le sarà per tal mezzo riuscito di ritrarre la vera contezza della Sua Costituzione, della Costituzione del Parlamento:

Sarà quindi carico, e dovere de' suoi Inviati a nome del Mag.co Generale Parlamento del Friuli il supplire ad un tale Diffetto, ed il far conoscere l'abuso tentato farsi dal d.o Proclama a danni dello Stesso:

Il Parlamento è il Corpo risultante dalla Unione (A) degli Stati (B) della Provincia del Friuli, nati (C) e sanzionati (D) dall'Impero Germanico, e sempre conservati (E) a traverso di tutte le Vicende alle quali è soggiacciuto il Parlamento:

Se questo ha perduto la sua piena influenza (F) e Sovranità sulla intiera Provincia, non si è giamai abbassato a riconoscere nel Suo Seno un Corpo Emulo, non che Superiore:

Tre sono i sunominati Stati della Provincia, Undeci Prelati (G) quarantacinque Nobili Castellani, quatordeci Communità aventi

notti

tutti li particolari loro Distretti Giurisdizionali impartiti (H) dalli Imperadori, e dagli antichi Patriarchi della Chiesa di Aquileja, e dalla Republica Veneta, siccome apparire dalle rispettive Investiture, ed uniti abbracciano, la, dirò, quasi totale Estensione della Provincia

Si convocano questi annualmente, e quando occorre mediante (i) li rispettivi loro Deputati in Udine (K) ove stà sempre aperto il loro Offizio (L) ed unisconsi in Parlamento in cui risiede la Facoltà Legislativa (M) coercente tutta la Provincia, l'Autorità di mettere delle Imposizioni sopra tutto il Corpo Parlamentario (N) a riparo de' Publici Bisogni: di creare il Sopraintendente ai Publici Quartieri di Cavalleria: ed i Soggetti, i quali per i rispettivi Offizij, e Cancellarie della Patria (O) assister debbono alle Reinvistite de' Luoghi Pii di Sopraintendere alla Camera de' Communi soggetti così alle Giurisdizioni particolari, che alli Soggetti in prima istanza al fu Eccmo Veneto Rappresentante, e miniscalco, ed alli Giurisdicenti non Parlamentarj: d'intervenire con Voto alla Elezione de Sindici della Contadinanza, del Cassiere, Cancelliere, Scontro, ed altre Cariche; di firmare le Bollette de pagamenti tutti di quella Camera, di formare i Quinquennali riparti delle Gravezze Rurali dai medesimi Sanzionati, e custoditi nel loro Offizio, di creare i Publici Agrimensori (Q) della Patria: di Sopraintendere al riattamento delle Publiche Strade: (R)

A tutte queste Cariche, Onorificenze, ed inspezioni Generali la Città di Udine ha ancora la sua Parte, ma una Parte (S) Corrispondente ed eguale a quella, che hanno le Altre tredici Communità della Patria: ed è perciò obligata a non portarvi altro Nome, che quello di Communità, che gli era proprio a tempi più fortunati del Parlamento Medesimo:

Se con le sue prerogative, e particolari Giurisdizionali Influenze la Città di Udine non si estende oltre il recinto delle Sue Mura, e delle otto Ville ad Esso Soggette non potrà giamai attribuirsi le prerogative, le influenze, le proprietà di un Consiglio Generale, cui il Regio Imperiale Proclama intende impartire nell'Autorità, che è di riservata Speciale Sua appartenenza, e che è rimasta vacante di rapporto per la Caduta dell'Ex Veneto Governo: Se la Città di Udine non è che un Membro del Parlamento, come potrà Ella farsi il Moderatore della intiera Provincia? Se questa verrà assoggettata alla Sua Autorità non troverà Ella difformata la propria Costituzione: Se per Legge, e Consuetudine (T) li Cittadini di Udine e Nobili, e particolari venivano fin'ora giudicati in Civile, e Criminale dai Giurisdicenti, e loro Giudici; ed all'incontro i Nobili Feudatarj non riconoscevano, che l'Eccmo Luogotenente, come vorrà ora giudicare la Città in appellazione, ed i propri Cittadini gli Abitanti tutti della Provincia, ed i Giurisdicenti Medesimi senza Offesa, e Sovversione de' rispettivi Diritti? Con qual persuasione, e fiducia potrà esser riguardata una revisione de' conti publici appoggiata, e diretta da Individui aventi un' interesse parziale? Da chè gli Effetti somministrati alle Truppe Estere dipendono da Contribuenti abitanti della Città, e Provincia, non devesi, che ad una Rappresentanza complessiva degli Uni, e degli Altri attribuire la Cura del rispettivo loro Compenso: E questa Rappresentanza non può esser sostenuta, che dal Parlamento, il quale presiede ad una Popolazione di circa $\frac{m}{300}$ Persone occupanti la Estensione di Una delle più Vaste Provincie della così detta Terra Ferma:

Le Parole, e lo Spirito del Proclama non possono certamente essere oscuri che a chi vi porta una prevenzione Sinistra: Contro questa hanno inutilmente spiegato il loro zelo li Magg.ci Deputati del Parlamento, ed in vista di non sospendere, e ritardare il Corso al voluto Publico Servigio con Esami di particolar competenza non deffinibili senza l'intervento di un Giudice non hanno dubitato di devenire ad un Componimento (V)

Interinale, il quale con la Salvezza degli Effetti contemplati dal d.o Regio Impe-
riale Proclama 6. Febraro conciliï la Salvezza delle rispettive Ragioni
dovute anche con tal Espediente (x) preservarsi all'occasione del prestato
Giuramento d'Ommaggio, e Fedeltà all'Augusto Nostro Sovrano, quando
sotto la Veneta Repubblica (y) al solo Parlamento la Spedizione di Ambasciatori
al Trono del Prencipe:

Occorrendo pertanto che a tutti gli arbitrj, novità, ed infrazioni degli Ordini espressi nell'Ossequiato Proclama seguite nella Patria del Friuli diasi il giusto, e conveniente riparo, e siano ristabiliti li Corpi nel rispettivo loro Grado, ed appartenenze implorano li Sottoscritti Inviati del Mag.co Parlamento Generale della Patria del Friuli, che resti decretato a norma delli Seguenti Articoli, che restano umiliati all'Autorità dell'Imperiale Regio Aulico Commissariato:

I: Che l'accordo seguito tra li Magn.ci SS.ri Deputati del Mag.co General Parlamento, e li Deputati della Mag.ca Città di Udine, e gli Onorandi Sindici della Contadinanza resti dichiarato nullo, e come se avvenuto non fosse

2.do: Che la Delegazione degli Individui destinati a ricever, ed esaminare li Conti, che in ordine al venerato Regio Imperial Proclama 6. Febraro sono tenuti di render li Corpi Amministratori delle Publiche Casse le Municipalità Centrali, e Locali, ed involgono l'interesse di Tutti gli Abitanti della Patria aspettar si debba al Magnifico Generale Parlamento rappresentante la Patria Stessa:

3.zo Che per le Ville della Patria erano immediatamente soggette all'Ecc.mo Sig.r Luogotenente, Miniscalco, e General di Palma sia dal Mag.co Generale Parlamento proposta la nomina delli Giudici di prima Istanza al Reggio Commissariato:

4.to che al Mag.co General Parlamento risultante dall'Unione degli Stati della Patria del Friuli appartener debba la Presentazione delli Giudici Civili, e Criminali di Appello Centrali di tutta la Provincia:

5.to

5.to Che al Mag.^co Generale Parlamento, che si estende con le generali mansioni sopra tutta la Patria spettar debba l'incasso, e l'amministrazione Provvisoria delle Regie Imperiali Finanze, che col Proclama 6 Febr.° 1798 vestano affidate a Corpi Publici rappresentanti ciaschedunа Città, e Provincia:

6.to Che la Soprintendenza ai Quartieri, ed Alloggi occorrenti alle Truppe di Sua Maestà Regia Imperiale nella Patria del Friuli si aspetti al Mag.^co General Parlamento, o suoi Deputati, e nella Città di Udine alla d.^a Città o suoi Deputati non refragandosi per parte del Parlamento di supplire anco ai bisogni del Quartier di Cavalleria esistente in Udine di ragione della Patria:

7.mo Che gli Affari risguardanti li Giurisdicenti, o Giurisdizioni della Patria, e Città di Udine tanto Civili, che Criminali sia il Mag.^co General Parlamento autorizato a proponere al Regio Imperial Commissariato la nomina delli Giudici Civile, e Criminale di prima istanza, che abbiano a risiedere in Udine, e far le veci del Foro Vacante del fu Ecc.^mo Luogotenente, cui solo sotto il Veneto Governo apparteneva la facoltà di giudicare su gli affari sudetti:

NB. Nel Generale Parlamento tenuto in Udine nella Sala del Castello il dì 3. Aprile 1798
furono eletti i tre Giudici per l'Appello: e furono i Mag.^ci SS.^ri Bonaldi: Orio, e della Torre Sig.^r Co: Fabio:
Item per li Conti Monsr Can.^co Co: Sabbadini
Sig.^r Co: Giuseppe Garzolini
ed il Sig.^r

Per la seguita renuncia dei due Giudici de la Torre, e Orio accettata furono in altro Parlamento eletti il Co: Giuseppe Portis[?]gno, e Costantini

Istanze del Parlamento
all'Imperatore d'Austria
per evitare una irragionevole e dannosa
divisione del Friuli.

(1805)

Gl' infrascritti Deputati del Parlamento del Friuli Austro Veneto resi consapevoli del progetto assertosi umiliato alla Maestà Vostra per la relativa sanzione importante una sua nuova divisione verificabile con una linea, la quale discendendo per il letto del Natisone dalla sua origine arrivar debba presso alla Città di Cividale, ove internandosi alcun poco al lato di Levante nell'adjacente Campagna abbia a segnare una curva per ritornare al letto stesso, e percorrerlo fino al confluente col Torrente Torre, ~~e quindi dello stesso~~, dal quale non avrà poi a partirsi che per raggiugnere l'attuale confine nelle pertinenze sottoposte alla Villa di Scudar[+]; Non atteso le quali siensi ad essi ignote modificazioni, che in esito a più mature considerazioni potessero essersi introdotte nel progetto suddetto, attribuiscono a dovere del proprio Uffizio l'esporre a piedi del R.º Trono la trepidazione da essi concepita sugli effetti risguardanti la sorte non meno della Popolazione da essi rappresentata, che l'interesse, e la soddisfazione conseguente del benefico, e venerato Loro Sovrano.

Avvertono essi, che la smembrazione di tanti Villaggi, e Distretti Austro Veneti, quanto giacciono oltre la linea divisata anderebbe a spargere la desolazione, e lo scompiglio sopra un numero di proprietarj de' fondi, e di Villici, riflessibile troppo, ed eccedente forse il bisogno, e le convenienze precisamente contemplate dalla ordinata confinale riforma.

Egli è noto, che se molti Proprietarj de' Fondi vivono collo smercio delle loro rendite; ~~[illegible]~~ altri molti vivono col domestico, ed effettivo loro consumo, e che fra questi secondi tutti quelli, i quali fossero unicamente, e fatalmente abbenati nelle parti proposte recidersi dalla Provincia trovandone dall'interposta Linea confinale impedito l'uso, o l'ingresso gratuito vedrebbersi astretti a trasmigrare, od a privarsi de' generi raccolti ne' loro fondi per sostituirne altri di uguale natura incontrando tutti que' dispendj, che sono proprj di un cambio involontario, ma richiesto dalla urgenza domestica.

Se il proprietario de' Fondi appoggia la propria sussistenza all'opera del Villico, la ritrae poi questo ultimo dall'

[+] Tal linea viene tracciata nell'unita Carta del Friuli dal [illegible] ed indicata nelle estremità dalle lett.e A A

dall'opera, e discrezione del proprietario; dacché pagando esso tutto a parte del pattuito affitto non trova poi negli avanzi delle sue fatte raccolte mezzi sufficienti sempre al mantenimento della sua persona, e famiglia, ed è quindi astretto a ricorrere alle imprestanze non solite ad accordarsi, né da esso, stante la povertà del suo stato, sperabili senza ~~non~~ qualche ~~perdita~~ sacrifizio ad ottenersi che col mezzo del suo Padrone interessato nella di lui sorte. Tale è la condizione ordinaria del Villico del Friuli lavoratore di fondi montuosi, o mancanti di biade, quali sono appunto li fondi situati alla riva destra del Natisone.

La pratica di tali prestanze, e sovvenzioni poté facilmente introdursi, e continuare, perché il Proprietario, e Padrone suddetto trovossi spesso nel caso di rilasciare a beneplacito del Villico bisognoso una porzione del suo grano raccolto in altre pertinenze. Toltasi dalla nuova separazione della Provincia la opportunità dell'effettiva consegna, converrebbe ricorrere all'esborso di un soldo equivalente, ed il soldo non sempre trovasi pronto nelle mani di ogni proprietario, che riesce poi anche talvolta sospetto nell'uso, che fosse per farne un Villico indigente non avvezzo al maneggio, ed al giro delle Piazze. Ogni obbietto, che fosse a superarsi, ogni dubbio suscitato, ogni confronto richiesto dalle nuove circostanze, apporterebbe un ritardo all'usato sussidio, e quindi un aumento di afflizione nel Villico supplicante costretto ad interrompere i lavori della Campagna per viaggi, ed attestazioni risguardanti l'asserto suo reale bisogno, e l'impiego del soldo implorato.

Ma più lacrimevole, ed influente a danno dell'intiera Provincia superstite riuscirebbe la condizione del Villico Proprietario di Fondi, ed abitante nelle interne Montagne soprastanti a Cividale. Discende questi oggi giorno dalla sua capanna con un piccolo carico di Fieno, di Legna, di Carbone, di Cerchj e di Doghe ad uso di Bottami, di Cucchiaj e Scodelle di Legno, ed altri simili rustici

attrezzi

attrecci, frutto de' lunghi ozj ibernali, li espone alla vendita nelle Piazze, e Mercati Austro Veneti e lieto ritorna alla propria famiglia provveduto di una corrispondente quantità di grano avidamente aspettato. Il giro è giornaliero, e necessario non meno ad esso, ed alla sua Famiglia, che alla intiera Provincia nella parte singolarmente che risguarda il Foraggio, e le Legna, di cui sommamente penuria per conto degli usi domestici, e de' numerosi suoi Fornelli da Seta formanti il ramo principale, seppure non unico, del suo attivo Commercio.

Le poche Ville, e Distretti proposti sostituirlesi sono assai lontani dall'offrir le veci di un adequato compenso, mancando essi nella massima loro parte di un raccolto riflessibilmente eccedente l'interno loro consumo di generi interessanti gli universali bisogni, quali sono le legna, i Foraggi, ed il Sorgoturco, quel grano cioè, che porge il quotidiano alimento a 300. e più mila individui esposti spesso, o minacciati dalla fame, tuttochè attualmente suffragati dalle ubertose paludi di Monfalcone, e da frequenti grandiose estere introduzioni.

Avvertono inoltre gl'infrascritti Deputati, che internandosi la linea Confinale, siccome viene proposto, nella Provincia Austro Veneta anderebbe a spezzare, ed interrompere molte Giurisdizioni, il di cui destino resterebbe involto in oscurità ed obbietti non superabili, che col sagrifizio dei titoli, e privilegj de' Corpi, e Famiglie particolarmente investite; che spesso costeggia, è egli vero i Torrenti, ma che poi anche in più luoghi si allontana da essi; e che per tali diversioni aggiunte alla frequente scarsezza, o nullità delle aque correnti, e delle rive de' Torrenti stessi nelle situazioni prescielte renderebbesi il tragitto dall'uno all'altro Stato difficile a custodirsi, altrimenti che mediante una dispendiosa moltiplicità di Caselli, mudal, e di Ministri forse anco vaganti, non mai certi d'impedire il contrabando accidentale, o doloso, e sempre incommodo alla tranquilità degli Abitanti e Passaggieri, siccome quelli, i quali formando le loro perquisizioni in luoghi appartati, e solitarj permettonsi de' modi inurbani e contrarj alle intenzioni e dignità degli ordini superiori. *

Se reali

* Sono infine li Villaggj proposti sottrarsi al Veneto Friuli in num.° di presso a 140. piccioli molti per verità, ma nella massima lor parte forniti di una popolazione corrispondente, e forse superiore ai bisogni della rispettiva loro campagna; così che supplir possono, siccome suppliscono effettivamente alle altrui esigenze. I Villaggj all'incontro proposti sostituirglisi non arrivano forse a 40. e quelli singolarmente, che si avvicinano al mare, e che formano negli offerti compensi di territorio una porzione riflessibile non sentono la desiderata vantaggiosa proporzione tra il numero degli abitanti, e l'estensione delle peculiari loro pertinenze, quali sono li Villaggj di Persenico, di Sitiano, di Chiarlins, di Zuins, di Villa fredda ec. Il parziale difetto di una Popolazione laboriosa ed agricola, di cui attualmente querelasi la Friulana Austro Veneta Provincia, andrebbe quindi col cambio a rendersi maggiormente sensibile e gravoso. Di quanta Villica opera non abbisogna essa per sostenere le lotte continue co' Torrenti che spargono la desolazione, ed il terrore, quali sono il Tagliamento, le Celine, la Torre, il Natisone ed il Isonzo, che battono precipuamente la riva destra

contra

contrapposta alle rispettive sorgenti. Inoltre incombe ad essa la custodia, e la servitù laboriosa de' numerosi Regj Boschi; ha un vastissimo tratto di inutili grave di d.^i Torrenti, e di Beni Comunali ascendenti forse a 140000. campi che venendo assoggettati dalla Providenza Sovrana ad opportune discipline, e lavori sarebber suscettibili d'una prosperità pubblica, e privata: ha delle lunghe strade maestre bisognose di gravi, e dispendiose riattazioni; ha finalmente dei canali d'acqua perenne suscettibili d'una condotta, od asporto Barcale importante un massimo sollievo al villico, ed al commercio. Tutti questi oggetti interessanti il vagheggiato risorgimento della Provincia incontrarebbero nuove difficoltà, ed inciampi nella perdita, ch'essa fosse per fare di un numero di abitanti ad essa soggetti maggiore dell'acquisto. Non mai soprabbondante, è egli vero, o superflua riesce la Popolazione di una Provincia. Prende quella però i gradi di sua utilità dalle circostanze. Le Contee di Gorizia, e Gradisca in una forse quinta parte della circonferenza propria del Friuli Austro Veneto contengono un numero di Abitanti, equivalente ad una quasi metà, e non soffrano siccome quello l'urgenza sopramotivata di grandiosi nazionali lavori tendenti a miglioramento, e difesa della propria esistenza. *

Se reali sono gli ora addotti inconvenienti, e meritevoli di providenze riparatrici non temono gl'infrascritti d'incontrare una disapprovazione, e molto meno un rimprovero nell'accordare un libero sfogo al professato loro zelo per la loro Patria, e per il loro Sovrano rammemorando a' suoi piedi le passate vicende del Friuli, e le attuali loro relative tendenze.

Il Friuli antico Feudo Lombardo indi Imperiale chiuso dalle Alpi Giulie, dal Cragno, dal Mare Adriatico, da un Regio Fiume, qual è la Livenza, o la Piave costituì già una sola Provincia assistita dal suo Parlamento, alla cui testa trovavansi i Patriarchi della Chiesa d'Aquileja, della quale poi erano Avvocati e Difensori naturali gli antichi Conti di Gorizia. Riuscirono questi soli a preservarsi il possesso esclusivo del particolare loro Ducato, quando nell'anno 1420. li rimanenti Feudatarj del Friuli collegati con il loro Patriarca per la preponderanza delle Armi contro essi rivolte viddersi astretti a sottomettersi al cessato Veneto Dominio patteggiando, siccome fecero, la salvezza delle Patrie Costituzioni, opera e dono degli Augusti Vostri Maggiori, i quali nell'anno 1499. per la morte avvenuta del Co. Leonardo ultimo della Stirpe de' Coo. di Gorizia con titolo ereditario ricuperarono il di lui Contado di Gorizia sottrattosi, siccome fu detto, alla sorte commune, ed alla congiunzione de' rapporti colla Madre sua Patria. Per mezzo delle armi riconquistarono essi anche poi la Fortezza di Gradisca con molti Villaggj adjacenti e dispersi, donde sortì una nuova Contea, che ebbe il nome della Fortezza suddetta, e si unì al Contado di Gorizia.

L'intreccio, e la irregolarità de' risultanti Confini diede in più tempi occasione a progetti di modificazioni, e riforme che riuscirono inoperose. E perchè? Gittisi uno sguardo sulla intiera Provincia, e se ne riporterà il ricercato rischiarimento.

Composta è questa da Monti, da Colli, da Pianure, e da Paludi vi si trova ogni sorta di prodotto non solo sufficiente al di lei mantenimento, ma suscettibile anco in alcuni di un avvanzo atto a stabilire un attivo commercio, ove siano assistiti dall'arte, e dalle circostanze. Il detto prodotto non è però equabilmente

mente difuso in singole parti; poichè ove abbonda il legname, ed il foraggio, manca presso che interamente il vino ed il grano, ove germina il grano manca il foraggio ed il vino, e finalmente manca il grano ed il foraggio ove alligna la vite. La sussistenza e prosperità locale dipende quindi dalla mutua assistenza delle parti diverse, e dalla libera commutazione della singolarità de' rispettivi loro prodotti. Scompongasi l'attual libera commutazione de' prodotti suddetti con nuova separazion di Distretti, e segnisi una nuova linea confinale la quale propongasi in iscopo di mettervi nel suo corso una direzione regolare, e di serbare alle due Provincie ~~[illegible]~~ una consimile quantità di terreno e di popolo piuttosto che ~~una quantità~~ di prodotti corrispondente e relativa ai bisogni e consumi individuali, e ne risulterà la querela, e l'imbarazzo alterno, o certamente parziale. Il rinvenir poi una linea regolare, che tenga giusto il bilancio in ogni rapporto, al semplice aspetto della sopra esposta eterogeneità de' fondi di questa Provincia apparisce essere una impresa disperante, dimenticando anche i fatti altra volta inutili studj relativi. Necessario era forse l'universalità del bilancio, trattandosi di due Principi diversi, superflua riesce trattandosi d'un unico Principe che ritiene l' ~~[illegible]~~ intiera proprietà sulle parti divise.

Il minore degli inconvenienti che derivare potesse al Friuli susso Veneto dalla sua smembrazione fu appunto quello che gli derivò dall'avvenuta combinazione fortuita, dall'intrecciò, e dalla sinuosità de' suoi confini, siccome quelli che limitandosi agli effetti inevitabili di una smembrazione gli tolsero un grado di pregio, di attività, e di forza nazionale, ma lasciarongli parte conveniente, e discreta in ogni qualità di prodotto risguardante i commodi, ed i supporti della vita sociale. Con la perdita del Contado di Gradisca viddesi tolto il ricercato ed ottimo vino de' Monti di Cormons, ma restarongli i monti contermini di Rosazzo, fu spogliato de' pin-

qui, ed

gui, ed ubertosi fondi di Aquileja, ma fu preservato nel possesso de' fondi analoghi di Monfalcone, gli si sottrassero parecchi Villaggj sottoposti alla Fortezza di Palma, ed alcuni altri laterali, e superiori, non ne risentì però un effetto angustiante, dacchè non si distinguono questi dalla massa de' Villaggj superstiti per quantità o spezialità di prodotto, e dacchè molti fra i medesimi per la singolar loro situazione conservaronsi nella pratica di ritraere da esso le provviste occorrenti, e di versarvi il loro superfluo. Niuna linea regolare trovossi che fosse grata e conveniente alle circostanze di 350000. abitanti, niuna sostituzione che ridonasse loro quanto fosse per togliere, e la cessata Veneta Republica ne sfuggì la introduzione addattandosi alla perdita di quella qualunque maggior percezione diretta ed immediata delle imposte risguardanti l'ingresso, e la sortita de' generi, che derivata sarebbele da una innovazion di Confini suscettibili d'una custodia esatta ed economica.

I provvidi effetti della protezione sovrana non si sono già minorati a ~~loro~~ riguardo di detti abitanti colla caduta della ~~Detta~~ Veneta Republica. Ricordan essi con esultanza le sopramotivate largizioni Imperiali, e la prosperità conseguente della Provincia altra volta, siccome fu osservato, includente il Contado di Gorizia, e di Gradisca; e ravvisano essersi col fatto ritorno all'originario lor Padre, e Sovrano aperto il caso alla ricongiunzione fraterna delle due Popolazioni domandata forse dal Regio interesse, e certamente dall'interesse particolare, e reciproco delle popolazioni suddette. L'intervallo trascorso della loro separazione non ne diversificò la lingua, i costumi, l'indole, le leggi, tranne alcune poche, che furono dall'Augusto Vostro Zio Giuseppe II. riformate, risguardanti così le Giurisdizioni, che le prattiche municipali, e che appariscono applicabili con pari utilità, e convenienza all'Austro Veneto Friuli.

Le ridu=

Le riduzioni, e le assemblee degli Stati rispettivi si verificano sopra basi consimili, od analoghe. Grandioso numero d'individui, di famiglie, che compongono gli uni, concorrono a formare gli altri, avendo ciaschedune ritenuto ancor dopo la loro separazione il pristino carattere di Parlamentario del Friuli, o di Nob. Provinciale delle detta Contee, quali sono li Coo. Torriani, Strassoldi, Colloredo, Mels, Attimis Savorgnani, Frangipani, Formentini, Portis, Puppi, Bojani Brandis, Nordis, Capitolo di Cividale ec. ec. Presso che ogni possessore di una qualche importanza trovasi abbenato in amendue le Pertinenze, così che la felicità individuale dell'una, e dell'altra ritorna a benefizio promiscuo, e commune ad amendue le Popolazioni. Quella qualsiasi rivalità che scorgesi tra esse, non nacque, e sostiensi che per l'opera inconsiderata d'alcuni, che vestansi di un zelo in apparenza nazionale ma, che poi è realmente privato, e tendente ad aggravare il rigore dell'uso esclusivo di certi privilegj commerciali ad essi accordati in compenso di pesi non proprj dell'Ex-Veneto Stato. Quando fossero dalla Maestà Vostra resi universali, e communi ad ambe le pertinenze li detti privilegj, ed i pesi disseccata sarebbe la fonte della rivalità e tolto ogni ~~[illegible]~~ d'inciampo alla naturale e necessaria armonia delle pertinenze suddette.

Restandosi la direzione municipale, e la cura dell'intiera Provincia commessa alla adunanza de' Membri componenti i due stati sopravegliata dalla presenza ed autorità ~~di~~ una unica regia Presidenza vedrebbesi la Provincia stessa coll'uso de' mezzi suoi proprj abilitata ad offerire agli sguardi del Massimo de' Monarchi compiaciutosi di assumere il distinto carattere di Duca del Friuli uno stato meritevole della di lui compiacenza per la sua popolazione di un mezzo milione per la qualità, e quantità complessiva de' suoi prodotti, per

la

per la estensione del suo littorale, e per la oppor-
tunità di un commercio attivabile dall'industria
e dalla corrispondenza coi ricchi Porti limitrofi
di Venezia, e Trieste aspiranti ad un più facile
e meno gravoso trasporto delle loro merci dirette
per la Germania. I confini del Friuli ristabiliti
nella originaria loro situazione riotterebbero
la regolarità la più soddisfacente e vantaggiosa
alla sicurezza, ed alla risultanza delle Regie
Imposte Daziarie, e fondiali, oggetto supposto determi-
nante la contemplata confinale riforma.

La proposta unione al Friuli Austro Veneto del Contado di
Gorizia potrebbe eseguirsi ed effettuarsi nella
attual sua integrità, e colla castrazione di una
qualche sua parte. Potrebber cioè limitarsi
le pertinenze di Gorizia verso Ponente all'Ison-
zo dalla sua origine fino + ~~al punto, in cui si con-~~
~~giunge il Torrente Uschaixe, il cui letto~~
~~offrire potrebbe il nuovo confine fino all'in-~~
~~contro del fiume Idria, il quale poi condurrebbe~~
~~al Monte Clonnich, ed a determinare~~
~~mare Adriatico il possesso di tutti~~ quei mon-
ti, e Villaggi, che sono situati al lato destro del-
la linea ora divisata, puossi qualificare sicco-
me inconcludente al Contado di Gorizia
mercè la situazione, e qualità de' loro fondi,
e prodotti, siccome del pari inconcludente di-
mostrasi essere al Friuli Austro Veneto il suo
(marcata in giallo blu, per tornare alla stessa C.)
attuale possesso della Resia, vale a dire di quel
tratto di Monti, e Villaggi, che restansi chiusi
tra la Fella ed il Isonzo, e che al lato di mezzo
giorno vengono separati dal sottoposto Friuli
(Uzzana che sbocca nell')
+ mediante ~~il~~ Rugo ~~che nasce presso al~~ Isonzo
(ed altro Rugo che si sbocca ...)
~~e sbocca~~ nella Fella presso a Resiuta. ~~I sud-~~
(come lo dimostra la linea in giallo segnata C.)
detti Monti, e Villaggi, ove si esaminino ma-
turamente appariscono essere naturali apper-
tenenze delle due Provincie, alle quali con-
finano, i primi cioè della Provincia del Cra-
gno, ed i secondi della Carintia. Ridonati
gli uni, e gli altri alle rispettive Madri Pa-
trie apporterebber loro un incremento di ca-
pacità, e di forza che ritornerebbe a profitto

del Sovrano

[Marginal note:]
oppure dal punto in cui sbocca il picciolo torrente
+ Coriadza che sotto
Plez entra nell'Isonzo ed indi per il letto di questo
torrente si faccia il confine fino alla foce dell'Idria che condurrebbe
potrebbe il nuovo confine al Monte Clonnich ove
incontrasi il confine presentaneo continuando il vigente confine
~~... ed alla foce della Idria ...~~
~~... il nuovo confine ... potrebbe il ...~~
~~... confine ...~~
~~incontrasi il confine presente ...~~
~~... al fiume ...~~
il cui corso il nuovo confine potria seguire, assegnar potrebbe alla ... linea
continuando fino allo sbocco del Torrente Rucci,
ed indi lungh'esso, fino a quello del
Torrente ... sotto al Castello di Reiffenberg
da dove partendo a traverso de' monti, e seguendo
le sinuosità ... ora rette ed ora curve, ed ora
diagonali che sonosi offerte da quelle Coca-
tità naturalmente impraticabili, e le più adatte
a marcare, ed a togliere le comunicazioni
... e ... aggiunger po-
trebbe il fiume Timavo, ed il mare Adria-
tico, come viene delineato nella Carta dalla traccia
Il possesso di tutto quel tratto di Monti e Villaggi

~~... ...~~

~~in profitto~~ del Sovrano per il conseguente loro relativo incremento del debito nazionale, ed a profitto degli stessi traslatati Distretti, che per la apertasi libera comunicazione con popolazioni aventi costume, e carattere omogeneo acquistarebbero sortendo dallo squallore ed inerzia in cui giacciono immersi, quel grado di felicità locale, di cui non sono suscettibili restandosi addetti ad un Governo d'Italia ignaro della loro lingua e può quasi dirsi fuori di portata di dare, ed esigere le ad esso convenienti assistenze reciproche.

Non intempestivo ed estraneo all'argomento che richiama le attuali cure della Maestà Vostra parve essere agli infrascritti il cenno di una rettificazione de' Confini tutti del Friuli inerente a' fossi stabili, non artefatti quali sono i fiumi, ed i torrenti non forse accidentalmente intersecanti le località, ed i Territorj diversi, e tanto meno quanto che tende esso a sopprimere o minorare l'obbjetto, che insorger potrebbe dalla apprensione, che la riunione della intiera attuale Contea di Gorizia e Gradisca all'intiero Friuli Austro Veneto andasse a formare una Provincia troppo estesa nel caso singolarmente in cui dalla Maestà Vostra giudicato fosse essere di miglior convenienza l'assegnarle in confin di Ponente piuttosto che la Livenza la Piave siccome quella che x in niuna sua parte attraversa, od intacca le attuali sue Pertinenze ~~del Friuli~~ quali sono specialmente le riguardevoli Communità di Sacile, e della Mota, ora tagliate dal regio navigabile Fiume della Livenza, e siccome quella che per singolare combinazione ora quasi precisamente divide il Territorio libero dal Territorio Feudale.

x altra volta rappresentò il confin del Friuli, e che

Se una è la norma creduta doversi allo sviluppo ed esaurimento delle superiori providenze risguardanti i Distretti, ed i popoli immediatamente diretti dalla Regia autorità, ed altra diversa la norma risguardante i Distretti, ed i Popoli dalla Autorità stessa diretti col braccio, ed intermezzo de' Corpi, o Famiglie privilegiate; se le gravi responsabilità, e li speciali doveri a quelli od a queste incombenti in ordine alle rispettive Investiture, frutto di sforzi onerosi, o di prestati pubblici servigj, giunsero a meritare una retribuzione, e compensi [illegible]

ordinar

ordinato in certe esenzioni parziali, od in certa moderazion di tributo, alla quale senza offesa della distributiva giustizia aspirare non debbono i Proprietarj di Fondi non Feudali, e di libera indipendente ragione privata: se a freno degli abusi ed arbitrj lesivi non meno del regio interesse, che delle Costituzioni diverse de' Corpi, o Provincie formanti la base delle assegnate rispettive immunità, e competenze fù introdotta la demarcazione de' Confini, e la loro sopravegliante custodia; se desiderabile infine e fortunata riesce la generalità od unità del Piano, e delle discipline regenti la economica e politica pubblica azienda di una dichiarata distinta Provincia, un Aulico relativo Decreto aggiunga al Friuli Austro Veneto e Goriziano, ove tutto porta l'impronto della Feudalità, o sia d'una speziale fondiaria ragione sovrana, le Giurisdizioni situate di quà della Piave de' Co. Collalto, Brandolini, Gabrielli, della Città di Oderzo antica appartenenza del Friuli, e della Città di Conegliano altre volte sollecitante con apposita supplica di essersi incorporata nella figura di Communità Parlamentaria, e di comparente con voto alla Assemblea de' suoi Stati.

Niuna ragionevole querela contro la ora proposta aggiunta al Friuli di parte del Territorio di Conegliano, e di Oderzo potrebbe già farsi dalla Città di Treviso non avendovi essa alcun titolo, o diritto Costituzionale, e molto meno qualora la Maestà Vostra, non trovato essere di suo interesse, nè dell'interesse degli abitanti, il mantenere nell'Austro Veneto Stato tante separate amministrazioni, e Presidenze Politiche, e Civili, quante sono le Città tuttochè non disgiunte le une dalle altre, che per l'intervallo di poche miglia, si compiacesse restituendo al Friuli il Cadore già antica sua pertinenza, di aggregare alla detta Città di Treviso i Distretti di Feltre, e di Belluno situati di là della Piave rotte apportano confinati ... [illegible] ... da prendersi ... naturalmente chiusi ad ogni comunicazione di ... per un lungo intervallo tratto

Si compiacesse, [illegible] restituendo al Friuli il Cadore già antica sua pertinenza in via provvisionale [illegible] in questi ultimi tempi, e di aggiungervi il analogo territorio del Bellunese situato tra la Piave ed il grosso torrente Cordevole alle di[illegible] ... del Tirolo

Si compiacesse di compensarla coll'attribuirle il Feltrino restituendo al Friuli il Cadore già antica sua pertinenza in via provvisionale dichiaratali altro, e in questi ultimi tempi e questo colla aggiunta ritrovatasi congruente del piccolo montuoso territorio del Bellunese contermine alla Carnia ed a quello analogo nelle sue leggi e prodotti opportunamente situato tra la Piave ed il Fiume Cordevole provenienti dal Tirolo. grosso torrente

~~tratta al corso della Piave altra linea confinale in quale concernendo per le gole di Monti posti di qua e di là della Piave si spinga alla Città di Belluno resterebbe attinente al Principato ed al Friuli quella quantità di Territorio che fosse relativa alla interna sua convenienza ed a Villaggi, ed a quelli de' Villaggi contermini.~~

Gli appresi discapiti risultanti dal sopra ~~esposto~~ minacciato piano di confinale riforma della Friulana Austro Veneta Provincia aprirono agli infrascritti suoi Rappresentanti l'adito a presentarsi alla Maestà Vostra, e di contra opporersi l'aspiro della medesima al ripristino della primiera estensione entro que' limiti, che seguendo le traccie della natura furonle altra volta assegnati dagli Augusti Vostri Maggiori; ma perchè non apparisca questo azzardato, e collimante al proprio esclusivo avvantaggio astretti viddersi ad accennarne gli appoggi, le modificazioni, ed i riflessi, che alla limitazione delle loro cognizioni parvero confluenti a dimostrare la generalità delle utili risultanze e ad agevolarne l'esaudimento confortante l'intima persuasione, in cui sono, che quanto maggiore sarà il circolo destinato al libero giro, ed alla vicendevole assistenza degli Abitanti d'una Provincia, tanto maggiore farassi la prosperità della Regia Finanza, e degli Abitanti suddetti ognora incapaci di riconoscere ed apprezzare l'esistenza di una patria, ove dall'angustia de' suoi Confini sia loro tolto un certo interno facile e libero sfogo agli effetti della industria, ed il mezzo di utilmente

Se però occorressero ~~[illegible]~~ per non preveduti superiori riguardi non possa aver loco il motivato ripristino della Friulana Provincia all'originaria sua integrità, ed abbia il di lei attuale confine a riformarsi nell'ultimo suo Contatto colla Contea di Gradisca, i sottoscritti supplicano la somma clemenza della Maestà Vostra ad abbassare i paterni riflessi ed esami alla nuova linea che qui sotto descrivono; Non diversificandosi essa che in pochi punti del Piano suddetto osano crederla coerente agli impreteribili supremi oggetti contemplati, e propria a conciliar l'indemnità delle Parti Austro Venete da essi

rappre=

rappresentata, e delle emancipate Contee di Gorizia e Gradisca.

L'attual linea confinale passa dal Monte Sria al Monte Corada, ed indi al Veneto Villaggio Chabuzur traversando una lunga catena di Monti, a' piedi de' quali spunta il Torrente Ludri incontratosi dalla linea suddetta. Or facciasi che per esso continui sino al di lui confluente colla Torre altro Torrente di più vasta estensione, e quindi prosegua sino all'imboccatura coll'Isonzo, il cui Letto segni il corso ulteriore della linea stessa fino alla sua diramazione nell'Isonzato che sgorga nella Marina.+ Le sponde di detti Torrenti ne' Luoghi sopra marcati offrino il confine delle due Provincie colla eccezione di quelle picciole declinazioni, che si trovassero necessarie a lasciare una facile comunicazione con quelle lingue di terra, le quali restassero chiuse tra il Bosco del Romagno, ed il Ludri. La sponda destra sia quindi il confine del Friuli Veneto, e la sponda sinistra del Friuli Goriziano, ed ecco i motivi determinanti il suggerimento umiliato.

+ come viene tracciato dalla linea nella Carta marcata in rosso + indicata nelle due estremità dalla lett.a B B

Le rive del Ludri anche entrato nella bassa ed aperta Campagna mantengonsi erte e chiuse al passaggio de' Carri ne' Luoghi non agevolati dall'arte. Già per il tratto di circa 15. miglia il presentaneo confine non si allontana da quello che con menome diversioni incapaci ad apportare ai possidenti de' Fondi, i quali fossero per la nuova riforma traslatati, un'alterazione che meritar si potesse un riflesso politico. Le novità interessanti non incominciarebbero, che nelle Pertinenze del Villaggio di Palmisieg ove il Confine suddetto si stacca, e parte dal Ludri segnando una curva verso Ponente che lascia oltre la Riva sinistra del Ludri allo Stato Austro Veneto il possesso di alquanti Villaggi quali sono Senidu, Albana, Mernico, Schivoa S. Lorenzo, Nebola, Cury, Vencò S. Giorgio Brazzan ec. Ritorna quindi sotto alle Rive del Ludri nelle Ville di Posia ed il costeggia per il tratto di circa 2. miglia, ed è colà che prendendo a segnare altra curva opposta verso Levante lascia sulla Riva destra del

Ludri

Ludri, le Ville di Salmico, di Chiopris, di Nogare-
do, di S. Vito, di Crauglio, di Joanitz, Ajello, Ta-
pojano, di Visco ec. Ordinandosi siccome fù pro-
posto che la Riva sinistra del Ludri fino al suo
confluente colla Torre, e che quindi la Riva si-
nistra della Torre fino al suo confluente coll'Ison-
zo appartener debba alla Contea di Gorizia, e
Gradisca; ed al Friuli Veneto il lato opposto acqui-
sterebbe quella i primi sopranominati Villaggj
e perderebbe i secondi superiori forse in nume-
ro, ma inferiori per natura di fondi, per loca-
lità, per popolazione. Il rimarcato discapito
anderebbe però a compensarsi con usura col
cambio che la detta Contea farebbe poi del
Distretto di Aquileja col Territorio di Monfal-
cone, qualora siccome è proposto, la Riva si-
nistra dell'Isonzo dal punto della sua congiun-
zione colla Torre avesse a stabilirle il suo nuo-
vo confine. Imperocchè il Territorio di Mon-
falcone equivalendo in fecondità a quello di
Aquileja, lo avvanza di molto per la sua località
per il numero e qualità degli abitanti, e Villag-
gj, ai quali andrebbe anco ad unirsi l'Isola
Morosina divisa dallo stesso per l'interposizio-
ne dell'Isonzato, la cui Riva sinistra segna-
rebbe il suo ultimo confine al lato di Ponente.
a l'ora detto careggio e compenso potrà egli forse sostenersi
anco in confronto di tutti que' Villaggj, e Distretti
intersecati, e compresi nelle Pertinenze Austro
Venete che anderebbero a perder le Contee di
Gorizia e Gradisca per forma del Piano suddet-
to, vale a dire li Villaggj di Ontognano, di Go-
nars, di Castel di Propeto, di S. Giorgio, di
Chiarlins, di Persenico, di Rivignano, di Visso
di Gradiscuta, di Gorizizz ec.ª Se non si sostie-
ne in ogni rapporto, si sostiene in tutti quelli
che interessano la prosperità distrittuale qua-
li sono il commercio, e le fazioni reali, e
personali, in cui i detti Villaggj non vi hanno
che una menoma parte, o certamente minore
di quella, che apportarebbero la sostituzione,
ed il suggerito compenso.

i loro

I loro prodotti territoriali, e d'industria o si consumano sopra loco, o si difondono per lo Stato Austro Veneto dal quale, meno gli olii, i Sali, i Tabacchi, le Carni il ferro ed altri generi esteri e daziali, sul giro de' quali gli Abitanti di dette Contee non verificano alcuna utilità di rilevante importanza, costumano, siccome fu avvertito, in preferenza ritrarre l'acquisto de' generi ad essi mancanti a scanso de' lunghi trasporti e degli interposti Caselli Mudali esigenti i confronti incommodi, ma necessarj al riconoscimento della naturale derivazione de' generi stessi. Inconcludente quindi per esse riuscirebbe la perdita de' sopranominati distretti a riguardo degli oggetti di commercio, ed inconcludente del pari riuscirebbe ancora a riguardo della servitù, e della compartecipazione de' pesi nazionali non trovandosi per la loro situazione a portata di prestare il sollievo nè di una man d'opera, nè di un effettivo alloggio militare, o d'una somministrazione di generi, la quale non sia sopra caricata da una fatica e perdita di tempo eccedente l'intrinseco valore della medesima. Un lagno che fosser per farne sulla perdita stessa sarebbe quindi ingiusto; ed infondata qualunque istanza diretta ad ottenere una proprietà di fondi equivalenti situati alla destra de' sopranominati Torrenti oltre i punti, e luoghi indicati.

Una qualsiasi attribuita loro partizione maggiore non potrebbe già effettuarsi senza l'intermezzo di gravi spese erariali, e senza un disordine, e sconcerto della amministrazione rurale ed economica de' Proprietarj de' Fondi. Necessario sarebbe il sostituire al letto de' Torrenti un lungo fosso, e profondo artifiziale; e questo ove non fosse condotto per linee spirali e difformi importerebbe la spezzatura, e lacerazione frequente in minute, e quindi inutili frazioni di possessioni di campi, e di prati, e relative affittanze. Si avrà inoltre la meditata nuova separazione delle Provincie ad effettuare in precedenza all'escavazione del fosso od in esito alla medesima? Egli è manifesto, che se in esito, tardo verrebbe a sortirne l'effetto, se poi in precedenza, egli è parimente manifesto, che molte incessanti andranno

no

no ad emmergere le dubbiezze, le contrafazioni reciproche, e gli arbitrj degli abitanti de' nuovi due Stati per occasione de' pascoli, di trasporti del= le raccolte, ed altro di simil natura.

Resti all'incontro stabilita la lor divisione nel letto indicato di detti Torrenti, e tutto va a rendersi istanta= neamente conciliato, e deciso; la voce di un solo Editto bastando ad introdurvi la precisione, e l'osservanza immediata. Il contrabando do= vendosi effettuare a traverso di vasti Torrenti o delle ripide rive del Ludri aperte al pas= saggio ne' soli luoghi destinati e prescielti non osarebbe pure tentarsi per la facilità della sorpre= sa. I prodotti delle Campagne abilitate a libe= ramente diffondersi nelle sole rispettive per= tinenze come sopra divise dal Letto di detti Torrenti risparmierebbero al Villico il tempo e la fatica ora incombentegli del frequente fluviale tragitto per occasione delle raccolte, e relativi consumi non sempre esente da perico= li per l'alzamento delle acque, e per l'asprez= za, e difficoltà del cammino. Niuna spezzatura, o lacerazione di prati, pascoli, o campi avrebbe luogo a danno de' Proprietarj, o delle Villiche Famiglie, non trovandosi forse il caso, in cui alcuna di esse abitante alla Riva destra del Torrente abbia il lavoro de' Campi situati alla sinistra, o vice versa, tranne quelle poche, che restassersi separate dal Ludri, e che in non lungo tratto di tempo potrebbero conciliar que' cambj, che fossero della rispettiva convenienza. All'antica, ed illustre Città di Cividale riserbata sarebbele quella quantità di Territorio, che var= rebbe a sostenere il giro, ed il commercio della sua Piazza necessario non meno alla sussistenza de' suoi Abitanti, che a quella degli Abitanti delle Montagne, e della pianura adjacente si= tuata alla Riva sinistra del Natisone, ai quali riuscirebbe gravoso troppo, ed incommodo il giornaliero ricorso per le occorrenti istantanee provvisioni domestiche alle lontane Piazze di Cormons, di Gradisca, o Gorizia, che non abbisognano nè della loro man d'opera, nè dei loro prodotti. La perdita dell'intero Austro

Venete

Veneto Friuli de' Foraggi, e del Grano provenien=
gli dal Territorio di Monfalcone ristorata dai Fo=
raggi, e dal Grano sostituitogli d'Aquileja nol
condurrebbe all'estrema impotenza di sovvenire alle rela=
tive esigenze de' nazionali consumi, e dello stesso
militare servigio.

Il Friuli Austro Veneto, se condannato da irremovibil destino
a non più ricuperare gli antichi Confini originarj
con l'adozione del Piano Strategico sopra annotato né otter=
rebbe altri, che ad imitazione di quelli sarebbe=
gli offerti, e protetti della natura. Questa fu
da' sottoscritti Deputati prescielta per iscorta al
Piano suddetto. Ella è giusta, sicura, infallibi=
le presso chiunque giunga ad intendere, e cono=
scerne le insinuazioni, e le simboliche forme
de' suoi insegnamenti e precetti. Nella interpre=
tazione si sono Eglino sinistramente appoggiati?
Ne formerà la prova il Giudizio della Maestà
Vostra, che nel gravissimo argomento implo=
rano con quella filiale rassegnazione, che è
loro propria ed imposta dal rispettoso suddi=
to attaccamento.

Udine 28 Novembre 1805

Potrebbero così limitarsi le pertinenze di Gorizia verso Ponente all' origine dell'Isonzo oppure al luogo ove spunta il picciolo Torrente Corianza che sotto Plez entra nell'Isonzo, ed indi per il letto di questo portarsi a S. Lucia ed alla foce dell'Idria che ~~[illegible]~~ condurrebbe il nuovo confine al Monte Clavvich ove incontrerebbesi [illegible] in presentaneo, ~~[illegible]~~ ritenendo questo l'ora vigente cavalcare anderebbe il nuovo confine al fiume Vipaco il cui corso avrebbe poi questo a seguire fino allo sbocco o confluente del Torrente Brenizza ed indi lungh'esso fino a quello del Torrente Rasa sotto al Castello di Reiffenbergh da dove partendo a traverso de Monti e seguendo quelle linee ove rette ora curve ed ora diagonali che sono gli offerte in coppia dee quelle località ognora ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ adattate a marcare, ed a togliere ~~[illegible]~~ le communicazioni interse e volute interdirsi raggiungerebbe il fiume Timavo ed il mare Adriatico la linea ora proposta viene tracciata in color blù sotto le lettere C. C;

Il possesso di tutto quel tratto di Monti e Villaggi che sono situati al lato destro della linea sopra descritta puossi qualificare siccome inconcludente al Contado di Gorizia mercè la situazione e qualità de loro fondi e prodotti, siccome del pari inconcludente dimostrasi essere al Friuli Austriaco il suo attuale possesso della Regia vale a dire di quel tratto di Monti e Villaggi che rilevasi chiusi tra Judrio ed il Isonzo e che al lato di mezzogiorno vengono separati dal sottoposto Friuli mediante il Rogo Leccia che sbocca nell' Isonzo ed altro Rogo che in senso contrario va a scaricarsi nella Judria presso a Russiz come lo dimostra la linea in giallo segnata D. D;

Li detti Monti e

Veneto Friuli de' Foraggi, e del Grano provenienti=
gli dal Territorio di Monfalcone ristorata dai Fo=
raggi, e dal Grano sostituitogli d'Aquileja nel
condurrebbe all'impotenza di sovvenire alle rela=
tive esigenze de' nazionali consumi, e dello stesso

novibil destino
fini originarj
ne otter=
elli sarebber=
Questa fi
er iscorta al
ra, infallibil=
ndere, e cono=
oliche forme
elle interpre=
e appoggiati?
ella Maestà
ento implo=
ione, che è
ttoso suddi=

iante
Po=
l
ela=
tesso,

tino
inarj
ter=
obbe=
li
al
llion=
ono=
rme
nre=
iati?
ssa
nlo=
e
ddi=

Origine del Parlamento

Parlamentum concilium, Conventus Generalis, comitia, sinodus, colloquium, Assemblea degli Stati, Dieta generale, stati significan lo stesso negli Autori, e ne tempi diversi. In fatti questa voce Parlamento in du Cange (1) nella sua propria radice sumitur pro solemni aliquo colloquio de Re quapiam alicuius momenti deliberandi causa habito, il qual senso è comune all'altre voci tutte che di sopra annoveramo. Perciò annali, e storie vi sono, in cui sotto questi differenti nomi trovasi rappresentata la stessa cosa. Ne commentarj (2) de regno aut quovis Principatu recte administrando evvi precisamente: Nunc superest, ut et aliquid dicamus augustiore illo concilio, quod solemne erat regibus galliæ consulere, quoties majora negotia inciderant: id Concilium Galli Parlamentum nuncupabatur. Quindi lo stesso du cange (3) asseri, che i Francesi appellarunt Parlamenta Procerum totius regni conventus, ad hoc coactos, ut cum rege, ac Principe de rebus publicis deliberarent. E veramente Mezerai, Daniel, Cordemois, Boullainvilliers, e tutti i più Celebri Francesi fin del settimo, e ottavo secolo le generali assemblee chiamano alternativamente Parlamenti e Stati. Così fra gl'Italiani Sigonio (4) appellò generales Conventus le solenni assemblee di Roncaglia, ch'altri chiamò Comitia, e Otton (5) Morena chiamò Parlamenti: postremo in Roncalia expleto Parlamento. Sicchè avendo io a parlare de concilj di questa sorte riguarderò soltanto la sostanza loro, e lasciata ogni questione di nome userò la voce Parlamento

come

(1) Glos. du Cange Tom. V col. 161.

(2) Commen. de Regno aut quovis Principatu recte admin edita 1576 lib 3 pag 59.

(3) Glos. du Cange T. V. col 182.

(4) Car Sigonii de Regno Ital Hannoviæ typis Wechelianis ann 1613 p. 177

(5) Otto Morena Hist Lauden.

come veravente significante una stessissima cosa

Il Parlamento della maggior autorità, è quell'unione di Nobili, in cui risiede il Jus delle genti, il Giudiziario, e 'l Legislativo, e quindi ogni Parlamento, quanto si avvicina a questo grado sublime, altrettanto hà di autorità, e porta decoro ne Regni, e nelle Provincie.

Proposizione 1. Tali Parlamenti sono stati in uso presso i Germani.

(6) Tacitus Lipsii de mor. Germ cap. 7 11: 12 13

Dimostrazione. Tacito (6) che dipigne al vivo i costumi di questa Nazione assai precisamente ne descrive i Concilj. Reges, dic'egli, ex nobilitate, Duces ex virtute sumant. coeunt nisi quid fortuitum et subitum incidenit certis diebus. Ut turbe placuit considunt armati: silentium per Sacerdotes, quibus tum et coercendi jus est imperatur. Mox Rex vel Princeps prout ætas cuique, prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est audiuntur. Licet apud Concilium accusare quoque, et discrimen capitis intendere. Eliguntur in iisdem concilliis et Principes, qui Jura per pagos vicosque reddunt. Nihil autem neque publicæ neque privatæ rei nisi armati agunt. Sed arma summere non ante cuiquam moris, quam Civitas suffecturum probaverit. Tum in ipso concilio vel Principum aliquis, vel Pater, vel propinquus scuto frameaque Juvenem ornant. Noi ravvisiamo in questa pittura il Parlamento quale hò già diffinito. Reges ex nobilitate, Duces ex virtute sumere apud conicilium accusare quoque, et discrimen capitis

intendere

intendere, Principes eligere prova l'esercizio delli trè Jius requesiti, che sono li trè poteri dello Stalc. Considunt armati: nihil publicę neque privatę rei nisi ar-mati agunt. Ecco la nobiltà de Germani, che intervenivano a deliberar ne' Concilj. Perche arma sumere non ante cuiquam moris quam civitas suffectu-rum probaverit, e perchè tum in ipso Concilio vel principum aliquis .... scu-to frameaque juvenem ornant Che Lipsco (7) commentò eruditamente originem moris vides avis nostris ad insaniam amati Equites creandi. Sull'orme di Paolo Diacono (8) Scitis non esse apud nos consuetudinem, ut regis filius cum Patre prandeat nisi prius a rege gentis exterę arma susce-perit, e seguitato da strumo (9) exinde originem traxisse, veterem ritum Germanorum militari cingulo donandi dal du Cange alla voce arma dare, e da ... [10] Muratori, che alludendo all'istesso passo di Tacito preci-samente desume la nobiltà de Germani. Il Parlamento de Germani, era dunque l'ottimo, che già diffinimmo.

Prop. I Longobardi hanno portato dalla Germania in Italia l'uso di questi medesimi Parlamenti, che si mantenne egualmente sotto i Re Franchi, e Germa-nici.

Dim: Estinto Alboino Langobardi apud Italiam omnes communi Consilio Cleph nobilissimum de suis virum in urbe Ticinensium sibi regem statuerunt in. Paolo (11) Diacono ciò, che Sigonio (12) confermò indictis creando Regi. Comitiis universi huc convenere ac Regio Imperio comprobato Clephonem virum nobilitatis inter ipsos eximię Regem declaraverunt. Dopò il de-

(7) Lipsius in notis Taciti num: 44. Capo 13 de Mor: German:

(8) Paul Diac cum annot Blancii Scrip. rer. Ital. T. I. P. I. Lib I c 15 de gest Long

(9) Diss Stru vii de Statu Civili Jene, apud Dielkium 1716 Parag. 16.

(10) Muratori diss sopra le Ant = ital. diss: 53.

(11) Paol Diac. lib II Cap 31 de gest Lon

(12) Sigon. de Reg. Ital. lib. I. ad an. 573.

cui

cui regno in pien Parlamento, Comitiis habitis, ac Consilio habito ex Communi
(13) Idem lib. I ad an. 576. sententia rem universam triginta ducibus permiserunt (13) Sigonio stesso,
(14) Idem lib. II ad an. 605. che parimenti accenna il Parlamento che Agilulfo Re annunciò: (14) Agilul-
fus Conventum in Julium Mensem indixit, ut recognosceretur Rex filius
(15) Idem ad an. 638. Adaloaldus. Anche Rotari fu secondo l'uso creato Re Comitiis (15) ha-
bitis, così lo furono quasi tutti i di lui successori fino a Desiderio Comitiis
habitis, advocato Concilio, Comuni Consilio, congregatis in unum Longobar-
dis idest in pien Parlamento, espressioni frequenti in Paolo Diacono, fre-
quentissime in Sigonio. Più oltre al nono secolo, come nel Panegirico di Be-
(16) Murat. T. II P. I rer. ital. p. 383 rengario illustrato da Adriano Valesio... (16) Glomerantur in unum unum
Ausonii Proceres.. per dar lo scettro d' Italia a Berengario, Undique tota
cohors regni concurrit in unum. E ne' Secoli posteriori anche Ardoino
Marchese d'Ivrea Conventum Papiæ antiquo Longobardorum more in-
dixit, et frequenti concilio Rex ut Italiæ crearetur omnium consensione
decernitur Sigonio stesso ad annum 1002. Così a Childeberto Re de' Franchi
(17) Paol. Diac. de gest. Long. lib. III cap. 34. veggiamo in Paolo Diacono spedirsi un imbasciata: (17) Autari Mortuo Sta-
tim a Longobardis legatio ad Childebertum Regem Francorum missa est;
così all'anno 577. Longobardi Comuni Concilio etruriam invadere decre-
vere, e all'anno 580. amendue in Sigonio Longobardi de relinquenda
obsidione Romæ Concilium habuerunt.

Ed ecco Parlamenti, che provano il Gius delle genti

Similmente all' Anno 877. pur in Sigonio Papiæ Conventum indixit Lo

(Ratuil

-tharius, cum mense Januario se cognoscere velle dixit de vita Episcoporum et de

(18) Mur. rer. ital. script. tom. II P. I app. ad annal. fuld. ad annum 885

Jurisdictione Comitum, e all'anno 885. nell'appendice agl'Annali (18) Fuldensi Proxima die Epiphaniæ habito generali Conventu Vito Dux Spoletinorum qui antea fuga ab Imperatore [Carlo il Grosso] lapsus est, cum Juramento excusavit se non esse reum lesæ Maiestatis ad fidelitatem regiam susceptus est.

Esem. Parlamenti che provano il Gius giudiciario.

(19) Murat. Rer. ital. script. tom. I P. II pag. 46

(20) Lindenbrogeo lib. II. de scandalis

(21) Mur. rer. ital. script. tom. I P. II pag. 51

(22) idem p. 89.

(23) idem p. 94.

(24) idem p. 118.

(25) idem p. 169

(26) idem p. 169

Veggiamo ancora che Rottari [19] fa le sue Leggi Concilio, parique consensu cum primates, judices, cunctumque felicissimum exercitum, una delle quali precisamente riguarda i concilj, Parlamenti assemblee: (20) si quis in Concilio, vel in quolibet conventu scandalum commiserit DCCCC solidis sit culpabilis Regi. Liutprando (21) cum omnibus iudicibus de partibus Austriæ et Neustriæ nec non et de Tusciæ finibus, cum illustribus viris optimatibus Neustriæ et Tusciæ, vel universis Nobilibus Longobardis: Aistulfo (22) convocatis ex diversis partibus Regni nostri judicibus communi Consilio: Carlo (23) Magno congregato Sinodali Concilio Episcopis Abatibus virisque Illustribus: Pippino (24) cum adessent singuli Episcopi, Abbates et Comites, seu reliqui fideles sui, Franci, et Longobardi. Ottone (25) II Augusto, e Corrado Re di Borgogna Verone in colloquio cum omnibus Italiæ Proceribus: Enrico (26) II. dum in Regno universali conventu Longobardorum sederet Episcoporum Marchionum, Comitum, aliorumque multorum Fidelium consensu

et

(27) idem p. 180 et auctoritate, Lotario (27) II in Conventu generali apud Roncaliam secundum antiquorum Imperatorum consuetudinem. Senza più ecco de Parlamenti, che provano il Gius Legislativo.

E Vescovi, Abati, Marchesi, Conti, Giudici, Primati, ottimati, Persone Illustri, Proceri in fine, e Nobili in una parola erano convocati, e intervenivano distintamente col Consiglio e coll'autorità come le persone senza carattere concorrevano colla presenza puramente, e coll'applauso per render l'atto più famoso, e più autentico. Ciò, che il dottissimo Svedero (28) egualmente occure a proposito di chi senza titolo compariva nelle gran Diete, o Parlamenti Generali dell'Impero: Si ergo scire velis, quid ibi fecerint mediate imo et exteri finge tibi Actum quemdam splendidum et solennem, cui animi, et curiositatis gratia multi interesse solent, quamvis regulariter ibi nihil negotij habeant. Il che tutto è relativo a quanto Muratori annotò sul Prologo alle Leggi di Liutprando. (29) Optimatibus cunctis ad ea Comitia coeuntibus, e di Pipino (30) pro more temporum promulgate leges nisi accedente Consilio, et consensu Procerum Italicorum in generali, totius Regni Conventu. Ed Ecco i Nobili, e quindi provati i caratteri tutti del ottimo Parlamento da noi deffinito. I Longobardi portarono dunque in Italia l'ottimo de Parlamenti Germani, che si mantenne egualmente sotto i Re Franchi, e Germanici.

(28) Gabr. Svederus in diss. de parnexu civ. imp. cap. 2 parag. 6.

(29) Muratori Rerum Ital. script. Tom. I. P. II pag. 51

(30) idem p. 158

Dovrei ora mostrar l'origine, e la natura del Parlamento de Franchi,

poiche

(31) discorso del Signor Paolo Fistulario Udine sec. 24, e ss

poichè un equivoco su ciò nel discorso (31) intorno la Storia del Friuli detto in quest' accademia li X Maggio 1759 involve ad un tempo stessa la genealogia de Parlamenti, che spettano al mio assunto. Ma lo farò con lettera separata, ch' io presentarò al giudizio di questa medesima adunanza, giacchè L'ordine vuol, ch'io proceda senza interuzione a provare i Parlamenti ne Ducati. ——

Prop: III. oltre i generali, che già mostrammo di tutto il Regno de Longobardi in Italia eranvi i Parlamenti particolari de suoi Principali Ducati:

I. Parte. Ve n'era in quello di Benevento

(32) Paol. Diac. de gest. Long. Lib. VI Cap. 45

Dim: in Paolo (32) Diacono cum Dux Arichis iam maturus annis ad diem ultimum appropinquasset Radoaldum, et Grimoaldum . . . quasi proprios filios Longobardis, qui aderant commendavit, eisque dixit, quod melius eos regere isti, quam Ajo filius suus posset. Arichi vicino a morte raccomanda a Longobardi la scelta del Successore. Dunque L'ellezione di que Duchi dipendeva da Longobardi del Ducato di Benevento, com'è da credersi, che la confermazione appartenesse ai Re; e così Muratori (33) precisamente osservò, e decise. Era questo Jus elettivo esercitar si dovea colle Regole eterne della Politica Longobarda. Col mezzo adunque del assemblea o Parlamento proprio del Ducato Beneventano. In conseguenza di ciò un Parlamento ci addita lo stesso Diacono (34) Allorchè Defuncto Gisulfo Beneventanorum Duce Samnitum po:

(33) Murat. Ann. d'Ital. Milano 1744 Tom: IV p. 89.

(34) Paol. Diac. de gest. Long. lib. VI cap. 39

plebs

pulus Romoaldum eius filium ad regendum se sublimavit: uno Erchemperto (35) allorchè decedente Sicardo ab hac luce corporea. Radelgisus Principatus regimem suscepit, in cuius electione omnis Beneventi Provincia consensit: uno l'Anonimo Salernitano (36) quando a Beneventanis ejectus est Radelchis, et ejo Frater ejus loco ipsius subrogatus est. Oltre i quali un Parlamento veggiamo in Erchemperto (37) medesimo per destinar un imbasciata. Defuncto Anchi consilio habito Beneventanorum Magnates Legatos ad Carolum destinarunt. E la cronica di (38) Vulturno fin del secolo X distintissime ci conservò le immagini di quest'uso anche dopo le notabili vicende di quell'ampio Ducato là dove riferisce, che Landulfus, e Atenulfus Principes Beneventani ampliorem habitationem in Civitate Capuana concedunt Monachis Sancti Vincentij ad Vulturnum con queste espressioni dell'atto solenne: In nomine Domini . . . convocatis Episcopis Abbatibus, nostrisque Magnatibus cepimus tractare cum eis . . . tunc omnibus placuit. E basterà per conchiuder, che il Ducato Beneventano aveva il proprio suo Parlamento sulla norma del Generale, che già mostrammo di tutto il Regno de Longobardi in Italia Parte Seconda. Anche il Ducato di Spoleti aveva il suo Parlamento.

Dimm: il Conte Campelli (39) pensò, che l'assunzione d'Crist

(35) Erchem. Camilli Peregrini cap. 45 T. II P. I Rer. Ital. script pag. 240.

(36) Anoni Salernit. Paralipom cap 131 ad an. 884. T. II p. I. Rer Ital Scrip

(37) Erchem. cap 4 Rer Ital. Scrip. T. II. p. I. p 238

(38) Chron. Vulturnense Tom II p I Rer. Ital Scrip. p. 417.

(39) Co. Campelli Hist di Spoleti ... Gio: Domenico Ricci 1672 lib. 27 ... 229

ulfo

ulfo Successore di Faroaldo primo Duca seguisse per ellezione, e chia=mamento de Soldati, e di Longobardi dell'istesso Ducato, o per altra ma=niera del tutto indipendente, o dipendente in poca cosa del Rè. Ma

(40) Cod. carol. Gretsero - opera -

[illegible] - Epist. VIII Tom. III pag. 721.

l'Epistola VIII. del Codice Carolino in Gretsero (40) di Steffano Papa a Pipino il breve Padre di Carlo Magno decide assolutamente dell'esistenza del Parlamento proprio del Ducato Spoletino: Nam et Spoletini Ducatus Generalitas constituit sibi Ducem, che Muratori

(41) Murat. An. d'Ital. Tom. IV. c. 219

[41] allegò negl'Annali d'Italia con queste fedeli parole. La Dieta Generale del Ducato di Spoleti aveva fatto un nuovo Duca, e questi era Alboino. anche il Ducato di Spoleti aveva dunque il suo Parlamento. Dunque oltre il Generale, che già mostrammo di tutto il Regno d'Italia eranvi i Parlamenti particolari de suoi principali Ducati.

Parte terza. Or'a se mi chiama il Ducato del Friuli il primo, e più insigne de tre famosi fondati da Longobardi, ed a fronte di ciò, che s'è detto degl'altri due di Spoleti, e di Benevento esige le possibili pruove circa l'antica esistenza del proprio suo Parlamento.

Ma poiche dimostrazioni evidenti ci mancano a questo fine fà d'uopo cercar il vero, col mezzo di solide congetture. Ciò che si farà premmesso questo Lemma.

Lemma. Dove manca le congetture debbono persuadere, e prevaler debbono, quando nulla di più convincente si alleghi in contrario.

I Ducati del Friuli, di Spoleti, e di Benevento stabiliti nelle circostanze e ne tempi stessi da un'istessa Nazione Conquistatrice, nobilissima e fieramente gelosa de proprj diritti, regolata dall'istesse consuetudini, e posseduta dall'istesso genio erano dunque d'una istessa natura e perciò tutti trè doveano esser fondati coll'istessa qualità di governo: altrimenti si sarebbe data una mostruosità nell'ordine politico di questa medesima Nazione. Dunque l'esistenza, che già mostrammo de Parlamenti ne due Ducati di Spoleti, e di Benevento ci porta con tutta ragione a presumer anche nel Ducato del Friuli, qual era, come s'è detto, dell'istessa natura, l'esistenza del proprio suo Parlamento emanato dal istessa fonte. Violenta presunzione se si rifletta che il Ducato del Friuli fu il primo (12) instituito, e perciò i Parlamenti degl'altri due posteriori debbono riguardarsi come vivi Testimonj della preventiva esistenza d'un Parlamento in quella del Friuli, che li precedette coll'origine insieme, e coll'esempio della Polizia fondata nell'eterne consuetudini Aristocratiche, di tutta la Nazione. Se si rifletta in secondo luogo, che siccome i Primati Longobardi, che passaron ne Ducati di Spoleti, e di Benevento ivi portarono l'uso de Parlamenti loro a preservazione del proprio gius di suffragio nella risoluzione de Comuni affari, ciò deè credersi molto più di què, che fermarono il piede in Friuli, imperciocchè a por quivi le siedi loro furon prescielti i più Seg-

(12) Paul. Diac. de gest. Long. lib. II cap. 9.

:lumi

(43) Paul. Diac. de gest. Long. lib. II Cap. IX.

Uomi Lignaggi di tutta la Nazione Gisulfus, [43] primo Duca di queste Contrade le prime occupate da' Longobardi, annuente sibi Rege quas optaverat Langobardorum preciquas Prosapias ut cum eo habitarent accepit, et ita demum Ductoris honorem adeptus est.

Trovata perciò con questa prima congettura l'antica esistenza d'un Parlamento nel Ducato del Friuli, e per la di lui analogia cogl'altri Ducati, e per l'analogia delle parti col tutto nel politico sistema de Longobardi una seconda n'aggiugnerò tratta dalla qualità delle persone che fregiavano questo Ducato. di modo, che se colla prima s'è mostrato, che vi fu un Parlamento si proverà colla seconda, che vi doveva essere.

Codeste Persone eran' elleno di quella specie de' Seniori, de Nobili, de Potenti, e degl' ottimati, che nelle proprietà loro, dove nullus Dux, Marchio, Vicecomes ingerir si poteva, che negli Allodj nobili sine ullius introitu judicium, e nelle Potestà egualmente, che nelle Persone erano indipendenti dai Duchi, immediate al Re, come s'è mostrato nella prima Parte di questi Saggi, dove trattammo delle prerogative, e provammo cogli esempi l'esistenza loro.

Dunque il Duca non poteva da se risolver cos' alcuna, che avesse relazione o alle cose, o alle Persone degl' Ottimati. Atqui trattandosi di affari comuni a tutta la Provincia si trattavano materie relative alle cose, o alle Persone loro. Dunque era necessario in questi casi almeno il consenso

senso di tutti gl' ottimati, e quindi vi dovea essere un Parlamento secon=do l'uso della Nazione per raccogliere i Voti comuni. E non è da stupir=si, giacchè nel fondo barbaro della Polizia Germana anche i Rè si trovano sotto la medesima condizione. Quelli di Francia per esempio, in Mezerai, [d] quand il s'agissoit d'une querelle particulliere du Roi ils ne pouvojent faire armer, que leurs Vassaux, et suiets des leur Terres, mais quand il y alloit du salut de l'Etat, et de l'hon=neur de la nation ils mandoient tous les Seigneurs du Roiaume, e in Montesquieu quand' ils faisoient des ordonnances pour les Pais de leur domaine, ils n'emploient, que leur seule autorité; mais, quand ils en faisoient pour les Pais des leur Barons elles etoient faites de concert avec eux*.

(d) Mezerai abregé de l'Hist de France tom II pag 103.

* Esprit des Loix lib. 28. cap. 29.

Ecco nella più convincente maniera l'origine, e l'esistenza d'un Parlamento nel Ducato del Friuli stabilita sull'eterna Polizia de Longobardi. Veggasi ora se il Parlamento, quale per Documen=ti prodotti dal Celebre de Rubeis (44) qui si trova sotto i Patriar=chi verso la fine del dodicesimo Secolo sia quel istesso di cui mostrammo l'origine, e l'antica esistenza nel Regno de Longobar=di.

(44) ne monum. aquil de Rub

Abbiamo Documenti sopra l'uso del Parlamento sotto i Patriarchi, ma Documento non abbiamo, che ne asegni l'origine. Dunque ragion vuole, che là si appoggi a un noto principio, e quindi all'

origine

origine antica da noi determinata. Sfido chiunque a trovarne un altra
indipendente da questa, giacchè unicamente i lumi di fatto potrebbe=
=no romper la forza delle mie congetture. Già quella trovata sulla fon=
=dazione de Patriarchi non è sussistente, perche avendo Atti [1] pub=
=blici in cui si stanno le Appellazioni dai Patriarchi al colloquio gene=
=rale, e trovando in certi casi ligata la Potestà de Patriarchi, quando
non veniva autorizzata da quella de' Parlamenti, i Parlamenti debba=
=no computarsi di Giurisdizione superiore a quella de Patriarchi.
Superiorità, che senza un Mostro in Politica non potendo da Patriar=
=chi medesimi essere instituita ci spinge a conchiudere, che la fondazione
deè portarsi in epoca più lontana, e quindi nello Stato, e nella con=
=quista de Longobardi. A questo, che basterebbe una nuova congettura
porge invicibil rinforzo, ed è l'analogia di questo Parlamento, con quel=
=la de più antichi da noi definiti, trovandosi del pari fornito delli trè
gius requisiti, come apparisce da Parlamenti, che l'Padre Rubeis [45]
pubblicò, e da altri notissimi, benchè inediti, per la Guerra, per la Pace,
per l'allianze, per l'imbasciate, per giudicar le colpe, e per la forma=
=zion delle Leggi. Gius eminenti, e che appieno convincono esso non
poter confondersi, o innestarsi co' Placiti, nè coi Malli, o simili assem=
=blee, alle quali apparteneva soltanto la decision delle cause causatio=
=nes (46) disceptationesque; in Gallico idioma Placidz, essendo sem=
=pre stata frà queste, ed il Parlamento la stessa differenza, che pur

(1) Vedi in fine del libro li Documenti

(45) Rub. monum. Aquil.

(46) Gloss. ad capi= tular. Anse= =gisi §. 50. c. 68

oggi si vede in questo medesimo Paese. Peraltro le congetture, le quali ci portano al di là de monumenti, che esistono, non restano isolate per mancanza de monumenti stessi, ma trovano il loro appoggio continuo nella continuata esistenza degl' Ottimati, e nell'omologia de Governi sempre eguali sotto le Stirpi diverse de' Re Longobardi, Franchi, e Germanici. La mancanza de monu=menti non annulla la realità de fatti, anzi trovando nel nostro Caso i monumenti più antichi, che ci restano confusi, equivoci, ma però indicanti una Base molto remota, ci obbligano a dover portar la ragione più in là, in che avrà più fondamento di deci=dere chi più solidamente di essa si servirà.

Tutte queste pruove, che reggono da sè, troveranno il loro punto d'unione in alcuni Documenti, [A], che ci mostrano l'antica esistenza d'un Campo Marzo presso Cividale, qual ebbi dal ornatissimo Sig.r Co: Puppi Decano di quel capitolo.

(A) Vedi in fine del libro li Documenti

Già sappiamo, che i generali Parlamenti, che da prima si teneva=no sotto i Re Franchi, e Longobardi alle calende di Marzo die=dero il nome di Campi Martij ai Luochi destinati a tal uso. Ci basta un esempio attenentissimo al caso nostro del Campo Marzo di Verona, colle stesse parole di Lodovico Muratori al Prologo di Liutprando. [47] Neque hic pretermittendum ple=rasque ex hisce prefationibus datas esse Kalendas Martij.

(47) Rer. Script. Rer. ital. Tom II. Part I pag 61

Nempe

Nempe quia Solemnis totius Longobardici Regni Conventus eo die celebrari consuevit Optimatibus cunctis ad ea Comitia coeuntibus. Illa vero habebantur sub dio in patenti Campo, qui propterea campus Martius appellabatur, quale nomen adhuc Perenne perdurat. Ibi nove leges promulgabantur aliaque magni momenti negotia expediebantur. Quindi s'adotterà con ragione la stessa intelligenza in favor del nostro campo Marzo a portata di Cividale Sede famosa dei Duchi, considerandolo del pari destinato all'antico uso del Parlamento proprio del Friuli. Sinchè di fatto non si provi il contrario sul dubioso riflesso del Padre Rubeis (48) al Camartio di Aquileja. E ciò basterà circa l'esistenza del Parlamento.

(48) Monum. Ec. [illegible]

Circa la di lui natura restar può un solo Scrupolo per la voce Popularium, che s'incontra in qualche Parlamento sotto i Patriarchi; Voce su cui mal intesa potrebbe innestarsi il fallace supporto dell'autorità popolaresca ne Parlamenti stessi.

Ma segnata in vero, ed imaginaria autorità, se si rifletta, che i popolari v'intervenero per curiosità, o vi furono chiamati colla sola presenza, e coll'applauso per render l'atto più notorio, e più autentico. Perchè in fatti con autorità di suffraggio non poteano intervenirvi ne tempi innanzi i Patriarchi, non v'intervenero mai sotto i Patriarchi, e non doveano intervenirvi in alcun tempo I.° Non lo poteano innanzi i Patriarchi, perchè l'immediazione degl'ottimati, che fù la Causa effi:

=ciente de Parlamenti, come s'è mostrato di sopra, escludeva asso=
=lutamente la Plebe da un diritto competente alla sola natura
degli Ottimati, e de Nobili: 2º Non v'intervennero mai sotto i Pa=
triarchi, perche vi sarebbe quache atto comprobante i prestati
suffragi de Popolari, perchè l'epoca si troverebbe della di loro es=
=clusione, e perché se una volta avessero goduto di si pregievol
diritto, allora della felicissima dedizione, e degli augustissimi De=
=creti emanati circa il Parlamento implorata ne avrebbe dalla
Sovrana Clemenza la preservazione. Ma traccia non v'è d'un
solo di questi fatti. Dunque non v'intervennero mai neppur
sotto i Patriarchi. 3º Finalmente no'l dovevano giammai, per=
chè sarebbe stato un assurdo incompatibile colla costante
politica di tutti i tempi, mentre non le persone di Carattere
secondo l'istituzione, e l'uso appunto di tutti i tempi, ma
una truppa di rustici di gente vile, e senza disciplina, avrebbe
deciso di tutti i sommi affari della Provincia per la superiorità
di voti in forza del maggior numero. Dunque non poteano
intervenirvi coll' autorità del suffragio, nè v'intervenero mai,
nè mai lo doveano. S'intervennero dunque per curiosità, o
vi furono chiamati colla sola presenza, e coll'applauso per
render l'atto più notorio e più autentico. Che a proporzione s'ac=
=corda colle citate parole di Suedero: finge tibi actum quendam

Spl. Scudi duon

splendidum, et solemnem cui animi, et curiositatis gratiâ multi interesse solent, quamvis regulariter ibi nihil negotij habeant.
Le Comunità, che probabilmente più tardi vi comparvero col loro voto, non contaminaron punto la natura del Parlamento, poiche abilitate da qualche gius particolare, o da qualche prerogativa nobile dalla munificenza del Principe fonte d'onori, e di grazie: tutte in conseguenza egualmente capaci ancorche la povertà, o la richezza con aspetti differenti le esponga agl'occhi del volgo.
Ecco un saggio di mie ragioni, ed ecco preservata l'origine, la natura l'esistenza di questo Parlamento. Portino gl'Eruditi nuove convincenti ragioni in contrario giacchè a fronte di ciò, che fin'ora è stato detto sussisterà ciò ch'io proposi, ed è che il Parlamento del Friuli hà la sua radice nella conquista de Longobardi.

Se la voce Feudo si sia introdotta nel nono secolo secondo (1) Freero, (2) Goldasto (3) Sigonio (4) Dominico se nell undecimo secondo altri io non ardisco decidere. Ne riguardo la sola realità, e quindi premetto che Feudo è lo stesso che beneficio. Imperciochè l'utile Dominio di Terre concedute per esigere fedeltà, e osequio si chiamò beneficio dagl'antichi prima, che vi fosse l'uso di chiamarlo Feudo, e dopo tal uso chiamossi del pari e Benficio, e Feudo. Seggiamo in fatti, che gli stessi Corrado, Lotario e Federico (5) Augusti nelle loro Leggi col titolo di Feudali usano a vicenda le voci Beneficio e Feudo, che Lex (6) Corradi de Beneficiis (7) Capitula quę Rex Corradus fecit in Romandiola de Beneficiis s'inseriscono quelle appunto nel cui testo si nomina Feudum che allo incontro quella di Lotario col titolo (8) de prohibita Feudi alienatione ha nel Testo . . . Comperimus Milites sua Beneficia distrahere . . . Decernimus nemini licere Beneficia sua distrahere. Ce veggiamo in fine che Federico il più famoso regolatore de' Feudi si lagnò acerbamente che Adriano IV. si vantasse d'avergli conferiti de Feudi, mentre s'era dichiarato con queste parole contulimus Benefitium, sopra di chè volle il Romano Pontefice così giustificarsi coll' imperatore (9) Occasione cujusdam verbi quod est Benefitium, tuus animus est comotus. . . hoc enim nomen ex bono, et facto editum dicitur Beneficium apud nos non Feudum. Onde non è meraviglia, se i Legisti, come Alciato (10) Rosental (11), e Giovanni (12) Bonifaccio, che commentò la Santissima Legge Veneta sopra Feudi chiamano il Feudo Feudum beneficiarum, Beneficium idem ac Feudum

quae

(1) In glos. du Cange Tom. III. col. 411. et in Marquar Frecher comment. in institut. Car. Crasii de Feudis Francofurti per Joa. Pet. Zubrodo 1668.

(2) Ibi in Glos. du Cange

(3) Sigon. de Regn. Ital. lib. IV ad an. 826.

(4) Domin. de pręrogat. allodior.

(5) Volum. legum Parvum in Feudorum libris

(6) ibi col. 89 tit. 50.

(7) ibi col. 86. tit. 50.

(8) ibi col. 97 tit. 52.

(9) In Federico inter script. German. u Urstisii Francofurti 1685 Epist. adriani IV Pont. ad Freder. imper. lib. I. cap. 22

(10) in Gio. Bonifacio commentar. alla legge Veneta sopra Feudi. Venet. 1694. carte 17

(11) Rosenth. in synop. totius juris Feud. cap. I. concl. 7 n.° 2

(12) Nel commentario alla l. Ven. c. 17

Feuda con semplice nome di Beneficio: Se gl eruditi di maggior grido, come Bignon (13), e Coccej (14) insegnino Beneficii nomine ea prædia dicta, quæ pro servitio Militari a Rege sive ab aliis concedebantur, quæ Feuda posteritas dixit, Feuda nihil aliud esse quam benefitia, quæ bene merentibus conceduntur. Se ne' Flavan, come in du Cange, è deciso Feudum idem (15) esse cum benefitio, ac nomine tantum differre, quod Benefitium primitus appellatum est postmodum Feudi nomen accepisse; Beneficium, et Feudum promiscue usurpari in Libris Feudorum, Beneficiator idem esse ac Feudator, è basterà per verificare, che Feudo è lo stesso, che Beneficio.

Quindi si potrà dire, che il Feudo è il godimento, e l'uso di cosa immobile, o a quella eguale, che 'l Padron diretto concede a taluno per la Fedeltà, e per qualche servigio. Questa generica definizione, che nasce dalla mia premessa quadra bene con quella di Pratejo, (16) di Rainaud (17) di Vultejo (18) di Niellio (19) di Gronovio (20) e di quasi tutti i più Celebri Feudisti.

Prop: I. Provar non occorre che Feudi personali siena stati avanti il mille, perchè non v'è alcuno, che lo contrasti. Occorre bensì dimostrare, che avanti il Millen.o sono stati de Feudi Ereditarj, ciò io farò della Francia, e Germania, e dell'Italia

Parte I. Basterà per la Francia, e Germania l'autorità di Mezerai, del Padre Daniel, dell'Autore dello Spirito delle Leggi tre de più

insigni

(13) Bignon in notis ad formul. Marculfi

(14) Cocceyus in notis ad Hug. Grotium Lausannæ 1758 l. 3 II cap 5 parag. .. in nota sub [illegible]

(15) Vedi du Cange Tom. I. col. 1051. 1054; e Tom III col. 409

(16) Pratejus Lexi. jur. civ. Venet. 1572 pag. 170.

(17) Volum. leg. Parvum in Feudorum declarat.

(18) Herm. Vultejus lib. I de feudo cap. 2. n. 9

(19) [illegible] niellius [illegible]

(20) Gronovius in notis ad Hug. Grot. lib. I. cap. III parag. 22 27 n. a1.

insigni, e più versati Scrittori del Regno, senza bisogno d'addurre i fatti, su cui essi hanno fondata la lor decisione. Il primo nel rappresentare l'uso, che prevaleva innanzi il Rè Eude, qual fiorì del nono Secolo, ragiona così: Dans tous ces huits Rojaumes (21) l'alta Borgogna, la Provenza, e Arles, Austrasia o Lorena, Germania, Baviera, aquitania, Neustria, e Italia ancora, les officiers, et les Gouverneurs se perpetuerent dans leurs charges, et dans la possession des places, et des provinces, qu'on leur avoit confiées, de sorte que ils les rendirent hereditaires dans leurs Maisons. Les Gentils hommes, qui relevoient d'eux en userent de meme a leur endroit, De la vint l'origine, ou du moins la confirmation des Fiefs, et arriere fiefs, et une infinité des petits Seigneurs, dons les uns etoient arriere Vassaux, les autres Suzerains. Il Secondo pronuncia, che Hugues Capet (22) trouva tous ces Ducs, et ces Comtes en possession de transmettre a leur posterité leurs Duchez, et leurs comtez, et d'avoir des Vassaux relevans immediatement d'eux. Ce fut alors, que plusieurs Seigneurs, qui n'etoient ni Ducs, ni comtes commencerent a se surnommer du nom des leurs Terres, et des leurs chateaux. Il terzo in fine parla con questa sicurezza (23) je ne puis douter, que des tems des maires (dal 644 sino 730) du Palais la plupart des Fiefs n'eussent eté rendus hereditaires: les formules preuvent, que sur la fin de le premiere race une partie des fiefs passoit deja aux heritiers du tems de Charlemagne, et de Lothaire I. il y avoit des fiefs qui passoient aux heritiers. Ond'è verificata la prima parte

(21) Mezerai Abregé chronologique de l'istoire de france a Paris. chez Robustel 1717. Tom II. p. 254

(22) P. Daniel hist de france. Amsterdam 1725 Tom: II p. II p. 322. an 987.

(23) Esprit des loix lib. 31. pag. 321 cap. VII, e lib 31 pag. 240

della

della mia proposizione —

Parte II. Per l'Italia soffre di primo tratto nel Settimo Secolo la concessione (24) di Romoaldo Duca di Benevento ad Alzecone Duca de Bulgari de luoghi di Sepia, Boviano, Isernia, ed altre Città co' suoi Territori, e con giurisdizione Signorile in esse. onde Romualdo ipsum Alzeconem mutato dignitatis nomine de Duce Gastaldium vocitari precepit. Al qual passo la dottissima penna d'orazio Bianchi (25) dichiarò: Ego vero etsi a cujatio minime discesserim in iis que pertinent ad jura Gastaldatus ejus generis, de quibus sermonem habuit, Alzeconis variam fuisse speciem opinor, nihilque illi comune cum ceteris Gastaldis preter nomen, eumque revera jure perpetuo Feudum habuisse, deposito ducis nomine, ne par Romualdo Domino suo, a quo beneficium acceperat haberi posset. Sigonio, e Mezerai ci mettono realmente sotto l'occhio de Feudi Ereditari in Italia subito dopo l'interregno de duchi, cioè al sesto Secolo. quegli con tali parole: Autaris (26) Clephonis filius Rex designatus ... sic Ducibus urbium Dominio, et jure sibi retento reliquit, neque successores tradidit, nisi virili extincta Stirpe aut constata defectione. E Mezerai così il (27) est bon de savoir, que l'an. 584. les Lombards ... elurent en Roi Autaris ... que neantmoins leur trente six Ducs garderent en propre, et a titre hereditaire les Villes, qu'ils

(24) Paol. diac. de gest. Long. lib. V cap. 29

(25) Nell'annotazione al passo di sopra

(26) Sigon. de Reg. Ital. ad an. 585

(27) Mezerai. abregé de l'histoire de France Tom. II. p. 428.

tenoient

tenoient, mais que pour cela ils demeurerent obligez envers lui a certains devoirs, particulierement de lui obeir, et de le suivre en guer-re. C'est là peut etre la vrai origine des fiefs, que les curieux cher-chent avec tant de soin. Così del pari ce li rappresentano nell'ottavo

(28) Sigon de R. ital. an. 774.

secolo dopo la presa del Re Desiderio, Sigonio in tal guisa: (28) Caro-lus Magnus Ducatum Beneventanum Argiso . . . . . Spoletanum Hildebrando, Forojuliensem Rotgaudo permisit antiquo Feudi jure erga se, quod erga reges Longobardorum fuerat conservato . . . Duces ipsos liberos jussit esse uno tantum regii Feudi vinculo obligatos. Eo ve-ro qui se obstrinxerunt sacramentum susceperunt . . . Promitto me Domino meo Carolo, et filiis ejus . . . . fidelem, ut vassalum domino, et juro per Sancta Dei Evangelia . . . hoc autem juramentum si fefellis-sent, aut si sine filiis decessissent, ducatus ad alium transferebatur . . . atque hoc idem in ceteris Vassallis, sive Feudatariis, ut comitibus, ca-pitaneis, et Valvasoribus observatum est. Così in questa guisa Messerai

(29) Meserai abregé de l'hist de franc Tom III p 190

(29): L'ordre que Charlemagne etablit en Italie fut tel . . . . il donna le Duché de Benevent a Argise, celle de Spolete a Hildebrand, et celle du Frioul a Rotgaud a condition seulement de l'homage et du service et à la charge de reversion faute d'enfans males. il donna aussi des comtez et des capitaineries de ces terres à des gens de cette nation la aux memes conditions.

I fatti confermano le autorità che sussisterebbero da sè stesse,

come

come prodotte da Scrittori accuratissimi de quali fatti uno ci viene presentato dagl'annali Lambecciani (30) Imperator (Carlo il Grosso) omne tempus æstivum mansit in Italia, animosque Optimatum Regionis illius contra se concitavit, e fù nell'anno 883. Nam Vitonem, aliosque nonnullos exautoravit, et Beneficia, quæ illi, et Patres, et Avi, et Atavi illorum tenuerant multo vilioribus dederat personis, Che facendoci rimontar al settimo secolo conviene appunto co' tempi di Carlo Magno indicati dagli Scrittori, che di sopra citammo, e fù causa, che il Muratori (a) riconobbe anch'egli in questi tempi i Feudi ereditarj, onde provata similmente la seconda parte della mia proposizione conchiudesi dunque avanti il Mille vi sono stati dà Feudi Creditari in Francia in Germania e in Italia.

(30) Annal. Lambec. ad an. 883. inter Rer. Ital. Script. Tom. II p. III

(a) Muratori ann. d'Ital. all'an. 883

Prop. II. Vi sono stati de Feudi con Giurisdizione anche prima del Mille.

Dim: Tali debbon considerarsi gl'antichi Regni già dati in Feudo, contemplati da Grozio [31] specialmente in queste parole. initii autem regnis, quæ primitus data sunt in feudum. Tali i Feudi de' Duchi dopo l'interregno, e dopo la presa del Re Desiderio, de quali parlammo di sopra, tale quel di Romoaldo ad Arecone, e quel di Pipino a Tassilone [32] allorche ipsum in Ducatu Bajoariorum per suum benefitium collocavit. ed oltre a

(31) Hug. Grot. de jure belli ac pacis Amsterdam 1632 p. 177 §. XXI

(32) Annal. Bertinia: ni ad an. 748. inter Rer. Ital. Script. Tom. I p. I.

quelli

quelli de Rè, e Duchi si contano con giurisdizione anche feudi con:
feriti ad altri Vassali, come nella Formola di Marchulfo [33] Si Be:
neficia opportuna... cui voluerit dicere... nullus Judex in villa:
bus ejusdem Benefici quocunque tempore non presumat ingre:
di, sed hoc ipse... sub integro emunitatis nomine valeat domina:
ri jubemus. e nella legge di Carlo Magno [34] Si comes in suo
ministerio justitias non fecerit... et si vassus noster justitiam non fecerit
e di Pipino [35] et si forsitan Francus, aut Longobardus habens Bene:
ficium justitiam facere noluerit. Dunque vi sono stati de Feudi con giu:
risdizione avanti il mille.

Ma chi nelle viscere della storia investigasse più in là di quel, che s'è mostrato
nelle due antecedenti proposizioni i riti, e le polizie delle Repubbliche
e de Regni forse ritroverebbe assai più lontane le radici primiere
del Feudo anche Ereditario. Perche ne ravvisiamo l'idea non solo nelle
Terre Saliche assegnate a Principi, ed a Nobili de Franchi dopo la con:
quista delle Gallie, Terre di cui in vigor della salica legge [36] nulla
portio hereditatis mulieri veniat sed ad virilem sexum tota hereditas per
venit, e non solo nella concessione di Clodoveo ad Aureliano [37] cui Me:
lidunum Castrum cum totius Ducatus regionis jure beneficii concessit ma
più innanzi ancora nelle Terre, che Alessandro [38] Severo diede a
Capitani, ed a Soldati ita ut eorum ita essent si heredes illorum milita:
rent, e Probo [39] nell'Isauria a Veterani addens ut eorum filii ab anno

octavo

(33) Marculfi formul. III lib. I

(34) Murat. script. Rer. ital. Tom. p. II p. 95. cap. 16

(35) idem pag. cap. 8.

(36) P. Daniel. Hist. de Fran. T. I. p. 7 e in Lindenb. art 6 tit. 62 Leg. Sal.

(37) ammonio lib. I. cap. 14 in Glos. du Cange T. III col. 411

(38) Lampridio in du Cange ibi

(39) Vopisco in du Cange ibi

octavo decimo Mares dumtaxat ad militiam mitterentur. E prima ancora tali Rè Feudatarj veggiamo in Grozio (40) costituiti da Romani ita scilicet ut deficiente Regia familia imperium ad ipsos rediret, quod de Paflagonia, aliisque nonnullis Straboni notatum. E più in là fin dalle prime istituzioni di Romolo (41) emanò qualche ombra di Feudo anche ereditario per l'introduzione de Patronati, e delle Clientelle, che pose i plebei sotto lo scudo de' Patricj: onde i Romani (42) dare mancipio fundum, in fidem suam accipere Clientem, dissero quel che i Feudisti chiamaron dipoi Feudum dare, concedere Feudum Vassallo, injicere manus predio Clientelario quel che i Feudisti aperiri Feudum, Feudum auferre, e jus gentilitium fu presso di loro ciò, che appo noi Feudum Paternum, Feudum antiquum. Romolo stesso formò la clientele sull'antico uso di quei, che gl'Ateniesi chiamarono Theta (43) e i Tessali Peneste. In somma l'origine de Feudi involta nelle tenebre dell'antichità è un punto incertissimo, che gl'indotti decidon con troppa facilità, e i dotti non ardiron decidere giammai.

Prop: III. Esistenza de Feudi Ereditarj in Friuli anche prima del Mille; de Feudi con giurisdizione avanti, e dopo il Mille di Feudi posseduti da Nobili.

I.ma: della I Parte. A dimostrar i Feudi Ereditarj in Friuli prima del Mille serve tutto ciò, che addussi parlando generalmente di

(40) Hug. Grot. de jure bel. ac pac. lib. I c III n 13 p. 54

(41) Budeus in I. Item la 3. ff. de Orig. juris. Patris ad consuet. Burdegal. lib. 2. tit. 8 de Feud. Hanneton de Feud. lib. I cap. 2, e Gio. Bonifacio comm. alla leg. Ven. c. 20.

(42) Krate jus. Lexicon jur. civ. pag. 111: ad Formulas

(43) Dionis. Alicarnas. lib. II.

nutria

tutta l'italia, poichè di ribel Regno il Friuli appunto formava una parte distinta, e ragguardevole. Valerà in particolare ciò, che al legammo di Sigonio Carolus Magnus... Ducatum Foroiuliensem Rotgaudo, permisit antiquo feudi jure... Duces ipsos liberos ius=sit esse uno tantum regii feudi vinculo... Sacramentum susce=perunt... si fefellissent, aut si sine filiis decessissent ducatus ad alium transferebatur... atque hoc idem in ceteris... feudatariis observatum est, e di Mezerai Charlemagne donna le Duché de Frioul a Rotgaud... a condition de L'homage, ed de service et a la Charge de reversion faute d'enfans males. il donna aussi des comtez, et des capitaineries des cas terres a des gens des cette Nation là aux memes conditions. Ma una prova più particolare, un precisissimo esempio ci somministran le Memorie (14) Anecdote spettanti alla vita di F. Paolo Servita rispettabile e sommo autore, dove circa lo scritto ch'ei fece per la Sovranità del Augustissima Veneta Repu=blica sopra il Cenedese si legge: Scritto degno di somma considerazio=ne per la peregrina erudizione, ond'è sparso, e per le luminose ragioni, che a favore della Republica vi risplendono. Nella serie del Ragionamento si mostra, che oltre il Dominio spirituale di Ceneda, che godevano i Vescovi, ottenuto anche aveano il temporale per grazia, e donazione d'Agilulfo, e d'altri Rè Longobardi non che di va=rj imperatorj... e che liberamente lo esercitarono pel corso di alquanti

(14). Item meco intorno la vita, e gli studj di Fr. Paolo di Francesco Griselini Veneziano Lugano 1760.= c. 191.

secoli

Secoli che coll'andare de' tempi conscendori poco in istato di diffender il Pa=
=ese da essi possoduto ne infeudarono prima l'antica famiglia de Conti
di Porcia, e poi nel Secolo undecimo quella de' Caminesi. Fin qui le memorie
Anecdote. Ora di tutti quei Feudi, onde non si trova la primitiva origine,
si riporteranno con grave fondamento i principj a tempi non meno ri=
=moti, che quelli de' Conti di Porcia, essendoche di varj Nobili Friulani pos=
sessori di tali Feudi gentilizj nell'antiche Investiture dal mille ducento
sino al Mille trecento, le quali sono confermazioni d'altre più antiche,
regnano Formole indicanti antichità eguali a quelle delle più lontane,
a noi tramandate dell'illustre famiglia di Porcia considerate ap=
=punto ne tempi medesimi. Di che non mancano al bisogno riscontri, e
prove sicure.

Dim. della II Parte. Feudi nel Friuli con giurisdizione prima del Mille
furono quegl'istessi, che poco fà dimostrammo de proprj suoi Duchi dopo
l'interregno, e dopo la Vittoria di Carlo Magno, che vi confermò Rotguado
antiquo Feudi jure erga se, quemadmodum erga Reges Longobardorum fue=
=rat conservato. Altri ce ne additano le già citate leggi Si Vassus noster jus=
=titiam non fecerit: Si forsitam Longobardus habens beneficium justitiam
facere noluerit, quali due leggi da Carlo Magno, e da Pipino fatte inseri=
=re nel codice delle Longobarde riguardano espressamente i Feudi di cada=
uno de cospicui Ducati del Regno Italico di cui già vedemmo quello
del Friuli essere stato il più insigne. Vivi, e sicuri Testimoni de Feudi

del

del Friuli con giurisdizione anche dopo il Mille sono le Formole, che qualificano i caratteri delle giurisdizioni nelle più antiche investiture, o confermazione di tali Feudi, le successive inerenti innovazioni, e l'esercizio comprovato da una serie di fatti competenti, ma più di tutto pel corso di molti Secoli il continuo possesso di codesti caratteri confermati dalla Sovrana Maestà al tempo della gloriosa dedizione, e con santissime Leggi della Sovrana Provvidenza tuttora conservati, e difesi. Sicchè fu più, che ardito chiunque decise tali diritti esser realmente usurpi, come ch'egli s'oppose a tutte le leggi naturali, e civili, che conchiudono legittimo ogni possesso, quando con prove di fatto non venga rovesciato da suoi fondamenti. Ma poichè di tali Pseudo-Eruditi ve n'ebbe sol uno, o due, e questi di nessuna autorità, così non occorre di nominarli, nè di trattenersi su ciò.

Dim: della III. Parte. A dimostrar i Feudi posseduti da Nobili serve la provata esistenza de' Nobili in Friulli nella prima parte di questi saggi, e specialmente il Documento del 1199, e 1219. già pubblicati dal Padre Rubeis, dove nelle famiglie, che possegono tuttora, come pur altre di questa Patria, jure sanguinis, et gentillitatis i loro antichi feudi troviamo gl'esempi de' Militi, e di erano inter nobiles primarii, e l'onor del Vessillo, che in riguardo vedemmo insegna di somma nobilità. Osserviamo di più ne' pubblici atti i possessori di tali Feudi col titolo di Dominus, di Nobili, in que' tempi ne quali codesti titoli erano consecrati a' soli veri Nobili. Gli stessi cognomi presi dalle proprie Terre, o Feudi, onde v'ha copia in Friuli sono contrassegno d'antica nobilità, anche sulla decisione del Padre Menestrier, che intorno i cognomi d'alcuni Vescovi sottoscritti a' Concilj verso la metà dell'undecimo secolo conchiude (45) tous ces noms sont noms des Terres, qui n'etoient que des plus grandes familles. Ecco l'esistenza de Feudi in Friuli anche prima del Mille, de' feudi con giurisdizione avanti, e dopo del Mille, de Feudi posseduti da Nobili, il che dovevasi dimostrare — ——

(45) P. Menastrier Recherches du Blason. II. Partie a Paris chez Michaellet 1673 p. 297

4

Questioni

tra il Parlamento e la Città di Udine

per Ambascerie

1675 — 1681

con Documenti

ed Orazione al Doge Nicolò Sagredo

di Mons. Girolamo Manino

Decano d' Aquileja

Nell'Ambasceria di Omaggio per l'Assontione del Ser.mo Nicolò Sagredo al Principato di Venetia, fatta per nome del General Parlamento della Patria del Friuli dai S.S.ri Co: Virginio Manino Decano d'Aquileja de S.ri di Zuzugna Fra Girolamo de S.ri di Porz e Varmo Cavalier Gerosolimitano, e Gio: Batta Mantica Cavalier de S.ri di Fontanabona.

Oratione del Co: Virginio Manino.

Con gara generosa d'ossequio Serenis.mo, Poriotiss. Prencipe umiliò la fedeltà de Vostri Sudditi l'anima espressa in sentimenti di giubilo ai Piedi di questo Soglio Regale. La Patria fedelissima del Friuli, che vanta il più ardente zelo verso l'adorato servitio di V.ra Ser.tà risentì prima degl'altri gl'influssi benefici di questa massima congiuntione venerata dal Mondo nel Cielo Serenis.mo di questa Augusta Republica. Se si tardò nel comparire all'adorata Faccia del Prencipe, fù esuberanza d'affetto la remora fatale del nostro moto. La copia del sangue opprime non accelera il corso; e più tardo si scarica nel Mare il tributo di que' Fiumi, che vi precipitano con mole traboccchevole d'acque, perche la violenza del moto serve d'inciampo, e con tortuosi giri intesse laberinti al suo corso. L'esaltatione applaudita di V.ra Ser.tà al Principato riempì di gioia i nostri cuori, e vi destò una sregolata passione, ne rinvenendosi mezzi aggiustati per delinearla si fè ricorso al tempo, Padre della perfezione per naturali.

È vero, che l'impazienza del giubilo ci trasportava ai piedi di V.ra Ser.tà ma il timore freno troppo potente della debolezza hà ritardato i rispetti, e mortificate l'espressioni del debito col differirle.

Finalmente tra si fatte esitazioni dello Spirito, et i tremori dell'Anima, considerando necessario il divorzio fra la gioja del Cuore, e il silenzio della Lingua, fù forza quasi con mostruosità di natura accoppiar in me due diversissimi affetti, timor, e temerità.
Timor, legitimo parto di una potente impotenza giustamente in me concepito col riguardo alle mie naturali mancanze.
Temerità protetta da necessità indispensabile, perche dai riflessi di tanta Maestà non resti atterrita, e soprafatta la devozione, e possa almeno con aspetto retrogado esporsi al lume augusto del Vostro Regio Diadema, e venerar intrecciata all'Idea di Magnanimo Prencipe, quella di Venerabile Senatore, e di prestantissimo Cittadino.
Portentoso Parelio, che risplendendovi nella fronte con raggi di Maestà rende alle Vostre glorie obligati gl'applausi, tributaria, et incatenata la fama.
Se, ex Principibus nasci è vanto di fortuna, ben si può dire, che per farvi grande ella gareggiasse con la Virtù.
Prosapia insigne, primogenita della gloria, officina d'Eroi, sacra progenie, i di cui fasti non men s'illustrano con lumi terreni, che con raggi di Divinità, vi diede non so se più alla Patria, o al Mondo.
Con tutto ciò tributaria si confessò in Voi alla virtù la fortuna, e la gloria del nascere restò avvilita dalla Nobiltà delle azioni.
Nei primi albori della gioventù forieri d'un'assennata prudenza vagheggiò Venetia espressa in terso cristallo l'immagine di un lucidissimo Sole. E fù appunto vanto del sole la luminosa carriera de Vostri gesti. Passeggiaste con le glorie l'Europa, e formarono la meta ai vostri raggi i pomerij di quel Mondo, che venera il vero Sole.

Im=

Impallidì soprafatta dalla chiarezza delle Vostre virtù la bionda arena del Tago, e l'avveduttezza Ibera attenta nel contemplar le Vostre doti vi confessò vero ritratto di perfezione.

Nobile destino di giovar alla Patria, e appetenza generosa di gloria, elementi costitutivi della vostra grandezza, vi trasportarono tra i cimenti, e nei dispendj a raddolcire collo sguardo i rigori dell'Alemagna. Fissò in Voi l'Aquila Imperiale doppiamente la pupilla, e vi ravisò pura Luce non denigrata dall'ombre.

Già sol mancava alla grandezza del Nome Sagredo spargere fra i gigli d'oro di Francia il riverbero de suoi Raggi, quando l'aurea eloquenza dell'Ecc.mo Sig. Aloise Vostro degno Fratello fece vedere alle Gallie, che Venezia non invidia le preziose catene de suoi Alcidi.

Carico in fine di acclamazioni, corteggiato da un Popolo d'applausi entraste trionfante nel Campidoglio, conducendo al Carro delle Vostre glorie incatenati i Cuori di tutta l'Europa.

Ivi ingemmatavi con fregj duplicati di gloria la fronte, ritornaste in Patria prima Coronato, che Prencipe.

Ma se una Corona, che cinse le tenere tempie di Biadumeno riuscì verace presagio di future grandezze, come triplicati serti di gloria non predicevano l'esaltazione di V.ra Ser.tà al Principato.

Vagheggiava il Mondo in Voi doti cospicue, che vi dichiaravano Prencipe tra privati, e vi chiamavano al Trono, ma non si ebbe a desiderare in questi prestantissimi Padri prontezza maggiore nel rimeritarle.

Luminoso sentiero vi portò a calcar giustamente Trono di Luce.

Eccovi dunque elevato a grado così sublime, Apice delle glorie, Apogeo degl'onori, Centro di perfezione, dal

concorso de Padri, dall' acclamazioni del Mondo, dalla pre=
elezzione Divina. Eccovi dichiarato intelligenza motrice
di si Nobile Sfera, primo mobile di questo Cielo Serenis=
simo, mentre Vicaria della providenza Celeste.

La Vostra grandezza vincolata con la felicità de Vasalli,
esprime meglio di qualunque facondia le allegrezze svi=
scerate del Foiali. Al dolce suono del Vostro Nome si
risveglia il giubilo de nostri petti. Umilia perciò nel
concorso de publici applausi la Vostra fedelissima Patria
col mezzo di Noi Ambasciatori destinati dal General Par=
lamento, tributi ossequiosi di gioia ai piedi del Vostro Soglio
Regale, e la mia lingua, che fra i publici riguardi del
debito non ardisce inserire privati ossequij verso il No=
me glorioso di Vrã Serᵗᵃ, fatta geroliglifico di più Cuori
offre un olocausto animato sul Altare della Vostra
Regia Grandezza.

Mi sia però lecito venerare con voti ambigui, e con
perplessa congratulazione, o la Fortuna Augusta di
questa Republica nell' aver sortito un Prencipe che
è l' Idea de Regnanti, e l' esemplare della Politica
perfezione, o la Vostra felicità Serenissimo Prencipe,
acclamato Capo Supremo d'una Republica primogenita
della Fortuna, Scudo della Libertà, vindice della
Religione

Fra gl' incendij dell' armi e le ceneri dell' Italia spic=
catosi il barbaro furore dai gelati Trioni quasi folgore
fatale consumò il più bel alloro del Friuli, e si vide
piantata la sede del Terrore, ove prima impunemente
scherzavano le delizie de Cesari. Cadde Aquileia
più felice cadendo, che mentre nacque, perche nacque
alle rovine, alle Stragi, e cadde per eternarsi alle
glorie, per rinovarsi ai trionfi. Un Aquila

spiu=

spiumata potè impennar l'ali al Veneto Leone.
Fortunate rovine, che formarono la base a questo Imperio glorioso, Beati eccidj, che inalzarono i trofei della Vostra grandezza, sangue glorioso, che servì di latte à questa nascente Potenza.
Tra i ripari dell'onde sorse, come in alveo di sicurezza Venetia, calma alla quiete, asillo alla fuga, forte propugnacolo alla Libertà.
Con l'argine del cuore, e del braccio deluse l'impeto di forastiere irruzioni, preluse alla gloria dell'Imperio, e stabilì il legitimo patrimonio del Mare.
Più volte aggredita in questi seni, o dall'ambizione de Prencipi, o dall'avarizia de Barbari fece nascere nell'onde le palme, e rese preda de gorghi voracci predatori.
Fatta adulta la sua potenza con armi religiose, e stipendiate della pietà, vendicò la fede nell'Oriente, e nobilitò la Culla del Sole con famosi sepolcri di barbare stragi.
Le sue armate, vittoriose incarco di Mari, e giogo non meno de gl'Elementi, che de gl'huomini, fra gl'applausi di memorabil valore servirono sempre mai, o di Campidoglio ai trionfi della gloria, o di rostri alle voci faconde della Fama, così che Venetia doppiamente coronata, e dalla perennità de suoi gesti, e dai secoli del suo Imperio, è grand'esempio al Mondo, e dei beneficij della Virtù, e della felicità della Fortuna.
Si dispensi però la lingua dal debito delle sue lodi col riflesso di essere, o temeraria, a superflua, perche la Republica Venetiana donando con egregij fatti celebri argomenti à gl'annali, gode par anche domestici i premij d'immortalità nelle Storie de suoi Cittadini, che con penne famose dando legge à gl'anni, e volo alla gloria, non lasciano perire la vita de gl'Eroi, che è la rimembranza.

Solo mi si permetta il dire, che la posterità stancherà la credenza, e con gl' oracoli della vostra saviezza, e coi miracoli dell vostro valore, perche toccando l'ultime mete dell' umano potere con le massime della Pace, e con l'arti della guerra, tramandarete l'idea eminente del vostro governo, com' un' iperbole del tempo, un' esagerata parzialità della fama, et un vero rimprovero di fiacchezza ai secoli più tardi.

Dunque Serenissimo Prencipe formano in Voi un aspetto di benefica congionzione le Vostre Virtù, e le grandezze della Republica, e questo simolacro d' onore meglio, che il Monumento di Leonida Spartano porta augusti titoli di benemerito Cittadino, e di gran Prencipe. Nomi venerabili, ammirati dal Mondo, invocati dai Popoli, perche sarebbe men glorioso il Principato senza i fregi della vostra Virtù, e men cospicua la Virtù senza l'insegne di nobile Principato.

Dunque sian communi i miei Voti, et i tributi d' ossequio, ch' umilio in questo sacrario di Maestà siano incensi di adorazione al merito sublime di Vra Ser.tà e vittime d' ubbidienza verso la Publica Regia grandezza. Se colà sù nelle sfere segue la Vergine con infaticabile avvoglimento la traccia del Celeste Leone, la mia Patria che per la sincerità de suoi Ossequij vanta giustamente il simbolo d' una Vergine, baccierà con instancabile omaggio i vestigij del Veneto Leone, venererà eternamente il Nome glorioso di Vra Ser.tà, e mentre per la vostra preservazione ardono i nostri Cuori di zelantissime supplicationi, implorano ad un tempo stesso eternate le glorie della Serenissima Republica, e non interrotte le felicità della mia fidelissima, e divotissima Patria.

Nel

Nel prender congedo dal Serenissimo Nicolò Sagredo Principe di Venetia li Signori.
Co: Virginio Marino de Signori di Fagagna Decano d'Aquileja
Fra Girolamo de Signori di Pers, e Varmo Cavalier Gerosolimitano, e
Gio Batta Mantica Cavalier de Signori di Fontanabona. Ambasciatori
d'Omaggio mandati dal General Parlamento della Patria del Friuli.

Complimento del Cavalier Fra Girolamo di Pers.

Complimento.

Si umilia Serenissimo Prencipe ossequiosa a raffermarvi di nuovo la sua costantissima divozione la Patria del Friuli col mezo di noi mandati dal suo Fedelissimo Parlamento. Ridice il giubilo di què Sudditi ora più che mai felicissimi per la Vostra gloriosa, e tanto acclamata esaltazione, e con ugual sentimento d'ammirazione, e di debito immortale non cessa di confessar gli onori, che dalle Regie mani di Vostra Serenità quasi da Cielo spezzato diluviarono sopra di Noi ne giorni della nostra dimora in quest'Inclita Dominante. Animati perciò da sì fortunati presagi umilmente imploriamo, e speriamo ancora sotto il Vostro giustissimo Principato veder custodite l'antiche nostre immunità, et rinvigorite le Grazie, e Privilegi assicurati al Parlamento medesimo dalla clemenza di questa Serenissima e sempre invitta Republica fin dal giorno perpetuamente memorabile della nostra volontaria, e fedelissima dedizione. Ed affinche resti consolata l'aspettazione di chi ne sospira l'annunzio, ci accingiamo colla Vostra clementissima permissione al ritorno, riportando tutti impressa ne nostri Cuori l'Immagine Augustissima di Vostra Serenità nella quale unita colla Maestà di Prencipe Magnanimo adoriamo del pari la Paterna Benignità. Però che vestendo appunto il costume di Padre indulgentissimo verso gl'ultimi nati, vi piacque accogliere con eccessi d'amore Noi, che, non

non per nostra colpa, ultimi di tutti gl'altri venimmo à tributarvi il filial osequio del nostro umilissimo vassallaggio; anzi conformandovi coll'esempio di Dio di cui hanno i Prencipi la vicegerenza, voleste con beneficenza indicibile far risplender negl'ultimi le prerogative de primi.

Capitolo di Lettera scritta dal Serenissimo Niccolò Sagredo Prencipe di Venetia all'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Dolfino Patriarcha d'Aquileja sotto li 23 di Maggio 1676.

Li Signori Ambasciatori hanno compito alla funzione certo con gran decoro, e con publica piena sodisfazione, e se bene sono stati gl'ultimi, et han voluto in ambi gl'ufficij escusare la tardanza, in ogni modo si può con ragione dire, verificarsi quel proverbio, che finis coronat opus.

Serenissimo Prencipe

Il cielo inclementissimo dell'anno passato hà flagellato la Provincia del Friuli non solo con gl'ordinarij maligni influssi, ma con così continuate pioggie ancora che hà levato affatto la perfezione a Seminati. Invitò la povera Contadinanza con cento mille bocche gl'esteri à soccorrerla di Biave, ma soccorsa divenne un Tantalo per non poterla comprare, havendola le passate grossissime contribuzioni in Servizio di Vostra Serenità spogliata di danari; Procurò col riempier li Santi Monti della Pietà di tutti i mobili sovenir se stessa; ma che puote fare un misero avanzo di stratze à tanto bisogno? supplicò Vostra Serenità, e fù benignemente esaudita di poter pigliar

due

due $\frac{m}{30}$ per comprar biave; ma anco in ciò può ella dire quid inter tantos; Onde quell'afflitta gente caciata dalla fame abbandonando le proprie Case si è ridotta o nella Germania, o in le Città, e Terre, riempiendole non so se devo dir di homini, o di fame, ove non trovando si gran numero il necessario sovegno se ne vedono a cader estinti per le strade con pronostico nella Stagion più calda di più cative consequenze.

In questo suo miserabilissimo Stato deve esser visitata da gl'Ecc.mi Inquisitori destinati da V.ra Ser.tà alla Terra Ferma. In altri tempi desiderò la loro venuta; ma conoscendosi di presente inabile a poter ricever quel sollievo, che la pietà di quell'Ecc.e le promette brama dilazione. Non è dinaro di pagar debiti, e meno da Litigare, manca tutte le cose necessarie per degnamente riceverli; onde per non privarsi del Benefizio, che spera ricever da sì auttorevol mano, e per non defraudar appresso quell'Ecc.e la propria innata divozione verso il gloriosissimo nome Veneto implora da V.ra Ser.tà, che degni differir ad altro più proprio tempo la loro missione. Servino le sue pur troppo note miserie di singue oratrici, e la Sovrana Bontà di V.ra Serenità d'Oratore se stessa per ottenerli la supplicata Grazia.

Nicolaus Sagredo Dei Gratia Dux Venetiar. &c.
Nob: et Sap: Viro Hiero:mo Lauretano de suo mandato Locumtenenti P.F.I. fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Osservata da Noi la vostra puntuale informazione sopra li tre punti della supplica qui presentata da Sindici della Contadinanza di cotesta Patria circa il sollevarla cioè dell'essecut.e de debiti privati, l'impresitito dal Publico di vinti mille Stava di miglio, o di poter prender da essa

ducati trenta mille a livello per esser investiti in tante biade minute affine di provedere alla sua mendicità accresciuta particolarmente dalla sterilità del passato raccolto. Non potemo quanto al primo, che rimettere alla vostra prudenza, dalla quale speriamo, che avuto riguardo alla povertà de' debitori nell'angustie presenti prattichera quegl'effetti di Soavità, e Giustizia, che si conviene. E perche dificile riesce il secondo della provisione delli vinti mille stara di miglio al Publico ricercati, concorre il Senato à permettere di poter la medesima ricevere ducati trenta mille a livello francabile in anni cinque, nella forma però più avantaggiosa per esser subito impiegati in tante Biade in qualunq: loco, che riuscir le possa più proficuo libere da ogni dazio di transito, o d'altra gravezza. Volemo però, che per l'essecut.ne più puntuale di ciò adoperi la vostra virtù le più esquisite diligenze perche non solo abbia la Contadinanza stessa la sudetta summa in effettivo contante col suo minor aggravio, ma resti ancora proveduta di Grani al prezzo migliore, e ripartiti quelli ugualmente nelli Luochi del bisogno, ben intendendovi col Mag.to alle Biave, che rimane pur da Noi incaricato a facilitare il negotio, onde restino quei Popoli consolati, ben certi, che nei riflessi della Publica benigna assistenza contribuiranno e fede, e puntualità all'occasione del nostro servitio. Dat. in Nostro Ducali Palatio die IX. Jannuarij Ind.e XIV.a 1675.

Antonio de Negri Secretario

Mercordì

L'Ill.mo Mercordì 15 Aprile 1676. Udene in Castello
L'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Luog.te in essecuzione delle Ducali di 9 Gennaro passato con la partecipazione, et assenso de gl'Ill.mi S.ri Deputati della Patria hà decretato, che li Hon: Marco Pabattello, et Gio: Batta Venier Sindici della Contadinanza s'abbino a portar a Venetia per ricever a livello ducati vinti mille in una, o più partite per poter con quelli comprar tanta Biava a benefizio della Contadinanza et solievo de poveri Communi, con obligarsi al pagamento dell'annuo prò, et far la francazione in tutto in conformità di esse Ducali, al qual effetto le debba esser fatta Procura da gl'altri Sindici Loro Collega per poter a nome della Contadinanza della Patria stipular qual si sia Instromento, che fusse necessario per tal Causa; Et perche l'Ill.mo Sig. Co: M. Antonio di Gramperg uno de gl'Ill.mi S.ri Deputati della Patria si è offerto per pura carità di portarsi a sue spese a Venetia per assister alli sudetti interessi, et per invigilare al benefizio della detta Università: Commanda perciò S. E. a detti Sindici, che debbano il tutto oprare con la sudetta assistenza, acciò segua la Compra della Biava con minor spesa, e più vantaggio sia possibile della Contadinanza

Girolamo Loredan Luog.te

Serenis.mo Prencipe

Li Feudatarij Giusdicenti del Friuli dopo la felicissima dedizione 1420. hanno costumato di prender l'Investiture de Loro Feudi antichi, retti, e legali dall'Ecc.mo

Sig. Luog.te Publico Rappresentante del Ser.mo Dominio Residente in Udene, et la spesa della Investitura consisteva in un ducato in circa . . . .

Per liquidare con certezza il Patrimonio Feudale, con gran prudenza l'Ecc.mo Senato prese, et commandò, che tutti li Feudatarij notificassero tutti li loro Feudi con distinzione di confini, e di quantità nel Mag.to Ecc.mo de Feudi in Venetia, e tutti obbedirono prontamente, ne la spesa fù di molto aggravio, perche molti Consorti d'un Castello si unirono insieme, et spedirono a Venetia uno, che in nome di tutti presentò la commandata notificazione.

Commandò poi circa l'anno 1615. la Sapienza Publica che tutti li Feudatarij dovessero generalmente comparir a Venetia, e prender un Investitura Generale per Castello, e prestar il giuramento di Fedeltà nelle proprie mani di Sua Serenità, restando in resto ferma l'uso di pigliar l'Investitura particolare di cadaun Feudatario dall'Ecc.mo Sig. Luog.te per la morte de gl'Agnati.

Fù prontamente obbedita anco questa sapientissima Publica deliberazione, e furono prese l'Investiture generali à Venetia in diversi tempi, e particolarmente l'anno 1620. e 1639. con distinta specificazione de Beni. Ne pur riuscì la spesa eccessiva, perche un solo in nome, et a spese di tutti li Consorti si portò a Venetia e sodisfece al debito della commandata obbedienza.

Fù poi levato il commodo di prender l'Investitura dall'Ecc.mo Sig. Luog.te per la morte del Padre, Fratello, et altri Agnati, e fù obligato cadaun Feudatario a pigliar l'Investitura a Venetia in ogni caso di morte da cadaun Agnato in termine d'un anno, e qui crebbe per le moltiplicate Investiture, ma pur si fece sopportabile, perche l'Investitura si prendeva per Procuratorem, e

con

con ducati 40. per Investitura si supliva al debito, e molte volte non servandosi il vigor dell'anno s'attendeva l'occasione, che molti d'un'istesso Consortio avesse à pigliarla, e si rendeva meno sensibile il dispendio.

Finalmente si è levata anco questa agevolezza del Procuratore, restando obligato il Vassallo a portarsi in persona alla presentazione del giuramento, di modo che ogni Investitura porta d'ordinaria spesa compreso viaggio, et altro al meno ducati cento. Se poi diversi d'un'istesso Consortio vogliono prender l'Investitura insieme non s'ammettono, e se sono, come spesse volte succede, otto, o dieci Fratelli in una Casa, benche siano stati una volta per la morte del Padre investiti tutti insieme di tutto il Feudo della Casa, si pretende nondimeno, che in caso di morte d'ogni Fratello si prenda novamente sopraviti l'Investitura, e sempre con spesa di ducati cento, così che non si finisce di correr, che una Casa per un Feudo, che non valerà mille ducati spenderà in pochi anni più di ducati 500. in prender Investiture, dove che una volta con un sol ducato si sodisfaceva a questo debito.

Quest'eccessivo aggravio, che sempre và crescendo maggiore a misura dell'ingordigia de Ministri, senza minima utilità del Prencipe, move Noi Deputati della Patria a portar sotto i riflessi della Prudenza di Vra Ser.tà La notizia del tutto, supplicando umilmente d'opportuno rimedio, acciò il Prencipe Serenissimo conseguisca li due fini della prestat.e dell'Omaggio, e della liquidat.e con chiarezza del Patrimonio Feudale, et li poveri Feudatarij abbino in qualche parte il bramato solievo d'un'aggravio tanto inutile, quanto non necessario.

Il rimedio sarebbe, che ogni 15. anni fossero obligati tutti li Feudatarij, cioè uno per Castello, o Consortio à comparir

a Venetia, et a nome di tutti li Consorti, prendesse l'Investitura Generale di tutto il Feudo della Famiglia, prestando il giuramento in mano di Vra Serta, e notificando li beni, con confini moderni, e distinti, e se tra li 25 anni succedesse la morte di Vassalli Padre, Fratti, o altro Agnato, il Figliolo, Fratello, o Agnato sopravivente prender potesse l'Investitura dall'Ecmo Sig Luogte, ne fosse tenuto ogni volta dispendiar col portarsi a Venetia a spender cento ducati per ogni Investitura.

In questo modo il Prencipe averebbe l'intiero nella liquidatione de beni Feudali, e l'Omaggio del giuramento sarebbe in ogni età prestato in mano della Serenità Sua, et in caso di morte di cadaun Vassallo in mano del Publico Rappresentante. Il Feudatario parimente sentirebbe il sollievo d'un aggravio così grande, et inutile, e sarebbe represa l'ingordigia de Ministri, che sono gl'Inventori di tutte queste frustatorie, e non necessarie introduzioni.

Si ricorda inoltre, che essendo molti Feudi, che consistono in censi, vengono notificati li censi, e non li beni sopra cui sono fondati; onde molti si rendono con la morte de censuarij inesigibili: resti perciò incaricato il Vassallo a notificar non solo il censo Feudale, ma anco il fondi, o ben sopra cui è fondato il censo stesso con li suoi veri, e moderni confini di 25 in 25 anni nel modo sopracennato.

Finalmente trovandosi molti beni Feudali di poco valore distratti, et alienati, non torna conto al Feudatario di far per piccola summa lite al Magto de Feudi a Venetia dove più importarebbe la spesa della lite, che il Capital del ben Feudale, che si vuol reintegrare; sia perciò concessa auttorità all'Ecmo Sigr Luogote di giudicar le cause anco in materia di Feudo retto, e legale sino alla

sum=

summa di ducati cento. Noi sottoporemo il tutto alla somma, et alta intelligenza della Virtù di V.ra Ser.tà, alla quale con tutti noi stessi umiliamo ogni nostra volontà.

Ill.mi, et Ecc.mi S.ri Inquisitori

Obbedienti ai commandi di V.V. E.E. Noi Sindici della Contadinanza portiamo li libri coi conti estesi del Nostro Cassiero, quali non sono per anco sottoscritti da gl'Ill.mi, et Ecc.mi S.ri Succ.ri, ne dagl'Ill.mi S.ri Deputati precessori, per=che avendo la nostra povera Università un credito gros=sissimo per cavalcate fatte per formazioni di Processi cri=minali s'hà sospeso la perfezione sin che veniva deffinita la contesa, e se bene nel Regimento passato nacque sen=tenza coi S.ri Nodari di Cancell.a Pretoria, Ad ogni modo venendo ambiguamente interpretata s'hà stimato be=ne differire alla venuta di V.V. E.E. a fine degnino porvi qualche rimedio, così che non moltiplichi più il nostro credito, ne sia più a lungo differita la reintegrazione del speso. Tanto umilmente rappresentiamo all'Ecc.re V.re, alle quali umilissimi s'inchiniamo.

Ill.mi, et Ecc.mi S.ri Sindici, et Inq.ri in T. F.

Li Feudatarij del Parlamento Vassalli fidelissimi di sua Ser.tà godono le loro antiche Giurisdizioni con l'ob=ligo annesso dello Carico millitare in tempo di Guerra. Per ben esercitare l'atto di Giustizia in esse Giurisdizioni loro Cancellieri et alcuni anco gl'Auditori secondo l'ampiezza delle Giurisdizioni, ma questi poco, o niun uti=le ricavano, anzi che parte di essi convien mantenirli a spese delli stessi Giurisdicenti. Ad ogni modo parve

al Sig.^r Buioni già anni destinato a redecimar gl'Off.^i già decimati volse includervi ancor questi, con tutto che mai per avanti sian stati decimati. Umiliorono i Feudatarij le loro supplicazioni a Piedi di Sua Ser.^tà per levare questo si grave pregiudizio, che tende a privarli de Feudi, e distrugger le loro antichissime Giurisdizioni, furono commesse le risposte a gl'Ecc.^mi S.^ri Luog.^ti, ma per anco non resta spedito questo affare. Supplichiamo Noi Deputati della Patria umilm.^te VV. EE. a solevare questa Provincia con la suprema loro auttorità nel modo, che sarà giudicato più proprio dalla somma loro prudenza. Grazia.

Il governo Municipale della Patria viene adempito da Ill.^ri Deputati eletti dal Parlamento al numero di sei due per membro uno di qua, et un di là del Tagliamento con la partecipazione, e sopraintendenza dell'Ecc.mo Sig.^r Luog.^te et consiste nella distribuzione delle gravezze, descrizione de Fuochi di Lista, compartite d'Alloggi alle Milizie, diffesa delle ragioni universali de Feudatarij del Parlamento, et privileggi della Provincia; ma perche ogni spesa convien farla con danaro dei Particolari, non avendo alcuna sorte di Publica entrata, ne potendosi ricavar danaro, se prima non è posta la gravezza in Parlamento, molte volte gl'interessi publici restano per questa causa pregiudicati.

Il governo poi particolare di cadaun Feudatario consiste nel ben esercitar le loro Giurisdizioni, et far giustizia. Li Prelati altri hanno Giurisdizione, altri nò, quelli, che hãno Giurisdizione, alcuni hanno due instanze, la prima vien esercitata da Cap.^o, o Governatore, e la 2.da da Governatore, o Vic.^o, o altro titolo di Giudice.

Con=

Concordia in Cordovato hà Cap.°, e l'appellazione và al Vic.° del Vescovo, e poi in terza a Udene all'Ecc.mo Sig. Luog.te

Sesto la prima instanza fà eßercitar dal Cap.°, la seconda dal Governator, e poi a Udene.

Rosazzo la prima instanza vien eßercitata dal Governator, la seconda da un Giudice posto a Cividal, e la terza a Udene.

Mozo la prima vien eßercitata dalla Banca de Contadini; la seconda dal Governator, e poi in terza si vien a Udene.

Alcuni hanno una sola instanza, come il Capitolo d'Aquileja, Udene, e Monache d'Aquileja. Li Capitoli l'eßercitano col mezo d'un Canonico, e le Monache col mezo d'un Iurisconsulto, il che vien alle volte pratticato anco dai Capitoli.

Li Castellani poscia alcuni hanno parimente due Instanze, et alcuni una sola; nelle Giurisdizioni numerose di Popolo sogliono metter un Auditor, applicando al medesimo le sole spese de proceßi, e Cause Civili, restando le Condanne à Giurisdicenti, che sogliono eßer tenue, perche seben la Giurisdizione è amplißima con mero, e misto impero, ad ogni modo li casi gravi sono ordinariamente dellegati al Reggimento di Udene, e nei minori giudicando il Giurisdicente s'appellano pur all'Ecc.mo Reggim.to, ove con facilità restando tagliate le Sentenze per non aver la parte appellante opposizione quasi tutte le Condanne svaniscono affatto.

Nelle Giurisdizioni di minor numero di Popolo li Giusdicenti giudicano da lor steßi, notando le Sentenze un Cancelliere da loro creato, Soggetto ordinariamente debole, e che convien sostentarlo à spese del Giurisdicente steßo per non eßer utile da dar trattenimento a Soggetti più virtuosi.

Anzi che nelle Giurisdizioni più grandi s'incontra a questi tempi difficoltà di Soggetti di valore per Auditori, e Cancellieri a riguardo delle Decime ultimamente imposte sopra gl'Aud.ri e Cancellieri, per la regolazione di che pende

a piedi di Sua Ser:tà supplica de Feudatarij, li quali han supplicato, che godendo li Feudi antichissimi con certo carico Militare con la fede di conservarli in questo Stato, non sia permesso l'imposizione di novo aggravio.

Le Communità, che sono il terzo membro del Parlamento hanno la stessa qualità di Giurisdizione, come gl'altri, et l'essercitano con il mezo di Giudici da loro Conseglj eletti, capo delle quali vi è uno con titolo di Cap.o, o di Gastaldo, o di Podestà, e questi sono tutti del Corpo delle stesse Communità, eccettuata Gemona, che elegge Soggetto Forastiere col titolo di Cap.o, a Tolmezo vi è il Gastaldo posto da Sua Serenità, et à Fagagna vi era Gastaldia, ma è stata venduta à S.ri Co: Antonini, e Pianese.

Li Cancellieri parimente sono del Corpo d'esse Communità, e da loro Conseglj eletti.

Alcune hanno una sol Instanzia altre due, e di tutte l'appellazione si devolve al Reggimento.

Le gravezze altre sono volontarie, et altre necessarie le volontarie sono quelle, che si mettono nel Parlamento ordinarie per pagar Salariati, Custode alla Ponteba, e Diffensori qui à Venetia estraordinarie per spese, che occorrono di Liti, et altro, e tutte queste sono state imposte ab initio per Carrato di Giurisdizione, e così si continua nel carrato anticamente a cadaun assignato, benche col corso del tempo sian le cose variate, e vi pare inequal il Comparto; le necessarie poi sono quelle imposte da Sua Serenità per Carrato di Sussidio, e si pagano à proporzion de beni per es, et libram, facendosi le ratte ogni cinq: anni dai Rattadori destinati, o nel Parlamento quanto ai Castellani, o nelli Consigli quanto alla Città di Udene, et altre Communità in conformità delle leggi di Sua Serenità.

L'

L'esazione poi si fà da Soggetti destinati dalle dette Università, che portano il danaro nei tempi limitati in Cassa publica, avendo cadauno la sua partita separata in la Camera Fiscale.

La Contadinanza viene governata da otto Sindici con la sopraintendenza de Sr. Deputati, e dell'Eccmo Sig. Luogte, da quali soli si sottoscrivono le bolette del danaro, che si esborsa, non s'ingerendo li Sindici in spender danaro.

Questa paga due sorte di gravezze reale, e personale, la reale vien pagata da quei soli, che hanno beni proprij, e la pagano in Cassa de Sr. Castellani, non avendo partita separata in Camera Fiscale, e la personale si paga sopra il lavoriero delle Terre, animali, e persone rurali a proporzion di Fuogo di Lista, e si paga da tutti quelli, che fanno lavorar beni a Boaria sian persone Civili, o d'inferior condizione, e questo è tutto il governo così universale, come particolare della Patria.

Informazione per gl'Illmi Sr. Deputati della Patria.

Con l'occasione della venuta degl'Eccmi Inquisitori è stata data ai medesimi nota distinta del governo della Provincia per quello riguarda l'interesse de Sr. Parlamentarj, e della Contadinanza si sono accennati li gravami, che sente la Provincia et il bene, o solievo che li potesse esser apportato dall'alta mano del Prencipe Benefattore commune de suoi Sudditi.

In primo luoco fù toccata, che il Parlamento, benche la principale Università capo del Friuli, ad ogni modo non hà alcuna entrata publica, ma ogni volta, che occorre far qualche spesa bisogna radunar il Parlamento, che

non si facilmente s'ottiene poner la gravezza, e poi smoderla cose tutte, che portano seco dilazioni, e multiplicazione di spesa, onde li publici interessi per mancanza di danaro ben spesso pericolano, oltre che molti Feudatarij essendo ridotti in stato debolissimo di fortune, ben spesso le manca il modo di contribuire, e convengono lasciarsi lacerare dalle essecuzioni, e pure le spese, che si fanno sono tutte puramente necessarie, cioè o per pagar il Custode della Ponteba, o per salariati, che servono il Publico, o per liti, et altri simili emergenti, che in parte riguardano anco l'interesse di Sua Ser.tà, si ricordava perciò, che fusse bene imponer qualche gravezza sopra li Vini che esitano a minuto nell'Osterie de Giusdicenti della Patria, la quale sarebbe senza aggravio sofferta, perche ritornarebbe il danaro in borsa si puol dire de contribuenti stessi, mentre se il Feudatario vorrà esitar il Vino con l'aggravio al publico di soldi quattro per conzo, questo danaro se non lo riceve dall'Oste, lo riceve ad ogni modo in suo benefizio, perche con tal forma si libera dalle spese, che con maggior incomodo doverebbe corrispondere.

Che questa imposta sia ragionevole, oltre quanto si è detto si considera, che tutte le Università della Patria la pratticano, le Communità tutte scodono un quid certum di Datio de Vini, che si esitano nelle loro Terre per sodisfar con queste alle spese del Publico, e la Città di Udene ne caverà di questa ragione più migliara di ducati, ma non solo la Città, che lo stesso vien pratticato da Gemona, Tolmezo, Venzon Portogruaro, ed ogn'altro luoco murato della Patria, Or se li membri del Parlamento anco più inferiori godono questo benefizio, et il Prencipe serenissimo sente esser di Giustizia il concederli tal esattione

tione; affine, che i particolari non risentano l'aggravio di poner mano alla propria borsa per sostentare le publiche ragioni della loro Università, cur diversum doverà esser creduto ingiustizia il concederlo anco al Capo, che è il Parlamento, essendo scritto, che à Capite non licet membra recedere. Più premurosi sono gl' Interessi del Parlamento perche riguardano l'universale beneficio della Provincia tutta, e quelli delle Communità si restringono ad un particolar luoco; Onde se è vero, che il commodo publico deve preferirsi al privato, non si può negare esser di giustizia, che anco il Parlamento abbia qualche gravezza da esigere per sodisfare ai publici bisogni, che in ogni modo la conservazione della Provincia concerne il vantaggio publico di Sua Serenità.

Ne la forma della gravezza può dirsi impratticabile, o impropria a riguardo, che li Contadini, che bevano il Vino la pagarebbero, atteso che lo stesso avviene nei Dazij delle altre Università, e pure si prattica, si considera però, che il Padrone risentirebbe il danno, perche l'accrescimento di 7 4. per Conza non accrescerebbe la limitazione del bocale; Oltre che li Contadini, che ordinariamente niente hanno di proprio sono sostentati da Padroni, ed il Vino, che bevono, lo bevono a costo de medesimi, che convengono somministrarli tutto il necessario per le loro Famiglie, siche si conchiude, che il partito sarebbe di gran Benefizio, e di niun pregiudizio, onde tanto più concessibile, quod enim sibi non nocet, et alteri prodest, facile est concedendum.

Il secondo Capo di gravame fù considerato quello della gravezza imposta sopra le Cancellarie, Auditorati, et altri Ministri di Giusdicenti, cosa veramente mal sentita da tutti, et in fatti insoportabile, perche con questo aggravio

non è chi voglia esercitar le cariche, e la Giustitia resta del tutto distituta; se poi sia ragionevole l'aggravar quel Feudo ex pacto, et providentia con certo carico militare concesso a Vassalli, si lascia il considerarlo, a chi meglio intende quanto sia inviolabile la fede del Prencipe, e venerabili li patti tra contraenti, oltre che il Feudo è pur troppo aggravato soggiacendo alle reali gravezze imposte da Sua Serenità all'obligo d'Investirsi, et a mille altre angarie. L'esempio della Communità di Gemona in questi ultimi tempi esaudita per la liberazione di tali Decime, fà creder ingiusta la trassazione, non avendo la Communità predetta maggior privileggio di quello abbino gl'altri Feudatarij; ma l'aver Sua Serenità con particolar Decreto dichiarata immune da questa gravezza sin nel principio che fu imposta la Decima sopra gl'Off.ⁱ la Cancellaria della Città di Udene, e commandata di presente la redecimazione dei decimati, viene in un istesso tempo a commandare, che non si aggravino gl'Offitij de Giusdicenti, et è stato eccesso del Ministro l'aversi voluto estendere oltre la demandata auttorità. Molte altre ragioni militano per questo Capo, che essendo state considerate in tante informationi trasmesse a Venetia si tralasciano.

7 Terzo gravame fù rappresentato a quell'Ecc.ᵉ, che retrentono li Feudatarij dall'obligazione loro ingionta di prender l'investiture per la mancanza di cadaun Convassallo nell'Inclita Città di Venetia, poiche questa portando seco una spesa di circa duc: 100. per ogni investitura, ove sono molti Fratelli, e debole il Feudo in poco tempo si compra, basterebbe, che il solo Successore, che non è mai stato investito l'investisse non gia quello, che una volta è stato investito per nome suo e Fratelli, si

deb=

debba reinvestire per la morte di cadauno de fratelli, atteso che l'obligo dell'Investitura per altro non è introdotto, che per prestare in mano del Prencipe il giuramento di fedeltà, e se una volta è stato prestato dal Feudatario, a che fine tante volte reiterarlo; gli enti non si devon moltiplicar senza necessità, e se una volta è stato giurato, non deve moltiplicarsi il giuramento.

Non è già l'investitura necessaria per dar titolo al possessore, perche egli l'hà ricevuto dal primo investito, che pattuì col Prencipe, che il Feudo dovesse passar in infinito in tutti li descendenti, e però le renovationi non servono per titolo, ma solo per la prestazione del giuramento costume prat=ticato anco nella Germania, ove sono tanti nobilissimi Feudi; ma se la renovativa dovesse servir di titolo al possessore l'averla una volta ottenuta tanto doverebbe bastare, essendo stato puro accidente, che egli abbia avuto mol=ti, o niun fratello, e gl'accidenti non alterano la sostan=za delle cose; Il Prencipe vuol esser riconosciuto per Pren=cipe, ma non distrugge i Sudditi, il farli dunq: mol=tiplicar in spese di tante Investiture ultimamente in=trodotte con distruzione de Feudatarj non comple ai publici interessi, e se pur ciò fusse necessario tanto si potrebbe sodisfare col prender tali Investiture da gl'Ecc.mi SS.ri Luogotenenti, e così decretare, che l'Investitura da quello, che altre volte non è stato investito per la morte di cadaun de suoi Agnati, o fratello si debban prender à Udene, ove anco complirà molto, che si faccino le liti per relassazione de beni feudali di poca rilevanza, che per altro ove si tratta di poco niun vorrà mettersi a pericolo di spender più di quello importarebbe la Vit=toria della Causa.

Quarto fù considerato, che l'intrada de Patrioti consiste

principalmente nei Vini, onde altre volte Sua Serenità con Ducali hà decretato, che non siano ammessi Vini forastieri in Patria, acciò li Patrioti più facilmente possino esitar li loro, quale essendo andato in abuso si stimava bene rinovarlo, ad ogni modo non parve all'Ecc.ze di far altro Decreto.

Per quinto fù detto, che le sentenze Criminali de Ill.ri Giusdicenti sono nell'Off.o d'appellazione à Udene quasi tutte tagliate, anzi non solo le sentenze, ma sino le citazioni ad informandum, con che si dà adito a Malfattori di commetter li delitti impune, essendo sicuri, che a Udene faranno tagliar ogni atto del Giusd.e con pregiudizio anco delle publiche ragioni a riguardo, che il Dazio delle condanne discapita col taglio delle Sentenze. Fù ricordato per rimedio, che fusse bene il moderar l'appellazioni, non permettendo, che ove non si tratta più di L 25:- non si dasse appellazione, come alcune Communità hanno per privileggio, overo, che fosse destinato il Fiscale a diffender le dette Sentenze in appellazione con certo stipendio da esserli contribuito dal Reo, o pure, che le appellazioni si divolvessero alla Corte, e non al solo Cap.o Giudice al Malef.o

Sesto fù portato à riflessi di quell'Ecc.ze il negozio gravissimo delle Cavalcate, per occasione delle quali la Contadinanza nel corso d'anni dieci và creditrice di L 45m, e furono supplicati di rimedio. L'affare fù preso da Sue Ecc.ze, perche videro la maggior parte delle Cavalcate essere state fatte per Casi di poco rilevo, e non compresi nella Parte 1664, ne avevano altro fondamento, che il semplice Decreto de Giudici al Malefizio fatti molte volte a occhi chiusi sù la fede dei Nodari, che inclinando alle Cavalcate:

rap=

rappresentavano le loro cose a lor modo, et aveuano deliberato di obligare li Giudici medesimi alla restituzione del mal tolto, ma essendo partiti d'improviso il tutto è rimasto imperfetto.

Oltre li sudetti particolari, che sono stati portati avanti gl'Ecc.mi SS.ri Inquisitori il Publico tiene anco l'infrascritte contese.

Il negozio dei duc: m/34, che pende avanti gl'Ecc.mi SS.ri sopra le Camere, li quali pretendono di far debitrice la Patria della sudetta Summa per le bonificazioni, asserendo, che il sussidio sia stato pagato con la bonificazione di duc: 200. all'anno per la partida dovuta dalla Communità di Pordenone, il che è falsissimo, e la falsità è stata trovata con le stesse partide della Camera, nelle quali non si vede, che a saldare li duc: 5500. dovuti dalla Patria, sia mai entrata la partita di Pordenone, è vero, che a far il saldo sudetto vi entrano delle bonificazioni; ma queste sono per li beni portati à Fuochi Veneti in virtù delle Parti di Sua Serenità 1566. et d'altri tempi, e si sono fatte vedere le bonificazioni stesse di tempo in tempo legitimamente ottenute, anzi che si hà fatto vedere, che altre volte sono state contese dai Raggionati di esso Magistrato tali bonificazioni, ma poi conosciuta la verità, e la Giustizia della Causa è stata esaudita la Patria, e vi sono stati fatti li suoi Saldi.

Hanno li detti Ministri suscitato un'altra pretesa dando una poliza di nomi ritornati dai Fuoghi Veneti ai Forastieri, e pretendono, che si mostri esser stata fatta creditrice la S. Sig.ria delle gravezze dovute da detti nomi, le quali essendo cose di centinara d'anni, non è così facile il trovar queste chiarezze, ma è certo, che

ogni volta, che si fà il traslato si dà credito alla Ser.ma Signoria in Camera Fiscale, e debito a quella Cassa nella quale si traslatano le partite, onde questo riesce di disturbo grande per dover far in centinara di libri una diligente indagazione di tutte le partite, che a volerlo fare vi vorrebbero anni a riguardo, che non si può fare, che dalli Ministri della Camera, li quali sono sempre occupati negl'affari del Prencipe, onde bisogna procurare di far andar a monte tal pretesa, che è indebita.

Vi è un altra pretesa della Communità di Pordenone, la quale pretende d'esser solevata da SS.ri Castellani per la molestia che ricevono alcuni suoi Cittadini per occasione de Sussidij pretesi dai Popolari di Portia per beni posti in detto Territorio. Veramente li detti Popolari travagliano fuori di proposito, perche essi non puono rattare, che i loro soggetti, come parla l'accordo seguito con SS.ri Castellani a quali solo aspetta le partite de Forastieri, ma questa contesa vien fomentata dai SS.ri Co: di Portia, onde bisognarebbe procurar, che questi si rimovessero, overo con l'occasione delle ratte, che devono farsi del Sossidio, farli dar in nota li beni, che loro posseduno, e romper gl'accordi.

Vi è di più il Negozio dell'Estimo, che vien proseguito dal Ministro Capicio, che qui in Città si trova per tal affare.

Importante è l'affare delli Carrezzi di Palma ai quali viene astretta una picola parte della Contadinanza contribuire, e buona parte resta esente col pretesto di separazione, et esenzione, contutto che trattandosi di nove fortificazioni di rilevanza quanto l'errezione d'essa Fortezza, devono tutti contribuire, come allora contribuivano, che per altro la povera Contadinanza gia destrutta si ridurà in niente, e di presente l'Ecc.mo Sig. General

Val=

Vallarsso pretende Carra otto mille per condur pietre per tutto il suo Generalato, overo tanto danaro in ragion di £ 2 s. 10 il Carro.

Un altra pretesa viene suscitata dal partitante per occasione delle Carrette fatte nella guerra Papalina, alle quali non è tenuta la Patria contribuire, non essendo obligata à fattione extra Patriam, come per le decisioni di Sua Serenità altre volte è stato terminato, e perche al tempo della Guerra del Friuli, come ne pure di presente non contribuiscono gl' altri del Stato alle Fattioni in Patria.

Cadono quest'anno le nuove Ratte del Sossidio essendo stati nell' ultimo Parlamento deputati li Rattadori, onde è necessario sollecitare, che dijno principio per sollievo de gl' aggravati, che molti sono.

1676. 8 Agosto in Pregadi

Comprendendosi dall' Informazioni giurate del Magistrato sopra le Camere, che il debito formato alla Città d' Udene, et Patria di ducati trentaquattro mille cinquecento vinti in virtù del raccordo di persona secreta non deriva dalla causa raccordata, ma per diffetto nel pagamento del carrato del Sossidio, che rilleva ducati cinque mille cinquecento giusta il comparto generale, e ciò oltre li ducati doicento spettanti alla Communità di Pordenon, come esprime il Ragionato Campergher per pretese bonificationi, si conosce conveniente rissolvere sopra l' instanze della Città, e Patria il più giusto, e conferente con li riguardi del publico Servitio. Però

L'anderà parte, che non avendo sussistenza il raccordo della persona secreta sia il medesimo licenziato, così che il danaro, che capitasse nella publica Cassa per ragione della revisione Campergher possi alcuno pretender estrazione

del quarto, o di quanto fosse stato promesso ad esso rac=
cordante, dovendo però restar viva l'appostazione del
debito formato fino alla liquidazione del debito per
pagamenti fatti di meno dalla sudetta Città e Patria delli
ducati cinque mille cinque cento giusto l'ordinario Corra=
to sotto pretesto di bonificazioni per beni passati da
quei a Fuochi Veneti, acciò queste ben esaminate, et
fatte le contraposizioni de altri beni passati da Fuochi
Veneti in Forastieri possi esser liquidato il vero de=
bito di essa Città, e Patria col riguardo a pagamenti
fatti, et giuste bonificazioni come sopra, quale averà
allora ad esser riscosso con la pena solita, et ordinaria
di dieci per cento giusta le Leggi, senza aggravio del quarto
del Capitale, come preteso debito occulto, nel del parti=
colare sotto specie di revisione per esser cosa apparente
ne Libri del Magistrato, quale doverà ben intendersi
con il Collegio dei X.ci Savij per li lumi più distinti de
beni portati da quei Fuochi in questa Città, come di quelli
levati da questa, e portati a Fuochi Forastieri, acciò il
Publico nelle bonificazioni stesse non restasse pregiudicato.
E da mò sia commesso al Collegio de X.ci Savij di commette=
re a suoi Ministri, a quali spetta di consignare tutte
quelle note, che le fossero ricercate dal Magistrato so=
pra le Camere per beni passati dalli Fuochi della Città
d'Udene, e Patria stessa, onde nelle pretese bonificazioni,
che doveranno esser per tal causa in esso Magistrato fat=
te il Publico non restasse pregiudicato.

Gio: Francesco Giacomazzi Nod.° Duc:

Ad=

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob: et Sap: Viro Joanni Trono de suo mandato Locumtenenti P. F. S. fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Continuando sempre più il bisogno di mantener in vigore l'Armata Maritima, che serve a decoro, e valido presidio del Dominio, si conosce necessario, che pronte, et opportune seguano le provisioni del danaro destinato à quest'occorrenza, considerata tra tutte la più premurosa, e importante. Compreso però tra gl'assegnamenti stabiliti all'Armata medesima quello dell'Ordinario Sussidio, viene in ressolutione il Senato d'imponere con le presenti lo stesso, onde portandone a Voi la notitia, vi commettemo di far sapere a cotesti Fidelissimi Sudditi con aggiustata espression di parole questa publica Volontà, acciò venghi quello come è solito, e consueto pagato da esenti, privileggiati, e non privileggiati, et etiam separati, eccettuati gl'Ecclesiastici sopra la Compartita fatta dai Sette Savij, che a questo furono deputati, e con tutti gl'ordini, e dichiarationi degl'altri ordinarij Sussidij in due ratte, cioè la prima per tutto Decembre prossimo venturo, e la seconda per tutto Febraro susseguente col don di dieci per cento a tutti quelli pagaranno ne tempi prescritti, li quali passati non possa riscuottersi più col don, ma con la pena di dieci per cento giusta l'ordinario. Voi sarete obligato mandar il danaro di questa ragione al Conservator del Deposito da non esser disposto, se non in conformità dei Decreti del Senato, intendendosi obligato con le stesse strettezze dei sol: per lira, e poscia avisandovi, che nel rendimento de vostri conti non vi sarà bonificata alcuna benche minima summa, che restasse divertita in altre occorrenze anco sotto permissione

di valersi di danaro obligato quando espressamente non sarà dichiarito. Sussidio Ordinario
Dat. in Nro Duc: Palatio di 8 Octobris Ind.e XV.a 1676.

Gio Fran.co Marchesini Sec.rio

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiar. &c: Nob: et sap: Viro Ioanni Trono de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Significamus Vobis hodie in Consilio Nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti, videlicet. Non potendo esser perfezionate le riforme delle ratte, che ogni cinque anni si fà nella Patria del Friuli per il pagamento del sussidio ordinario, se non alla fine del presente mese, nel quale cadendo l'abilità concessa universalmente, non è di convenienza, che questi fedelissimi sudditi rimanessero sottoposti all'aggravio della pena; dovendo però anch'essi goder l'abilità stessa, sia preso, che alla fedelissima Patria del Friuli sia permesso di pagar la prima ratta del sussidio imposto ultimamente col Don, e senza pena dentro tutto il venturo mese di Febraro, come viene da essa umilmente supplicato per le cause sopra espresse, confirmate dal Luogotenente di Udene nelle sue giurate informazioni. Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus Vobis, ut ita exequi debeatis

Dat. in Nostro Ducali Palatio di XXX. Iannuarij Indictione XV.a M.D.C.LXXVI.

Ottavio Negri Secretario

In=

Informazione trasmessa al Sig.r D.r Beltrame Interv.te in Venetia contro la pretesa del Magistrato Ecc.mo sopra le Camere.

L'Ecc.mo Magistrato sopra le Camere di Venetia pretende molestar la Cassa de S.ri Castellani per diverse partite di beni ritornati a Fuochi di essa Patria, li di cui nomi sono stati trasmessi in copia, con copia anco delle terminazioni fatte da detto Ecc.mo Magistrato, sopra di che si ricerca se detto Off.o abbia ragione in atto di Giustizia di molestar detta Cassa per la detta Causa.

A prima faccia pare di si, perche se detti beni erano a Fuoghi Veneti, e pagavan le graverze in detti Off.i di Venetia, essendo poi stati trasportati a Fuoghi della Patria et avendo la Cassa de S.ri Castellani scosso quelle graverze, che dovevan gl'Off.i predetti di Venetia scoder senza darsi debito in Camera Fiscale, resta per conseguenza obligata alla restitut.e dal mal esatto.

Ma ben ponderata la cosa con la sincerità de fatti si scopre chiaramente, che gl'Off.i predetti di Venetia non han alcuna ragione di molestar la Cassa de S.ri Castellani.

Prima perche non sono vere le asserzioni dette nell'argomento contrario, cioè, che la Cassa de S.ri Castellani abbia scosso le graverze dai nomi descritti in dette terminazioni, della magg.r parte di detti nomi si prova questa negativa con le stesse terminazioni, dicendosi in quelle a c. 1. p. 13. et seqq: che il nome ivi descritto fà le Fazioni con la Città di Udene, in alcune si nomina la Cassa di Monfalcon, in altre quella della Contadinanza, in altre Tolmezo, o altro loco, come con la lettura si ricava, et è d'avertire, che in Patria non è una sola Cassa, ma ve ne sono 15. secondo la Compartita fatta l'anno 1580. dagl'Ecc.mi Sette Delegati, registrata nel libro de decreti Rurali a c. 261.

Onde essendo le Casse distinte per ordine publico, non può quella de Sri. Castellani esser obligata per l'esatto dalle altre Casse.

Dei nomi poi, che vien detto pagar le graverze in Cassa de Sri. Castellani, non è parimente vero, che abbino per tali beni pagato in detta Cassa, perche dai libri publici non resulta questa verità, come per fede del Sig. Cancellier della Patria; a voler far li traslati legitimamente secondo la Parte di sua Serenità, se si tratta di beni non proprij de Fuoghi Forastieri è necessario aver fede del Scontro della Camera Fiscale, che sia stato dato credito in detta Camera alla Serma. Signoria, et in virtù di questa si fà il traslato da Ministri deg.li Eccmi X.ci Savij, o dell'Eccmo Magistrato sopra le Camere, che se senza tal fede han voluto detti Ministri far il traslato, il lor mancamento non deve pregiudicar alli Sri. Castellani, ne obligarli a quello non son tenuti, ma devon far pagar dai particolari, che sono descritti in dette terminazioni, se non han pagato in Camera Fiscale le graverze.

E quivi è da saper, che li traslati son di due sorti, altri de beni, che eran tenuti pagar nelle Casse della Patria e son stati portati a Fuoghi Veneti senza la dovuta bonificazione, et altri di beni, che per anteriori traslati, o per altra causa eran tenuti pagar a Fuochi Veneti, e si trasportan a Fuochi Forastieri.

Nel primo Caso se li nomi predetti vogliono pagar a Fuochi Forastieri si fà la fede del Cancellier della Patria, che per li tali beni son dati in nota ai Fuoghi d'essa Patria, e con questa fede si và all'Eccmo Magistrato, qual depenna il detto nome, e commanda, che si facci la bonificazione; ma se li nomi continuano a Fuoghi Veneti senz'altra fede del Cancellier della Patria, si leva lettera da detto

Eccmo

l'Ecc.mo Magistrato dei X.ci Savij, e sopra le Camere, tra quali Magistrati è stata contesa, chi abbia a dar le bonificazioni, e con tal Lettera il Scontro in Camera dà la bonificazione, che sono appunto quelle per le quali l'Ecc.mo Magistrato sopra le Camere avea formato debitrice la Patria di due m/34, che poi s'hà conosciuto da Sua Serenità non esser debitrice per esser le bonificazioni dovute per virtù della Parte 1566, registrata nel libro dei Decreti Rurali c. 44.

Nel secondo caso poi, quando li nomi, o beni eran veramente tenuti pagar le gravezze a Fuoghi Veneti, e vogliono esser traslatati a Fuoghi Forestieri, danno in nota li beni predetti in quella Cassa, alla qual son soggetti, e si fà la fede che son dati in nota, e con questa si và in Camera Fiscale, et il Scontro da debito alla detta Cassa ove son posti, e credito alla Ser.ma Signoria, e poi fà la Fede di tal registro, e con questa fede gl'Ecc.mi Mag.ti di Venetia fanno il traslato, come s'è visto pratticar nei beni Comunali, che se per aventura detti Ministri senza veder le fedi del Scontro avessero voluto depennar la partita, questo è mancamento loro, che non pregiudica ad alcuno, e contro tali nomi devon farsi pagar, che se poi essi pretendessero d'aver pagato in alcuna delle Casse della Patria, doveran essi ciò mostrar, et essendo questo negozio di particolari non si devon intervessar li Publici.

Faccia conto il Mag.to Ecc.mo, che non sia fatto il traslato, perche idem est non fieri, vel non recte fieri, e si facci pagar dai possessori dei beni, come farebbe se li suoi Ministri non avessero fatto il traslato.

Vedosi dunque per le cose sudette, che in primo loco non è vero, che per li beni descritti in dette terminazioni abbino pagato in Cassa de Sig.ri Castellani, o almeno non è

provato perche non si vede registro d'alcun pagamento.

2do Se poi fusse vero, che li nomi di dette terminazioni avessero pagato in detta Cassa ad ogni modo non potrebbero li Ministri predetti molestar la Cassa de' Sri Castellani, perche li beni in dette terminazioni descritti non si vede che prima fussero traslatati a Fuochi Veneti, ma bisognarebbe creder, che fussero di quelli per li quali era anzi dovuta a detta Cassa la bonificazione, che per altro li Ministri di detto Eccmo Magistrato non averebbero fatto il traslato senza la fede del scontro della Camera Fiscale, che fusse stato dato credito alla Serenissima Signoria, come quelli, che in ciò sono sempre stati diligentissimi, e tanto più così si deve creder, quanto, che in niuna di dette terminazioni si dice, che sia stato dato credito alla Serma Signoria, come necessariamente si doveva far se fussero stati beni non dovuti alle Casse della Patria, ne in quei Ministri si può presumer in ciò negligenza.

Per la prima imposta del Sussidio Sua Serità obligò a pagar detta gravezza tutti li beni della Patria e perche alcuni eran possessi da Veneti, per li quali pagavan à Fuochi Veneti Sua Serenità con le dette Ducali 1566. 24 Settembre in detto libro dei Decreti Rurali commandò, che dal 1542. principio dell'Imposta si dovesse calcolar l'importar de Beni posseduti da Veneti, et per questi commandò la bonificazione ad essa Patria dell'importar di dette gravezze, e così è stato sempre pratticato, anzi che altre volte sono state con tutta esatezza ventilate quelle cose, e si è ridotto in chiaro con certezza inalterabile il debito, e credito della Patria, et è stato Saldato ogni cosa, come si può ricavar dalle Liquidazioni 1579. 30 Maggio, Ducali 1580. 17 Settembre, revisioni 1591. Lettere di 2 Maggio di detto anno, et altre di 3. et 11 Luglio 1606.

Dunq:

Dunque non vedendosi, che la Casa de S.ri Castellani abbia scosso dai sudetti nomi tutti, ne meno, che queste partite fusse=ro di beni non dovuti alla Patria, è più che certo, che per tal causa non si può molestar la Patria; Tutti li beni della Patria sono obligati pagar le graverze in Patria, e se alcuni vengono posseduti da Veneti son dovute per questi le bonificazioni alla Patria e se de mede=simi si fà il traslato a Luoghi d'essa Patria non se li può accrescer il debito, perche riceve quel che è suo, e per il quale gia paga la graverza a Sua Serenità nei duc: 5500. del Sussidio, anzi hà ragione di esser riffatta per il tempo, che avessero pagato in Venetia, et a detti Luoghi, tanto meno poi deve cessar la molestia contro la Casa de S.ri Castellani non vedendosi da quella ne tan poco esatta la graverza, che se l'avesse esatta ben l'averebbe esatta. Molte altre cose si potrebbero dire, e considerar, ma tanto deve bastar per appagar ogni retto giudizio.

Udene 30 Ottobre 1676.

Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Luogot.e

Non è persona abitante in questa Provincia, che non prova coll'evidenza di fatto la mala qualità de Sali, che capitano nella Patria medesima per vendersi à uso de Sudditi, tra quali tocca alla povertà più mise=rabile ribentirli, per esser questi di così cattiva sorte, che vi sono due terzi di fango, e di putredine, ne ponno cibarsi di questo necessario alimento; A tempi andati non si è visto mai mostro si fatto, poiche venivano man=dati Sali bianchi, o pure di negri di buona qualità e non della sorte cativa prenarata, et la povertà, che spendeva quel miserabil soldo nel comprarne gustava almen quel

poco pane saporito, ma al presente a loro conviene per così dir mangiar il pane di minuti senza sale più tosto di comprarlo così tristo, et infame; Che però Noi Sindici della Contadinanza umilmente supplichiamo V.E. riflettere a questo importantissimo affare, e trasmettere queste nostre umilissime righe al Magistrato Ecc.mo de Sali, acciò degnino suffragar la povertà, che tanto patisce, con celere provedimento, come parerà alla loro incomparabile clemenza, et a Vostra Eccellenza umilissimi s'inchiniamo.

Ill.mi Ecc.mi S.ri Proni Col.mi

Informazione per il debito preteso sopra le Camere.

Il trovar scritture, che comprobino la translazione dei nomi contenuti nella nota trasmessa à Fuoghi Forastieri, o che questi siano stati prima in Patria è impossibile il poterlo trovare, essendosi nel corso di 150 anni perse le scritture, e le memorie tutte, ma la ragione di questo Publico è così chiara, che da sano, e disappassionato Giudizio non può essersi sentito contra.

Prima è più che certo, che il Prencipe nella prima imposizione del Sossidio volse, che quello fosse pagato sotto tutti li Beni di Terra ferma, ne escluse beni posti a Fuoghi Veneti, o perche non ne fossero, o perche non fusse di convenienza l'escluderli, col corso di tempo poi essendone alcuni trasportati a Fuoghi Veneti commandò con Ducali 1566 la Bonificazione di questi alla Patria, onde tanto bastarebbe per mostrar, che li Nomi ora pretesi siano proprij della Patria, mentre non si vedono due volte Bonificati.

Secondo

Secondo per occasione di queste bonificazioni altre volte è stata fatta contesa da Ministri di cotesti Magistrati, ma destinato da Sua Serenità S.r Ecc.mo Soranzo a far riveder li Conti fù ventilata questa materia minutissimamente, et con più Parti, et Decreti fù stabilito il debito alla Patria, e si vederebbero forsi le stesse partite contentiose se fusse stato di Giustizia inserirle in detti Conti, basta, che il tutto fù diligentemente dai Ragionati considerato, e non si tralasciò partita, che potesse considerarsi a beneficio del Prencipe, a voler dunque rinovar li Conti una volta con tanta pontualità stabiliti, si come è impossibile, così non è di Giustizia, che si faccino.

Terzo nei libri della Patria, ne in quelli della Camera Fiscale non si trova alcuna memoria, che li nomi contenziosi siano stati trasportati a Fuoghi della Casa de SS.ri Castellani, con qual fondamento dunq: vogliono cotesti Ministri formarli debitori, se non si vede, che il Ser.mo Publico abbi mai scosso cosa alcuna per tali trassati, o che le fedi del Marchetani son false, o nò, se son false vadino contro i possessori dei beni, de quali si è fatto il traslato, ne la negligenza de Ministri in admetter un traslato che avoca i debiti requisiti deve bastar à formar debitrice la Casa de SS.ri Castellani, che niente hà scosso, se poi dette fedi contenissero Verità, non hà il Prencipe causa di formar debitore alcuno, mentre col traslato è stato dato credito alla Ser.ma Signoria, che se non si trovano le memorie incolpino il tempo distruggitore dell'umanità nostra, non che di poche carte.

In conclusione la Casa de SS.ri Castellani non può esser formata debitrice ne per ragioni di scossida, perche non hà scosso cosa alcuna, se avesse scosso, averebbe scosso il dovuto, ne per ragion d'università, perche le università non son tenute per li beni posseduti da particolari, Si

legan tutti li libri del Magistrato delle Decime, o delle Camere, e si troverà, che tutte le partite sono a debito de particolari, compratori, o possessori de beni, e come gravezza reale sempre il Prencipe si hà da questi fatto pagare, et ogn'anno vengono fuori li Fanti in Terra, facciano dunq: anco l'istesso di presente, mentre se il traslato non è fatto servatis servandis, è l'istesso come se non fusse fatto, e se non fusse fatto non molestarebbero la Patria, così non devon farlo di presente. Si considera, che sia bene presentar supplica in Ser:ma Signoria, e rappresentar tutte queste ragioni al Prencipe per veder di farsi liberare. Si mandano le scritture altre volte usate nel far conti, per far conti di bonificazioni, acciò ricavino quello stimaranno a proposito, le quali si doveranno conservare, acciò non si smarischino, et sbrigata la Causa si doveranno rimandare.
A 4 Aprile 1677.

Serenis:mo Prencipe

Molti pregiudizij patisce la povera Contadinanza, mentre la sua Cassa è amministrata da diversi, come anco perche vien servita d'un istesso Cancelliero che si servono li Nobb: Sr: Castellani, causa che continuamente vengono da terze persone dilapidati li soldi della misera Contadinanza pagati a prò di Vostra Serenità, e perche Noi altri Sindici attuali siamo obligati a sostentare le ragioni di tutta la Contadinanza, e di obbedire, e riverire l'Ill:mo, et Ecc:mo Sig:r Luogotenente publico nostro Rappresentante, e

La

la Serenità Vostra, e non obligati a secondar le opinioni de N. N. S.ri Castellani, quali vanno procurando ridurci a far patti tutti contrarij alla devozione et osservanza, che professiamo all'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Luogot.e, i quali sarebbero totalmente contrarij a quella regenza d'Udene. Mossi dunque di puro zelo risolviamo supplicar umilmente la benignità, e clemenza di Vostra Serenità, a fin che resti per l'avenire servita la Contadinanza d'un suo Cancelliero eletto da Noi altri, come li altri provisionati, et poi confermato dall'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Luog.te, che così averà la Contadinanza di riconoscer solo la Serenità Vostra per suo Prencipe, et il Publico Rappresentante di Udene com'è giusto, e non averà da dipender per l'avenire da N. N. S.ri Castellani, che così saranno amministrate non solo le cose publiche con ogni fedeltà, ma anco il danaro stesso. Grazie.

1676. 19 Zenaro

Che sia rimessa ai Savij dell'una, e l'altra mano

Conseglieri

ꝑ Bernardo Nani	ꝑ Polo Morosini
ꝑ Pietro Civran	ꝑ Pietro Mocenigo K.r
ꝑ Francesco Iustinian	ꝑ Ottavian Pisani

Illico. 26

Per ordine degl'Ecc.mi S.ri Savij oltre scritti, che alla presente supplicazione risponda il Luogotenente d'Udine, et bene informato delle cose in essa contenute, visto, servato, et maturamente considerato quanto si deve, dica la sua opinione in scrittura giurata e sottoscritta di mano propria giusta la forma delle leggi.

Gio: Francesco Giacomazzi Nod: Duc:

Serenis:mo Prencipe

Non può conservarsi ben composto un corpo, quando le parti principali di quello vengono indebolite.

La Contadinanza della Patria del Friuli, che è composta d'un numero infinito di abitanti nelle Ville della medesima Patria fà elezzione di otto Uomini de più provetti, et abili, che in essa s'attrovano con titolo di Sindici, quali hanno incombenza d'impiegare tutta la loro persona non solo per servizio di quella, ma anco del Publico stesso: A questi gli fù stabilito un Sallario di ducati settanta per Cadauno, et di più con decreti de gl'Ecc.mi Sig.ri Luogotenenti già passati approbati dall'Ecc.mo Senato in particolare dall'Ecc.mo Niccolò Venier viene terminato, che gli siino fatte alcune Bonificazioni di spese, et altri commodi, che sono stati conosciuti in quei tempi ragionevoli, il tutto a fine, che restasse ben assistita, e servita la Contadinanza stessa.

Ora con la scorta d'alcuni ordini dell'Ecc.mo Sig.r Francesco Donado fù Luogot.e in questi ultimi tempi vengon da questi Ministri, a quali spetta il lievo delle Bollette diminuite, alterate, et recchiate respective le medesime Bonificationi; Cosa che è in breve per partorire la total desolazione della Contadinanza, ricusando ogn'uno di quelli Sindici il sudetto impiego, nel qual devono soccomber, oltre il consumo del proprio Sallario, anco di sua scarsella; Per tanto Noi Sindici attuali ricorriamo genuflessi

a piedi

a piedi della Serenità Vostra, umilmente supplicandola degnarsi commandare quanto parerà proprio alla prudenza sua negl' aggravij, che qui sotto devotamente esponiamo.

Con gl' Ordini sudetti Donadi vien levata certa spesa, che fù stabilita per levar, e proveder d' utensili occorrenti nella Casa, che s' attrovano in Udene, destinata per il Sindicò di mese, che ivi deve abitare, come pure deve servire per commodo d' altri Sindici della Contadinanza, che capitano per l' occorrenze publiche in Città, spesa che conosciuta sempre per necessaria quanto il vito stesso non riusscirà la benignità della Serenità Vostra commandarne la bonificazione come sempre s' è praticato.

Per li viaggi, che devono farsi per Venetia v' è stata stabilita, e limitata la corrisponsione di lire tre soldi dieci per giornata, compreso nolo di Cavallo, et ogn' altra spesa, nolo di Barca, Camera locante, e Vito, Dinaro, che non essendo sufficiente ne meno per il nolo de Cavalli, e spese di quello, resta supplicata umilmente la Serenità Vostra commandare quell' accrescimento che gli parerà opportuno.

La stessa provisione merita la contribuzione di lire tre sole per giornata, e viaggi per la Patria, rispetto al nolo di Cavallo, e Stallazo.

Per la dispensa de mandati in Stampa, che si fà in gran quantità ogn' anno fù sempre solito contribuirsi ducati tre all' anno, questi ora ci vengono negati, si supplica umilmente la Serenità Vostra la continuazione di questa contribuzione per esser Noi aggravati dalla spesa de medesimi mandati per la dispensa.

Che gl' ordini dell' Eccellentissimo Venier per obligo, che tenemo di portarsi in Udene in pena di ducati vinti ogni mese, ci è

stato stabilito un Onorario a Noi Sindici di là del Tagliamento di due: uno miserabile, et a Noi Sindici di quà del Tagliamento di due. tre per cadauno; questi ora ci vengono ricusati col pretesto, che vengono levati dagl'ordini sopradetti Donadi, benche siano stati con quelli levati quelli soli erano stabiliti per li viaggi occorrevano estraordinariamente, per quali fù già stabilito l'Onorario di ducati settanta, anzi che sono stati ristampati li sudetti ordini Venieri in questi particolari per la loro pontual essecuzione; si che supplichiamo la Ser.tà Vra anco in ciò commandare, che ci sij corrisposto la sopradetta contribuzione conosciuta sempre ragionevole.

1677. 31 Marzo

Che sia rimessa ai Savij dell'una, e dell'altra mano

Consiglieri

ꝑ Andrea Soranzo	ꝑ Girolamo Corner
ꝑ Pietro Barbarigo	ꝑ Ottavian Pisani
ꝑ Polo Morosini	ꝑ Priamo da Leze.

Illici

Per ordine degl'Ecc.mi Sig.ri Savij Oltrati, Che alla presente supplicazione risponda il Luog.te d'Udene, et bene informato delle Cose in essa contenute dica l'opinione sua in scrittura giurata, et con sottoscrizione di mano propria giusta la forma delle Leggi.

Lo stesso faccino li Sindici Inquisitori ritornati di Terra Ferma

Girolmo Giacomazzi Nod: Duc:

Adì

Adi 9 Maggio 1677.

Noi infrascritti diamo auttorità à gl'Ill.mi S.ri Nostri Deputati della Patria di supplicare Sua Ser.tà e di operare ciò farà bisogno acciò degni concedere il Parlamento fuori d'Udine in qualunq: loco della Provincia, che dalla Publica Sapienza sarà stimato conferente al servizio di Sua Serenità, et alla quiete di Noi Feudatarij per cento anni desiderata, e mai conseguita in Udene.

Io Arcoloniano Arcoloniano affermo
Io Gio: Batta Mantica afermo
Io Ermes di Coloredo afermo
Io Pompeo Maniago afermo
Io Gio: Fran.co Corbello Valvasone afermo
Io Gio: Filippo di Panigai afermo
Io Manino Manini afermo
Io Gio: Antonio d'Arcano afermo
Io Marc'Antonio di Pramperg afermo
Io Sidiarte di Zucco afermo
Io Gio: Batta di Pramperg afermo
Io Martio di Sbroiavacca afermo
Io Hortensio Frangipane afermo
Io Girolamo di Savorgnano afermo
Io Carlo Arcoloniano afermo
Io Gio: Tomaso di Colloredo afermo
Io Antonio di Toppo afermo
Io Antonio di Spilimbergo afermo
Io Scipione di Varmo afermo
Io Gio: Federico di Varmo afermo
Io Gio: Henrico di Madrisio afermo
Io Lodovico di Madrisio afermo
Io Antonio della Frattina afermo

Io Adriano di Varmo affermo
Io Vicenzo di Varmo affermo
Io Pietro di Varmo affermo.

1676. 19 Maggio
Relazione
Dell'Ambasciaria della Patria del Friuli fatta a Sua Serenità Niccolò Sagredo, e del Congedo preso nella Partenza.

Ill.mo Sig.r Mio Sig.r Col.mo

Al contento d'aver veduto distintamente la riguardevole Ambasciaria della Patria del Friuli aggiungo anche l'onore, che mi prendo di ragguagliarne V.S. Ill.ma ben sicuro di viverive, e d'incontrare le sodisfazioni sue col racconto di così segnalata, e pomposa funzione.

Giunti li giorni passati gl'Ambasciatori del Parlamento della Patria del Friuli, che sono Monsig.r Virginio Manini Co: Decano d'Aquileja, e Vicario Generale dell'Eminentissimo Cardinal Patriarcha Delfino, per il membro de Prelati, Il Sig.r Cav.r F. Girolamo de' Co.ti di Porz dell'ordine Gerosolimitano per il membro de' Sig.ri Castellani e per quello delle Communità il Sig.r Gio: Batta Mantica Feudatario anch'esso. Presero l'alloggio nel Palazzo di Cà Foscari sul Canal grande a San Pantalon superbamente addobato. Ieri poi, ch'erano li 19 del corrente Mese di Maggio, alle 14 ore fecero la loro solenne entrata in Collegio con l'ordine seguente.

Prima della loro mossa dalla Casa suonavano sopra Pergoli, nei Portici, e nelle Corti sei Trombe, quattro Tamburi,

e

e si sentivano cinquanta Instromenti di Musica
Alla Riva gli attendevano tre belle Gondole di due remi l'una, vestiti i Borcharoli con Livrea consimile alla qualità, che qui sotto resterà accennato, con altre p.te ordinarie per li Gentiluomini Camerate, che li avevano d'accompagnare, ve ne erano poi tre del Serenis.mo, et altre 34 di diversi Gentiluomini Veneti affezionati alla Patria mandate per seguito dell'Ambasciaria, vi era anco una Peota a dieci remi, et una Fisolera a quattro, fornite tutte due con tapetti, con Tamburi battenti.
Montati li S.ri Ambasciatori in Gondola con il seguito delle altre precedendo i Tamburi, e le Trombe se ne vennero in tal modo a San Salvadore, dove erano attesi, e furono levati da diversi Senatori, e con l'ordine seguente per la Marzaria, che per tal funzione era riccamente addobata andorono in Colleggio.
Precedevano tre Forieri, che erano tre Sindici della Patria vestiti di nero con tre San Marchi nel petto, ma dalla parte del Cuore, rilevati in piastra d'Argento in forma ovata di larghezza più d'una quarta, erano questi seguitati da sei Trombetti vestiti della livrea de S.ri Ambasciatori, qual era di raso di Color celeste tutta guarnita di romana d'oro, e d'argento di circa tre dita di larghezza, accompagnando questa i cordoni, et i fiochi delle Trombe, che rendevano una vaghissima vista.
Venivano poi sessanta sei Staffieri dei Camerata, tutti essi Camerata Cavalieri di nascita accompagnati a due a due, et ogni paro di Livrea consimile, che erano di varij colori, e variamente guarnite con romane di seta coperte quasi tutti, e non avevano altro, che poco spazio d'una Romana all'altra, con pendoni di recamo

che attraevano grande ammirazione. .

A questi seguitavano sei Staffieri di Livrea di color, che assomigliava al Vinato guarnito di Larghe romane tutte d'Argento che erano del Sig.r Maggior Domo, che era il Sig.r Co: Gio: Batta di Polcenigo, e Fana, a quali venivano dietro due Paggi del medesimo Sig.re dell'istessa livrea, ma più riccamente addobata.

Venivano poi li Staffieri delli Ill.mi Ambasciatori al N.o di 14 con li Tabari di Livrea riccamente addobati di romane d'oro, e d'Argento conforme quella de Trombetti, avendo questi li Giupponi di Seta a fiori di color dorato, che fra il color celeste, rendevano superbissima vista.

Si videro dopo questi 20 Camerieri tutti onorevolmente vestiti di nero, a quali succedevano sei Paggi tutti Cavalieri, portando l'istessa livrea, ma molto più ricca e facendosi sommamente ammirare per la nobiltà del portamento, e per la bellezza dell'aspetto qualificato in tutti dalle Perucche, che li adornavano.

A fianchi de Paggi caminava uno, che gli andava regolando con titolo di Custode in abito nero guarnito di merli, gli erano dietro quattro Preti con nome di Mastri de Paggi, e dopo questi vi erano dieci Capellani, l'ultimo de quali portava in un Condado pavonazzo la Beretta del Prelato Ambasciatore.

Con questo ordine caminando, si videro poi venir 22 Cavalieri i più giovani del n.o dei Camerata à due, à due superbissimamente vestiti di nero, che precedevano al Maggior Domo, quale poi seguitando solo precedeva li Ill.mi Ambasciatori riccamente vestiti di nero con merli, e monperiglia intrecciata d'oro.

Veni=

Venivano poi li Ill.mi Ambasciatori, de quali precedeva il Prelato, con Rochetto, poi quello de Ill.mi Castellani, che oltre la Croce sopra il mantello, aveva la Croce dell'Ordine di Malta nel petto tutta attorniata con bellissime perle, e poi veniva quello delle Communità nobilmente vestito, caminando a man destra essi Ill.mi Ambasciatori dei primi Senatori di questa Città, come pure erano accompagnati otto Prelati da Senatori, che li seguitavano, e 28 Cavalieri, che pur superbamente erano vestiti di nero, con guarnimento di sopra abbondanza di merli accompagnati ancor essi a mano destra da Senatori, e singolarmente da quelli, che erano stati Luogotenenti a Udene. Condecoravano poi anco questi Ambasciatori circa altri 16. Gentiluomini Veneti in Veste affettuosi alla Patria.

Con tal ordine entrarono in Collegio gli Ill.mi Ambasciatori, dove l'Ambasciator de Prelati in concorso di molte Dame, et in gran concorso di Nobiltà, e di Popolo fece sentire alla Serenità del Prencipe, e di tutto l'Ecc.mo Collegio una bellissima Orazione d'Omaggio in nome di tutta la Patria del Friuli; Al quale la Serenità del Prencipe rispose con espressioni affettuosissime, e cordialissime verso la Patria stessa che resero molto contenti gli Ambasciatori, e tutto il seguito dell'Ambasciata.

Finita la funzione col medesimo ordine discesero gli Ill.mi Ambasciatori dal Collegio per le Scalle de Giganti, dove era un' infinità di popolo ad osservare, et ammirare quest' Ambasciería, et per Corte del Palazzo andati alle rive, licenziati da Senatori, montarono in Gondola, e nella forma, che prima s'erano partiti dal loro Palazzo se n' andarono a S. Zorzi Maggiore a sentir Messa, e poi venuti a S. Lorenzo, et entrati in Chiesa trovarono avanti l'Altare del Santiss.mo un Strato nella forma, che si prepara a gl' Ambasciatori delle

Corone, sopra il quale inginocchiati fecero le loro orazioni, e poi fatto passare tutto l'Equipaggio avanti le Strade di quelle Illme Monache, andorono poi li Illri Ambasciatori a complimentare con l'Illma, e Revma Abbadessa, che finita tal cerimonia, rimontorono in Gondola e sempre con l'istesso modo caminando l'Ambasciaria se ne ritornorono al loro Palazzo d'abitazione.

Al pranso vi erano 54 Cavalieri, qual era superbissimo non tanto per il Nobilissimo apparechio, quanto per richissime, e preciosissime vivande, non inferiore al certo dei Banchetti d'ogn'altra Ambasciaria.

Il primo brindese fu fatto alla prosperità, et ingrandimento della Serenissima Republica che fu solenizato con sbarri, Trombe, e Tamburi, il secondo alla salute del Serenissimo Doge Nicolò Sagredo, et il terzo alla felicità della Patria del Friuli, pur ancor questi solenizati con sbarri, e suono di Tamburi, e Trombe.

Dal pranso sino notte fecero correr nella Corte del Palazzo una fontana di Vino, che fu goduto da quantità di Popolo.

Ad un'ora di notte fecero accender sei Torcie al Pergolo del Palazzo, et coperto da una tenda di diversi colori si fece una Serenata cantata da primi Musici di Venetia e sonata coi più stimati, e delicati Instromenti della Città, essendo innumerabile quantità di Gondole in Canale a sentire, e fra gl'altri incognito era il Serenissimo e gl'Ambasciatori de Prencipi, essendo appresso la mia Gondola capitato a sentire quello di Francia.

Da questo veridico, e sincero racconto V. S. Illma può comprendere l'ammirazione, che di se stessa hà lasciato quest'

Ambas=

Ambasciaria, e levate le parzialità d'affetto di chi aveva interesse con le altre, questa appresso l'universale hà riportato il vanto della più bella, che sia stata fatta a Sua Serenità. Gradisca questo atto della mia divozione in contrasegno del desiderio, che hò sempre d'incontrare nelle di Lei sodisfazioni per farmi in tutte l'occasioni conoscere.

Venetia li 20, Maggio 1676.

Ill.mo Sig.r Mio Sig.r Col.mo

Vedendo con quanto affetto V.S. Ill.ma hà gradito il raguaglio dell'Ambasciaria, prendo l'onore di raguagliarla anco del Congedo, che hanno preso li Ss.ri Ambasciatori della Patria da me veduto, e sentito in Collegaio

Li 22 del corrente Mese di Maggio, che fù Venerdì passato alle 17 ore in circa partirono dal loro Palazzo per acqua li Ss.ri Ambasciatori nel modo accennato delli 19, et capitati a S. Moisè posero piede a terra, e senza accompagnam.to de Senatori si partirono per Piazza di S. Marco per mezo la Sezsa nell'Ecc.mo Collegaio; Dove io per appunto ne avevo buon posto per veder la cerimonia

Entrato l'Equipaggio tutto, si divise questo da una parte, e dall'altra facendone spaliera, che fornita se ne fece un'altra dopo di essa da Staffieri, e Paggi, e pure la quantità de medesimi Staffieri, e Camerieri, ne fece replicar la terza, fra mezo delle quali entrarono li Ss.ri Ambasciatori, e postisi a fronte del Serenissimo Prencipe li fecero profondamente inchinati una gran riverenza, e facendoli con la mano Sua Serenità atto di coprire, li replicorono un'altra profondiss.ma riverenza, e di nuovo facendo l'istesso atto, ancor loro li fecero l'istessa riverenza finalm.te

all'atto della terza volta con abbassarsi prima nel modo delle altre volte, coprirono; il che fatto Il Sig:r Cavalier di Pers incominciò a parlare, e con bellissimo, e breve discorso raffermandoli la Fedeltà della Patria, e del suo membro supplicò il mantenimento de privileggi, e poi la licenza di ritornare alle loro Case. A questo così ben espresso congedo, rispose Sua Serenità. Li rafferma la publicamente in mantenire, et anco accrescere i Privileggi della Patria, e li pregò un felice ritorno. Dopo di ciò andato a piedi di Sua Serenità Monsig:r Manino, et inginocchiatosi con il piede destro, essendo stato posto nelle mani di Sua Serenità dal suo Cavaliere un Spadone nudo, nell'atto, che un Scudiere li teneva un Speron d'oro al piede destro, Sua Serenità li pose il Spadone sopra il Capo, e sopra le spalle dicendoli: Esto Eques ex Decreto Excellentissimi Senatus, e poi ripose Sua Serenità nelle mani del suo Cavaliere il Spadone, e presa una Collana d'oro glielà pose al Collo, che dopo bacciandoli la mano si levò esso Monsig:re, e si ripose a suo loco. Con lo stesso ordine, e modo creò Cavalieri il Sig:r Cav:r di Pers, et il Sig:r Gio: Batta Mantica. Dopo della qual funzione andorono poi tutti li Camerata de SS:ri Ambasciatori, Prima li Prelati, e poi li Secolari, e Paggi ad inchinarsi a Sua Serenità, e a bacciarli profondam:te la mano, il che fatto si partirono, e discesi giù per le scalle de Giganti per mezo la Sensa della Piazzetta, si portorono a montar in barca, e sentita Messa alla salute, si restituirono al loro Palazzo.

Mi raffiguro, che la Cerimonia dell'Ambasciata in Colleggio sia stata simile a questa di Congedo; onde restando

servita

servita V.S. Ill.ma d'ogni particolare, La supplico ancò che gradisca La mia disposizione, che hò sempre d'incontrare nelle di Lei sodisfazioni, e di vivere.
Venetia li 24. Maggio 1676.

1672, 8, Marzo in Pregadi.

Al Luogotenente d'Udene, e Successori

Fatto riflesso alle nostre giurate nuove informazioni sopra la supplica di cotesta Fedelissima Patria, per dar a Sudditi della medesima il modo di sparzar con maggior facilità li Vini del Paese, si è considerato, che mentre dalli Austriaci per difficoltar l'ingresso de Vini del Friuli in questo Stato li hanno caricati del peso d'un Dazio di qualche rilevo, potria da Noi pratticarsi lo stesso per quello della loro parte. Al fine medesimo però di consolar le giuste supplicazioni di cotesti fedelissimi suditi, deliberiamo, che sijn obligati tutti li Vini del Stato Austriaco, nell'ingresso a confini del Nostro, al pagamento di ducati due per ogni Botte.
Perche sij pratticata, e riscossa questa imposizione, resta rimesso alla nostra virtù lo stabilir, e prefiger gl'ordini, che stimerete proprij per la riscossion puntuale di questa imposizione, l'importar della quale dovrà esser riscosso in Cassa Publica, et li ordini, et regole stesse dovrete trasmetter per la publica approvazione.
Restando unitamente concessa auttorità a Voi, e Successori in caso di mancanza di Vini stessi del Paese di levar la sudetta imposizione secondo sarà stimato di servizio, e vantaggio de Sudditi.

Dovendo pur da questo Decreto far, che restino esclusi li Vini tutti, che capitano, o capiteranno per via di Muscoli da Mare.

Gio: Striarca Nodaro Ducal

Ill.mo Sig. Sig. Col.mo

Col Decreto 8 Maggio prossimo passato dell'Ecc.mo Senato devesi pratticare l'imposizione della Tansa in loco del Campatico già deliberato sopra li beni situati di Là del Tagliamento e Tisana. A noi incombe stabilirla sopra i fuochi separati dalla Patria, et a V.S. Ill.ma per gl'altri, e trattandosi dell'esazione in esso Decreto divisata: Si considera che l'applicazione di V.S. Ill.ma possa versar sopra la Città di Udene in particolare, Cargna, le 300 Ville di Là del Tagliamento, e Venzon, con Monfalcon pure e Noi toccarà versare per obligar la Tisana, Cividal, et altri fuochi separati.
Credemo prima di divisar detta Tansa pratticar le vie più soavi, e che si procuri ridur i detti luoghi a qualche offerta volontaria col riflesso ai commodi, e benef.ti, che ne risultaranno considerabili dall'operazione, la quale ricercando ducati 3700. la virtù di V.S. Ill.ma averà mira di condur i luoghi sudetti in Carratto proporzionato al bisogno, che tanto da Noi si procurerà di concerto con gl'altri luoghi in essecuzione de' Publici commandi per dover poi in caso di renitenza pratticar rigorosa imposizione della decretata Tansa. Il zelo di V.S. Ill.ma si compiacerà d'applicar alla materia, et a misura delle dispo=

disposizioni, che saranno incontrate si compiacerà renderci avisati per poter concertar come meglio occorrerà il Publico Servizio, et il beneficio di cotesti fidelissimi Popoli.

Dat. dal Mag.to all Acque, 22, Giugno 77

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiar. Nob. et Sap. Viro Joanni Trono de suo mandato Locumtenenti Patri Fori Julij fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Particolari di rimarco si contengono nelle Vostre Lettere di primo, e 5, corrente, osservandosi in primo Capo circa la promiscuità del pascolo del Bosco delle Tiare, e Sabioni nella mancanza delle scritture in cotesta Secreta in tale proposito quello avete operato con la spedizione de Prov.ri à Confini sopra loco per lucidazione del fatto, con esami, et altro; Onde nel stato delle cose non si mancherà delle diligenze mag.ri anco qui vedere se vi fosse alcuna cosa, e se vi farà pure sapere quanto potesse occorrer nel particolare medesimo.

Versando poi le seconde sopra l'instanza dei Deputati della Patria per la reduzione del Parlamento per li 16 del corrente con oggetto di eleggere tre Ambasciatori, che si portino in questa Città per opponersi alli ricorsi della Contadinanza per la permissione di eleggersi un Canc.re separato da quello della Patria, e per qualche accrescim.to delle Statuite provisioni contro il stabilito da gl' Ordini Donadi, e come saggiamente vi siete regolato nel divertire l'effetto con le considerazioni prudenti, che alla fine del corrente fosse per ridursi il Parlamento stesso per l'elezione delle Cariche ordinarie, così cadendo l'instanza da se stessa per il giorno sopra espresso potrete far sapere alli Deputati medesimi, che per ora non sarà parlato, o trattato sopra il detto affare, e che potrebbero le ragioni della Patria esser poste in scrittura, perche presentata dal Nuncio in questa

Città permanente, si averebbe in ogni tempo, che si prendesse il negozio per mano riflesso alle medesime, con disposizione di tener sempre lontane le novità, che potessero dar alterazione a gl'usi, e consuetudini antiche, e senza sconcerti praticate, et in tutti i casi avisando se la Convocazione del Parlamento come sopra sia desiderata, e ricercata da tutti tre li Membri, Castellani, Clero, e Communità per la sudetta elezione d'Ambasciatori, a lume di quel di più occorresse d'aggiungervi in questo proposito.

Resta in fine quello avete rappresentato intorno à bisogni del Palazzo di Pordenon. Omissis

Dat. in Nostro Duc: Palatio 12 Maij (Ind. XV. 1677.

Ottavio Negri Seg.rio

1677. Adì 7 Agosto. Present. per il Nob: Sig. Pompeo di Maniago, nomine, e dall'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Luogotenente ne fù commesso il Registro, et essecuzione.

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum Universis, et singulis Rectoribus, et Rappresentantibus Nostris, quibuscunque: et presertim Prov.ri Nostro Generali in Patria Fori Iulij et Locumtenenti P. F. I. coeterisque: Ministris presentibus, et futuris, ad quos hae nostrae pervenerint significamus hodie in Consilio Nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti. V.z

Concorse questo Conseglio sempre con Paterna carità al sollievo di quei Sudditi, che aggravati da numerosa Figliolanza sono ricorsi per gl'effetti di Grazia. In questo stato s'attrova il Fed: Niccolò Giacomo della Famiglia di

di Maniago colpito di dodeci figlioli, otto Maschi, e quattro femi=
ne tutti vivi, verso il quale convenendosi praticare quello,
che è solito osservarsi con altri in Casi simili anco per il merito
della sua Casa, che in più occasioni per molto tempo hanno
molti della sua famiglia palesato la propria divozione.
L'anderà parte, che al sudetto Fed: Niccolò Giacomo di Ma=
niago sia concessa la solita esenzione di tutte le angarie,
così reali, come personali della Patria del Friuli, e Città
di Vdene, eccettuato il Sossidio; e condotta di Biave nella
Forterra di Palma, e Città stessa di Vdene, qual esenzione
s' intenda durante la vita di esso Niccolò Giacomo, et con=
tinuare per anni X.ci immediate susequenti doppo la sua
morte nei Figliuoli, e doverà intendersi così in vita di
esso, et de Figlioli per il detto tempo, e per quei soli
beni, che sono al presente posseduti da medesimi Padre,
e Figlioli, esclusi quelli, che fossero acquistati, e pervenis=
sero in loro per qualsivoglia via, come dispone il Decreto
XI Zugno 1670., e come si è con altri in casi simili pra=
ticato. Quare Aute. suprad.o Cons: mandamus Vobis,
ut ita exequi debeatis.
Dat. in Nostro Duc: Pal.o di 24. Maij Ind.e XV. 1677.

Agostin Bianchi Seg.rio

Serenis.mo Prencipe

Spedito un Ragionato in Vdine d'ordine di Vostra Serenità
a riveder, e liquidar li Campatici corsi in quella Provincia
dall' anno 1636. in quà hà perfezionata prima la revisione
della Città, e poi della Patria, e con lo stesso ordine si sono
anco procurati li pagamenti da debitori; Fece la Città ric=
corso a piedi di V.ra Ser.tà, et con benigno Decreto 1675.

29 Febraro cadauno de debitori fù abilitato a far il pagam.to in anni due senza pene; Ora li poveri abitanti nella Patria, a quali sono stati liquidati tali debiti di Campatici, si vedono di quando in quando fulminar rigorose essecutioni, e mentre credevano respirare con la raccolta de formenti, si vedono più che mai estenuati, avendo questi reso poco più della semenza; Supplicano però prostrati li Deputati della Patria stessa la pietà della Serenità Vostra permettere a cadauno, liquidato, che sia il debito di Campatici, il poter quello pagar in anni due, ogn'anno la giusta portione senza pene, eccettuato le otto per cento dovute al Ministro, come è stato praticato con detta Città, che non mancaranno anco quei Fidelissimi Popoli di sempre più benedire la Serenità Vostra. Gratie.

1677, 3. Agosto
Che sia rimessa ai Savij dell'una, e l'altra mano

Conseglieri

Andrea Soranzo	Marc Antonio Priuli
Zuanne Sarzoni	Girolamo Corner Cav.r
Pietro Barbarigo	Lorenzo Vitturi C. di q. V. C.

Alessandro Bernardo Seg.rio

1677. 3. Settembre. In Pregadi.
Al Luogotenente d'Udene

Intesa l'instanza de Giusdicenti della Patria del Friuli, acciò sia depennato il debito di decima, redecima, et annata, a cui sono state obligate alcune Cariche proprie de Feudatarij, e Giusdicenti anticamente da essi possedute

libere

libere, e dipendenti da titolo di Feudo Nobile retto, legale, e Giurisdizionale, e fatto unitamente il conveniente rifletto alle risposte di quel Luog.te d'allora, et altre de Magistrati, a quali incombono; essendo intenzione di questo Conseglio conservare nelle loro antiche ragioni quei Fedelissimi sudditi coll'esempio di quello si è praticato con altri; deveniamo in risoluzione col Senato d'esentare, e disobligare detti Giurisdicenti per le Cariche dipendenti come sopra da titolo di Feudo Nobile, retto, legale, e Giurisdizionale, cioè antiche, a quali nella prima loro dedizione fù promessa la conservazione, e manutenzione, come nella loro scrittura presentata al Mag.to sopra danari, dal debito delle sudette gravezze, quale fosse per tali cause stato appostato, et si ritrovasse nel Mag.to sopra li danari non essendo le medesime state annotate nelli Catastici formati negl' anni 1572 e 1617. et perciò doveranno esser depennate ove fossero descritte a remozione delle molestie, che potessero per tal causa venir inferite, et ne sia data notizia ove occorresse. et al Mag.to sopra i danari particolarmente per la dovuta osservanza.

Gerolamo Giacomazzi Nod.o Ducal

Noi Marin Contarini Luog.te Generale
della Patria del Friuli.

Commettemo che sia data notizia alli Ministri della Mag.ca Camera Fiscale delle Due: pervenute all'Ecc.mo Precessor Nostro sin sotto li 13 Settembre 1677, perche in essecuzione delle medesime debbano retrattar ogni debito, che in detta Camera fosse stato appostato alli Giusdicenti antichi da esse Due: liberati, e che qui sotto saranno registrati con la copia delle medeme Due: depennando

ogni partita, e facendo tutte quelle note opportune, e necessarie.

Udene p.° Aprile 1678.

{ Marin Contarini Luog.te

Colloredo, e Mels Aud.r et altri
Tarcento, Giudice Canc.r, et altri
S.ta Maria la longa, Cap.o d'Ass.e Canc.r
Spilimbergo, Aud.r, et altri
Porcia, Giud.ce et altri
Predemano, Giudice, et altri
Venzon Cap.o et altri
Tolmezo, Gastaldo, Canc.r, Cav.r, Off.li Cameraro, e Nodari
Fagagna, Giudice, Canc.r, et off.e

Serenis.mo Prencipe

La pace è il Patrimonio più felice dell' Umanità, ne l'Uomo Civile può aver tesoro più precioso della Pace. È caduto ormai un secolo intiero, che fu sempre desiderata in darno nella Città di Udene da Noi Feudatarij del Parlamento umilissimi Servi di Vostra Serenità.

Non vi mancò mai in quel Consiglio chi fabricando sopra le discordie, e seminando la zizania non aspirasse ad opprimere non solo la Nobiltà Castellana, ma la stessa Nobiltà Udinese. Nel corso di cent' anni, cento capi d' ingiustiss.mi Litigij ci hanno sempre tenuti in continuate agitazioni, e dispendij. L'abbondanza del Dinaro Publico delle riche rendite di quella Communità, e l'angustia del Parlamento nudo

affatto

affatto d'ogni rendita hanno sempre servito di fomento alle liti, lusingano il Publico Rappresentante, proffittano se stesse, e non sono mai interrote le nostre inquietudini. Noi ci siamo difesi col danaro delle proprie borse nostre, e la Ser.tà V.ra con varij Decreti hà sempre commandato la quiete, e cò gl'atti soliti di Paterna carità, e Giustizia ci hà sempre consolati: ma vano è riuscito l'effetto, perche pullula continuamente l'Idra de torbidi loro pensieri. Recente, e notoria è la vessazione patita per occasione dell'Ambasciería d'Omaggio al Ser.mo Sagredo di non mai à bastanza venerata memoria. Non è tantosto terminato l'anno, che sotto nome di Sindici della Contadinanza è stata ordita all'onor nostro Calunnia dupplicata la più infame, che da pensier temerario fosse mai concepita. La scrittura presentata li 29 Gennaro caduto, ferisce altamente la divozion nostra verso il Pub.co Rappresentante, la nostra integrità sopra il dinaro della Contadinanza, e pregiudica alle ragioni della Patria nella Soprraintendenza al Governo della Contadinanza stessa. Queste sono false calunnie, che derivano da quel Fonte per intorbidarci la Pace.

Non fù mai Pub.co Rappresentante in quella Fedelissima Provincia, che non fosse con tratti d'umiliss.mo ossequio da Noi riverito, et obbedito. Testifica la nostra fedeltà, il sangue sparso, le sostanze profuse da Noi, e da nostri Maggiori.

Voi Padri Augusti, che vedeste sviscerarci nel prossimo prestato Omaggio siete Testimonij gloriosi della svisceratezza con la quale il Cuor d'ogn'un di Noi venera l'Adoratiss.mo Nostro Prencipe. Il danaro della Contadinanza non viene da Noi maneggiato. Hà il suo Cassiero con li suoi Pieggi, che in ogni caso devono resarcir la Cassa, e con la vigilanza dell'Ecc.mo Sig. Luog.te fù sempre unito anco il zelo de Nostri

Deputati a procurarne il risarcimento. Le calunnie dunque sono puri pretesti per inquietarci, e per pregiudicare alle nostre antichissime consuetudini. La gelosia dell'onor nostro ci obliga alla difesa, et abbiamo senza esser esauditi supplicata replicazione dall'Ecc.mo Sig. Luog.te La reduzione del Parlamento per creare al Trono Augusto di V.ra Ser.tà tre Oratori.

Deplorabile per ogni capo è il nostro stato. La solita Paterna Clemenza della Ser.tà V.ra può rasserenarci. Questa sola ci consola, et a questa stanchi di tanti passati litiggi appendemo le nostre umilissime suppliche, sospirando una volta la Pace.

L'unico rimedio a nostri mali è la traslazione del Parlamento fuori di Udene. Questa da tutti è desiderata, e noi Deputati nella propria sottoscrizione di cento Fendatarij depositiamo ai piedi della Ser.tà V.ra cento cuori supplicanti. La Sapienza Pub.ca conoscerà il luoco, che può conferire al servizio di V.ra Ser.tà, et alla tranquilità commune tanto tempo da Noi sospirata, dalla Ser.tà V.ra commandata, ma mai in Udene conseguita. Gettiamo noi stessi con tutta la nostra Posterità ne Brazzi della Carità Publica, umiliandoci sempre alli sovrani Publici voleri. Gratie.

Rimesso dall'Ecc.mo Senato a Noi Agg.ti Deputati sopra la provision del danaro l'affare della presentazione delle polize de gl'Abitanti di Cotesta Città, e Patria ancora.

Per poter eseguire le proprie incombenze, e ben incaminar l'affare. Si compiacerà V.S. Ill.ma commettere a chi aspetta, che ci venga trasmesso con ogni celerità posti=

possibile da tutti i Corpi separatamente un conto distinto delli cinque ultimi anni del scosso, e pagato, tanto per Publico, quanto per proprio interesse de Corpi stessi. della sua pontualità attenderemo queste notizie, e le Se raccomandiamo. Venetia dal Mag.to de 3 Deputati sopra la provision del danaro 10 Xbre 1677.

Antonio Grimani Cav.r Deputato
Paolo Giustinian Deputato.

Al Sig. Luog.te di Udene.

10 Gennaro, è stata replicata altra lettera di non aver avuto detti Conti.

Noi Giovanni Gron Luog.te Generale della Patria del Friuli

Spett. Dil. Nro. Dall'Ecc.mo Senato è stato rimesso all'Ecc.mo Magistrato delli due Aggionti alli tre Deputati sopra la provision del danaro publico l'affare della presentazion delle polize degl' abitanti di questa Città, e Patria, et esequendo Noi le commissioni di detto Ecc.mo Magistrato contenute in lettere di 10 Decembre corrente. Vi commettemo, che dobbiate con ogni celerità sia possibile trasmetterci sotto vostre lettere, e sigillo un conto distinto delli cinque ultimi anni del scosso, e pagato, tanto per publico, quanto per proprio interesse, a fine, che il tutto sia da Noi con ogni pontualità trasmesso all'Ecc.mo Mag.to predetto, e che possa il Mag.to medesimo esequire quanto li è stato dall'Ecc.mo Senato imposto, attenderemo dalla Vostra pontualità, e diligenza immediate gl'avisi all'adempimento di questo commando, e vi si raccomandiamo.

Udene li 17 Decembre 1677.

Giovanni Gron Luog.te

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobb: et sap: Viris Joanni Trono de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij et Successoribus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Aggravato Niccolò Giacomo de Giusdicenti di Maniago di dodici figli ricorse alla S. N. per ottener le solite gratie impartite à chi sostienne un tal peso, et resto graziato sotto li 24 Giugno passato conforme il solito dell'esenzione di tutte l'angarie così reali, come personali della Patria del Friuli, e Città di Udene, eccettuato il sossidio, o condotta di Biave nella Fortezza di Palma, o stessa Città di Udene, et col mezo de suffragij intendendo lo stesso estendere, et dilatare la gratia anco sopra Dacij; hà fatto presentare la Città un suo memoriale ricercando la dichiarazione in questo proposito, in ordine a che col Senato vi commettemo di non obbedire a questa parte a suffragij, che fossero presentati, ma anzi doverete obligare lo stesso al pagam.to di tutti li Dacij, che corrono in Cotesta Città, e Patria come di tutte le graverze de mandato Dominij, non essendo mai stato dalla Publica intenzione disobligato da simili pagamenti, ma solo di quanto nel Decreto sudetto 24 Giugno, come sopra è stato graziato, facendo in oltre sapere al medesimo, che se con suffragij tenterà opponersi à questa Pub.ca Volontà, avisati si deveniva al taglio della concessione fattagli, il che occorrendo ce lo parteciparete per le proprie risolutioni.

Datæ in Nostro Ducali Palatio die 29 Decembris 1677 Ind.e prima.

Ottavio Negri Seg.rio

Seren=

Serenis.mo Prencipe

Nel Mag.co Parlamento fatto al primo corrente insorse contesa tra li S.ri Deputati della Città di Udene, cogl'altri S.ri Parlamentarij, pretendendo li detti S.ri Deputati di voler protestare, stando alle loro Sedie; Il che diede materia di sospender il Parlamento.

Per sfugir i ricorsi con destinazione di Soggetti a piedi di V.ra Serenità, che sogliono apportar spesa, desideravissimo Noi Deputati della Patria, che si formasse un Scrittura per parte et si trasmettessero dall'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Luog.te a V. Ser.tà per sentirne la deliberazione dalla Publica Sapienza, ma non avendo voluto li S.ri Deputati predetti assentire a questo partito fattoli, per aver occasione di venir in questa Città a dispendiare per il commodo, che hanno di grandi rendite; Risolviamo Noi di portarne la notizia con supplicar umilmente la Ser.tà V.ra decretare che li S.ri Deputati di Udene non possano far protesti in Parlamento ma volendo farne debbano farli col mezo di quel Soggetto, che da quella Convocazione vien deputato ad intervenir nel Parlamento, e che questo Soggetto volendo protestare debba comparire alla Banca dell'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Luog.te a far notar il protesto dal Sig. Canc.re del Parlamento nel modo medemo, che praticano tutti gl'altri Votanti del Parlamento per conservar quella Patria libera dalle liti, che ogni giorno si vanno suscitando per esterminarla.

Non dubitiamo perciò, che Sua Ser.tà non abbia da levare anco questo abuso, che dopo il Decreto 1671 tentano introdurvi, col decretare, che li S.ri Deputati della Città sicome non hanno voto, così non abbino voce di protestare, ma volendo la Città farlo debba esser ciò esequito col mezo del Nobile destinato nel suo Conseglio a votare, quale pure

volendo protestare debba portarsi alla Banca à far notare il protesto, come fanno tutti gl' Altri del Parlamento.

Serenissimo Prencipe.

Con quanto poco decoro oggidì si pratichi la reduzione del Parlamento Generale di questa Provincia s' hà visto con gl' occhi proprij nell' ultima Convocazione, non solo per le tante confusioni, che averà osservato, causate da inutili discorsi, et improprie contese; ma anco perche non avendo li Sr. Castellani, et Intervenienti delle Comunità, di quella di Udene in poi, che con sette Careghe di Bulgaro occupa tutto il sito in faccia al Rappresentante Vra Ser.tà, loco da poter sedere, sono necessitati ritirarsi chi quà chi là, e venendo poscia chiamati à ballottare, ritardano in modo, che si differisce notabilmente la speditione de negotij, e genera piuttosto tumultuosa radunanza che riguardevole consesso.

Havevimo deliberato Noi Deputati della Patria umilissimi Servi di Vra Ser.tà di far preparare alcune sedie, se non di Bulgaro almeno di Legno simili a quelle, che vengono destinate per il sedere de R.R. Prelati, acciò ognuno potesse riconoscere il proprio luoco, e senza scusa in quello trattenersi, ma addottrinandosi l'esperienza, che li Sr. Deputati della Città di Udene, si fanno lecito contender tutte le cose, sospendiamo il farlo, sin tanto, che con Decreto Sovrano venghi Commandato.

Riccorriamo pertanto a piedi di Vra Ser.tà supplicando, che degni positivamente prescriver il modo di sedere per li Sr. Feudatarij, e Communità in forma praticata in tutte le Università. Può essere, che venghi portato in oppositione da chi hà senso sempre di Contradire,

che

che sin ora si hà costumato portar banche di legno tolte ad imprestito, o da Fraterne, o dalla Cucina, ripiene di succidume, che ordinariamente restan vacue, e che perciò non si debba far novità; Ma se questa sia novità tale, che o pregiudichi all'altrui ambizione, o repugni alla Convenienza, lo consideri, chi senza passione deve operare. La regola del buon ordine è madre della quiete, e nutrice della pace, che da tutti dove esser desiderata, e seguitata; onde il procurarla sarà effetto di necessario provedimento, che ci fà confidare di dover benignamente conseguirlo à consolazione de suoi fidelissimi Sudditi, et a decoro di non indegni Vassalli di Prencipe Maestoso. Grazie.

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Marino Contareno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Sopra le Scritture presentateci dai Deputati di cotesta Città e da quei della Patria da Voi trasmesseci volemo esser informati giusto le Leggi, quale fonzione fosse quella de Deputati di cotesta Città d'Udene avanti il Decreto 1671, e quale sij al presente, et quando uno de Deputati votava, ogn'uno delli altri del numero de sette avevano potere di protestare, e qual effetto produca la protesta, se di sola opposizione, o pure di sospensione, e le cause per chi sono lasciate correr le proteste fatte ne precedenti Parlamenti tenuti. Il tutto con chiarezza, e distinzione, e con quel di più, che sopra la Materia stessa la vostra virtù crederà conferente a lume delle Publiche deliberazioni.

Dat: in Nro Ducali Palatio di 25 Iunij Ind. pma 1678.

Gio: Franco Marchesini Segrio

1674. 25. Giugno

Che il Nob: Ho: Ser Zuanne Tron ultimo ritornato di Luog.te d'Udene informi in scrittura giusta le leggi, qual fonzione fosse quella de Deputati nella Città d'Udene avanti il Decreto 1671, e quale sij al presente, se quando uno de Deputati votava, ogn'uno de gl'altri del numero de sette avevano potere di protestare, e qual effetto produchi la protesta, se di sola opposizione, ò pure di sospensione, e le cause perche sono lasciate correre le proteste fatte ne precedenti Parlamenti tenuti; il tutto con chiarezza, e distinzione, e con quel di più che sopra la materia stessa la sua virtù vedrà conferente a lume delle Publiche deliberazioni.

Gio: Francesco Marchesini Seg.rio

Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Luog.te

Ad oggetto di levare li torbidi e li desidij, che per la pretesa Maggioranza de S.ri Deputati della Città insorgevano continuamente nelle congregazioni del Mag.co General Parlamento di questa Patria la Carità, et sapienza publica con Decreto positivo dell'Ecc.mo Senato 20 Giugno 1671, terminò, che li predetti Mag.ci S.ri Deputati della Città non avessero in avenire più voto in Parlamento, come avevano avuto sin all'ora; ma per quella Communità dovesse votare un Nobile destinato nel suo Conseglio d'esser trattato con le forme equali, con le quali vengono trattati gl'altri votanti del Parlamento.

Da questo Decreto si sperava introdotta la pace tanto

da

da SS.ri Feudatarij desiderata; ma la speranza è riuscita vana, perche li detti SS.ri Deputati della Città, benche non abbino più voto, si fanno lecito d'introdurvi per via di protesti con forme mai più praticate più che mai l'inquietudine.

Ne primi Parlamenti cominciorono a protestare con la viva voce e stando a suo luoco et alli detti protesti, et modo di protestare li SS.ri Feudatarij s'opposero; ma stanchi dalle liti non fecero ricorsi a Sua Serenità, sperando, che da se stessi dovessero finalmente rimoversi, et acquietarsi al giusto, così anco hanno praticato in altri antecedenti Parlamenti ridotti sotto gl'Ecc.mi Tron, e Loredano; Onde gl'animi di tutti rasserenati godevano il bel splendore della Pace.

Ora nel Parlamento ridotto il primo corrente sotto i gloriosi Auspicij di V. Ecc.za insorgono novamente i torbidi, perche li SS.ri Deputati della Città pretendono non solo d'aver ius di protestare, benche non abbino voto, ma di praticare li protesti con forma distinta da tutti gl'altri votanti.

Ne tempi antichi si è continuamente praticato sino agl'ultimi anni 1670. e 1671. che chi non hà voto in Parlamento non abbi voce di protestare, e che quelli, che hanno voto, e vogliano protestare debbano portarsi alla Banca dell'Ecc.mo Publico Rappresentante, e far notar i suoi protesti con quella modestia, e riverenza, che ogni suddito deve essercitare con chi degnamente rappresenta la Maestà del suo Prencipe.

Li soli Mag.ci SS.ri Deputati della Città dopo il Decreto 1671. pretendono con odiosa Maggioranza distinguersi da gl'altri, et aver ragione di protestare, benche non abbino voto, et di praticare il protesto stando tuttavia al suo luoco lontano dalla Banca dell'Ecc.mo Sig.r Luogotenente.

A questo tentativo non puono assentire gl'altri votanti, e particolarmente li Sri Feudatarij; onde con ragione è stato sospeso il Parlamento, e sono rimaste inespedite le altre importantissime materie nei Capitoli publicate.

Noi Deputati della Patria, acciò non restino remorati tanti publici interessi, all'espedizione de quali siamo chiamati dalla nostra Carica, rappresentiamo a V. E. lo stato delle cose, e con l'ossequio, che è naturale della nostra devozione, supplichiamo, che si degni d'insinuarlo a sua Serenità, perchè levata anco questa occasione di torbido, si possa progredire quietamente alla facitura del Parlamento, e terminar le materie, che per la suspensione sono rimaste indecise.

I fondamenti della ragion nostra son chiari, perchè se col Decreto 1671, sono stati esclusi dal votare, s'intendono in consequenza esclusi anco dal Jus di protestare, mentre la ragion del protesto dipende dalla ragion del voto.

In loco de Deputati è stato subrogato il Nob: e sì come a questo aspetta il voto, così parimente deve aspettar il Jus di protestare, e se avanti il Decreto 1671 li Sri Deputati volendo protestare si portavano alla Banca coll'essempio degl'altri votanti, di presente deve praticarsi lo stesso circa il modo di protestare, non potendo col Decreto predetto aver acquistata magr ragione di quella, che avevano prima, mentre col Decreto medesimo hanno perso, non acquistato, avendo perso il voto, che avevano, ne avendo in loco di questo acquistato altro che la sola subrogazione del Nobile votante per la Communità che non deve aver privileggio magre de gl'altri; ma equalmte con gl'altri deve per forma dello stesso Decreto esser trattato.

Se

Se potesse correre questa ingiusta loro pretesa, si darebbe l'inconveniente, che per la Communità di Udene dovessero intervenire due Soggetti, uno per protestare, e l'altro per votare, cosa non admessa ne dalla ragione, ne dall'uso d'alcuna Università.

Sarebbe inoltre contrario alla mente di Sua Serenità, che ritrovò questo mezo termine d'escluderli Sig.ri Deputati di poter votare per introdur la pace, et la quiete, perche se avessero questa auttorità insorgerebbero le altercazioni più che prima, e dove per avanti intervenivano sette Deputati, ora sarebbero otto, e così nell'accrescimento del numero si sarebbero moltiplicate le opportunità di contendere.

Quanto poi indecoroso sia il modo, che ambisciono tenere per protestare sedendo alle loro sedie, e quanto odiosa questa nuova pretesa forma di contradistinguersi da gl'altri, ogn'uno l'intende, se più non hanno in Parlamento auttorità alcuna non potendo concorrer col loro voto ad approvare, o disapprovare le deliberazioni, non puono per conseguenza indirettamente acquistarla impugnandole con mendicati pretesti di protestare.

Non dubitiamo perciò, che Sua Ser.tà non abbia di levare anco questo torbido abuso, che dopo il Decreto 1671. tentano introdurvi, col Decretare, che li Sig.ri Deputati della Città sicome non hanno voto, così non abbino voce di protestare, ma volendo la Communità farlo, debba esser ciò esequito col mezo del Nobile destinato nel suo Conseglio a votare, quale pure volendo protestare debba portarsi alla Banca, e far notare il protesto come fanno tutti gl'altri del Parlamento.

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Luogotenente

Dovendo V. Ecc.za in essecuzione delle Ducali di 25 del caduto informare sua Serenità sopra li particolari in esse Ducali contenuti; Rappresentiamo Noi Deputati della Patria con tutta sincerità a V. E., come è stato solito dalli S.ri Deputati della Città di Udene di venire in Parlamento, come rappresentanti la Communità di quella, e se bene venivano, o tutti in numero di sette o sola parte ad ogni modo non avevano più d'un sol voto, e la fonzione, che essercitavano in tal occasione avanti il Decreto 1671 era di ballottare col loro unico voto, col portarsi il più vecchio Dottore di essi alla Banca dell'Ecc.mo Sig. Luog.te a poner il voto nel bussolo, nel modo medesimo, che fanno gl'intervenienti delle altre Communità, et cadaun altro votante di ciaschedun membro: Se occorreva di protestare sopra qualche materia, che venisse da loro opposta, il sudetto si portava alla Banca a far notar il protesto, overo mandava uno de Cancellieri di essa Città, che allora soleva servire i S.ri Deputati coll'accompagnarli in Parlamento a presentare la scrittura di protesto, e per prova di ciò si riferiscono gl'atti seguenti

1644. 31 Maggio — Il Vescovo di Concordia, sive suo Interveniente protesta come segue.

Levatosi da sedere l'Ecc.te Milliana, et fattosi al Tribunale di S. E. e de Mag.ci S.ri Deputati disse tenir commissione del R.mo Vescovo di Concordia di vedere &

1648. 31 Maggio — Osserverà V. E. il seguente Decreto per maggiorm.te comprobare, che tutti debbano portarsi alla Banca

Osser=

Osservato dal Sig.r Pietro Antonio di Sbroiavaca, che ballottando per detti S.ri venivasi con disordine, et impraticato costume somministrato ogni ballottazione il Bussolo all'Ecc.te Sig.r Cavalier Marino, che rappresenta come Fiscale la Spett: Communità di Monfalcone opponendosi disse —

Non dovorsi permetter tal novità, come pregiudiziale allo stesso Parlamento; onde col fondamento di varie attestazioni ivi poste, non aver il di lui precessore, ne altri Rappresentanti quella Residenza riconosciuta distinzione alcuna da gl'altri furono dall'Ecc.mo Sig.r Luog.te regettate l'insussistenti ragioni addotte, e contraterminato, che il Sig.r Fiscale debba portarsi alla Banca per ballottare egualmente, e conforme gl'altri.

Ora veniremo all'anno 1671. in cui l'Ecc.mo Senato per rimetter la quiete a Parlamentarij, ordinò, che un Nobile separato da S.ri Deputati della Città d'Udine votasse per quella Communità; avendo lui il voto, egli solo può protestare, e protestando andar alla Banca; perche così doveva fare il Deputato, che da esso attualmente viene rappresentato. Tuttavia hanno voluto li S.ri Deputati accrescer la loro auttorità, ne considerando alle confusioni, che ne nascevano, intendono essi stessi di stare in gravità al Loco loro, et ivi praticare non i protesti, ma i pretesti di essere nominati negl'atti del Parlamento, per giustificazione di ciò abbia V.E. i seguenti particolari.

1671. P.o Lug.o

La qual seutita è venuto alla Banca Monsig.r Canonico Bernardo Andreucci Interveniente del R.mo Capitolo d'Aquileja presentò l'atto infrascritto di protesto.

Dopo qual protesto venuti alla Banca gl'Intervenienti della Spett: Communità di Venzon, e Gemona con altri protestorono.

Dalli sudetti atti, e molti altri, che saranno portati sotto l'occhio di V.E. comprenderà il praticato avanti 1671 dalli Sri Deputati della Città in tempo, che avevano voto in Parlamento.

L'anno poi 1671 essendo stato terminato, che li Sri Deputati della Città intervenissero nel Parlamento, senza poter ballottare, e che dovesse ballottare per nome della loro Spl: Communità un sogetto eletto dalla loro Convocazione fù praticato come segue.

1671. 12 Luglio

La Spl: Communità di Porto Gruaro per conservazione delle sue ragioni in ogni miglior modo contradice alla parte.

Come pure elevati li Magci Sri Deputati della Città con la viva voce protestorono &

1672. ultimo Maggio

Passati al terzo Capo, e publicato si levorono li Magci Sri Deputati della Città, e stando tuttavia al loro posto con la viva voce dissero.

Compe alla Banca il Sig Agostin Mini Interveniente per la Communità di Tolmezo, e presentò il pnte protesto.

1674. ultimo Maggio

Onde seguita la stessa elezione fù letto il quinto Capo, el tenor del quale inteso, si levorono li Magci Sri Deputati della Città, e stando al loro loco instorono annotarsi.

1675. ultimo Marzo

Si levorono li Magci Sri Deputati della Città, e stando al loro posto dissero assentire la loro Communità al Capo —

Questo

Questo è quanto, che avanti, e dopo è stato praticato, oltre quello, che non resulta dagl' atti, avendo ricusato alcuni Ecc.mi Luog.ti, che facessero li Deputati queste confusioni.

Non è dubio, che V. E. comprenderà con l'altezza del suo intendimento, che la forma tenuta dopo il Decreto 1671. è impropria, boriosa, e novità da non tolerarsi, che se però li altri Parlamentarij non han sempre contradetto ciò, è seguito per non dar occasione di spesa col crear Ambasciatori; ma vedendo, che sempre più moltiplicano le novità, e pregiudizij, siamo stati necessitati di far questo modesto ricorso a piedi di Sua Serenità, acciò dalla medesima sia levato l'abuso, e commandato, che li Sr.i Deputati della Città debbano protestare col mezo del suo Interveniente, che sola hà voce attiva, e passiva in Parlamento, e per altro si darebbe una pessima conseguenza, che li Parlamentarij non fossero eguali, e che li Sr.i Deputati avendo perso il voto avessero acquistato prerogativa più di quello avevano quando che avevano il voto.

Quanto poi all'altro Capo contenuto in dette Ducali, cioè qual effetto produca il protesto, se di sola opposizione, o pure suspensione, l'intende V. E. dalle Lettere dei Decreti soggiunti ai protesti, e conoscerà, che per ordinario non fanno altro effetto, che di generar altercazioni, alle volte parole impropie, e concetti anco scandalosi.

Le cause poi per le quali non si hà prima opposto le abbiamo di sopra espresse; onde con tutta chiarezza vedrà sotto l'occhio i fatti necessarij comprovati con publiche carte e scritture per poter ben informare la Publica Sapienza.

Raccordiamo umilmente a V. E. che il Parlamento come sà è luogo aperto, nel quale cadauno può avere l'ingresso, e grande infelicità sarebbe la nostra, che li curiosi Spettatori, potendo porre in quest'ordine li Sr.i Deputati, che ora non

operano cosa veruna, si risolvessero di protestare alle cose proposte da Noi in beneficio della Patria, se hanno questo gran zelo publicati li Capitoli si faccino sentire avanti l'Ecc.mo Luog.te, che egli amministrerà la ragione, che avessero; ma tralascino di più travagliarci nelle Publiche Riduzioni.

Noi intanto supplichiamo umilmente V. E. che degni con l'alta sua protezione abbracciare la Causa di sì Nobilissimo Parlamento, che hà per fine la pace, e la quiete, e l'abborrimento delle odiose distinzioni, e si gloriaremo di vivere, e morire sotto l'ombra del suo Auttorevole Patrocinio, e di poter eternamente far risuonar in queste nostre Contrade il suo glorioso, e riverito Nome.

Ill.mi, et Ecc.mi S.ri Savij

Il Parlamento già ridotto sin l'ultimo Maggio passato alla presenza dell'Ecc.mo Sig.r Luog.te per provedere, e terminare diverse importantissime materie di Publico, e particolar servizio, restò sospeso per le solite turbolenze introdotte, e che non cessano mai d'introdurre li S.ri Deputati della Communità d'Udene; Ora il bisogno della detta riduzione del Parlamento preme più che mai, perche col tempo si sono accumulate le materie, e li negozij, et il tutto camina con evidentissimo disordine; Supplicano perciò li Divotiss.mi Parlamentarij, et la Patria tutta umilmente VV. EE., che si degnino con la maggior celerità possibile commandar la riduzione di detto Parlamento, e perche segua con quietezza levar con l'auttorità Publica alli S.ri della Città l'occasione

dei

dei disidij, et prescriver quel modo più distinto, e chiaro che dalla Publica Sapienza sarà stimato aggiustato per conservazione della pace, e tranquilità Commune. Grazie.

Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Luog.te

La Sapienza Publica dell'Ecc.mo Senato sentita con molestia l'elezione de gl' Ambasciatori d'Udene contro il Parlamento, hà incaricato l'Ecc.mo Precessor di V. E. con Ducali 20 Maggio passato à divertirne la Mossa, et insistendo nelle pretese a ricever una scrittura da caduna delle Parti col fondamento delle loro ragioni, e trasmetterle sotto i riflessi delle Sovrane Publiche deliberazioni.

Quanto Noi Deputati della Patria siamo sempre stati disposti alla pace, e quanto lontani dalli torbidi, e dalle liti è noto a V. E. et agl' Ecc.mi suoi Precessori, che ci trovarono sempre rassegnatissimi ad ogni onesto partito, purche la vera antica Simetria del Parlamento non restasse alterata, e sconvolta: ma ~~questi~~ Sig.ri nelli troppo ambiziosi loro pensieri hanno sempre declinato dalla quiete, Onde ci conviene obbedire alli Publici voleri, e supplicar la Virtù di V. E., che si degni accoglier il presente foglio delle ragioni incontrastabili del Parlamento, e coi soliti tratti della sua Bontà accompagnarlo al Trono Augusto del Nostro Adorabiliss.mo Prencipe.

Il Parlamento per gl' antichi instituti de Maggiori, e per la sua vera, e natural Simetria è un Corpo, che contiene di tre soli distinti Membri, Prelati, Nobili, e Communità, che sono le tre condizioni di Persone, che

formano le Provincie, e li Regni di tutto il Mondo Cristiano.

La questione vera se li Sig.ri Deputati d'Udene intervenendo in questo Parlamento facino figura di Communità, o pure se possino far figura di Città formalizando in tal modo un 4.to Membro et una 4.ta specie di Parlamentarij, che non sarebbe ne Prelati ne Castellani, ne Communità.

Non è cieco, che non veda, che non può darsi questa 4.ta specie, o figura; Resiste la prima Origine, et instituzione del Parlamento, che naque di tre soli membri, ne dopo il corso di otto cent' anni può nascerne un altro quarto. Non sarebbe più Parlamento: sarebbe un Mostro non meno sproporzionato di quello fosse un Uomo, a cui dopo il corso di cinquant' anni nascesse un terzo piede, un terzo occhio, e moltiplicassero le mani, e gl'altri membri.

La Communità di Udene interviene in Parlamento con titolo del suo Feudo Giurdizionale, come intervengono tutti gl'altri Parlamentarij, mentre, chi non hà Feudo, non può in Parlamento intervenire: ma se il Feudo di Udene è un solo, un solo il voto nel numero d'altre 13 Communità, chi potrà dar ad intendere, che più d'una possa esser la figura, et oltre la solita di Communità possa immaginarsi altra figura di Città dalla Communità distinta.

Qual Città fù più celebre, più famosa, e più degna dell'antica Aquileja, che dopo Roma tenne il primo Loco nel Nobil Regno d'Italia, e 2.da Roma fù denominata e pur questa nel Parlamento si contentò sempre del solo

solo Titolo, e della sola Figura di Communità, come pure si contentarono Cividale, et Udene stesso, che in tante redurioni del Parlamento nel Corso di seicent'anni non pretesero mai altra denominazione, se non quando in Udene solo l'ambizione suscitò le pretese, e la.....

Le copie raccolte nell' Off.° de Feudi, che sotto l'occhio di V.E. si rassegnano ci fan fede di questa verità, mentre in ogni Parlamento si vede sempre scritto, e notato

Pro Communitate Aquilejæ.
Pro Communitate Civitatis Austriæ.
Pro Communitate Utini.

Non puono dunq: alterarsi le formalità antiche. Venerabili sono quelle Vestigia, che nel Corso di tanto tempo furono da nostri Maggiori calcate. Il deviare dall'antico, et usato sentiero non fù mai Consiglio, che non avesse vicino il precipizio. Le novità furono sempre odiose, e non produssero mai felice aspetto nella sfera del Politico Governo. Il Publico Udinese, che col metodo, e misura d' Aquileja non fece mai in Parlamento, che l'unica figura di Communità, come unico è il Feudo, e la Giurisdizione, che l' introdusse, non può di presente moltiplicar le figure, e con novità odiosa figurarsi in Parlamento una Città dalla Communità distinta, formalizando in tal modo un 4.to Membro, una 4.ta specie di Parlamentarij

Questa è una conclusione per se stessa, e per ogni Capo incontrastabile; Tuttavia insorge, e tenta far contrapunto l'acutezza dell' Ingegno Udinese, e dice

Il negare, che Udene sia Città Capitale, e Metropoli del Friuli è un Eresia, mentre tale fù dichiarata da Patriarchi,

e da Publici Rappresentanti con la lor Residenza, dal Prencipe Serenis.^mo con tante Ducali, e particolarmente col Decreto 1671., dallo stesso Parlamento, che si raduna nel proprio di lei seno, et hà permesso, che tante volte si è scritto, e notato Mag.ci S.ri Deputati della Città.

Questi non sono argomenti veri, sono inganni per illaqueare la mente di chi forse non intende la sostanza, et il midollo delle cose. La Veneta intelligenza, che altamente penetra al fondo non si lasciarà ingannare.

Che Vdine sia Città può disputarsi, perche non ebbe mai Vescovo particolare dal Sommo Pontefice, et il Patriarca si intitola Patriarca d'Aquileja, e non d'Vdene, et il Publico Rappresentante Luogt.te della Patria, e non Luogt.te d'Vdine.

Vn Patriarca in un Diploma antico concesso al Commun di Pradaman dice ex Rugia, quam transit per nostram Villam Vtini, e li Veneti Oracoli in molte Ducali, e particolarmente l'anno 1541. in contraditorio con la Patria l'hanno intitolata, Terra nostra di Vdene.

Ma seppellisca l'oblio queste già logore odiose memorie. Il Parlamento si gloria in confessare, che Vdene sia Città resa dopo Aquileja felice soggiorno di molte Nobilissime Famiglie, et oggidì più che mai fiorisce numerosa di Popolo, ricca di Comercio, conspicua di fabriche, celebre per ogni capo.

Tutto ciò può esser vero, e verificarsi fuori del Parlamento. Non si verificarà però mai, che nel Parlamento possa far altra figura ne aver altro titolo, o denominazione, che di Communità.

Anco

Anco Aquileja era Città grande, famosissima Colonia de Romani ridotta alla Fede di Cristo sotto gl' Auspici di S. Marco suo primo Patriarca, Titolar glorioso delle Venete Grandezze, inaffiata dal Sangue di tanti Martiri, illustrata dallo splendor di tanti Marmi: e pur nel Parlamento si contentò sempre del solo titolo di Communità, ne mai pretese altra denominazione, correndo sempre continuata la formalità nata con l'origine del Parlamento. Pro Communitate Aquilejæ l'Udine d'esser Communità par che si sdegni.

La Residenza de Publici rappresentanti, e de Patriarchi illustra è vero questa Nobile Cittadinanza: Non altera però, o sconvoglie l'antica e vera Simetria del Parlamento, che non può dopo tanti secoli divenir un Mostro con la moltiplicazione de suoi Membri. Tre Membri furono sempre, tre Membri saranno, e non sarà mai altrimente, se non quando tralascierà d'esser Parlamento.

Non si nega parimente, che l'Ecc.mo Senato, o per dir meglio qualche favor de Secretarij ben affetti l'abbino alle volte onorata col Titolo di Città, ma queste denominazioni sono sempre seguite fuori del Parlamento, ne si troverà mai, che la Maestà Sovrana del Prencipe abbi detto, che Udine in Parlamento debba nominarsi con titolo di Città, ne possa far questa S.ta Figura dalla Communità distinta. Nel Decreto 1671. disse, che li S.ri Deputati intervenissero senza voto, e si nominassero, et scrivessero Magnifici Deputati, ma non disse ne di Città ne di Communità; onde basta chiamarli Mag.ci S.ri Deputati d'Udene.

Resta l'ultimo obietto dell'esser nominata con titolo di Città in quasi tutte le riduzioni del Parlamento che sono seguite dall'anno 1579. sino al tempo presente, che sono cent'anni in punto: ma facile è lo scioglimento anco di questa opposizione.

Il Parlamento fù instituito l'anno di salute 777. da Carlo Magno, che desolato il Regno, e Dominio de Longobardi in Italia con la prigionia di Desiderio, scacciò anco dal Friuli il Duca Rogando, e riformando il Governo della Provincia instituì il Parlamento, e lo sottopose sotto la direzione del Patriarca d'Aquileia. Da questo tempo sino all'anno 1579. sono corsi otto cent' anni, e sempre si è praticata la prima instituita formalità di tre soli distinti Membri Prelati, Nobili, Communità, e Udene tra le Communità annoverata insieme con Aquileja e Cividale, ne altro titolo di denominazione, che di Communità, ne all'una, ne all'altra di queste tre Città è stato mai scritto, o notato.

Così fanno fede le Copie de Parlamenti, che abbiamo potuto raccoglier dall'anno 1475, lasciando li più antichi, sino all'anno 1579, nelli quali tutti si legge sempre

Pro Communitate Aquilejæ

Pro Communitate Civitatis Austriæ

Pro Communitate Utini.

Et all'incontro del pro Communitate sono scritti quelli nomi de particolari, che intervenero, ora uno, ora due, et ora più in numero, sempre senza titolo di Deputati sino all'anno 1501., e dall'anno 1501. sino all'anno 1520. con titolo di Deputati semplicemente, e dall'anno 1520. sino all'anno 1579, ora li Nomi particolari con titolo di Deputati, ora Deputati in genere senza i Nomi delle Persone ora Deputati Terræ Utini.

Dall'

Dall'anno poi 1579, sino al tempo presente continua la formalità del Pro Communitate Utini, et all'incontro è scritto Mag.ci D.D. Deputati semplicemente senza l'aggiunta ne di Communità, ne di Città sino all'anno 1639. e dall'anno 1639. sino all'anno 1671, si legge ora M.ci D.D. Deputati Civitatis, ora Mag.ci Deputati senza tale aggiunta di Civitatis.

Finalmente l'anno 1671 la Maestà Publica levo alli Deputati la facoltà di votare, e restituendo le cose al pristino antico Stato, commandò, che un Nobile particolare senza titolo di Deputato votasse per la Communità, et d'all'ora in poi si è cessato di notar M.ci Deputati in genere; ma si è notato il Nome particolare di quel Nobile, che interviene a votare:

Questo è quello, che circa il modo di denominare gl'Intervenienti a votar in Parlamento per Udene si è praticato in tanti secoli, cioè dalla sua prima institutione sin'ora presente: Circa poi le denominazioni, che sono corse nell'occasioni di protestare, avanti l'anno 1579, non si nominò mai questa voce di Città, nè in latino, ne in volgare, ma sempre continuò la forma antica, e chi protestava, diceva di protestar pro Com.te, come faceva, quando votava senza alcuna distinzione.

Dopo l'anno 1579, non può negarsi, che sia invalsa una certa nuova differente procedura, leggendosi quasi sempre

Insurrexere Mag.ci Deputati Civitatis

e questo è il principal fondamento de Sig.ri d'Udene nella contesa presente, perche vorrebbero continuare quello, che nel corso di cent'anni, come essi dicono hanno praticato.

L'introduzione di questa voce Città nell'occasioni di protestare a poco, a poco dall'artifizio insinuata senza

alcun fondamento, non può aver forza di Consuetudine.
Fù un usurpo dell'ambizione, che a fronte dell'antico Instituto, del Radical fondamento del Parlamento, della precedente continuata consuetudine d'otto cent'anni non può prevalere, ne aver Loco.
La Prudenza Publica vede et intende, che queste mal intese artifiziose introduzioni partoriscono sempre infiniti mali.
Se si numera quante volte in Parlamento s'è stato scritto Communità, e quante Città, non è dubio, che il numero di Communità supera con più contrarara quello di Città.
L'anno 1579. fù creato Canc.re del Parlamento Gio: Batta Marchettani, e dopo Lui succetre Pietro suo Figliolo. Questi aspirando alla Cittadinanza Udinese non furono difficili d'onorarla con mille titoli di Mag.ci, e di Città, anco contro le formalità antiche, e per questo mezo facilmente ottenero l'intento, mentre con facilità furono aggregati a quel Conseglio, e per benemerenza i loro descendenti hanno goduti i primi onori della Città, ma questi furono trascorsi di penna appassionata da Nri Maggiori non opposti, perche non avertiti, Non han forza di pregiudicarci, ne d'introdur un essempio, o di far una Legge, che possa dar alla Città un Privileggio, che mai hà avuto. Non intervenne mai il consenso del Parlamento, ne l'Auttorità del Prencipe, alla cui sola Sovranità s'aspetta il dar Privileggi.
Hanno goduto li Sri Deputati anco la ragione di votare dall'anno 1501, sino all'anno 1671., che sono cento settant'anni, e pure la Maestà Publica col Decreto 1671. levò a detti Sri Deputati il Voto, e lo ridusse nella primiera forma

forma d'una Persona particolare, come si stillava negl'antichi tempi avanti l'anno 1501.

Anco li Conti della Torre, che per il Castello di Villalta hanno voto in Parlamento, introdussero ne tempi passati il titolo di Mag.ci che per inavertenza si lasciò correr qualche tempo senza applicarvi: ma ridotta la Cosa in pretesa fù combattuta avanti il Prencipe Serenis.mo, et in contraditorio si conobbe, che l'introduzione fù senza fondamento solo parto dell'Ambizione. Rispose però l'Oracolo della Publica sapienza, che non ostante qualsisia corso di tempo s'osservasse l'uguaglianza de titoli antichi, ne uno sopra l'altro potesse pretender maggioranza

In somma l'introduzioni, che dall'artificio s'inventano contro agl'antichi instituti sono sempre inadmissibili, ne vi è corso di tempo, che possa sanare la radice infetta. Molte volte si lasciano correr varie cose per cortesia, per inavertenza, o per sfuggir le liti, che poi ridotte in pontiaglio combattute si risolvono, e non si puono permettere.

Il pontiaglio presente non è mai più stato sul Tavoliere, perche solamente dopo l'anno 1671. è insorta l'ombra della d.ta figura per lo passaggio del voto dalli Deputati nel Nobile. Non si è prima applicato all'effetto di questa voce Città, perche se non negl'ultimi tempi si è scoperto il fine ambizioso di questi S.ri, che pretendono far una figura dalla Communità distinta. Ne tempi antichi, quando li particolari senza titolo di Deputati votavano non si conobbe mai questa voce di Città. Ora col Decreto 1671. sono state rimesse le cose alle formalità di quel secolo d'oro, et è stato detto, che in vece de Deputati debba intervenir, e votar un Nobile particolare non Deputato; se dunq: all'ora non correva questa voce di Città, e se ora per forma del Decreto 1671, dobbiamo regolarsi con le formalità

di quegli antichi tempi, non sapiamo vedere, come possa dirsi di presente con questa pretesa voce di Città l'absurdo incompatibile della 4.ta Figura, e del 4.to Membro, che distruggerebbe totalmente la natural simetria di questa general fidelissima Adunanza.

Ma convincasi per corrolario l'ostinazione di chi pretende sostentar protestando questa 4.ta Figura dalla Communità distinta, con un Argomento in forma, che non ha risposta.

Certa cosa è, che l'atto di votare è maggiore, e di maggior preminenza dell'atto di protestare, perche votando si fà giudizio, e si essercita atto deliberativo, all'incontro protestando, non si delibera, ne si giudica, ma si essercita puro atto consultivo, e si suol dir per proverbio. Protestare, e dar del Capo nel muro è una cosa istessa.

Ma così ex concessis, che il Publico Vdinese votando, che è l'atto maggiore, e più eminente, non fà, ne può far altra figura, che di semplice spett: Communità, ne può intitolarsi Città per forma del praticato sin' ora, e col Decreto 1671.

Ergo tanto meno potrà far questa figura, et usurparsi questo titolo di Città protestando, che è l'atto minore, e di minor preminenza; perche la figura che si fà con l'atto minore, non può esser maggior di quella, che si fà con l'atto maggiore.

Questo solo argomento, che patet ad sensum basta per ridur in chiaro la presente materia a favor del Parlamento, oltre tanti altri validissimi fondamenti di sopra discorsi.

Onde

Onde Noi Deputati della Patria concludendo siamo certi, che dalla prudenza politica, e retta Giustizia dell'Ecc.mo Senato saranno rimesse le cose alle sue primiere antiche formalità, e levate l'alterazioni introdotte dall'artifizio, e dall'ambizione, sarà commandato, che si come Udene non può far in Parlamento ne con atto di votar, ne meno di protestar altra figura, che di Communità, come faceva anticamente Aquileja; così in caso di denominazione, o di scrittione sia scritto, e notato Mag.ci Sr. Deputati di Udene per la loro Spett: Communità, proibita sempre quella voce di Città, che partorisce l'ombra della 4.ta figura, e li desidij sconvogliendo l'esser naturale del Parlamento. In ogni modo questa voce di Udene, e questa voce di Communità non escludono l'esser di Città, perche ogni Città, è Communità, e gl'Ecc.mi Avogadori Mag.to Amplissimo della Republica non sdegnano intitolarsi Avogadori di Commun.

Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Luogot.e

Quanto Noi Deputati della Patria servi divotiss.mi di V. E. per lo Membro particolare de Nobb. Castellani, e delle Spett: Communità siamo stati disposti alla pace, e quanto lontani dalli torbidi, e dalle liti con li Sr. Deputati di Udene è ben noto all'E. V., che nell'insorgenze nate sopra le lettere dell'ultima Convocatione del Parlamento ci trovò tanto facili, e tanto cordiali nell'assentire al componimento dalla sua Virtù, gelosiss.ma della quiete, e ben universale, proposto: Ma la buona, e retta intenzione di V. E., e nostra non hà partorito l'effetto desiderato, perche

nel Parlamento già ridotto sono insorte novamente le turbolenze, mentre quei Sri. mai stanchi di protestare, pretendendo d'esser nel protesto nominati Deputati non della Sp: Loro Communità per cui intervengono, ma della Città hanno cagionato, che il Parlamento sia stato sospeso, e rimaste interrotte, e remorate le più importanti materie, che per publico beneficio si dovevano trattare. Conoscono, che un solo è il loro publico, et un solo è il loro Feudo Giurisdizionale, che dà loro il titolo d'intervenire nel Parlamento, et in consequenza una sola è la figura dallo stesso loro Publico rappresentata: Ma si come ne tempi passati acquistando a poco a poco terreno hanno dalla nostra facilità introdotto di sedere in sedie distinte dagl'altri Parlamentarij, e d'aver sopra gl'altri il titolo di Magci., così di presente abbandonando il titolo di Communità, pretendono con quello di Città far una quarta figura, et una 4ta. Specie di Parlamentarij, et inalzandosi ambiziosamente trarsi fuori di quel terzo Membro della Communità, nel quale solamente intervengono. Sin tanto, che si è trattato di onorarli, Noi per lo desiderio della Pace siamo concorsi a dar loro ogni sodisfazione anco con qualche pregiudizio; ma ora, che si tratta con questa quarta figura di Città d'alterare gl'antichi instituti, e simetria con cui nacque il Parlamento di tre soli membri, Prelati, Nobili, e Communità, farne pullular il quarto di Città, non potiamo assentire, e perche sperando pescar vantaggio nel torbido, pretendono sempre col seminar disidij impedir l'effetto della

redu=

redurione del Parlamento, ne potendo questo, ne dovendo maggiormente ritardare per l'urgenze, che molto premono, così per la solita mutazione degl'Officij, come per terminare altre importantissime materie, che nell'ultimo passato Parlamento restorono sospese; supplichiamo perciò umilmente l'E.V., che non attesi gl'impedimenti di questi Sig.ri si degni concederci il Parlamento per San Canciano prossimo, conforme il solito, o veramente avendone qualche dubietà insinuar la presente nuova contesa con le presenti nostre umiliss.me espressioni a Sua Serenità, per aver dall'Oracolo sapientissimo dell'Ecc.mo Senato speditamente la decisione con le formalità precise, e risolute, e così obbedendo, come è la mente Publica alli Supremi Voleri del Prencipe Serenis.mo viver una volta in pace, et in quiete, come Noi sopra ogni cosa desideriamo, et imploriamo. Gratie.

Umiliss.mi, Devotiss.mi Servitori
Li Deputati della Patria per li membri de Nobb. Castellani, e Spp. Communità.

La pretesa de Sig.ri Deputati della Patria di non volere, che noi siamo nominati in Parlamento per Deputati della Città è contraria alle decisioni espresse di Sua Serenità nelle Ducali 1671. et 26 Febraro passato, et all'uso, e consuetudine di più di cent'anni in detto Parlamento praticata anco da medesimi Sig.ri Deputati della Patria, e però la proposizione da essi fatta a V.ra Eminenza, perche cont.no di denominarsi Deputati d'Udene non può esser ricevuta, come nuova, e contraria all'uso, e Decreti predetti. Tanto portiamo a V.ra Emin.za umilmente in risposta, et ossequiosissimi a V.ra Emin.za s'inchiniamo.

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum.
Nob: et Sap: Viro Marino Contareno de suo mandato Locumtenenti in Patria Fori Iulij fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum. Osserviamo dalle vostre Lettere di 15 del seguente l'instanze fattevi dalli Deputati della Patria per la Convocazione del Parlamento, fondando le medesime sopra varie publiche prettanti occorrenze, et per l'impositioni di Gravezze per poter sodisfare quanto vi fosse di debito con cotesta Camera come però si conosce la convocazione stessa per le cause espresse necessaria, così con prudenza vengono motivate le cause, dalle quali pare difficultata; in ordine a che presesi sotto li riflessi le Scritture presentatevi da Deputati stessi della Patria, e da quelli della Città sopra le cose insorte nell'ultima Convocazione, siamo col Senato devenuti in rissolutione col fondamento massime del Decreto 14 Marzo 1671, che come i Deputati della Città possono intervenire ne Parlamenti, così possano anco protestare; Ma con dichiaratione, che quello, o quelli delli stessi Deputati, che volessero farlo, levandosi, come cadaun altro pratica, abbino a portarsi avanti al Publico Rappresentante, con che rimosso ogni impedimento caminino le cose nelle Convocazioni, che seguissero con quella quiete, e concordia, che è della Publica intentione.

Dat: in Nro: Ducali Palatio di 25 Februarij Ind: 2da 1678. More Veneto

Ottavio Negri Seg.rio
Ser=

Serenissimo Prencipe

A 20 del Mese passato d'Aprile si congregò il General Parlamento di questa Patria per proveder a molte occorenze, che anco riguardavano al Publico servizio, et per li commandi ultimamente espressi da Vostra Serenità decisivi delle differenze, che già vertirono fra li Castellani e la Città passò tutto con quiete sino al leggersi un degl'ultimi Capitoli delle materie, che dovevano trattarsi, il qual concernendo all'interesse di tutti tre i Membri, che intervengono nel detto Parlamento i Deputati della Città servato puntualmente l'ordine in detta decision disposto dalla Serenità Vostra pretesero di protestare, ma facendosi nel protesto nominare Deputati della Città, e non assentendo quei della Patria a tal nominazione; ma bensì intendendo, che si chiamino Deputati della Communità nel Parlamento, dove non entrano se non tre membri di Castellani, Prelati, e Communità, e così si darebbe anco il quarto di Città, mentre sopra ciò erano per insorger nuove contese, fu il Parlamento disciolto con le deliberationi però precedenti delle cose più importanti. Ora i detti Deputati della Patria mi ricercano l'ordine di convocar il Parlamento per il giorno di S. Canciano, che è l'ordinario d'ogn'anno, et io credendo, che non sia bene unirsi con le sudette reciproche non aggiustate pretese negl'uni, che si dica che Deputati della Communità, e negl'altri di continuar a dirsi della Città, non vi son condescieso, la qual negativa dà motivo ai Castellani di presentarmi l'allegata Scrittura con viva instanza di trasmetterla ai Riflessi sapientissimi di VV. EE. per le deliberationi, che pareran proprie all'alto loro intendimento. Gratie.

Udene 18 Maggio 1679.

Leonardus Lauretano Dei Gratia Dux Venetiar.
Nob: et Sap: Viro Iacobo Cornelio de suo mandato Locumtenenti P. F. I. fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.
Parendone ormai conveniente, che questa Mag.ca e fidelissima Patria Nostra, et etiam quella Sp: et fidelissima Communità facino il suo Parlamento, et conseglio, et eleggano i suoi Deputati, et Officij. omissis &
Dat: in Nro Ducali Palatio di 17, Februarij Ind. 5.ta 1516.
Sff. di 20 Februarij 1517.

Die Martis 15 Junij 1546.
Congregato il Mag.co Parlamento in Salla nova Palatij Communis Utini. omissis &

Die Jovis primo Mensis Iunij 1559.
Congregato Mag.co Parlamento Patriæ in Aula Palatij communis Utini. omissis &
Mag.ci Deputati Terræ Utini quoq: protestati fuerunt. omissis &.
Spp: Deputati Utini non consenserunt. omissis &

Die Lunæ 27 Mensis Novembris 1559.
Congregato Mag.co Parlamento Patriæ in Camino Palatij Cois Utini. omissis &
Protestantibus tamen Mag.cis D.D. Deputatis Terræ Utini. omissis &

Die Dominico 30 Junij 1560. de Prandio.
Congregato Mag.co Parlamento Patriæ in Salla magna nova Superioris Palatij Communis Utini. omissis &.
Quibus peractis lecta fuerunt quædam Capitula. Omissis &.

Quia

Quia omnes intervenientes pro Spectabilibus Communitatibus una cum D.D. Deputatis Terre Utini protestati fuerunt omnibus &c.

Die Martis 26 Mensis Nov. ind. 3.a 1560.

Congregato Mag.co Parlamento Patrie in Castro Utini in Camera Audientie. omnibus &c.

Deputati Terre Utini protestati sunt. omnibus &c.

Die Dominico primo Junij 1561.

Congregato Mag.co Parlamento Patrie in Castro in Sala magna omnibus &c.

Insurrexit R. D. Apolonius Partistanius, et eloquenti sermone proposuit causam Convocationis huius Mag.ci Parlamenti fuisse, quia Deputati Terre Utini assumunt sibi altiorem, et eminentiorem locum, et pretendunt sibi primum locum Clarissimum D. Locumtenentem spectare, et pertinere etiam supra Deputati Patrie, quod non est conveniens cum ipsi sint de membro Parlamenti et Deputati Patrie repprensentant totam Patriam, et Mag.cum Parlamentum. omnibus &c.

Tenor partis sequitur.

Vedendo i Mag.ci Deputati della Patria, che i Deputati della Terra di Udene cercano di usurpare il primo loco appresso il Clariss.mo Sig.r Luog.te il che è contra ogni ragione, et onestà essendo loco di essi Deputati della Patria, i quali rappresentano tutto il Parlamento, cioè Prelati, Castellani, et Communità, e quelli di Udene rappresentano solo la Terra di Udene, però per conservazione della Dignità Publica l'anderà Parte per nome di tutti i Deputati della Patria, che si debbano elegger sei Oratori degni doi per membro, che vadino ai piedi dell'Ill.mo Dominio. omnibus &c.

D.D. Deputati Terre Utini protestati sunt ut infra. omnibus &c.

R.s D. Hieronymus de Savorgnano nomine R. Capituli Utini

protestatus fuit in forma iuxta protestationem D.D. Deputatorum Terrae Vtini . omissis &c.

Die Mercurij 25 Iunij 1561

Convocato Mag.co Generali Parlamento Patriae in Castro in Sala magna . omissis &c.

Cui propositioni D.D. Deputati Terrae Vtini non consenserunt, imo protestati sunt . omissis &c.

Die Sabbati 16 Mensis Augusti 1561

Convocato Mag.co Parlamento Patriae Vtini in Castro in Sala magna . omissis &c.

Vedendo li Deputati della Patria, che li Deputati della Terra di Vdene . omissis &c.

Attamen D.D. Deputati Terrae Vtini protestati fuerunt . omissis &c.

Die Veneris 26 Nov.s 1563

Congregato Parlamento Patriae in Castro in Camera Audientiae . omissis &c.

Deinde propositum fuit . omissis &c. captum, et deliberatum fuit, quod dirigantur litterae M.co D. Marco Antonio Bembo Nuncio Patriae, et Ex.mo D. Georgio de Franceschinis Nuncio Terrae Vtini, qui simul, et una habeant comparere ad pedes Ill.mi Dominij . omissis &c.

L.S. Ex libro Parlamentorum Patriae ex.to in Off.o Canc.riae eiusdem ex.t sub.t et sig.t David Frattina Canc.: in fidem &c.
Vtini 15 Maij 1679.

Nos Marinus Contareno pro Ser.mo Ducc: Dom: Venetiarum Locumtenens P. F. I. Gnalis attestamur ultrascriptum sp: D. David Frattinam esse talem, qualem se fecit, et sub.t ideo &c. in quorum &c.
Vtini die 15 Maij 1679.

Iulius Carbo Not. Canc. Pret.

Adi

Adi 20 Aprile 1679.

Nel congresso fatto con permissione di S. E. dalli Mag.ci Ill.mi Deputati della Patria con diversi Ill.ri Parlamentarij è stato concertato, che volendo li Mag.ci Deputati di Udene nel protestare nominarsi Mag.ci Deputati della Città per la Sp: Communità, si è preso di commun concerto delli Mag.ci Ill.ri Deputati della Patria, eccetto il Mag.co Monsig.r Federico di Toppo Deputato, che si è riservato di partecipare a Ill.ri Prelati per intender dai medesimi i loro sensi e sussequentemente dichiararsi, concorrendo gl'altri Ill.ri Parlamentarij tanto Feudatarij, quanto Communità à opporsi a questo titolo di Città in Parlamento, e così hanno ordinato annotarsi.

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum etc.

Nob: et Sap: Viro Marino Contareno de suo mandato Locumtenenti P. F. I. fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum. Con molestia intendemo dall'espresso nelle vostre lettere dei 14. le nuove insorgenze nell'ultima Convocazione del Parlamento, che vi diedero causa del discioglimento della stessa, come però intenzione del Senato è, che si dia fine a tali Cause, mal volentieri dallo stesso sentite, così sarà parte di vostra Virtù tener lontana la mossa d'Ambasciatori eletti, o che fossero per eleggersi per simil occorrenza, dando permissione alla Convocazione del Parlamento solito per San Canciano, come vi è stato ricercato da Deputati della Patria per la sola elezion delle Cariche, ben certi, che tutte le cose camineranno nello stesso con la quiete desiderabile.

Se poi insistessero le parti nelle pretese potrete ricevere una scrittura da cadauna, con il fondamento delle loro

ragioni, et trasmetterle, col riflesso alle quali si deveniranno alle proprie addatate deliberazioni per rimozione delle differenze stesse.

Dat: in Nro Duc: Palatio di 20 Maij Ind: 11. 1679.

Ottavio Negri Secr.rio

In Dei Æterni Nomine Amen. Anno Christifero Salutis Millesimo sexcentesimo septuagesimo nono Inditione secunda Die vero ultima Augusti: Actum Utini in Palatio in solito Auditorio.

Dove ridotti in Magistrato gl'Ill.mi S.ri Girolamo Bartolucci D.r Alvise Ottelio D.r Lucretio Palladio, Co: Benedetto de Simeonibus, Gioseffo Biancon, et Carlo Danelucci Deputati della Città, avuto maturo riflesso alla scrittura d'aggiustamento col Parlamento del tenor qui sottoscritto proposta dall'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Pietro Veniero Gloriosissimo Luog.te, et atteso l'applauso universale della medesima di molti Nobili Cittadini a tal effetto uniti, unanimi, e concordi hanno decretato, che quella sia, e s'intenda pienamente accettata, laudata, et in tutte le sue parti come stà, e giace approbata per la sua perpetua inviolabile essecuzione così &.

Tenor della Scrittura sopranominata

Sul dubbio, ch'avevano gl'Ill.mi S.ri Deputati della Patria che con l'intervento degl'Ill.mi S.ri Deputati della Città nel Parlamento, e nominazione di chi come Deputati della Città, intendesse la Città medesima di far un quarto membro

membro, e figura particolare, interpostosi benignamente l'Illmo, et Eccmo Sig: Pietro Veniero Luogte di Glorioso Nome ambe le parti convengono.

Che si come la Communità, e non la Città deve far figura, et esser membro del Parlamento nel modo, che anticamente faceva la Communità non la Città d'Aquileja così nelle nominazioni, che in avenire accaderano farsi in Parlamento di detti Deputati della Città debba dirsi, e scrivervsi li Magci Sri Deputati di Udine protestano per la loro Sp: Communità, con quali parole però mai possa revocarsi in dubbio, che Udine non sia Città resa per la destruzione d'Aquileja, Capitale, e Metropoli del Friuli, et che non possano mai le parole stesse sotto qual si sia pretesto, o colore alterarsi, ne dall'una, ne dall'altra parte negl' Atti del Parlamento, e così con scambievole affetto si consolano d'aver terminata ogni contesa a gloria di Dio Ottimo Massimo.

Girolamo Bortolucci Dr Deputato
Alvise Ottelio Dr Deputato
Lucretio Palladio Deputato
Co: Benedetto de Simeonibus Deputato
Gioseffo Bianconi Deputato
Carlo Bancluzzi Deputato.

Ex Actis Cancrie Civitatis Utini
ext et Subt Vinc: de Iustis Canc:

In Dei Æterni Nomine Amen. Anno Christiferæ salutis millesimo sexcentesimo septuagesimo nono Ind.ne secunda die vero ultimo Augusti. Actum Utini in Castro Prætorio in Camera prima Audientiæ clausis Ianuis dom(us)

Ridotti in Magistrato gl'Ill.mi S.ri Federico di Toppo Can.co d'Aquileja, Co: Niccolò di Strassoldo, e Marzio di Sbrogliavacca Deputati della Patria, avuto maturo riflesso alla scrittura d'aggiustamento con la Città del sottoscritto tenor proposta dall'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Pietro Veniero Gloriosissimo Luog.te, et atteso l'universal applauso à detta scrittura di molti Nobili Castellani a tal effetto uniti, unanimi, e concordi hanno decretato, che quella sia, e s'intenda accettata, et in tutte le sue parti eseguita come stà, e giace laudata, et approbata per la sua perpetua inviolabile esecuzione così &

Tenor della Scrittura sopranominata.

Sul dubbio, che avevano gl'Ill.mi S.ri Deputati della Patria, che coll'intervento degl'Ill.mi S.ri Deputati della Città nel Parlamento, e nominazione di essi, come Deputati della Città, intendesse la Città medesima di far un quarto membro, e figura particolare, interpostosi l'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Luogotenente di Glorioso Nome, ambe le parti convengono.

Che si come la Communità, e non la Città deve far figura, ed esser Membro del Parlamento, nel modo, che anticamente faceva la Communità, non la Città d'Aquileja, così nelle nominazioni, che in avenire accaderanno farsi

in

in Parlamento di detti Deputati della Città debba dirsi, e scriversi li Mag.ci S.ri Deputati di Udine, protestano per la loro sp: Communità, con le quali parole però mai possa revocarsi in dubbio, che Udine non sia Città, resa per la destruzione d'Aquileia Capitale e Metropoli del Friuli, e che non possano mai le parole istesse, sotto qualsisia pretesto, o colore alterarsi, ne da una ne dall'altra parte negl'Atti del Parlamento, e così con iscambievole affetto si consolano d'aver terminata ogni contesa à gloria di Dio Ottimo Massimo

Io Federico di Toppo Can.co d'Aquileia Deputato della Patria del Friuli, per nome anco dell'Abbate di Sesto Mio Collega.
Co: Niccolò di Strassoldo Deputato della Patria
Marzio di Sbroiavacca Deputato della Patria.

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiar.m &c. Nob: et Sap: Viro Petro Venerio de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Iulij fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Quello, che con la vostra desterità, e prudenti insinuazioni abbiate operato per rimovere le differenze che vertivano sopra la denominazione di cotesti Deputati nel Parlamento, e difficoltavano la Convocazione del medesimo, resta espresso nelle vostre lettere di 31 spirato, confermato anco dalla scrittura d'accordo tra li Deputati della Patria e cotesti, pure del giorno medesimo nelle istesse lettere trasmessa; come però il Senato volontieri ne riceve la notizia, così ne diviene alla sua approbazione in tutte le sue parti, vedendo,

che con ciò l'affare stesso resta amicabilmente ultimato con la union degli Animi di cotesti amati, e prediletti sudditi, e passaranno sempre nelle Convocazioni del Parlamento con quella quiete, che è della Publica intenzione. Cose tutte derivate dalla vostra esperimentata Virtù, e saggia condotta, così accresciono viepiù in Voi il merito, che per altro ancò vi siete acquistato con la Serenità Nostra.

Dat: in Nostro Duc: Palatio die 2 Sep. Ind. 3.a 1679.

Ottavio Negri Seg.rio

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum Nob. et Sap: Viro Petro Venerio de suo Mandato Locumten: Patriæ Fori Julij fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Con le vostre lettere di 25 del passato ricevemo l'instanze di cotesti Deputati della Patria perche il danaro depositato nel Santo Monte di Pietà di ragione della prima rata del Sussidio sij girato senza pena in Camera riflettendo però non dover essevi perciò difficoltà veruna, vi commetemo col Senato di farne seguir il giro necessario in Camera, così che resti rimosso ogni impedimento, e consolati rimangano li Deputati in questa sua giusta instanza. Per il residuo poi del precedente Sussidio, estenderete le vostre diligenze perche venghi pagato, como ci assicuriamo, non sarà da voi ommessa diligenza qualunq:

acciò

acciò prontamente ne segua l'esborso istesso.
Dat. in Nostro Ducali Palatio die nona Martij Ind. 3.a 1680.

Pio Fran.co Marchesini Seg.rio

Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Sig.r Suo Oss.mo

Il Sussidio, che si paga a Sua Serenità dalla Cassa de Sig.ri Castellani è stato esatto il Mese passato, secondo gl'ordini di Sua Serenità dal Cassiero a questa esazione specialmente destinato, et è stato anco egli pronto a farne l'esborso nella Mag.ca Camera Fiscale dell'intiera rata dovuta, ma parve all'Ill.mo Sig.r Tesoriero Precessore di non volerlo ricevere, perche fosse creditore di circa ducati 300. d'altra gravezza antecedente per conto di Sussidio, onde il danaro fù depositato in Monte, come ben sà V. E. per sin tanto, che si ricevesse Publico beneplacito di Sua Ser.tà di dover far il giro sudetto. Supplichiamo dunque V. E. a darne le notizie in Publico della venitenza dell'Ill.mo Sig.r Tesoriero predetto, e rappresentare le nostre umilissime suppliche, perche Sua Ser.tà degni commandare, che il danaro sudetto sia ricevuto in Camera per la rata dovuta il Gennaro passato, che per altro seguirebbe un sconvolgimento grande, stante che detto denaro è stato da contribuenti espressamente pagato per detta rata, et il debito dei ducati 300. dipende dalla venitenza d'alcuni Prepotenti, che non hanno voluto pagare; onde non è di Giustizia, e convenienza, che il denaro contribuito da quelli, che sono stati pronti

a sodisfare le loro rate sia girato a sodisfazione del debito dei renitenti. Confidiamo di dover ricevere la grazia, mentre umilmente a V. E. S. inchiniamo

Udine 23 Febbraro 1680.

Di V. E.

Umilliss.mi Devot.mi Ser.ri
Li Deputati della Patria per lo membro de Nobb: Sig.ri Castellani.

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum Nob: et Sap: Viro Hieronymo Venerio de suo Mandato Locum.ti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Sotto li 9 corrente ad instanza di cotesti Deputati della Patria fu commesso, che fosse fatto il giro della prima rata del sussidio, che gia era stata depositata sopra cotesto Monte, et intendendo insorgere nuova pretensione per la pena. Vi dicemo essere risoluta volontà del Senato, che il giro stesso sij fatto col Don, e senza aggravio veruno, essendo massime stato depositato il danaro nel tempo prescritto dalle Leggi; onde farete; che cio sij effettuato, e trasmetterete di quà il danaro di tal ragione quanto prima per provedere alli bisogni dell' Armata, ove resta destinato

Datæ in Nostro Ducali Palatio die 16 Martij Ind. 3a. 1680.

Gio: Fran.co Marchesini Seg.rio

1680.

1680. 12 Luglio

Gl'Ill.mi, et Ecc.mi S.ri Andrea Zon, Gerolamo Corner, e Fran.co Querini Honorandi Proveditori sopra le Camere: Uditi il Sig. Co. Gio: Batta di Zampero Difensore, et il Sig. David Frattina Cancelliero del Mag.co Generale Parlamento della Patria del Friuli, per nome de Nobb:, et Mag.ci S.ri Castellani dimandanti, che dovendosi in essecuzione del Decreto dell'Ecc.mo Senato di 8 Agosto 1676. render distinto conto di quanto sia l'importar delle Bonificazioni dovute a detti Mag.ci S.ri Castellani per i Beni levati da quei Fuochi, et portati a Fuochi Veneti, perochè contraponendo questo credito al debito, che potessero aver detti Nobili Castellani per occasione de beni passati da questi a quei Fuochi mandati dai Ministri de S.ri Dieci Savij per occasione di quanto avessero pagato di meno del suo giusto Caratto del Sussidio nelli Duc: 5500. a tutta la Patria, si possi far un conto dal pari in dar, et aver, come prescrive il detto Decreto sia perciò per S.S. E.E. terminato quanto segue.

1 Che sia in primo Capo approvata l'annua Bonificazione del Sussidio per l'importar di quaranta Nomi descritti nel Calcolo del q.m Sig.r Alvise Centon Ragionato, esistente nel fine della Terminazione di questi Ecc.mi Mag.to 2 Settembre 1630. fatta per occasione delle stesse, così che resti confermata la stessa Bonificazione anco in quella parte, che riguarda il Sussidio espresso nel sudetto Calcolo, che rileva annualmente lire ottocento sedeci 76, e di tanta summa debba esser dato credito à S.ri Castellani d'anno in anno, in contraposizione del debito dell'ordinario Sussidio.

2.° Che visti parimente per S.S. Ill.me approvata la bonificazione de altri beni passati a sudditi Veneti, de quali è stato dato il credito nella Camera Fiscale d'Udine, come appare dalle Copie de Quaderni sottoscritte da Dño Arcangelo Perabò con sua legalità, e ciò col fondamento delle fedi delli Ecc.mi S.ri Dieci Savij, e Mandati delli Ecc.mi S.ri Luog.ti i quali nomi al numero di 33. sono stati raccolti in un calcolo Intitolato bonificazioni nuove, et a nome per nome sono chiamati, i fondamenti presentati per loro comprobazione, de quali facendo il computo dal giorno del passaggio sin tutto l'anno 1679, rilevano di Sussidio Ducati 6655 L–g12. et la porzione annuale di duc: 130 L2=g14 della qual summa dovrà esser dato credito in contraposizione del debito del Sussidio come di sopra.

3.° Che visti terminato dover esserli fatta la bonificazione del Sussidio per altri beni passati a Veneti non prima d'ora bonificati, quali sono stati raccolti in un'altro calcolo intitolato bonificazioni novissime fatto col fondamento di fedi legali et auttentiche del Coll.° Ecc.mo de S.ri Dieci Savij dal quale appare, che il Sussidio degli stessi nomi riferiti nel tempo del passaggio loro sino per tutto l'anno 1679. Ducati 3027 L6g1, et la porzione che annualm.te si dovrà bonificare Duc: 55 L1g19, onde unite queste tre porzioni annuali, cioè la quantità delle bonificazioni vecchie, nuove, et novissime ascendono tutte alla summa di Duc. 317 L2g11 all'anno, e di questi instano sia dato credito in avenire d'anno in anno nella Camera d'Udine,

con=

contraponendoli al debito dell' ordinario Sussidio.

H.° Che per uniformarsi alle prescrizioni del soprareferito Decreto dell' Ecc.mo Senato 8 Agosto 1676, sia da S.S. E.E. commesso al fedel Domenego Camperghet Ragionato di quest' Ecc.mo Magistrato dover formar un conto distinto in dar, et avere nel modo seguente. Dar debito a S.ri Castellani dell' importar del Sussidio annuale a ragione di Duc.ti 1947.4.21 che tanti se gli aspettano nella subdivisione delli Ducati 5500. toccanti a tutta la Patria, aggiungendo à questo l' importar del Sussidio per li beni Levati da fuochi Veneti e portati a fuochi della Patria nella Cassa degli stessi Castellani, come pur il Sussidio per li beni Communali nuovamente aggregati allo stesso Corpo, e per altri beni levati dalle Communità di Monfalcon, e Portogruaro, e passati a far le fazioni con i Castellani stessi, non dovendo però per quello riguarda alli Communali predetti esser considerate le partite del N. H. S. Lodovico Co: Manino, et altri, che acquistarono per conto del medesimo, che sono Niccolò Locatello, Domenico Codolino, Biasio Bordon, Pietro Rizzo, Francesco Fabris, e Camillo Comina, essendo stato per tutti questi beni pagato il Sussidio in Camera, e poi passati a Venetia nel nome del sudetto Co: Manin insieme con gl' altri suoi beni, così che per le cose sin ora seguite non abbino ne debito per le partite sopradette, ne meno credito della bonificazione. All' incontro del debito sopradetto doveranno esser contraposti a pagamenti, che d' anno in anno sono stati fatti in Camera con il loro Don, e l' importare di tutte le sopradette bonificazioni vecchie, nuove, e novissime, e l' importar del sussidio per quelle partite, che si vedono levate dalla cassa de Castellani, et aggionte ad altre Communità, il tutto in conformità

delli Quaderni di Camera Fiscal d' Udine, le copie auttentiche de quali si presentano. E questo conto dovrà aver principio l'anno 1613. per esser sin a quel tempo stato sigillato altro conto simile dal q.m Dño Giacomo di Lazari Ragionato del presente Offitio, et il fine per tutto l'anno decorso 1629., in modo, che per tutto quello è seguito sin' al presente siano aggiustate le partite, resti accomodata la scrittura, e si potrà chiaramente vedere, se siano stati intieramente sodisfatti li Sussidij, il tutto come viene espressamente ordinato nella sopra referita deliberatione dell' Ecc.mo Senato.

Io Domenico Campergher Ragionato dell' Offitio, rispondendo al primo Capo, dico aver incontrato il calcolo del q.m Dño Alvise Centon Ragionato, registrato in fine della Terminazione di questo Ecc.mo Magistrato 2 Settembre 1630. fatta per occasione delle Tasse, e vedo, che li Beni passati dalli quaranta nomi contenuti nello stesso calcolo rilevano di Sussidio annuale D ottocento sedici g 6 come nella dimanda.

Per il 2.o Capo è stato da me revisto, et incontrato il calcolo insieme con il Processo presentato, intitolato Bonificazioni nuove, il quale contiene trentatre nomi, che sono da quelli a questi fuochi, et a ciascheduno nome stà espresso il fondamento, col quale viene pretesa la Bonificazione, cioè la Copia overo la fede auttentica del Colleggio Ecc.mo de S.ri Dieci Savij il credito dato in Camera, et altre carte, alle quali altro a me non s' aspetta, che riportarmi; onde raccolto l' importar del Sussidio annuale, si vede ascendere a Ducati cento trenta D 1 g 14; e fatto il computo dal tempo, che passarono i beni a Veneti sino

tutto

tutto l'anno 1679. rileva il Sussidio per una volta tanto ducati sei mille sei cento cinquanta cinque d - 19 β, il tutto come nello stesso calcolo, e dimanda presentata non resta d'aggiungere, che se bene si vede in questo calcolo qualche nome contenuto anco in quello della terminazione sopra riferita 1630., ad ogni modo fatta osservazione si ricava non esser per li medemi beni prima bonificati, ma per altri posteriormente acquistati dallo stesso nome, et quanto alle Copie delle fedi presentate invece delle auttentiche, quando resti approvata la Bonificazione, dovrà esser fatta chiara espressione a cautella publica, in modo, che capitando in altro tempo le fedi auttentiche non siano più queste considerate.

Per il 3.° Capo è stato pure da me revisto, et incontrato altro calcolo intitolato bonificazioni novissime con il Processo per altre presentato, il quale contiene venti otto nomi, che sono passati a Veneti come di sopra, et a ciaschedun nome stà espresso il fondamento, con il quale viene pretesa la bonificazione, cioè la fede auttentica, overo la Copia de' S.ri Dieci Savij, alle quali altro non posso, che riportarmi. Di questi fatto parimente il Computo si raccoglie rilevare il Sussidio annuale ducati Cinquanta cinque d 1219, e per una volta tanto dal giorno del passaggio a Veneti sin tutto 1679 ducati tre mille venti sette d 6 21, come appunto nella dimanda. Et a questo luoco considero similmente vedersi in questo Calcolo qualche nome, che si ritrova anco nell'altro calcolo del Capo precedente, ma non però per li stessi Beni, ma per altri dopo acquistati, come pure quanto alle Copie delli fedi tutto ciò, che nel secondo capo, è stato da me debolmente raccordato.

Per il quarto Capo non hò in contrario circa far il conto in dar, et aver, e quanto alla formalità da tenersi nella facitura dello stesso calcolo, dipendendo ciò dal senso del Decreto dell' Eccmo Senato, e da quanto sarà terminato nei precedenti Capi. Mi rimetto alla prudenza dell' Eccmo Magistrato, ai commandi del quale stà sempre rassegnato ogni mio umilissimo sentimento.

Io Andrea Prandi Avvocato Fiscale dell' Offitio per le Publiche ragioni, dico quanto al primo, e secondo Capo, che le Bonificazioni del Sussidio nelli nomi come in essi ottenute già per li Mag.ci Nob: S.ri Castellani dagli Eccmi S.ri Luog.ti della Patria del Friuli, si vedono derivate da molti Publici Decreti, e specialmente dalla Parte dell' Ecc.mo Senato 1566. 24 settembre; onde l' approvazione per chi ora richiesta in esecuzione delle sapientissime deliberazioni dell' Ecc.mo Senato 1676. 8 Agosto, col ragguaglio di quanto fù da quest' Eccmo Mag.to terminato nella gravezza delle Tasse delle genti d' armi 1630. 2 settembre nel punto di ragione, pare, che non admettono alcuna difficoltà.

A norma de quali Decreti procedendo pur il terzo Capo, quando in fatto verificate le cose narrate non si vedono più fatte le bonificazioni, ne in questo, ne nelli predetti Capi addimandate, ne alli nomi contenuti nelle fedi, con note presentate, ne a loro Auttori, quali note, e fedi ad ogni buon fine, et a perpetua indemnità delle publiche ragioni dovrano in ogni caso esser registrate, pare anco in questa parte degna d' esser esaudita l' instanza.

E così

E così il 4.º Capo, che ricerca un calcolo per liquidare il debito, e credito in relazione a quanto fosse terminato sopra li punti precedenti, et a conformità del soprariferito Decreto 1676. 8 Agosto non admette dubbio; riportandomi però sempre alla Virtù e prudentissimi pareri di V.V. E.E., dovendo il tutto intendersi senza pregiudizio delle Publiche ragioni.

Onde S.S. E.E. il tutto ben inteso, e maturamente considerato C.N.I. a quo &c. hanno terminato, che restino approbate, e confirmate le bonificazioni del Sussidio addimandate nel primo, e secondo Capo nelli nomi contenuti in essi, come pure dovrà esser fatta l'altra bonificazione compresa nel terzo Capo, non più per essi Ill.mi Mag.ci Castellani conseguita, de quali nomi, con le note, fedi de Ill.mi Dieci Savij, dovrà esser a publica cauzione tenuto registro nel presente Off.º, et in relazione alle cose terminate, et a Publici Decreti doversi far il calcolo ricercato nel 4.º Capo, e conseguentemente esser regolata la scrittura a norma delle cose sopra terminate, ordinando così doversi annotare.

Andrea Tron Prov.r sopra le Camere

Gerolamo Cornaro Prov.r sopra le Camere

Tratta dal Libro delle Terminazioni esistente nel Mag.to sopra le Camere.

Petrus Maria Contarenus
dicti Offitij Notarius

Adì 18 Luglio 1680

Gl'Ill.mi, et Ecc.mi S.ri Gerolamo Cornaro, Andrea Iron e Francesco Querini Honorandi Prov.ri sopra le Camere. Uditi li S.ri Co. Gio: Batta di Pramporo; e David Frattina per nome de Mag.ci S.ri Castellani della Patria del Friuli dimandanti, che per essecuzione del Decreto dell'Ecc.mo Senato 8 Agosto 1676, e della terminazione di questo Ecc.mo Magistrato di 12 corrente, avendo il fedel D.no Domenico Camperaher loro Ragionato stabilito un calcolo in dar, et aver del Sussidio ordinario à quale sono tenuti essi S.ri Castellani che principia l'anno 1613, e termina tutto 1679, con la facoltà tutta espressa nella soprascritta terminazione, resti lo stesso calcolo approvato, perche poi sia registrato nei Libri della Camera Fiscale d'Udine et in ogn'altro, che occorresse, acciòche in consonanza del medesimo sia regolata la scrittura così per li Sussidij ordinarij corsi fino l'anno 1679, come di quelli correranno in avenire.

2.o Che con la facitura di questo calcolo rimanendo puntualmente adempite le Publiche prescrizioni espresse nel sopra riferito Decreto dell'Ecc.mo Senato 8 Agosto 1676, e supplito per parte d'essi S.ri Castellani alla propria incombenza sia ritrattato il debito per quanto a loro spetta delli Ducati 34520. dico trentaquatro mille cinquecento venti già appostato per raccordo di Persona secreta, così che non possino li S.ri Castellani stessi per detta causa esser in alcun tempo più molestati.

Che risultando creditori li medesmi per li Sussidij corsi sino tutto l'anno 1679, de ducati mille, e uno L 4 216 B.V.a siano questi contraposti a credito del venturo Sussidio 1680; e siano rilasciate Lettere per l'Ecc.mo Sig.r Luogotenente acciò faccia tutto ciò, che si contiene nella terminazione presente esequire.

Io

Io Andrea de Prandi Fiscal del Magistrato sopra le Camere dico quanto al primo Capo essendo stabilito il calcolo con il fondamento del Decreto dell'Eccmo Senato 8 Agosto 1676, e con li sensi della terminazione dell'Eccmo Magistrato 17 del corrente, non hò alcuna cosa in contrario circa la sua approbazione, e registro, come nella dimanda, quanto alla retrattazione del debito del raccordo, essendo state adempite le prescrizioni del sopra referito Decreto pare giusta l'instanza, dovendo però essere riformato nel nome delle altre Communità della Patria perche ancor esse siano obligate all'adempimento di ciò, che sono tenute. Per il credito resultante dal sudetto calcolo essendo dell'istessa natura di sussidio, pare che sia ragionevole, che sij contraposto al debito dell'anno venturo, rimettendomi però alla prudenza dell'E.E.V.V.

Onde S.S. E.E. il tutto bene intero, e maturamente considerato C.N.S. a quoq. Hanno terminato in conformità della sudetta instanza, ordinando, che così sia esequito, salve sempre le publiche ragioni, ordinando, che sijno scritte lettere all'Illmo Sig. Luogte d'Udine, acciò sia puntualmente esequito in questa conformità.

Gerolamo Corner Provr: sopra le Camere
Francesco Querini Provr: sopra le Camere

Tratta dal libro delle Terminazioni esistente nel Magistrato Illmo sopra le Camere.

Petrus Maria Contarenus
dicti Offi. Notarius.

Ill.mi Sig.ri Deputati della Patria de Nob. Castellani
Nobilissimo Congresso.

Gl'interessi importantissimi di questo Publico vertenti nel Magistrato Ecc.mo sopra le Camere, e nell'Ecc.mo Collegio de Sig.ri Dieci Savij sopra le decime a Rialto per occasioni di debiti rilevantissimi appostati nell'uno, o nell'altro Officio contro il nome de Mag.ci Sig.ri Castellani, dopo esser stati per lo spazio di sette anni in circa in varij tempi ventilati infruttuosamente, finalmente quando le cose erano ridotte all'estremo sono stati appoggiati a noi Gio: Batta Pramparo, e David Gratina, quali avendo con l'aiuto di Dio ottimo massimo, con la nostra continua dimora di sette mesi nella Serenis.ma Dominante terminato l'affare, stimiamo debito nostro di riferire a V.V. S.S. Ill.me distintam.te il nostro operato, che di tempo in tempo è seguito, come qui sotto intenderanno.

Negl'ultimi giorni del mese di Decembre caduto ci portassimo in Venetia dove stimando di trovar pronte tutte le scritture unite in mano del Sig.r Dott.r Niccolò Beltrame, credessimo di doverci spedir in breve tempo, con non molto nostro dispendio; ma il Sig.r Beltrame, non si trovò, trattenuto fuori dalle sue indisposizioni, et a noi convenne andar in traccia delle scritture sparse in più luoghi, e prima d'unirle corse assai tempo, ma molto più a studiarle dopo averle unite, e raccolte in sette processi.

Con

Con la visione delle Carte, e con lungo continuo maneggio di che credessimo d' intendere questa materia, e di poterci liberare subito, e con facilità; ma abbordati con li Ministri si accorgessimo, che punto non l' intendessimo, e per imparar ad intenderla ci convenne consumare in replicate sessioni con li Ministri dell' uno, e dell' altro Magistrato.

Il debito, che tutto era ridotto nel Magistrato sopra le Camere consisteva in due qualità; la prima dipendeva da ricordo di persona secreta, et ascendeva à ducati 13250. formati col supposto, che nel riparto del Sussidio vi fossero entrati ducati 200., che deve pagare la Communità di Pordenon, oltre l' ordinario Caratto, overo per causa delle Bonificationi, che in Camera d' Vdine erano state fatte senza li necessarij requisiti delle Leggi, e senza la dovuta approbatione del Magistrato sopra le Camere a cui s' aspetta.

La seconda qualità di debito dipendeva da nomi ritornati, cioè da Beni, che da fuochi Veneti erano passati a fuochi della Patria nella Colta Castellana, e questa era d' aviso stato appostato dalli Ministri de Dieci Savij, e Mandato al Magistrato sopra le Camere in somma di ducati 5000. Ma con la liquidatione particolare de nomi poteva ascendere a molto maggior summa.

La prima materia delle Bonificationi abbiamo dovuto maneggiarla col Sig.r Domenico Campergher Ragionato dell' Officio sopra le Camere a cui s' aspetta l' approvatione, la seconda de nomi ritornati con li Sig.ri Borella, e Caldorari Scrivani alli Dieci Savij, che avevano formato l' appostatione del debito, e questa doveva precedere à

quella per poter poi sigillare il tutto nello stesso Magistrato sopra le Camere.

Applicassimo dunque in primo luoco alli nomi ritornati esaminando in più congressi 90 Nomi a nome per nome con l'incontro della condizione, et Aggionto di cadauno, il che per essere la cosa involta nell'antichità partorì infiniti revolgimenti di libri, rompimenti di testa, dispute, e contrasto con quei Ministri, che applicati all'interesse del Prencipe assotigliavano ogni punto, ogni parola, finalmente facessimo estendere la Terminazione, che sotto li 16 Maggio fù ballotata dall'Ecc.mo Collegio de S.ri Dieci Savij, e con questa fù ridotto il debito in ducati 649. de quali non avessimo modo di riparare la liquidazione.

Terminato l'affare de nomi ritornati applicassimo alle Bonificazioni, e qui si vedessimo immersi in un mare d'imbrogli, perche cadendo l'esame sopra 150. nomi e partite in circa, non trovassimo una sola, che fosse stata legalmente girata in Camera d'Udine.

Nella confusione intricatissima in cui stava involta questa materia per l'antichità de tempi, che ci levava i lumi per la varietà de Beni, e de nomi de Possessori, e per la sregolata scrittura tenuta ne tempi passati in Camera di Udine, pensassimo di dividerla in tre Capi

Nel primo Capo prendessimo per mano le Bonificazioni vecchie di 40 nomi, e qui ci servì mirabilmente di fondamento, et indirizzo un calcolo, che l'anno 1630 6 Agosto fù fabricato dal q.m S.r Alvise Conton Ragionato sopra

sopra le Camere per conto di Tasse di Genti d'armi ap=
provato con terminazione dello stesso Magistrato li 2
settembre susequente, e non ci fù difficile il persua=
dere l'approvazione anco per conto d'ordinario Sus=
sidio, mentre le Tasse non vanno disgiunte dal
Sussidio, essendo queste accessorie di quel principale.
Fabricassimo per tanto con tal fondamento in primo
Capo un credito di Sossidio annuale di £ 81676, che
sono ducati 131:4:2, e di decorsi per una volta tanto
di ducati 8821:1:14.

Nel secondo Capo considerassimo le bonificazioni nuove,
cioè quelle partite, e quei nomi, che in varij tempi
erano stati girati nei Quaderni della Camera di
Udine, e qui grande fù l'imbroglio, perche non
essendo nel giro della scrittura di detti Quaderni
fatta la necessaria distinta espressione dell'annuale,
e del decorso, e del fondamento col quale veniva
fatto il giro stesso, ci convenne riccorrere di nuovo
alli Ministri del Collegio de Dieci Savij, e rintraccia=
re la condizione, et Agiunto di cadaun nome
far copia delle fedi, e molte non essendo, per li tempi
passati, state fatte legalmente, farle fare da nuovo,
perche senza fede legale il Magistrato sopra le Camere
non approva mai bonificazione alcuna, et ogni fede
per esser legale deve esprimere la Condizione, et
agionto, qualità, e quantità de Beni, e quantità di Sos=
sidio, e deve essere esaminata da due Eccmi Savij
di detto Collegio destinati alla scrittura, et hà portato
a noi dispendio notabilissimo, oltre la nostra conti=
nuata faticosissima applicazione. Con questo secondo

Capo abbiamo raccolto un secondo calcolo intitolato Bonificazioni nuove, e confermato un credito annuale di Sussidio di ducati 130:12:14, e di decorsi per una volta tanto liquidando dal tempo del passaggio di ducati 6655:–:12 –

Nel terzo Capo abbiamo raccolto il terzo calcolo intitolato Bonificazioni novissime, cioè di quelle partite, e di quei Beni, che sono stati levati dalla nostra Cassa Castellana, e portati a Fuoghi Veneti, e non s'è mai parlato di farci alcuna Bonificazione. In questo Capo abbiamo faticato, e speso molto, perche trovando le partite descritte nelli nostri libri delle Rate del Sossidio, e non avendo queste Continuato a pagare nella nostra Cassa, facessimo subito argomento, che fossero passati a Fuoghi Veneti, e pretendessimo la Bonificazione. Nel punto di ragione non trovassimo difficoltà, ma nell'ordine conoscessimo necessario di far trovar la Condizione, et Agionto di cadaun nome, e con questo fondamento far fare le fedi Legali necessarie per far approvare sopra le Camere la Bonificazione. Applicassimo per tanto alle proprie diligenze nell'Officio di Dieci Savij, e con pazienza, assiduità, e dispendio abbiamo espurgato 30 nomi di questa ragione, che ci hanno partorito di Credito nuovo ducati 35 di Sossidio annuale, e ducati 3027. di decorsi per una volta tanto.

Finalmente stabilito con questi tre Capi di Bonificazioni vecchie, nuove, e novissime il nostro credito, verso la difficoltà, circa il modo di sigillar il conto in dar, et aver commandato dal Decreto 4 Agosto 1676, ad

Oggetto

oggetto di sapere se l'ordinario Sussidio fosse stato d'anno in anno intieramente saldato per quanto aspetta al K.to che tocca al Nome, e Bita de Sri Castellani, e loro soggetti.

Prima andò in questione il tempo, dal quale dovesse principiare il calcolo, parendo, che si dovesse tor principio dall'anno 1580, perche da questo tempo in circa principiano le bonificazioni, e sin' all'ora fù sigillato un' altro conto da D. Paolo Pradomigo Ragionato in ordine alla Terminazione del N. H. S. Giacomo Sovanzo Sindico Inquisitore in Terra Ferma con l'auttorità dell' Ecc.mo Senato 30 Maggio 1579, ma posto in pratica il Negozio incontrassimo infiniti imbrogli per l'oscurità della scrittura in quegli antichi tempi tenuta in Camera, et a riguardo, che ci mancava la Copia delli due Quaderni 1602, 1603. Havessimo perciò da sbattere molto sopra questo punto, e si consumò assai tempo in far esperienze di replicati calcoli tra noi per sapere in qual stato si trovassero le cose. Facessimo più congressi con il Sig.re Campeigher, ma sempre più andavimo intrigandoci; finalmente tanto facessimo che si persuase dovesi principiare dall'anno 1613, col fondamento d'un altro calcolo, che sino a quel tempo fù stabilito, e revisto da D.no Giacomo di Lazari Ragionato pur sopra le Camere.

Superato questo punto, e stabilito, che il calcolo dovesse proceder dell'anno 1613 inclusive per tutto l'anno 1679. molte difficoltà insorsero nel formar il nostro debito, perche dubbitò prima qual fosse il vero nostro Caratto nelli Ducati 5500. a tutta la Patria, mentre dal

riparto in stampa registrato nel Libro della Contadinanza a car. si vede, che a Mag.ci S.ri Castellani toccano ducati 1937. – all'incontro nelli Quaderni di Camera ci è sempre stato dato debito di ducati 1947:4:2. D'onde derivasse questo svario non potissimo in Venetia aver l'intiero, si che rissolvessimo scrivere al Sig.r Perabò, dal quale riportassimo, che essendo nel riparto predetto nata Contesa tra Castellani, e Città d'Udine fù con la medesima Città concordato sino a quei primi principij, che le due summe assegnate a Castellani, e Città, dovessero unirsi insieme, e dividere per metà, che così facendo tocca per cadauna parte appunto la summa di ducati 1947 d 4:2.

Li Communali poi che da Fuoghi Veneti sono stati portati a Fuoghi Furlani nella Colta Castellana in numero grande di partite, essendo nei Quaderni di Camera state confuse con le partite de nomi vecchi, e confuso parimente il decorso coll'annuale partorirono nel formar il debito molte difficoltà, e corsero più settimane a purgarle, dividendo li beni vecchi dalli Communali nuovi. Alla fine il nostro debito si liquidò per tutto l'anno 1679. – in ducati 13651 d 4 d – 15

All'incontro il nostro credito si liquidò per contadi, bonificationi vecchie, e nuove, e novissime parimente per tutto l'anno 1679. in ducati 137515 d 571.

Così

così che sigillato il calcolo si vide finalmente estinto ogni debito per conto di Sossidio, tanto per causa del ricordo, quanto per causa di bonificazioni, e nomi ritornati, e noi creditori di ducati 1001 £ 4 2 16 B.V.

Qui terminò il Mese di Giugno, ma non terminorono le nostre fatiche, perche dopo aver concluso, e stabilito il tutto col Sig: Camperagher bisognò ridursi appresso il Sig.re Avvocato Palante Fiscale del Magistrato sopra le Camere, il quale tenne le scritture circa otto giorni, e dopo molti congressi per risolvere varie opposizioni, che ancora lui per parere di far qualche cosa andava facendo; finalmente la Nave approdò in Porto, e sotto li 12 Luglio 1680. esaminato l'affare con gli Ecc.mi Sri Girolamo Corner, Andrea Tron, e Francesco Querini Proveditori sopra le Camere, fù da essi sottoscritta la prima Terminazione, che approba, e conferma li tre Capi delle da noi pretese bonificazioni, e commanda, che in essecuzione del Decreto dell'Ecc.mo Senato 8 Agosto 1676, sia dal Sig: Ragionato Camperagher perfezionato, e stabilito il calcolo, che di sopra è stato da noi riferito; il qual calcolo bisognò di nuovo partecipare col Sig: Fiscale, e far nascere nuova Terminazione dal Magistrato, che seguì finalmente sotto li 14 di Luglio sudetto, con la quale fù in primo Capo approvato il Calcolo sudetto, secondo fù detto, che essendo state adempite le prescrizioni del Decreto dell'Ecc.mo Senato 8 Agosto 1676. s'intendesse retrattato il debito di ducati 34520. - appostati per racordo

di persona secreta: Terzo, che apparendo dal calcolo medesimo li Sr. Castellani creditori di ducati 1001:4:16 B.V. questi si dovessero contrapporre a sconto del venturo sussidio 1680; in ordine a questa seconda Terminazione furono parimente dall' Ecc.mo Magistrato sottoscritte nel medesimo giorno Lettere all' Ecc.mo Sig.r Luogotenente per la puntuale esecuzione di tutte le cose premesse.

Queste due Terminazioni insieme col sopra riferito calcolo et Lettere esecutive presentiamo a V.V.S.S. Ill.me in testimonio di tutto il nostro operato, dal quale vedranno, che è rimasto estinto il debito de nomi ritornati, per occasione del quale noi siamo stati principalmente spediti, estinto in avantaggio il debito ducati 345:20. del racordo, e parimente il debito, che ci veniva appostato per quello, che sin'ora è stato pagato di meno del giusto caratto di sussidio col pretesto di bonificazioni di beni passati a Luoghi Veneti, e finalmente stabilita una continua vendita in avenire di ducati 317. all'anno per la detta causa di beni passati a Veneti, che prima non si aveva, e se si aveva qualche cosa era mancante di quei requisiti, e solennità, che ricerca la disposizione delle Leggi, e la mente Publica del Prencipe, così che hà bisognato prregar il tutto da nuovo, come se non fosse seguita bonificazione alcuna.

Resta la bontà di V.V.S.S. Ill.me supplicata da noi divotam.te degnarsi donar alle nostre debolezze l'onore d'un benigno compatimento, et accogliere i nostri sudori coi

tratti

tratti soliti generosi della loro benignità. Quanto siano grandi li dispendij, quanto si abbi lambicato il cervello non occorre ridirlo, perche ci previene la loro infinita virtù, e prudenza. L'unico oggetto delle nostre operazioni è stato il ben Publico, et il servir alli loro riveritissimi commandi: Con questo stesso riguardo del Publico servizio confidiamo d'accrescerli il tedio, e rappresentarle in aggiunta delle cose sopra riferite alcune osservazioni, che nel lungo maneggio di questo grande interesse abbiamo tenute fisse nella memoria.

Parimente abbiamo osservato, che il disordine maggiore deriva dal modo troppo incerto di far le ratte del sossidio, perche si rattano li nomi delle Persone, e non si descrivono li Beni, il che cagiona prima, che gl'Esattori incontrano molte difficoltà nell'Esazione, non essendo così facile l'eseguire alla Casa di molti, che fidati della propria auttorità si mostrano renitenti nel pagare, che se fossero rattati li Beni, contro questi facilmente sarebbe l'Esecuzione, o per via di sequestro sopra li frutti de Beni stessi, o contro li Coloni, et Affittuali come costumano li Magistrati di Venetia, mandando fuori li Fanti a sequestrare, come è noto, ne sarebbe occasione di praticar con modo troppo odioso Esecuzioni a Casa di Cavalieri: Perdendosi poi col tempo li nomi delle Persone, che muoiono, le partite si rendono inesigibili, come è successo di molte, che se si rattassero li Beni, questi mai si perdono e sarà sempre sicuro il credito Publico. Ricordiamo

perciò, che nelle ratte, che si faranno in avvenire si debbano rattare non le persone solamente, ma con li nomi delle Persone anco li Beni d'esser descritti con le loro rendite, nomi de Coloni, e Ville ove sono situati.

2°. Nel nostro modo di far le ratte vedemmo, che si confondono partite nostre proprie, e partite di Beni venuti da Fuoghi Veneti a questi Foghi, Beni vecchi con Beni Communali: Non si tiene registro di quelli, che da Fuoghi Furlani passano a Fuoghi Veneti, il che hà cagionato li disordini, e pregiudizij, che sono noti, e molto più saranno di quelli, che pervenivano in avvenire, se non si rimedia. Ricordiamo perciò, che si debba formar un Libro particolare, e distinto dalle pure partite de S.ri Castellani, senza che in queste sia mischiata alcuna partita di soggetti Forastieri, ne di Communali, ne di Beni, o nomi ritornati, cioè venuti da Fuoghi Veneti a questi Fuoghi.

Si formi poi un secondo Libro de Soggetti Forastieri che pagano nella nostra Cassa: Il terzo de nomi ritornati venuti da Venetia in questa Cassa, e de Communali con distinzione dell'una, e dell'altra qualità de Beni.

3°. Sono palesi a Tutti li clamori universali per li disordini seguiti fin ora nella distribuzione del danaro Publico, senza vederne una distinta rendita di conto, dandosi in Cancellaria le Polize in confusione tirandosi marella, o saldo delle Bollette, che di tempo in tempo estraono dalla Cassa Publica il danaro, e se bene sono stati dal Magnifico Parlamento destinati Soggetti

a

a riveder i conti, non si è veduto però quel frutto, che si desiderava, del che tutto credemo essere la cagione, perche mai non si è tenuta la vera regola del conteggiare, o della scrittura con quella chiarezza, e facilità, che riceva la qualità del negozio. Stimaressimo però in questa parte, che fosse bene prenderne l'esempio da quello si pratica nella Dominante; cioè tener libro particolare, nel quale si debba subito pagata la Bolletta appostar debitore il nome di quella Persona, a cui è diretto il pagamento della summa intiera del Danaro pagato per poter poi nella rendita di conto da farsi dalla medesima persona dopo impiegato, et speso il danaro, dar credito allo stesso nome, e rendere saldata la partita; e se non renderà conto sarà sempre aperta, e vivo il credito publico per doversi a suo tempo procurar il saldo, o con far seguir la restituzione del danaro rimborsato e non speso, o se sarà stato speso, et impiegato in beneficio Publico girare la spesa a credito del nome stesso. Così la scrittura caminerà regolata, e si vedrà sempre, o il credito vivo del Publico con la partita aperta, o se sarà saldata l'impiego distinto, e distribuzione del danaro, che viverà a perpetua memoria.

Questo serve al dinaro in avenire; quanto poi al passato avertimo per aver l'intiero delle cose, non esser altro modo, che appostar pur in un libro Publico Debitori li nomi di tutti quelli, che hanno rimborsato dinaro di publica ragione delle summe intiere pervenute nelle mani di Cadauno; o per via di Bolletta, o per altra via; Stabilita

poi questa fattura si dovrà intimare a ciascuno nome, che debba venir a liquidare il suo debito col Ministro a ciò deputato, et aggiustare la scrittura; e non liquidando si praticarà l'essecuzione dell'intiera summa.

Questa stessa regola si dovrà stilar in avenire con li Provisionati ancora, perche da una parte si formarà debitore il nome del Provisionato della Bolletta pagata e dall'altra creditor della Provision dovuta, et in tal maniera con chiarezza distinta si vedrà sempre la distribuzione del Publico dinaro.

4.° Finalmente osserviamo, che le Cariche degli Ill.mi S.ri Deputati, et altri destinati al Governo del Publico si mutano quasi ogn'anno, e non è dubbio, che quei soggetti, che nuovamente entrano nelle Cariche per virtuosi, e di gran talento, che siano, saranno sempre nuovi, ne possibile è, che così subito siano informati, et abbino il giusto filo delle correnti materie. Non crederessimo perciò, che fosse male il stenderne anco in ciò l'essempio, e la misura de Magistrati di Venetia, che parimente ogni due, e tre anni si mutano. Non è Magistrato in Venetia, che non abbia il suo Fiscale informato di tutte le materie attinenti al Magistrato medesimo, ne si fà mai Terminazione concernente il Publico interesse senza sentir l'opinione del Fiscale. Lo stesso si potrebbe praticare anco tra gl'Ill.mi S.ri Deputati, che fanno appunto figura di Magistrato, destinar, cioè un soggetto con titolo di Difensore, che parebbe più proprio il

il quale tenesse l'incarico d'aver sempre la distinta informazione, e filo delle cose, e tutte le deliberazioni Publiche fossero fatte, presa prima la di lui opinione in scrittura, o in voce consultiva però non deliberativa. Tutte queste sono debolezze del nostro povero talento, derivate dal solo Zelo del Ben Publico, che rimettiamo sempre all'arbitrio, e censura della somma Virtù, e prudenza di VV.SS. Ill.me, alle quali umilmente s'inchiniamo.

Udine 8 Agosto 1680.

Umiliss.mi Coll.ghi Leo.li
Gio: Batta di Pramjero
David Frattina

Ill.mo

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Luog.te

La Casa della povera Contadinanza, che è il corpo più ristretto della Patria viene combattuta per ogni parte da tante spese estraordinarie, che non può più resistere, e se si tarda il rimedio si renderà talmente esausta, che non potrà supplire ne pure alle sue ordinarie urgenze; in occasione di Sanità particolarmente si estrae ogn' altro giorno danaro, e si sono fatti sin' ora considerabili esborsi. L'anno 1629. in congiuntura di simili sospetti La Mag.ca Camera Fiscale fece l'esborso del danaro di tutte queste spese, e poi ne conseguì il risarcimento proporzionabilmente dalli tre Membri della Patria, Prelati, Nobili, e Communità et Contadinanza. Ora si molesta questa sola, e sin che si hà potuto, si è contribuito; ma non potendo più soccombere al peso, ricorre mediante noi Sindici Servi umiliss.mi di V. E. all' incomparabile sua Giustizia, e supplica divotamente, che si degni sollevarla, commandando che si pratichi quello, che altre volte si è praticato, non essendo di dovere, che questa Casa, che è la più misera, senta sola l'aggravio. L'annessa fede fà testimonianza di quanto Noi rappresentiamo, e la Virtù di V. E. può prenderne anco più distinta informazione dalli Libri, e dalli Ministri della Camera predetta.

La

La Vigilanza indefessa con cui V. E. V. Padre della Patria protegge particolarmente quest' afflitta Università con eterna gloria del suo Nome, ci assicura di restar consolati in questo nostro riverentissimo giusto ricorso, mentre Bacciandole la Veste profondamente c' inchiniamo. Grazie

Si fà fede per l'Officio della Mag.ca Camera Fiscale di Udine, come l'anno memorabile 1629. furono fatte le spese per occasione di Sanità dalla medesima Mag.ca Camera Fiscale, delle quali poi fù risarcita la Cassa Publica per le loro porzioni dalli tre Membri della Patria, e della Contadinanza, si come appare dalli Libri esistenti in detto Officio; in quorum

Udine li 19 Nobre 1680.

Arcangelo Perabò Qua.°

Ill.mo Sig.r Col.mo

L'urgentissimo bisogno, che si tiene di pronto denaro per l'occorrenze della Laguna, Lidi, e Fiumi, stimola con viva premura il Magistrato nostro à portar à V. S. Ill.ma i più vivi eccitamenti per la missione non solo delli duc. 678, che va cotesta Camera

deffettiva; ma anco di tutto quello, che in ordine à Publici Decreti, deve di tempo in tempo capitar in questa Cassa; ne maggiori stimoli sopra tal affare vengono da noi portati a V.S. Ill.ma, assicurandoci, che nel più breve termine ci farà godere gl'effetti della di lei solita diligenza, et applicazione; mentre attendendo la ricevuta delle presenti se le raccomandiamo.

Dal Mag.to all'Acque 18 Gen.o 1680.

Gio Batta Gradenigo S. A. et Coll.i

Informazione

Nell'occasione de presenti sospetti quando più s'ingrossava la Peste in Germania l'Ecc.mo Sig.r Proved.r Cornaro stimò bene di ponere li Rastelli a tutte le Ville della Patria. Conoscendo poscia, che nessun beneficio se ne poteva ricavare dalla custodia nelle Ville medie, e che questo risultava in gran danno alla povera Contadinanza, tenendo occupate tre mille e più Persone, risolse levare le dette Guardie, lasciando solo ben custoditi i Passi confinanti con gl'Imperiali. Fù parso di presente all'Ecc.mo Sig.r Proved.r Barbarigo di rinovare le dette Guardie con

con sommo scontento, e danno di tutta la Provincia.

P.° perche riducendosi di presente tutte le faccende dell'Agricoltura in questi prossimi mesi a riguardo delli giacci, che ancora continuano, riuscirà di gran detrimento alla Campagna tenendo occupate si gran numero di Persone.

Secondo tutte le Ville non sono su i Passi principali; ma la maggior parte sono Ville piccole, nelle quali raro, o non mai vi capitano forastieri, anzi che saranno cinque, o sei Villette sotto un sol Paroco, e se vogliono andar a Messa bisogna, che abbino la fede, che riesce di grandissimo incomodo.

Terzo. Si considera l'aggravio, che hà la Contadinanza delli servizij per le fortificazioni di Palma, tenendosi occupate molte persone in Guastadori, Carri, e Barelle, pagar la stampa di migliara di Fedi, molti anco sono necessitati a servire l'Ill.mo Sig. Proveditore nella Condotta delle robbe, Alloggi, et altro, e molti ve ne sono de Soldati Cernide non obligati a simili funzioni.

Quarto l'Ill.mo Sig.r Proveditore Barbarigo prescrive, che debbano assistere nelle Guardie persone, che sappiano leggere, e scrivere, e questi vogliono esser pagati una Lira al giorno, che a qualche Villa grossa di posto riesce di spesa di ducati 120. all'anno, et anco più, il che serve d'esterminio a poveri

Contadini, che non hanno ne tampoco il necessario per il sostegno delle loro Vite.

Quinto si considera, che questa provisione non serve per assicurarsi dalla Peste, perche se un' Appestato passasse i primi Rastelli, tanto servirebbe per appestare tutta la Patria; onde si crede, che possa bastare il tener ben custoditi li soli Passi confinanti.

Sesto alla sudetta gravissima spesa s' aggiunge quella della condotta di robbe, e Carriaggi per servizio dell' Eccmo Sig. Provveditore alla Sanità, alloggi di Cappelletti su i Passi principali, item d' alcuni condotti overo stipendiati di Sua Serenità, li quali pure stanno su i Posti più necessarij per accudir alla buona Custodia con spesa de poveri Communi, che s' accresce dall' insolenza de Soldati, che obliga detti poveri huomini a contribuire Legne, fieno, e sino robbe mangiatorie, e tutte queste spese di presente sostenta la miserabile contadinanza, oltre l' ordinarie di circa ducati $\frac{m}{12}$ all' anno, con tutto che in simili congiunture altre volte sia stato solito di farsi la spesa dalla Mag.ca Camera Fiscale, e veniva poi in fine ripartita per un 4.o a Sua Serenità, per un' altro 4.o al Mag.co Parlamento, un' altro alla Città di Udine, et un' altro 4.o alla Contadinanza; onde par impossibile, che si possi ricavare tanto denaro da un Membro estenuato

per

per la scarsezza del raccolto, tempeste et innondatio=
ni di Torrenti, e tanti altri accidenti a segno che, se
Sua Serenità vedesse con gl'occhi proprij la miseria
de poveri Contadini, a quali conviene alimentarsi
col solo pane di Sorgo, minestra senza sale, et acqua=
rella, e molti non hanno ne meno il Pane necessario,
massime negl'ultimi Mesi dell'anno, onde convie=
ne a Padroni sostentarli con le proprie borse, e
quelli, che non hanno Padroni valevoli a farlo
s'impegnano da Mercanti col tuor la Biava ad
ogni prezzo, compassionarebbe la loro infelicità.

Si supplica pertanto d'opportuno rimedio col levar
le Guardie dalle Ville medie, che non sono di passo
su le strade regie, acciò possino attendere all'agri=
coltura, e vivere almeno co' suoi sudori, come
anco col commandar, che la Cassa publica facci
le spese soventi per causa di sanità per ripar=
tirle poi per quarto, nel modo, che è stato pra=
ticato l'anno 1629. et altri tempi.

Udine 5 Febraro 1681.

Questioni per precedenza nelle [illegible]

1656. 22. Aprile In Pregadi.

Al Luogotenente d' Udene.

Habbiamo ricevute le vostre diligentiss.me lettere de 12 corrente, et inteso quanto con gran distintione ci havete rappresentato.

Necessario conoscemo il consolar cotesti Sudditi, e Patria col permetter se la redutione del Parlamento, et elettione d' Ambasciatori da loro desiderata, et così doverete esequire.

Per la Visita stabelita per li 26 del corrente concorremo a permetter, che segua. Certi, che da Voi sarà con le forme solite pratticata, e che unendo la desterità, e soavità alla giustitia procurarete render nella medesima consolati, e contenti cotesti fideliss.mi Popoli.

1. Che inherendo al Statuto di detta Città, et altre Parti, proibitioni, e proclami altre volte fatti, li Hostieri, e Venditori di Vino in d.ta Città, e suo Territorio non possino vender Vini, li quali essi non habbino comprato da Cittadini, et habitanti da Cividale o suo Territorio soggetti al Foro, e Giurisditione dell' Ill.mo Sig.r Provveditore, quali Vini se saranno come sopra comprati, siano nati in detto Territorio, o Giurisditione di Cividale, o fuori; ma raccolti nelle proprie Vigne di detti Cittadini, et habitanti sotto pena della perdita del Vino, e delle Botti stesse, la mità del quale sia applicata al Monte di Pietà d' essa Città, et altra alli Sig.ri Giurati, che faranno l' esecutione.

2.° Non intendendosi però proibito a sudetti Hostieri, o altri Vendenti Vino a minuto, che non possino esitar, et vender Vini, che havessero raccolto sopra le terre, et delle viti proprie.

3.° Nelle sudette proibitioni non s' intendino compresi li habitanti delle Valli delle due Contrade d' Antro, et Merso, per la sterilità delle quali, debolezza, et crudità de loro Vini merita restar in Libertà.

4.° Sia parimente in libertà ciaschedun Cittadino, e Territoriale di poter dopo la Festa di S. Michiele, sino al giorno del S.mo Natale

vender anche alla minuta nell'Hosterie il Vino estero, e forastiere per maggiormente facilitare qualche loro traffico senza incorrere alle sudette pene, come anco in nessun tempo s'intendino proibiti li Vini Oltramarini.

5.° Et acciochè li prezzi de Vini non eccedano l'honestà sij incaricato l'Off.° delli SS.ri Proveditori, e Sindici, che pro tempore saranno attuali insieme con li Proveditori, e Sindici prossimam.te usciti à dover in loro conscienza metter il prezzo de Vini, cioè de buoni, e mediocrem.te buoni al tempo del S. Martino, consegnando il bolettino alli SS.ri Giurati, qual sia formato dal Cancelliere, et sottoscritto almeno d'un de SS.ri Proveditori, e Sindici nuovo, et da un vecchio, et la medesima regola debba osservarsi nell'accrescimento del prezzo sudetto, qual habbi a regolarsi conforme alla corrente della Patria.

6.° Alli Giurati resti la cognitione sola del dar licenza ordinaria et di poner il Vino secondo il di lui valore et bontà non eccedendo però mai li prezzi stabeliti dall'Off.° de SS.ri Proveditori, e Sindici, sotto pena alli contrafacienti di falsità, et di mai non poter esser eletti in carichi publici.

7.° Cadano similm.te nella pena della perdita del Vino, et delle Botti, applicata come sopra, quelli, che ardissero vender, o far vender Vino alla minuta senza espressa licenza de SS.ri Giurati, dovendo sotto la stessa pena li venditori conservare il bolettino della licenza attaccato alla fronte della Botte, in cui sarà il Vino.

8.° Non possano tanto li SS.ri Proveditori, e Sindici, quanto li SS.ri Giurati dar licenze, che contravenissero alle cose sudette, restando però al Consiglio di detta Città, ridotto al solito numero, la facoltà di dispensare in quella maniera, che richiedessero il bisogno, o le contingenze, con supplica piena della più humile osservanza, et con profondo ossequio s'inchina. Gratie.

1660.

1660. 4. Maggio

Di ordine degl' Ecc.mi S.ri Savij d'una, e dell'altra mano al Proveditor General di Palma ben informato del contenuto della presente Scrittura rifferisca l'opinione sua con giuramento giusto le Leggi.

Il medesimo faccia l'ultimo ritornato dal Regg.to di Cividal di Friuli.

Giovanni Hiara Nod.o Ducal.

1660. La Domenica 3. Gennaro

Furono publicati li oltrascritti Capitoli sopra la piazza del Mercato di questa Città per Carlo Trombetta con l'assistenza di molte persone, et registrato nell'estraordinario.

Qual sij l'autorità degl' Ill.mi S.ri Deputati della Patria resulta non solo dalle Leggi in più tempi fatte da Sua Ser.tà; ma anco dalle consuetudini per longo corso di tempo osservate, della loro auttà parlano le Ducali registrate nel libro della Contadinanza . . . . nel Regimento dell'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Luog.te Grimani à c. 85, 90, 93, e 165. e le provisioni degl' Ecc.mi S.ri Luogot.ti sparse in detto libro, et in quello, che fù stampato sotto l'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Luog.te Contarini.

Principalmente poi s'applica la carica loro al buon indrizzo de gl' interessi della Contadinanza, perche essi fanno la descritione de Fuochi di Lista, e la compartitione di tutte le gravezze, che paga la Contadinanza, ne il danaro della medesima può essere dispensato senza la loro sottoscritione, ne meno fatto alcun accordo, o appalto senza il loro intervento, come dimostrano le sopracitate Ducali, e la consuetudine inviolabilmente osservata:

Che poi un solo Deputato possi assistere alle sudette fonzioni si comproba con la stessa consuetudine. Un solo può addi=

mandar la convocatione del Parlamento, con l'intervento d'
un solo viene quello legitimam.te convocato, e la sottoscritione
d'uni solo in più casi basta per la dispensa del danaro.
Questa prattica è fondata non tanto su la ragione, quanto su la
necessità: Su la ragione, perche il Parlamento è diviso in membri,
e questi ripartiti in membri di quà, e di là del Tagliamento, et
ogn'uno fà il suo Deputato separatamente da gl'altri; Onde per
consequenza un solo rappresenta quel membro da cui vien creato.
Di più occorrono molte materie di contesa tra l'uno, e l'altro mem-
bro, e anco tra il membro di quà, et quello di là del Tagliamento,
che se un solo non potesse far figura Publica, non potrebbe
trattar gl'interessi di quel membro, da cui è stato creato.
La necessità poi così richiede, perche habitando quasi tutti spar-
si per la Patria, e solo qualche uno in Città pericolarebbero i
Publici interessi, quando s'havesse d'attender l'unione di
molti.
In ciò niente si pregiudica alla suprema auttà dell'Ill.mo, et
Ecc.mo Rappresentante, ne al decoro a quello dovuto, posciache
con l'istessa humiltà, e riverenza trattarà un solo, che molti
insieme, anziche sarà più facile a restar persuaso un solo,
che molti; perche ogn'uno hà la sua opinione; e la carità
degl'Ecc.mi Pub.i Rappresentanti viene più esercitata nell'
admetter un solo, perche si leva l'incommodo, e la spesa de
viaggi. Tanto con ogni humiltà si ponne sotto i sapientiss.mi
riflessi di chi degnamente risiede al governo di questa
tanto divota Provincia.

Noi Pietro Grimani Luog.te Gnale della P. del F.

Commettemo, che per cadaun Giurato, et Noncio sia per il presente
nostro mandato intimato à   che essendo nella re-
visione de Campatici stato appostato il di lui nome debitore
di

di lire debba nel termine di giorni otto all'intimatione prossimi susseguenti haver avanti di Noi apportato, detto, et dedotto quanto intendesse contro l'appostatione del debito sudetto, et dentro il termine di mese uno, dalla stessa intimatione principiato debba haver fatto aggiustare la scrittura, et pagare in questa Publica Camera lo stesso suo debito, che secondo la gratiosa dispensa dell'Ecc.mo Senato espressa in Ducali di 13 Marzo decorso sarà ricevuto senza pena, altrimente spirato il termine sudetto sarà astretto con le solite Summarie essecutioni della stessa Camera alla sodisfatione del debito medesimo, con la pena di 25 per cento, da essere divisa in conformità delle leggi, la qual moderatione di pena, che per publica clemenza viene minorata non doverà però durare, senon per mesi sei, dentro ai quali non essendo saldato il debito s'intenderà incorso nel rigore di dover pagare il doppio Campatico. In quor. fid.

Udene li

Pietro Primani Luog.te

Alessandro Fasuol Canc.re di S. E.

Sereniss.mo Prencipe

L'attributto di S. D. M. l'esser immutabile, Ego Deus, et non mutor, et è prerogativa precipua de Prencipi Sovrani il conservar inalterabile ciò, che à beneficio de Sudditi statuiscono, et è questa felicità maggiore de medesimi Sudditi la certezza di dover esser eseguito ciò, che una volta ottengono. Commandò V.ra Ser.tà con inviolabile Decreto l'anno 1636., che all'impositione del Campatico dovesse contribuir la Patria del Friuli un terzo di meno di tutti gl'altri Territorij; onde se i Campi oltre la Livenza nel Trivisano corrispondevano per Pert: 1250. sol: 30 per tanta quantità

di Terra i campi di quà della Livenza in Patria solo sol: 20. dovean pagare. Ratificò Vtra Ser.tà il suo Decreto l'anno 1672, e ne fece l'Ecc.mo Sig.e Luog.te di quel tempo publico attestato a sudditi col proclama, che per occasione della revisione de Campatici fù publicato. Li Ministri ad ogni modo desti=nati a tal funzione, o mal affetti, o interessati, alla bontà dell'Ecc.mo Sig.r Luog.te attuale sominìstrano forme molto diverse dalla publica volontà, perche non solo non vogliono esseguir i precitati decretti, mà anco negl'anni, che per esser corsa la Tansa, e campatico uniti, molti certi di pa=gar più Tansa, che campatico han negletto la notificatione de Campi, recusano di dar credito della Tansa, anzi che vanno formando i debiti coll'ommetter sino le ricevute de pagamenti resultanti da Publici libri, scrivendo ne memoriali, che consegnano dei debiti, non si trova, per=che non hanno voluto studiosamente trovarli. Quella Provincia fidelissima, che ne tempi passati esperimentò sempre beni=gnissimo il suo gran Prencipe, e fù favorita con particolar pre=dilettione pare, che di presente sia per lei fatto il Cielo di Bronzo, angustiata da Estimi, campatici, debiti all'Ecc.mo Mag.to alle Camere, e pare, che basti ad'un Ministro ve=nale avido d'impinguarsi del Sangue de Popoli, che si sogni di formar debitrice la propria Patria, che incontra mille angustie, e mille afflit.ni per liberarsene contutto che sian cose sopite con Sovrani Decretti, come conti=dagl'Ecc.mi Publici Rappresentanti stabiliti, e da lon=ghissimo tempo, e centinara d'anni avvalorati. Può ben credere Vtra Ser.tà, che tali debiti siano appunto so=gnati da Ministri; mentre è certo che più volte i Mi=nistri dell'Ecc.mo Mag.to sopra le Camere si sono portati in Udene, e revisti i libri publici con ogni diligenza, hanno estratto ogni partita di debito residuale, et ultimamente

è

è stata consignata a Gio: Batta Piton l'esatione, che con rigorose essecutioni spoglia le Case de mobili, anco contro quelli, che mostrano le ricevute per inavertenza forsi non registrate in libro, dicendo, che hà ordine d'essiger, non di bonificar riceveri. Degni Vra Ser:tà dopo tanti anni d'afflitione far goder alla sua prediletta Provincia serenissimo questo Cielo sgombrato dalle nuvole suscitate da vapori interessati di mal intentionati Ministri col commandar, che i suoi decreti siano essequiti non censurati, e fatte le bonificationi à debitori delle summe cosi di Tanse, come di Campatici risultanti, ò da publici libri, ò da ricevute.

E perche il rappresentar tutte le ragioni in breve carta non si può, degnarà, se cosi pare all'alta sua sapienza ascoltar in contrad.° con gl'Ecc.mi Fiscali le ragioni della sua Patria sopra tutti i Capi di contesa in qualunque materia di publiche graverze, ò nell'Ecc.mo pien Colleg:°, ò nel delegar quel numero di Senatori integerrimi, che più fusse stimato proprio estratti dal Corpo de gl'Ecc.mi Savij.

Non deve ancora tralasciar d'accennar a Vra Ser:tà che quando paresse alla pietà publica di liberar i Publici, e le Università dalle Spese, et i particolari da gl'incommodi, e dispendij, d'impor una graverza, ò di Tansa, ò di Campadigo d'esser pagata da chiunq: bramasse sotrarsi dall'impos.i libero l'adito à gl'altri, che non volessero incontrar sottomettersi alle censure.

Sempre con prontezza la Patria hà contribuito tutte le graverze imposte da Vra Ser:tà, e non solo quelle, che le son state commandate, ma anco ella volontariam:te ne hà molte volte offerte, e sempre s'è svincerata per rendersi grata al Pietosissimo suo Prencipe; Merita dunque d'esser riguardata con occhio di pietà, e di compatimento, come prostrata à V. piedi più con le lacrime, che con l'inchiostro humilmente supplica. Gratie.

Copia di contenuto in lettere dell'Ecc.mo Senato scritte al Luog.te d'Vdine sotto li XI Agosto 1674.

Altre vostre lettere portano le diligenze pratticate per il divertimento de contrabandi de Ogli, e Sali giusto li publici incarichi, con qual occasione havete pur stimato proprio estenderle anco per quello riguarda ad estratione di Biade per Terre aliene, in conformità de vecchi capitoli, e Proclami fatti anco da Voi publicare, intorno che essendo stati fatti ricorsi da Sudditi con espressioni, che con troppo rigore restano obligati portarsi, o mandar in cotesta Città per ricevere un mandato, o dar pieggiaria di portar responsali tanto per...., che per Formenti, che per uso, e delle proprie entrate sono levate anche per questa Dominante, tutto che si trovino in luochi distinti di trenta, e più miglia da cotesta Città a questo effetto trattenendo una Squadra di Capelletti à Concordia, con incommodo, et aggravio loro. quando però à cautella publica stimaste rilasciar qualche altro ordine alle Cancellarie, ove si faranno le Collette col fondamento di contralettere, o mandati di questo Magistrato delle Biave per levare gl'aggravij sopra espressi, potrete pratticarlo. Se bene credemo, che nell'abbondanza de raccolti anco ne paesi esteri vicini non vi sij bisogno di Biave di tal natura, come la vostra prudenza lo potrà ben comprendere. Ben per quello riguarda alla squadra de Capelletti, che per le cause sudette havete a quella parte inviata, sarà sempre di meglio servizio, che vadi battendo le strade hor nell'una, hor nell'altra parte, senza fermarla in un luoco stesso, che serve di adito sicuro a contrabandieri è d'Ogli, e Sali di coglier il beneficio in distanza dal luoco della permanenza medesima per far li contrabandi à loro sodisfatione; Certo il Senato, che come le applicationi vostre non hanno altro

og=

oggetto, che del suo interesse, così verseran sempre anco al bene, et solievo de Sudditi.

Giovedi mattina à buon hora nell' Ecc.mo Pregadi. Furon lette le informationi degl' Inquisitori di Terra Ferma per l' Estimo novo, hanno posto parte, che non si debba far altri Estimi; ma che si debba continuar le gravezze, che gia si pagano, et è passata felicemente.

Serenis.mo Prencipe

Hà sempre questa Provincia Fidelis.ma dimostrato nella pronta obbedienza a Sovrani Decreti di Sua Ser.tà l'incorrotta sua fede, e pontualità, e con la stessa prontezza haverebbe sin hora fatto la presentatione delle Polize ordinata dal Proclama, quando nell' essenza dell' affare fosse stata ben appresa da Sudditi la formalità dell' obbedienza, e non fosse stata distornata dalla necessità di non negligerla raccolta tenuissima de grani, e de Vini; Hà lasciato trascorrer inutilmente il termine prefisso; Ansiosa però d'esser reintegrata à poter adempire l'obligatione sua Supplica humilmente V.ra Ser.tà, che degni concederle novo congruo tempo di far la presentatione; porta in consideratione l'ampiezza della Provincia; l'esser divisa non in possessioni, o poderi; ma in particole de Campi, la spesa considerabile de viaggi di tante persone, che tutto fà conoscer non potersi opera così grande adempir in angustia di tempo. Gratie.

Serenis.mo Prencipe

Hà commandato V.ra Ser.tà col mezo di Proclama publicato ultimamente dall' Ecc.mo Reggimento d'Udene, che si

debbano dar in nota gl'Haveri da tutti i Sudditi della Patria del Friuli, presentando le polize nella Cancellaria Pretoria.

Riesce di grave incommodo, e spesa a quelli, che sono d'habitatione lontani dalla Città il portarsi a Vdene, e particolarmente a poveri Contadini. Compariamo Noi Sindici della Contadinanza à piedi della Ser.tà V.ra supplicandola humilmente, che degni permettere, che le polize possano esser presentate alle Cancellarie delle Podestarie, e de S.ri Giurisdicenti, da quali debbano esser ricevute gratis, e poi da essi mandate à Vdene con le forme prescritte dal Proclama. Gratie.

Proclama di proroga alla presentatione delle polizze de Beni, che cadauno possede in Vdene, et nella Patria del Friuli

Vdite dall'Ecc.mo Senato le instanze delli S.ri Deputati di questa Città e della Patria, accompagnate da lettere e considerationi favorevoli dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Pietro Grimani per la Serenis.ma Rep.ca di Venetia &c. Luog.te Generale della Patria del Friuli, per qualche aggiustata proroga alla presentatione delle Polize delli Beni di questi sudditi nella stessa Città, et Patria già ordinata con proclama publicato li 26 Maggio passato, acciò quelli, che non le hanno presentate, non soggiaciano alli rigori prescritti dal Proclama stesso, conviene la clemenza del medesimo Ecc.mo Senato ad assentire per publica benignità, et indulto, come in Ducali di 26 del passato, che sia prorogato per mesi due il termine alla presentatione delle polize sudette. Per tanto Sua Ecc.za col presente Proclama fà publicam.te intendere, e sapere, che tutti quelli, de quali non sono nella sua Cancellaria le Polize debbano

alla

alla medesima presentarle dentro il termine di Mesi due prossimi venturi, formate nel modo, e con le conditioni prescritte dal Proclama sudetto 26 Maggio 1674. entro il qual termine di mesi due prossimi, quelli, che presenteranno le loro Polize, con le forme sudette, saranno esenti dalle pene, e rigori, ne quali spirato detto termine alli 13 Marzo venturo irremissibilm:te s'intenderanno incorsi li renitenti diffettivi a correttione delli trasvorsi, et innobedienze loro, come viene espresso nelle Ducali sudette, et però s'ammonisce ogn'uno a concorrere prontamente, et con intiera sincerità à prestar l'obbedienza dovuta alla risoluta publica deliberatione, che riguarda al beneficio, vantaggio, et Solievo de Sudditi amatissimi.

Pietro Grimani Luog:te

Adi 13 Gennaro 1675.

Fù publicato il sudetto Proclama al luoco solito della Città di Udene, premesso il suono di Tromba, molti presenti.

Alessandro Fasuol Canc:re di S.E.

Nicolaus Sagredo Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob: et Sap: Viro Petro Grimano de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, Fideli dilecto Salutem, et dilectionis affectum.

La grave perdita, che hà con molta afflitione risentita il Senato nella Morte del Serenis.mo Prencipe D.D. Domenico Contarini hà voluto il Signor Iddio compensare con la gratia molto speciosa della destinatione in Capo supremo della Republica Nostra della persona dignissima del Serenis.mo D.D. Nicolò Sagredo K.r Proc.r. Qualificato questo di conditioni insigni d'una singolar Pietà, Giustitia, e Virtù essercitate per il giro tutto della sua Vita, con prò essentialissimo della Patria in varie conspicue cariche nelle Città, ed in-

Ambasciarie alle più Illustri Corti del Cristianesimo, come han valso à costituirlo in un Merito riguardevole, e degno asspirito del Principato, così in tal' occasione han conspirato a vendere con l'assistenza Divina uniformi i Voti degl'Elettori à promoverlo à questo Supremo grado, nel quale può giustamente confidarsi se compiacerà il Sig. Iddio di conservarlo anche con lunghi, e prosperi anni, e che sotto auspitij così gloriosi habbian à soprabbondar alla Patria medesima le Celesti Benedittioni.

Vi resta significata dunque colle presenti detta elettione, perche communicata da Voi a cotesti amatissimi Sudditi venghino à parteciпar del nostro sommo contento, che s'accertiamo riuscirà pari nei loro Animi sempre sviscerati, e divoti verso la Sig.ria Nostra.

Dat: in Nostro Duc: Palatio die VII. Februarij Ind.e XIII. 1674.

Lodovico Franceschi Segretario

Die 18. Augusti 1484. In Cons: X.m

Quoniam Fidelissima Communitas Nra Vtini in malam consuet: a pauco tempore citra introduxit mittere ad conspectum Dominij Nostri, vel Capitano huius Consilij in occurrentijs suis magnum numerum Personarum ad numerum interdum quinquaginta, quod est absurdissimum, et indecentissimum, et contra laudabilem consuetudinem aliarum Fidelissimarum Communitatum nostrarum, ea propter

Vadit Pars, quod ex nunc captum sit qua eadem Communitas pro quacunq: causa cuiuscunq: importantie sit non possit mittere ad conspectum Dominij Nostri, vel Capitum huius Consilij, vel alterius Magistratus Nostri Venetijs plures quattuor

quattuor Oratores, vel Nuncios ad summum, excepto pro tempore congratulationis creationis Ser:^mi Dni Nostri Ducis sub pena ducatorum ducentorum Locumtenenti, qui fecerit illis litteras credentiales contra presentem ordinem nostrum, exigenda per Advocatores Nostros Communis si alio Cons:°, et ulterius expense per illos tales facte intelligantur facte, et fiant ad damnum, et expensas venientium et non illius Communitatis, et presens pars ponatur Comissionibus Locumtenenti Nostri Patrie Fori Julij presentis, et futurorum.

Sig: Girolamo Zucato Nodaro Ducal.

Familia Oratorum pro congratulatione Serenis:^mi Principis sit XX:^ti Personarum

1475. die 27 Februarij. In Maiori Cons:°

Dominus Dux non patiatur venire aliquam Legationem alicuius Civitatis, vel Loci Nostri ad venerationem, et congratulationem ob creationem suam, que sit personarum ultra XX:^ti in totum computatis etiam personis ipsis Oratorum.

Iacobus Spinelli Not:^s Duc:.

Ill:mo, et Ecc:mo Sig: Luog:^te

A riflessi della Sovrana prudenza di V. E. rappresentiamo Noi Deputati della Patria la novità che tentano d'introdurre li Sig:^ri Cittadini di Udene con haver questi giorni adietro creato Ambasciatori d'obbedienza alla congratulatione del novo Serenis:^mo Prencipe; il che si come mai per l'avanti è stato da loro prattticato, sodisfacendo al debito di tutti unitamente gl'Ambasciatori creati dal General Parlamento; così supplichiamo V. E. à non permettere tali

odiose novità, che tendono alla destruttione dello stesso Parlamento tanto stimato dalla Maestà Publica, et à constituire due Capi in una sola Provincia, contro quello, che si costuma in tutte le parti dello Stato Serenissimo, dovendo non ogni Loco, ma quel solo Capo, che è direttore del Territorio creare gl' Oratori d' obbedienza. La Città di Udine non deve pretendere d' appropriar à se stessa, che è membro del Parlamento ciò, che si deve à tutto il Corpo, e Capo della Provincia, a cui solo spetta per ragione, e antica non mai interrotta consuetudine creare Oratori d' Homaggio, et obbedienza à Sua Serenità, restando alla medema tant' altri mezi per tributar dimostranze d' ossequio, è devotione verso Sua Serenità senza derogar alle prerogative del Parlamento, che solo gode d' esser Capo della Provincia; e si come alla novità tentata da suoi Mag.ci Deputati nel Parlamento di questa mattina circa la creatione d' essi Oratori, è stato da V. E. sapientissimamente riparato col commandare, che si osservi il pratticato nell' Ambasciaria simile dell' anno 1623, et antecedenti, uniformandosi all' espresso in Ducali 9 Marzo cadente, e decisione 1624. 27 Settembre, così degni rappresentare in Publico l' insolita novità, e provedere, che in tanto non segua pregiuditio alla Provincia tanto fidelissima alla Serenissima Republica e devotissima al Glorioso Nome di V. E. alla quale humilmente s' inchiniamo.

Humiliss.mi Servi
Li Deputati della Patria

Ill.mo E.

Ill.mo et Ecc.mo Sig. Luogot.e

Il Parlamento del Friuli Primogenito di Sua Ser.tà, e gemma che adorna il suo Regal Diadema, crede, che la Città di Udene sia per presentar a V. E. scrittura in proposito della Parte ultimamente presa nel Ser.mo Pregadi in materia dell'Ambasciería d'Homaggio.

Se ella pretende di far figura di corpo separato dal Parlamento dove prima supplicar Sua Serenità per la separatione dal detto Parlamento, come fece la Città di Cividale, perche concorrendo essa col titolo di Spett: Communità di Udene, come parte d'un membro di detto Corpo capo principale della Provincia all'elettione degl'Ambasciatori predetti, et alla spesa tutta per tal causa necessaria, non può nello stesso tempo formar una mostruosa figura di corpo, e di membro, e con duplicata Amb.a prostrarsi ad adorare il suo Prencipe senza confonder gl'ordini, e violar Decreti supremi dello stesso Prencipe sconvogliendo con odiosa novità un'antica, e mai per tanti secoli interrota consuetudine, ne può succeder dividersi membri, senza distrugger il Corpo, e pregiudicar altamente al Parlamento. L'Eccza Vra è Luogot.e non semplicemente di Udene, ma Generale della Patria tutta e come tale supplichiamo humilmente à conservar con l'alta sua, e giusta prottetione le prerogativa della stessa Provincia tanto fidelissima della Serenis.ma Republica, cioè trasmettendo in Publico scrittura alcuna, che Le venisse portata dalla Città degni unitamente accompagnar queste nostre humiliss.me espressioni, pronti sempre à rassegnar per fondamenti noi stessi alle Sapientissime deliberationi di Sua Ser.tà, et humilissimi à V. E. s'inchiniamo.

Li Deputati della Patria

Serenissimo Prencipe.

Se la Patria del Friuli habbia con divoto gilbilo udita l'assuntione della Ser:tà Vostra al Trono, ne servi d'argomento il già professato ossequio, et hora ne fermi la prova la destinata Ambasciaria d'ubbidienza, che eletta dal Parlamento rappresentante li tre Membri di tutta la detta Provincia, esporrà à nome commune fedeli sentimenti d'universale allegrezza. Questo singolarissimo honore però, che dal Parlamento medesimo si conserva illibato sin dal tempo della sua felice deditione alla Serenissima Republica, è quietamente goduto in qualunque occasione d'Homaggio à Serenissimi suoi Predecessori, si tenta con specioso pretesto non mai più inteso dalla Città di Udene non solo di diminuire, ma di pregiudicare con altissime consequenze. Hà ella nel suo Consiglio nominati tre asserti Ambasciatori; Per il che Noi Pompeio Maniago, e Gio: Batta Prampero siamo stati espediti da Sr.i Deputati della Patria à portare gl' humilissimi gravami del Parlamento.

Questi non riguardano d'impedire li tributi di riverenza alla Ser:tà Vostra, mentre all'innenarabile merito della Serenissima sua Persona auguriamo ossequiose non le sole Venete Provincie, ma le più lontane, e remote; la mira nostra versa nel sostenere il suo quesituum del Parlamento, et a mantenere ciò che egli si acquistò per il lungo corso di 400. Anni, e che si hà conservato contra le novità promosse dalla sudetta Città; Essa si contenti dell'Ambasciatore, che ne tre eletti dal Parlamento deputò col suo stesso Voto per la generale congratulatione della Provincia, ne voglia semplice Communità, cioè sola parte di quel corpo pretendersi capo, alterando la figura, chi già tanti

secoli

secoli da meriti del Parlamento fù fatta. Tocca dunq: al Parlamento godere questo gran freggio di potere nell'espressioni di tre soggetti destinati portare le rassegnationi di tutto il Friuli, cioè del Clero, de Nobili, e delle Communità, tra le quali certamente è riguardevole Udene per molti Capi, e tra gl'altri, perche ivi risiede l'Eccmo Publico Rappresentante, se ben non à lui solo, ma Luog.te della Patria. Supplichiamo pertanto la Ser:tà V.ra, che sia servato il solito, e protetto l'antico Privileggio del Parlamento, così che siano rilasciate le credentiali à soli Ambasciatori di esso in conformità dell'immemorabile consuetudine, e se in contrario pretendesse la detta Città, si degni d'udire le nostre vivissime ragioni, che per aver modo di esporle Noi attenderemo la Suprema Publica volontà. Gratie.

Serenis:mo Prencipe

Non può esprimere la Città fidelissima d'Udene quei sentimenti di tenerezza divota, con la quale sono state adorate da lei quelle benignissime espressioni di gradimento, che si è degnata V.ra Ser:tà con le riverite Ducali dell'Ecc:mo Senato di 9 Marzo decorso mostrare verso gl'atti della sua devotione, e contento per l'assunzione della Ser:tà V.ra al Principato Supremo della Serenis:ma Republica sempre Augusta, e l'elettione degl'Oratori destinati dal suo Conseglio à portarle accompagnati dal Cuore di tutti i Cittadini, e Popolo Testimonij all'ossequio del Giubilo, e della fede, ed ad inchinarla con gl'ufficij dovuti di congratulatione sul Trono della Publica Maestà. Questa dimostratione del suo debito, e veneratione particolare, non derrogano punto al concorso del suo voto, e delle sue contributioni nella depone, e mossa de S.ri Oratori eletti

dal Mag.co Parlamento della Patria, per la parte, ch'essa nel medesimo tiene, ma nella pienezza del proprio riverentiss.mo ossequio dimostrato sempre più con distinti rimarchi in tutti i secoli della sua deditione hà dovuto render anco nella propria specialità i segni del proprio gaudio per la felicissima essaltatione della Ser.tà V.ra, che viene humilmente supplicata dalla stessa Città à commettere la relassatione delle Credentiali agl' Oratori eletti da lei affine, che possano esser esseguite le sopradette Ducali, che così presumano, e siano adempiti i giusti voti della Città di venir col mezo loro ad inchinarsi con holocausto speciale di veneratione di fede alla Maestà del suo Prencipe.

1675, 5 Aprile

Che sia rimessa ai Savij dell'una, e l'altra Mano.

Cons.ri

S. Alvise Mocenigo	S. Alvise Dolfino
S. Vicenzo Grizzo	S. Alvise Foscari
S. Alvise Pritti	S. Valerio Riva C.ao. V.C.

Nicolaus Sagredo Dei Gratia Dux Venetiarum etc.

Nob: et sap: Viro Petro Grimano de suo mandato Locumtenenti Patrie Fori Julij fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Portano le vostre lettere dei 3 del corrente le novità insorte sopra l'elettioni seguite, e nel Conseglio di codesta Città, e doppo nel Parlamento, e come con prudenza vi sete regolato per divertimento de tumulti, procurando

con

con la desterità, et qualche proietto anco di conciliar le differenze stesse, così intendemo pure restar arenato l'affare a riguardo dell' improvisa mossa de Soggetti per l'una, e l'altra prate; onde non havete potuto inoltrarvi per l'aggiustamento.

Le diligenze, et attentioni uostre però sono state proprie tanto per l'operato, che per gl'avisi portati, dopo di che sono anche capitati li Soggetti d'ambe che parti, e presentate le Scritture che haverete in copia, sopra il contenuto delle quali prima, che passar à positiva deliberatione volemo havere ogni più distinto lume, et informatione. Che però col Senato vi cometemo di usar le diligenze per haver il più certo del pratticato in simili occasioni avanti del 1630. sciegliendo gl'essempij in più d'una elettione per avisarci di tutto con distintione, onde senza dar adito a novità, ne pregiudicare le ragioni d'alcuna delle parti, possiamo passare a quelle deliberationi, che conosceremo di convenienza, et Giustitia, tenendo intanto circa la concessione delle Credentiali tutto in sospeso fino à nuovi ordini del Senato.

Dat. in Nro Duc. Palatio die XIII. Aprilis Indict.e XIII. 1675.

Ottavio Negri Secretario

Illmi, et Eccmi Sri Savij

Destinati dal Parlamento Tre Ambasciatori acciò portino gl' attestati fedeli della Patria del Friuli per l'assuntione al Trono di Sua Serenità è impedito di porre ad effetto quest'atto di commune obbedienza, se prima l'Eccmo Senato positivamente non ordini all'Eccmo Sig. Luog.te, che gli siano relasciate le Credentiali.

Queste sono hora supplicate da Noi Deputati della Patria, et alla presente humilissima instanza, oltre l'antico honore

immutabilm.te conceduto; la devotione d'una Provincia, l'esempio d'altri Ambasciatori già comparsi, annuisce la stessa Città d'Udene, la quale presentando nell'Ecc.mo pien Colleg.o sotto li 5 Aprile prossimamente passato l'annessa supplicatione, non impugna anzi concorre all'espeditione de gl'eletti. La discrepanza verte solamente circa l'Ambasciaria novamente pretesa dalla sudetta Città, e sopra ciò allegate le ragioni delle parti in scrittura, attenderemo le sapienti publiche deliberationi. Onde non essendo, ne potendo essere la nostra in alcuna contesa, imploriamo, che sia permesso à gl'Oratori del Parlamento di portare à Sua Ser.tà il dovuto ufficio di congratulatione, et ossequio. Gratie (

Nel terminar del mio Reggimento li Deputati di quella Patria rappresentanti li tre Membri del Parlamento, e particolarmente quelli della Nobiltà Provinciale in numero considerabile mi fecero efficace instanza per la concessione delle lettere credentiali per l'Ambasciaria d'Homaggio a V.ra Serenità e con sentimento non ordinario si dolsero, che essendo comparse l'altre Provincie à sodisfar à questo debito, alla sola Provincia del Friuli sempre fidelissima si negasse senz alcun suo demerito quest'atto della lor fede adempito per secoli, e tempi immemorabili. Aquietai le loro pressanti; ma modestissime, e riverentissime instanze con scusarmi, che essendo negl'ultimi periodi del Reggimento non potevo ne consolarli per l'ostacolo delle Ducali di 12 Aprile passato, che sospendevan le dette credentiali, ne scriverne in publico di tale loro premura, ma che al mio arrivo alla Patria haverei raguagliata V.ra Ser.tà, come faccio, assicurandoli, che la predilettione publica haverebbe con forme adequate conservato

il

il possesso, che sempre havean havuto, e non gl'haverebbe mancato in un debito di Giustitia.

Nicolaus Sagredo Dei Gratia Dux Venetiar. &c. Nob. et Sap. Viro Petro Grimano de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Accrescono grado di merito à se stessi cotesti fedeliss.mi Sudditi per il sentimento di giubilo dimostrato alla partecipatione, che si havete fatta di Nostra assuntione al Principato, festeggiandola con occhio di contentezza, e publiche dimostrationi, cose tutte, che pienamente restano da Noi aggradite.
Intendemo pure in avantaggio nelle reduttioni essere seguita elettione d'Ambasciatori, perche con la viva voce possino confermare oltre il commune contento di cotesti Cittadini, e Popoli la loro osservanza, e devotione insieme verso la Nostra Persona, e Dominio, che però ricercandovi le credentiali per la mossa afiele concederete, raccordandole nel punto medesimo l'osservanza della Parte 1613. inherente à quella del 1475., che haverete in Copia circa l'accompagnamento, che doveranno havere per non eccedere nelle spese, e le cose caminino con le forme più aggiustate, e convenienti.
Dat. in Nro Duc. Palatio die 9 Martij Indict.e XIII. 1674.

Ottavio Negri Secretario

Marcus Antonius Memo Dei Gratia Dux Venetiar. &c. Nob. et Sap. Viro Michaeli Foscareno de suo mandato Locumtenenti P. F. I. fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Ci

Ci spiace grandemente, che al presente sia, si può dire dalla sola Città d'Udene per cause di non molto rilevo, e che non sono deliberate per la finale conclusione ritardata, et impedita questa ostensione debita, publica, et necessaria; Perche quanto poi al resto delle pretensioni loro, supplito à quello, che è sopra detto non mancaremo, come anco altre volte vi habbiamo significato di amministrar quella Giustitia, che è propria della Republica Nostra.

Portando Noi quest' Off.º col modo solito della prudenza nostra, et esprimendo la vostra volontà, o colla lettura delle presenti, se così stimarete à proposito, o in altro modo, che vi parerre proprio per disporre gl' Animi all' Essecutione dell' intentione Nostra, la qual è, che senza molta dilatione essequiscano li Ambasciatori sop.ti l'obligo della lor Carica. Il che da Voi operato ne significarete ogni particolare, perche secondo esso possiamo devenire à quelle resolutioni, che conosceremo convenienti al Prencipe, che in ogni modo voglia l'obbedienza dai Sudditi suoi.

Dat. in Nro Duc: Palatio die 5. Augusti Ind.e 11. 1623.

Agostin Dolce Segretario.

1623. 9. Settembre.

Alli Rettori di Padova.

Manco li passati giorni, come vi fu avisato di Vita il Ser.mo Prencipe Antonio Prioli, et in luogo suo à questa suprema Dignità Noi siamo stati eletti, et immediate ricevute le insegne del Principato ve ne habbiamo voluto dar aviso, et se bene conoscemo il peso di questo Supremo Grado nella Republica hora esser per aventura

di=

disuguale alle nostre forze, speriamo nondimeno coll'aiuto, et favore del Signore Dio reggere nel modo, che richiede col ben publico l'espettatione universale di quelli, che di concorde volere ci hanno eletti, e ve ne habbiamo voluto dar aviso, esortandovi à governare cotesta Città commessa alla vostra fede colla medesima prudenza, che havete fatto sin hora, et di ordinare con publico Edito, che cotesti Cittadini si contenghino nei loro dovuti termini, facendo però tre giorni li consueti segni di allegrezza. In oltre vi commettemo colla auttà del Senato, che da cotesti Mag.ci Deputati faciate osservar il Decreto fatto dal Nostro Mag. Conseglio, che si trova registrato in quelle Cancellarie in proposito degl' Ambasciatori, che sono soliti mandarsi à Noi per Off.o di congratulatione. Il qual Decreto farete intimar anco alli medesimi Ambasciatori, che saranno eletti, volendo Noi, che in ogni maniera habbi intiera essecutione per ogni buon rispetto, et per la Paterna affettione, che vi portiamo.

Simili

Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Crema, Treviso, Udine
Cividal di Friul, Cividal di Bellun, Feltre, Pordenon, Chioza
Rovigo, Coneglian, Capo d'Istria, Palma
senza il Capitolo fra li Segni

Girolamo Giacomazzo Nod: Duc:

Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Luogot.e

Il singolar honore dell' Ambasciaria solenne d'obbedienza, à congratularsi col Sereniss.mo Sagredo per la sua esaltazione al Principato, si contende fra il General Parlamento della Patria del Friuli, e la Città di Udene parte del terzo

membro del Parlamento stesso.

In nome della Città si vede una scrittura presentata nell'Ecc.mo Collegio li 5. Aprile passato, nella quale dopo molte vanità conclusivamente ricerca, che sia commesso à V. E. la concessione delle credentiali à gl'asserti Ambasciatori nel suo Cons.o eletti.

All'incontro li S.ri Pompeo Maniago, e Gio: Batta di Prampero inviati dalli S.ri Deputati della Patria hanno sotto li x. di detto Aprile humiliata pur all'Ecc.mo Collegio un'altra scrittura, nella quale riferita la novità de S.ri Udinesi supplicano in nome del General Parlamento, che sia protetta la consuetudine, e sì come per lo passato il Parlamento è stato unico in questo singolarissimo freggio d'Ambasciaria d'Homaggio, così resti lo stesso ancora nel caso presente osservato, nè siano concesse Lettere credentiali, se non alli soli Ambasciatori dal medesimo Parlamento destinati.

Sopra queste due Scritture resta V. E. incaricata con le Ducali di 13. del medesimo Aprile à prender distinta, e certa informatione del pratticato in simili occasioni avanti l'anno 1630., e sciegliere gl'essempi in più d'una elettione, et il tutto riferire per le proprie deliberationi.

Il Fidelissimo Parlamento hà scielto le scritture, che insinua sotto i rifflessi della sua altissima Virtù, et supplica humilmente, che l'E.V. degni gratiosamente impartire una picciola hora della sua patienza, leggendo l'infrascritta breve, ma necessaria Informatione.

Primieramente per instrutione delle cose V. E. resti servita d'intender, che li Parlamenti sono stati introdotti dalli Re Francesi per freggio del lor Corona et conservatione de Regni, nè alcun Prencipe, che habbia altri Prencipi superiori può haver, o instituir Parlamenti, ma è necessario, che sia Sovrano,

et assoluto Signore

Quel Prencipe dunque, che haverà Suddito un Parlamento si potrà dir vero Coronato Prencipe, et anderà del pari quanto alla Dignità con qualsivoglia Re, e Corona del Mondo.

Questa è una dottrina che viene insegnata da tutti i Dottori, che hanno scritto della Ragion commune de Prencipi, et particolarmente da Zuanne Montaigne Auttor Francese nel suo Testato de Parlamentis, e lo comproba il Bartolo antesignano de Legisti nell' esposit.e della l. 2 c.o il fin C. de Decur., e della l. si quid ordinarium C. de Legationib. lib. X.

Il Parlamento poi per quanto scrivono li sudetti Dottori non è altro, che convocatio, sive congregatio Provincialium Procerum ad deliberandum, sive providendum pro bono statu, et utilitate totius Provinciæ: e questi Provinciali consistono in Prelati, Nobili, e Communità, che come dicono le Ducali 1474. 20 Maggio sono li tre Stati delle Provincie: e nel Parlamento non si tratta ogni qualità di Negotio, ma solo li più ardui e di maggior relevanza e questa parola Parlamentum, dicitur à parlando, sive loquendo, eo quia come dice il sudetto Montaigne, qui Curiæ Supremæ Collegio incorporati sunt inter se ad Negotiorum Publicorum, et privatorum expeditiones per Cameras, ubi causarum arduitas, et personarum litigantium sublimitas exigit, deliberant, et loquuntur.

Li Pari, Duchi, e Mareschiali di Francia per esser Soggetti d'alto grado, e la prima Nobiltà del Regno non puonno esser giudicati, che dal solo Parlamento; onde molti dissero Parlamentum, quasi Parium Lamentum, cioè perche al Parlamento li Pari, e Sig.ri grandi portano le loro doglianze, e gravami: e questa è la differenza tra Consiglio, e Parlamento, perche Consiglio consiste d'ogni qualità di persone, e tratta ogni lieve negotio, et ogni picol Terra hà il suo Consiglio: All'incontro

il Parlamento, che unico si dà nella Provincia non può esser, che di Persone titolate, e di Communità, che habbino Feudi, e Giurisditioni, e formano con la divisione di tre Membri le Camere alta, e bassa, ne si maneggiano che negotij gravi, et importanti ò per l'arduità della causa, ò per la sublimità delle Persone litiganti, ò per l'utilità universale della Provincia; come di tutto ciò ci erudisce il sudetto Auttor Franciese, che discorre del Parlamento di Parigi, e d'altri, e riferisce ordinatamente le dignità, preeminenze, et Auttorità de Parlamenti in genere, e chiama il Parlamento Suprema Curia, e li Parlamentarij, Supremi Regis Consiliarij.

Ma lasciando li Parlamenti esteri V. E. vesta supplicata ad applicare al nostro Parlamento del Friuli, che vive sotto la protettione, e Dominio felicissimo della Serenissima Veneta Republica, che à distintione di tutte le altre Republiche del Mondo tiene il luoco Regio con le altre Corone.

Questo fù instituito l'anno della nostra salute 777. da Carlo Magno Imperatore, e Re di Francia, il quale venuto con potentissimo essercito in Italia, vinto, e debbellato Desiderio ultimo Re de Longobardi estinse il Dominio di quella barbara Gente, e penetrato il Friuli scacciò li Duchi che molto tempo l'havevano dominato, e sciolti li principali Prelati, Nobili, e Communità del Paese, che havevano Titolo di Giurisditioni, e di Feudi li adunò condecorando il Vescovo di Concordia, Abbate di Sesto et altri con le dignità di Duca, Marchese, e Conti, et instituì all'uso di Francia il Parlamento, capo del quale fece il Patriarcha d'Aquileja con sei Conseglieri, che ora sono li sei Deputati della Patria: Et a questo Parlamento insieme col Patriarcha suo Capo concesse il Dominio, e commise il Governo di tutta la Provincia

così

Così scrive tra gl'altri l'Abbate Paladio Vdinese nelle sue Historie del Friuli lib: 12. a c. 83.

Ne a questo Historico puono li Sr. Vdinesi negar di prestar pienissima fede, perche fù anch'egli Cittadino di Vdene, et hoggidi vivono li suoi Parenti, e sono del corpo di quel Consiglio, e di quella Nobiltà; onde non si può presumer, che un Cittadino di Vdene à favor del Parlamento, e del Castellano habbi scritto, se non la pura verità.

Che poi il Parlamento habbi sempre havuto li suoi Consiglieri, che hora si intitolano Deputati della Patria, ci fà chiara testimonianza il detto Paladio in quelle formali parole. quivi in maestoso seggio risedeva come Capo il Patriarcha, appresso lui li suoi Consiglieri. In detto Parlamento intervenivano, come anco hoggidi tre qualità di Persone, cioè Prelati della Provincia, quei, che possedevano Castelli, e Feudi con quella prerogativa, e le Communità delle Città, e Terre della stessa.

Ciò si comproba anco da molti Parlamenti antichi, ne quali vengono tali Consiglieri nominati, e particolarmente nel Parlamento 1348. 12 Zugno, e nell'altro 1434: 24 settembre.

Quanta poi fosse, e sia sempre stata l'attà, e dignità di questo Parlamento si ricava oltre l'Historia del sudetto Paladio dalli sudetti due Parlamenti, et in particolare nel primo 1348. nel quale essendo travagliata la Patria da diverse Guerre, il Patriarcha addimanda al General Parlamento, che proveda al buon stato, et utilità della Patria medesima, et il Parlamento dopo varij discorsi rimette il tutto al Consiglio del Patriarcha in quelle parole, et singula commiserunt dicto D. Patriarche, ac eius Consiliarijs, et illis, quos apud illos Consiliarios ad Consilium assumere voluerit.

Il Parlamento in tempo di Guerra distribuisce le Militie, et fà le Taglie, et Rolli, come si prova con li Parlamenti, 1327, 31

9bre, et 1469. 2 Settembre, e con le Ducali 1602. 23 Novembre.
Concedeva anticamente il potere del Patriarcato al Patriarcha, come dal Parlamento 1395. 19 Ag.to; faceva le leggi, e terminava le più gravi, et importanti facende della Provincia.
Nel Parlamento si creavano tre Soggetti, che formavano un Magistrato intitolato Luog.te, e giudicava le cause, esercitando gl'atti della Giustitia, come si prova col Parlamento tenuto li 6, Ottobre 1401. nella Città di Cividale; dove si vede, che in questo Mag.to di Luog.te erano in quel tempo Giacomo d'Avagino Dottor, Arico Co: di Portia, et Muschino della Torre.
Da qui hà preso origine il titolo, con cui la Serenis.ma Republica hà insignito V. E., et li suoi Predecessori dalla prima deditione in poi, chiamandoli Luog.ti della Patria del Friuli à distintione degl'altri Rettori di Terra Ferma, che si chiamano con titolo di Podestà, ò di Capitanio.
Ma chi vuol vedere le preminenze del Parlamento del Friuli, lega il Consiglio 83 del Cardinal Alessandrino, che comincia Rmus &c. e resterà pienamente informato.
Questo Parlamento dunq: è un Freggio, che molto risplende nel Real Diadema del Veneto Imperio, e comple alla Serenis.ma Republica il sostenerlo, formandosi massime di Sudditi, e Vassali così Fedeli, che pigliando ogni lustro l'investitura de Feudi giurano fedeltà alla Maestà Publica, e se V. E. desidera haverne qualche saggio degl'Essempi passati, dia un'occhiata alle Carte 1363. p.mo Febraro, 1385. 8 Febraro, 4, Marzo, e 10, Novembre, e 1411. 14 Maggio, e 1420. 26 Maggio. Item alle Ducali 1409. 17, et 30 Maggio, 1410, 4 Aprile, 1411, 16 Maggio, et 16 Xbre, 1412. 4 Xbre, 1418. X. ottobre, 1427. 26 Maggio, 1442. 1443. 1470. 1473. 1509. 1513. 1570. et altre infinite, che vedrà con quanta Fede, et svicerata Divotione si siano sempre impiegate le Case Savorgnana, di Portia, di
Prata

Prata, della Fratina, di Spilimbergo, di Maniaco, di Valvason, di Cucagna, di Coloretto, di Strasoldo, d'Attimis, di Prampero, e d'altra Nobiltà Feudataria in Servitio, et Honore del Serenissimo Ducal Dominio.

Tutta questa breve digressione necessaria per instrut.e delle cose, acciò si sappia cosa sia Parlamento, e quanto importi il conservarlo resta V. E. supplicata ad applicare col suo altissimo intendimento alla contesa, che di presente si controverte, et a considerare, che à favor del Parlamento milita la ragion naturale, le Decisioni legali, et gl'essempi delle cose passate.

Se si considera la ragion naturale, chiara cosa è, che non è ragione alcuna, che possa persuader, che la Parte facci quella figura, che deve far il tutto, et un Membro esserciti quell'Officio, che deve essercitar tutto il Corpo unito.

La Provincia del Friuli è un Corpo a guisa dell'Huomo compaginato di Membri. Capo di questo Corpo è V. E., che degnamente rappresenta il Nostro Ser.mo Natural Prencipe, e supremo Signore. Li Prelati alla destra, e li Castellani, sive Nobili alla Sinistra fanno figura del Petto con le mani, e sicome nel petto risiede il Cuore, e nel Cuor, e nelle mani la virtù vitale, et operativa, così in questi due membri consiste il nervo, e forza maggiore, e per così dire la Vita del Parlamento. Li Piedi poi, che stanno a drita linea del Capo sono figurati dalle Communità, che apunto in Parlamento sedono in faccia et a retta linea dell'E. V. che è il Capo, e sicome il Police è il ditto principale de piedi, così sotto la figura di q.to viene intesa la Città di Udene, che tra le Communità, che formano questo terzo membro è la più riguardevole non solo per la Resídenza del Prelato, e del Publico Rappresentante, ma anco per la Sontuosità delle Fabriche publiche, e private, per li privileggij, e ricchezze

delle sue vendite, per il numero del Popolo, e quel che più importa, e dà maggior lustro alle Città, per la conspicua, e generoso Nobiltà, che in se racchiude: Ma chi dicesse, che il Police, benche principal ditto del piede discorresse, intendesse, videsse, e facesse gl'altri Officij, che fà il corpo unito dell' Huomo, non direbbe un grande sproposito? così parimente il dire, che la Città di Udene, benche prima Cittadinanza del Friuli possa con la sua Ambasciaria distinta far quella figura, che deve far il Parlamento intiero è un assurdo, et inconveniente, che del tutto repugna ad ogni dettame di ragione: Ella è parte d'un Membro del Parlamento, è concorsa nell'Ambasciaria da questo eletta col Voto del Nobile suo Interveniente, e con l'assenso espresso de suoi Deputati, che di tal assenso hanno fatto notar Constituto. Onde se viene rappresentata dall'Ambiasciaria del Parlamento, non è ragione, che persuada, che possa far un' altra rappresentanza da se stessa e farsi con tal modo non solo uguale, ma maggiore del Parlamento intiero.

Ma se oltre la ragion naturale V. E. vuole havere le Decisioni legali resti servita trarne un saggio di quella massima della Ragion Canonica registrata ne Decretali di Gregorio Sommo Pontefice, che conclude, che non licet a capite membri recedere. Nel corpo humano l'infermità d'un sol membro lo deturpa, e rende deforme, come si vede in un cieco, zoppo, gobbo, e mancino: Ma se dal corpo si dividono li Membri, il Corpo non è più Corpo, ma diventa Cadavero, e finisce. Così parimente se si dasse il caso, che li Membri del Parlamento potessero dividersi, e far figura da se stessi non sarebbe più Parlamento, ma caderebbe nelle qualità del nulla, nel modo, che con la divisione de Membri s'estingue, e s'annienta il Corpo dell'Huomo.

Dalla

Dalla Ragion Canonica non và disgiunta la Decision Civile. Honorio, et Arcadio Imperatori nella 1.ª Legge del Titolo de Legationibus nel X.º Libro del Codice, scrivendo ad un Rettor di Provincia, statuiscono, che alli Provinciali competisce la facoltà di mandar Ambasciatori al Prencipe Supremo, e vogliono, che resti approvato quello, che dalla Magg.r parte de Provinciali vien deliberato, e queste sono le parole della Legge... Provincialium se desideria, quibus necessaria sæpe fortuitis casibus remedia deposcunt, nobis agnoscere, atq: explorare permittimus, ut sint examinis tui, quæ ex his auxilio suo protinus implenda sint, e quæ Clementiæ nostræ auribus intimanda videantur. In loco autem publico de communi utilitate Provincialium sententia proferatur, atq: quod maioris partis probaverit assensus, solemnis firmet Auctoritas.

Sopra questa Legge scrive il Bartolo quel famoso Jurista, e facendo con tal occasione un breve Trattato de Parlamentis, prova elegantemente, che la facoltà di mandar Ambasciatori al Prencipe Sovrano competisce al solo Parlamento, che come egli dice est Convocatio Provincialium.

Da questa Imperatoria Decisione non si sono partiti li Sapientiss.mi Senatori della Sereniss.ma Veneta Republica gloriosa Imagine della Grandezza Romana, mentre con Ducali espresse decidono, che il solo Parlamento, che comprende li tre Membri della Patria, Prelati, Castellani, e Communità può mandar alla Serenità sua Ambasciatori. L'anno 1429. ogni Communità, e cadaun Castellano voleva mandar Oratori. Di ciò il Luog.te di quel tempo scrisse in Publico, et il Senato sotto il Sereniss.mo Agostin Barbarigo rispose con le Ducali 1429. 21 Novembre, nelle quali si leggono l'infrascritte parole. Laudavimus, quod scripsistis circa id, quod unaquæq: Communitas et Castellani, et Jurisdictiones fuissent missuri Oratores suos ad nostram præsentiam pro causis in ipsis

litteris vestris contentis, quod certè ob multitudinem personar. important multum disordinem, et nrām pariter displicentiam.
Quare laudantes opinionem vestram circa hoc vobis dicimus respondentes, intentionis nrę esse, et sic declarabitis quando, et quibus fuerit opportunum; quod non veniant, si porrò venire intendunt, nisi duo tantum pro quolibet trium Membrorum illius Patrię; videlicet Prelatorum, Communitatum, et Castellanorum, nam eos qui venient videbimus libenter tanquam Nuncios Fidelissime Patrię.

Questo stesso si termina con le Ducali del Serenis.mo Cristoforo Moro 1462: 21 Maggio in proposito d'Ambasciatori di congratulatione sopra la differenza insorta tra Castellani, e Communità; mentre si dice, che Oratores universę Patrię uniti veniant, et nullo modo divisi; e se bene poi con le posteriori Ducali 4 Zugno viene concesso, che cadauno de tre Membri possa valersi della libertà d'andar unito, e separato, come gli pare; si parla però sempre d'Oratori di tre Membri del Parlamento, e non d'Oratori del Parlamento distinti, che facino figura separata, e con le Ducali 26 Luglio susseguente si commenda il Luog.te, che s'impiegava di comporli, e si proroga il termine della speditione, acciò possa farli andar uniti, dimodo che si vede apertamente, che la Publica intentione è stata sempre di veder gl'Ambasciatori soli del Parlamento, e questi uniti, come si dichiara àmo nelle Ducali 1612. primo Febraro in quelle parole.
Desiderando Noi, che la predetta Ambasciaria venga con buona unione, e poco dopo. Se ne vengono in ogni modo unitamente a Noi.

Alle quali cose tutte s'aggionge un altro argomento, che non può falire. L'anno 1612: essendo per le Communità stato eletto il Sig.r Alfonso Antonino, nacque una grandissima contesa tra li Castellani, e la Città di Udene circa il modo

di

di preceder, che fù poi decisa l'anno 1614. e fù detto, che fosse osservato l'ordine, che si osserva nel Parlamento. Hora se la Città di Udene haveva facoltà di far l'Ambasciaria da se stessa, e poteva far figura particolare, e distinta dalle altre Communità, come hora pretende, perche poi contender con tutta veemenza per precedenza alli Castellani, et intressati, anzi farsi capo in quella Lite?

Connobbero sin all'hora li Sig.ri Udinesi, che non havevano tal facoltà da se stessi, e perciò per avanzarsi nel Parlamento a quel posto, a cui tanto aspirano, promossero la contesa di precedenza, ma si come all'hora rimasero soccombenti così lo stesso faranno anco di presente nell'ingiustissimo loro tentativo.

Finalmente resta supplicata V. E. ad osservare gl'essempi del passato.

L'anno 1630. il Parlamento elesse per Ambasciatori d'obbedienza li Sig.ri Carlo Burali per li Prelati, Cesare Valvason per li Castellani, e Perin Beltrame di S. Daniello per le Communità.

1625. Spedì li Sig.ri Rugier Tritonio, Niccolò Montalban Co: di Prata, e Gregorio Bartolin d'Udene.

1623. Li Sig.ri Bernardo Valvason, Co: Lodovico Manin, e Co: Alvise della Torre.

1618. li Sig.ri Prospero Frangipani, Giacomo Giorgio d'Attimis, e Girolamo Manin d'Udene.

1615. Li Sig.ri Eusebio Caimo, Ascanio Colloredo, et Antonio Meriano d'Udene.

1612. li Sig.ri Livio Tritonio, Paulo di Maniaco, e Giacomo Sirio di S. Daniele.

1606. li Sig.ri Giorgio di Spilimbergo, Massimilian di Moruzzo, et Andrea Mantica d'Udene.

1595. Li Sig.ri Ottavian Partistagno, Alessandro Colloredo, e Lonardo Antonino di Udene.

1585. Li Sig.ri Mario Montegnaco, Tomaso di Prampero, et Alfonso Belgrado di Udene.
1579. Li Sig.ri Panfilo di Zucco; Antonio Co: di Polcenigo, et Andrea Biancon di Venzon.
1577. Li Sig.ri Federico Frangipani, Valtier di Spilimbergo, e Francesco Masero di Udene.
1568. Li Sig.ri Appolonio di Partistagno, Antonio di Pers K.r et Ottavian Manin.
1559. Li Sig.ri Francesco Manin, Pompeo Fontanabona, e Pietro Percotto di Udene.
1554. Li Sig.ri Vicenzo di Pers, e Zuanne Emiliano, Cornelio di Castello, e Francesco di Spilimbergo K.r Pietro Puppi K.r di Cividal, e Florian Antonini di Udene.
1517. Li Sig.ri Beltrando Susana, e Domenego d'Artegna, Bortolamio Co: di Portia, e Giacomo di Castello, Niccolò d'Aviano, e Giacomo Florio d'Udene.
1508. Li Sig.ri Giacomo di Marano, e Giacomo de Nordis, Prosdocimo Co: di Portia, et Alvise della Torre, Antonio Savorgnan, e Niccolò di Casal di Cortona.
1501. Li Sig.ri Archidiacono d'Aquileia, e Girolamo Co: di Portia Alvise della Torre, e Niccolò di Valvason, Bortolomio de Nordis, et Albertin di Cusano.

Parimente il Parlamento mandò Ambasciatori gl'anni 1429. e 1462., come appar dalle Ducali 1429. 22 Novembre, e 1462: 22 Maggio, 4 Zugno, e 26 Luglio, e si trovarebbero gl'essempi anco in altri tempi, se il longo corso degl'anni, non havesse fatto smarir le scritture: Ma V.E. vede, che à favor del Parlamento sono gl'essempi di più d'una elettione, all'incontro non si crede, che la Città di Udene possa addurre se non pochi; Et in fatti è altretanto superflua quanto impropria la sua Ambasciaria, perche se concorre, come s'è detto, nell'elettione de gl'Ambasciatori del Parlamento,

e

e viene anch'ella compresa nell'Ambasciaria, che si fà à nome Universale di tutta la Provincia, del tutto superfluo riesce in moltiplicar in novi dispendij, e disturbi d'altri Ambasciatori, che riuscirebbero alla Maestà Publica più di dispiacere, che di gradimento, come si accenna nelle Ducali 1429. sopracitate.

Certificata la virtù di V. E. con li fondamenti della Ragion naturale, delle Decisioni Pontificie, Imperatorie, e Venete, e degl'essempi di due secoli intieri, che il tentativo della Città di Udene è una novità ingiusta, impropria, e superflua, non deve lasciarsi far fastidio dalle vanità, che per sua parte le saranno insinuate.

A quattro Capi si crede potranno ridursi li discorsi de SS.ri Udinesi.

Prima introduranno, che Udene è Metropoli del Friuli, è Capo della Provincia, e qui milantaranno lettere di Pontefici, d'Imperatori, e della stessa Serenissima Republica, con diversi atti di Dominio nella Patria tra gl'anni 1380. sino al 1420. onde pretenderanno far figura in concorrenza del Parlamento.

2do. Portaranno forsi qualche essempio d'Ambasciarie spedite al Serenissimo Ducal Dominio in nome della Città.

3.° S'appiglieranno a quel fil di spada cavilosissimo, che la Città fà due figure, una di Communità, altra di Città; onde come Communità concorre col Parlamento, come Città pretende far figura separata da se stessa, e spendendo li suoi danari non può esser ripresa.

4.° Si fondaranno sopra le Ducali 9 Marzo passato pretendendo, che con queste sia già stata approvata, e gradita l'elettione degl'Ambasciatori dal suo Consiglio fatta.

Al primo Obietto si dice, sia quanto conspicuo, e riguardevole possa esser un Membro, che non sarà mai uguale al Corpo

intiero, ne mai la parte sarà così grande, che il tutto. Nel corpo Humano non si trova più bello, o nobile membro degl' occhi; ma per bellissimi che siano non sarà mai vero, che vadino del pari del corpo intiero, anzi divisi dal capo perderanno lo splendore, ne restaranno che succidume. La Città di Parigi è la prima Terra anzi Metropoli del Regno di Francia, ma chi dicesse, che la Cittadinanza Parigina habbia facoltà uguale alli Duchi, Pari, et altre Città, che formano il Parlamento del Regno, direbbe certamente il maggior sproposito del Mondo. Così parimente la Città di Udene se fosse altretanto illustre di quello è, non potrà mai far quella figura, che deve far il General Parlamento della Provincia intiera.

Ma se ben si considerano le antichità seguite tra l'anno 1380. e 1420, si vederà, che non vi fù cosa d'essential fondamento, ma puri accidenti del caso, e della Fortuna.

L'anno 1380. cominciò a declinare il Dominio de Patriarchi in Friuli, è divisa la Patria in fattioni, nacque la confusione delle discordie Civili, e con la confusione quella massima, qui potest capere capiat.

La Casa Savorgnana sotto la direttione di tre Fratelli Zederico, Francesco, et Hettore valorosissimi Soldati, e col seguito di diversi altri Castellani, s'impadronì della Comunità d'Udene, e fattosi Capo di quel Consiglio Federico di Savorgnano uno di detti Fratelli unì la principal Fattione della Provincia, et in questi tempi la Città di Udene con la scorta di tal Fattione fece qualche atto de Dominio, e di Giurisditione nella Patria, et li Pontefici, et Imperatori scrivevano le lettere, che si mostrano: ma queste cose poco puonno giovare nel caso presente; prima perche quella Gloria non si può attribuir agl' Udinesi, ma più tosto alli Castellani, che formavano quella così potente Fattione, che

sotto

sotto nome di Lega Udinese si fece tanto riguardevole.
Castellano era il Savorgnano Capitanio perpetuo di Udene, e Castellani erano li principali personaggi della Lega, come afferma il sudetto Paladio c. 401., dove nomina tra gl'altri Doimo, e Nicolusio di Castello hora Frangipani, Asquino, et Odorico di Colloretto, Rizzardo di Valvasone, Bernardo, e Giacomo di Strasoldo, Ballardino, e Francesco di Pers, Andriutio di Villalta, Lonardo di Castellerio, et altri, e per General della Lega nomina Giovanni di Colloredo.

Ma sia cosa esser si voglia, all'hora ius erat in armis, e tutti gl'atti di Dominio di quel tempo furono più tosto atti di Fatto, che di Ragione; più accidenti del Caso, che fondamenti reali d'alcun titolato Privileggio. Anco la Città di Cividale, li Coo: di Portia, di Prata, e di Polcenigo, li Sr.i di Spilimbergo, di Valvasone di Colloretto, et altri puonno mostrar simili Lettere di Pontefici, Imperatori, e Ducali del Serenis.mo Ducal Dominio: Tuttavia non è alcuno di questi, che con tal fondamento pretenda farsi Capo di Provincia, e rappresentar da se stesso quella Figura, che rappresenta il Parlamento intiero.

L'anno 1420. il Sole serenis.mo della sempre gloriosa Republica Veneta rasserenò la Povera Patria per lo corso di 40. anni battuta, et afflitta da turbini di Civili discordie; e rimesso ciascuno ne limiti delle proprie ragioni, e titolati Privileggij; si è poi continuata la felicità di così dolce, e santo Dominio sino alli giorni presenti, ne dall'anno 1420. in poi la Città di Udene mostrarà alcuna cosa che di membro la possi far diventar Capo, e far Figura uguale al Parlamento Generale della Provincia.

Il 2do Obietto è di facilissima risolutione. La Città

mostrarà forsi qualche essempio d'Ambasciatori spediti a Sua Serenità per Litigare con li Castellani e col Parlamento, perche tutti gl'Vdinesi nascono col peccato originale dell'antipatia alla Patria, e particolarmente alla Nobiltà Feudataria.

Può esser anco, che sia seguita qualche Ambasciata per qualche altro interesse particolare della Città stessa, ma non mostrarà mai essempio d'Ambasciata solenne d'obbedienza per la causa commune di congratularsi col Serenissimo, e di prestar l'Homaggio universale, ne con l'intervento d'uno della Plebe, come hora con tanta improprietà pretende di fare; l'Lettere Ducali commandano, che V. E. scielga gl'essempi seguiti in simili occasioni di congratulatione, e non in altre, et in più d'una elettione. Tuttavia non si può indovinar quello sia per introdurre circa questi essempi, e si supplica l'E. V. à parteciparlo, che s'assicura d'ogni più chiara risolutione, o che saran scritture false, o non effettuate Ambasciarie.

Al 3.º Obietto si risponde, che è una pura sottigliezza il dire che Vdene possa far due figure distinte di Città, e di Communità, perche la Città di Vdene, e la Communità di Vdene sono un istessa Cosa, e tutto quello, che comprende la Città, comprende anco la Communità, et è certo. la Città è una compositione di tre Ordini Dottori, Nobili, e Popolari. Questo stesso è parimente la Communità, che non è altro, che una compositione di Dottori, Nobili, e Popolari. Vna, e l'altra formano l'istesso Conseglio, gli stessi Deputati, l'istesse intrate, li Priuileggij stessi: anzi l'intrate, e li Dacij si potrebbero dir proprij della Communità, perche il Soggetto, che le scode, e maneggia s'intitola Cameraro di Commun; onde se si dasse questa dis-

tintione

tintione, la Città non potrebbe valersi del dinaro della Communità per far figura dalla Communità separata.
Come Città, e Communità concorre, et è Membro del Parlamento, e quando la Convocatione, o Conseglio spedisce il Nobile à votar, s'accompagnano con lettere, che cominciano: La Mag.^ca^ Città nostra &.
Nell'elettione dell'Ambasciata presente è concorsa con tutte le figure, che può fare, cioè col voto del suo Interveniente, e con l'assenso de suoi Deputati, che hanno fatto notar constituto; Onde non può in modo alcuno receder, o partirsi da quanto è stato col suo espresso consentimento in Parlamento deliberato, et stabilito.
Ma sia Città, o sia Communità, e tutto quello vuole non può con alcun titolo pregiudicar alle Ragioni del Parlamento.
Nel corso di tant'anni non si è mai inventata tal chimerica, et ideal distintione.
Sono seguite tante assuntioni di Ser.^mi^ al Trono e mai ne come Città, ne come Communità hà mandato, ò hauuto pensiero di mandar Ambasciata solenne à rallegrarsi.
Il mandar di presente, o nell'uno, o nell'altro nome è in ogni modo novità pregiuditiale, e le Novità sono sempre odiose; ma quando pregiudicano al P.^o^ sono del tutto incompatibili, et inadmissibili.
Ne si dica, che non si pregiudica al Parlamento, perche il pregiuditio è evidente, e d'altissime consequenze. Il Parlamento nel corso di secoli hà prescritto il Jus d'esser solo in questo singolarissimo Freggio; e di far la figura di Capo della Provincia nel modo, che fanno Padoa, Verona, Bresnia, et altre Città di Terra ferma per li loro Territorij; Hora se si dasse questa novità, restarebbe alterata la consuetudine, e derogato à questo Jus quesito del medesimo Parlamento, e si darebbe nel corpo della Provincia del Friuli l'assurdo, o per dir meglio il mostro

d'un Corpo con due Capi.

L'essempio della Republica di Genova con la Ser.ma Republica di Venetia si facilita l'inteligenza di questa materia gelosa d'Honore.

La Serenis.ma Republica Veneta nell'Ambasciarie d'obbedienza, e di congratulatione al Sommo Pontefice gode l'Honor della Sala Regia con le Corone. Le Republica di Genova hà sempre aspirato, ma non hà mai potuto spuntare à questa singolar prerogativa. Hora se fosse admessa dal Sommo Pontefice, non sarebbe una Novità molto pregiuditiale all'Honor della Ser.ma Republica, che haverebbe molta ragione d'opporsi?

Così parimente il Parlamento, che unico sin'hora hà goduto in Friuli l'Honor della Sala Regia del suo Prencipe con la formalità di quest'Ambasciaria solenne d'Homaggio, e d'obbedienza, hà gran ragione d'opporsi alla Novità promossa dalla Città d'Udene, che apportarebbe al Parlamento quel pregiuditio, che apportarebbe Genova à Venetia, se pretendesse la Sala Regia unico freggio delle Teste Coronate.

Ne si dica, che l'essempio e'l paragone è troppo alto, perche l'essempio si prende sempre dalli Grandi, et è volgare il detto

Regis ad exemplum totus componitur Orbis.

Ma se si ricerca un essempio più basso, non è molto lontano. Non sono molti anni, che si discorse, che stando li Castellani malamente a sedere in Parlamento, si dovessero per decoro del Parlamento stesso aggiustar sedie condecenti à cadaun votante; e subito s'oppose la Città d'Udene, dicendo, che era una Novità pregiuditiale all'Honor delle sedie, che ella tiene nel Parlamento stesso. Se dunque la Città s'oppose alla novità delle sedie, che l'Ill.mo Luog.te voleva conceder alli Castellani, perche poi si lasciarà correr

La

la novità presente della Città non solo à pregiuditio de Castellani, ma di tutto il Parlamento intiero. Onde per ogni Capo resta risolta la sottigliezza di questa inventata distintione di Città, e di Communità, non potendosi con qualsivoglia titolo, ne sotto qualsivoglia pretesto introdur novità pregiuditiale alle ragioni del General Parlamento della Provincia tutta.

Resta il 4.° obietto, che li S.ri Vdinesi ricavano dalle Ducali 9. Marzo passato. Per risolutione si considera, che l'Ecc.mo Senato non hà mai approvato, ne havuto senso d'approvare l'elettione fatta dal Conseglio di Vdene. Scrisse li 9. Marzo una Ducale circolare a tutti i Rettori delle Città, mostrando di gradire generalmente l'affetto de Sudditi, ne si restringe ad alcuna Città particolare come si raccoglie dall'original della deliberatione, che fù ballotata, e presa, che comincia. Adì 9. Marzo in Pregadi alli Rettori delle Città. Quelle Città dunque, o Università, che danno il titolo al Publico Rappresentante si devono intender comprese dalla detta Ducale: ma così è, che Vdene non dà il titolo a V.E., ma la Patria, porche s'intitola Luog.te Generale della Patria del Friuli, dunq: dalla Ducale 9 Marzo non sarà compresa l'elettione fatta dal Conseglio di Vdene, ma quella, che doveva far il Parlamento della Patria.

Che ciò sia vero, si vede manifestam.te, perche nelle Ducali scritte alle altre Città si legge chiaramente, che nomina l'elettione fatta da cotesto Consiglio, e questa parola di Consiglio era inserta anco nelle Ducali scritte a V.E., ma perche fù avertito poi, che nella Patria era Parlamento non Consiglio, perciò si vede

detta parola Consiglio depennata.
Di più in dette Ducali 9 Marzo si raccorda l'osservanza della Parte 1623 inherente a quella 1474., che vuol dir, che l'intentione Publica è di osservare quello, che fù pratticato per lo passato; Onde non havendo Udene mai ne tempi passati pratticato di far tal elettione, ne potendosi dir compresa da dette Parti 1623, et 1474, certa cosa è, che non si può intender abbracciata, ne tampoco dalla detta Ducale 9 Marzo, et in consequenza si come l'elettione della Città è una novità non più intesa, così l'arrogarsi, che questa novità sia stata da Sua Ser:tà gradita, et approvata è una leggierezza vanagloriosa non più udita.

Rissolti pertanto tutti gl'obietti confida, e s'assicura il Parlamento di restar conservato nel suo antichissimo possesso di secoli intieri, e si come le novità sono sempre odiose, così quella gran Massima servetur consuetudo non può fallire, perche fù sempre la fondamental base de Stati, e de Regni; e l'Ecc:mo, e Sapientissimo Senato Veneto vero Maestro della Politica si è dichiarato con tante Decisioni, e Ducali, che ha insegnato a tutto il mondo, che conservandosi a Sudditi le consuetudini si conserva l'Amore, e la Fede, che sono i due Cardini, sopra cui s'aggira la Machina del buon Governo politico, e del Dominio.

Stante le mie notorie indispositioni, et altri riguardi sono necessitato io Gio: Batta Mantica renunciare la Carica conferitami d'Ambasciatore di Congratulatione al novo Ser:mo Prencipe dal Mag:co Parlamento, e tanto sij notificato agl'Ill:mi Deputati della Patria.

Adì

Adi 23 Maggio 1675.

La sudetta scrittura fù presentata sotto il giorno sudetto, che da me Cancelliere notificata agl' Ill.mi S.ri Deputati della Patria mi imposero, che dovessi notar protesto di nullità della medesima intendendo, che siano esequite le Parti del Mag.co Parlamento in tal proposito disponenti.

Nicolaus Sagredo Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob: et Sap: Viro Hier.mo Lauretano de suo mandato Locumtenenti P. F. J. fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum

Vedute le vostre lettere de 3 del caduto con le scritture trasmesse à causa dell' elettione di cotesti Ambasciatori d' obbedienza à Sua Ser.tà dal vostro Precessore, et considerato quanto in quelle si contiene, siamo venuti in resolutione di rimovere la suspensione alla missione degl' Ambasciatori dal Parlamento fatta; onde dobbiate relasciar à medesimi l' ordinarie Credentiali, con che le resti facilitato di poter adempire alla dimostratione dell' ossequio, e devotione verso Sua Ser.tà nell' assontione al Principato. Mentre per quello riguarda poi à gl' Ambasciatori eletti dal Consiglio di cotesta Communità fatte le proprie riflessioni vi diremo il Publico beneplacito.

Dat. in Nro. Ducali Palatio die 3 Septembris Ind. 13.a 1675.

Ottavio Negri Secretario.

1675: 29 Settembre

In Pregadi. al Luogotenente d' Udene

Dall' espresso delle Vostre Lettere di 26 del spirante, e del di più contenuto nella scrittura presentatavi da Deputati

di cotesta fideliss:ma Città, e trasmessa comprendemo le humili instanze de medesimi, e la forma prudente, con cui vi siete regolato per farli certi della Publica predilettione. Il che sommamente resta gradito per quello riguarda alla vostra diretione, così volemo, che chiamati à voi li Deputati medesimi, li assicuriate del Paterno affetto, con cui sono mirati Sudditi fidelissimi di Città tanto distinta, et amata, come cotesta, e che le saranno sempre fatte godere quelle distinte prerogative, che le sono state impartite in continuatione del praticato. che tanto ci occorre aggiungervi in risposta delle sudette lettere.

Giacomo Colombo Nod: Duc:

A primo Ottobre per Corriero volante a hore 17. in Marredi.

Attesto io infrascritto, che essendo stato creato nel Parlamento di 31 Marzo passato Ambasciatore d'obbedienza a Piedi di Sua Ser:tà unitamente colli S:ri R:mo Decano d'Aquileia Virginio Manini, e Gio: Batta Mantica, si portassimo la seguente mattina all'Officio de Mag:ci S:ri Deputati della Patria tutti tre insieme et ringratiandoli dell'elettione, s'offerissimo pronti d'obbedire et adempire alla Carica ad ogni loro minimo cenno, in fede della verità hò fatto le presenti, e mi sono sottoscritto. Data dal Castello di Pers 18 Agosto 1675.

Fra Girolamo di Pers K:r Gier:

Noi Deputati della Patria in adempimento di quanto ci obliga la nostra Carica facciamo intendere col tenor della

della presente publica, et legal intimatione a Voi M. M. Ill.ri Co: Virginio Manino Decano d'Aquileia e Gio: Batta Mantica Ambasciatori eletti dal Mag.co General Parlamento unitam.te col M.co Sig.r Fra Girolamo di Pers K.r Gierosol.o à prestar il dovuto Homaggio al novo Serenis.mo Prencipe, che per riverente obbedienza de Publici Decreti e commandi dell'Ecc.mo Senato, e particolarmente di quello, che fù con pienezza di Voti preso il settembre passato, dobbiate nel termine di Mese uno prossimo venturo esser all'ordine per la partenza, e per la funzione nel modo, che è pronto il detto Sig.r Ambasciator Pers, altrimenti protestiamo di far sapere con le forme proprie a Sua Serenità la vostra innobbedienza, et di tutto ciò si deve, et può protestare, et ciò vi dicemo inherendo all'accettatione della Carica da Voi già fatta, et a dupplicati cortesi officij fattivi passare dal Cancellier nostro, e da Noi con la viva voce, così

Udene, 6. Decembre 1675.

Ad Instanza di Noi Virginio Manino Decano d'Aquileia, e Gio: Batta Mantica Ambasciatori eletti dal Mag.co General Parlamento di questa Patria per l'Ambasciaria di Homaggio a Sua Serenità, sia reintimato ai Mag.ci S.ri Deputati della Patria, qualmente havendo Noi fatto passare i nostri giusti gravami alla Sovranità del Prencipe Ser.mo, dobbiamo perciò attendere da quel Supremo Oracolo i Publici sentimenti, che è quello, che potiamo sopra ciò portare ai medesimi Mag.ci S.ri Deputati, e per notitia, e per risposta della loro intimatione dei 6 del corrente

Udene 9 Decembre 1675.

Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Sig.r Sig.r Prone Col.mo

Siamo necessitati Noi Deputati della Patria dar parte a V. E.,

che premendo Noi per la missione dell' Ambasciaria d'obbedienza al novo Ser.mo Prencipe, dopo superate le difficoltà, che l'havevano differita non habbiamo incontrato in Mons.r Decano Manino, et Sig.r Gio: Batta Mantica Gentilhuomini di questa Città quella prontezza, che da principio ci offersero, portando hora per pretesto, che vogliono accrescimento di Honorario, et essendo il Sig.r K.r di Pors prontissimo ad esequir la deliberatione del Parlamento anco solo, quando così paia à Sua Serenità. Supplichiamo perciò V.E., che degni darne parte in Publico, perche si potra, o dal Sig.r K.r di Pors solo, o da tutti tre unitamente adempire il commando di Sua Serenità, et a V.E. humilmente s'inchiniamo.

Li Deputati della Patria.

Seguì nel M.co Parlamento Generale della Patria del Friuli convocato li 31 Marzo passato la creatione di tre degni Ambasciatori d'obbedienza à Piedi di Sua Ser.tà che furono li M.M. Ill.ri R.mo Virginio Manini Decano d'Aquileia, Fra Girolamo di Pors K.r Geros.o, e Gio: Batta Mantica, e la detta creatione fù ricevuta da tutti con universal sodisfatione, ricevendo li stessi Ambasciatori le congratulationi, et applausi, che li venivano fatti, et unitamente nel dimani seguente si portorono all'Off.o de M.M. Ill.ri Deputati nella Cancellaria della Patria, ringratiandoli dell'elettione, et offerendosi pronti ad ogni loro minimo cenno di portarsi all'adempimento della Carica, il che essendo la pura verità, viene da me Canc.re di essa Patria, che in dette funzioni fui presente, con pieno giuramento attestato.

Udene 14 Gennaro 1676.

David Frattina Can.r della Patria

Sere=

Serenissimo Prencipe

Quanto più sono combattute le dimostrationi d'ossequio della Patria del Friuli fidelissima verso l'adorata grandezza di Vostra Serenità, tanto più s'accende la divotione di Noi Deputati della medesima a procurare, che restino spianate le frapposte difficoltà. Li Sri Co: Manino, e Mantica habitanti in Udene di dovitiose fortune Ambasciatori eletti per li R.R. Prelati, e Sp. Communità in tempo, che doverebbero rassegnarsi con pronta obbedienza alli commandi dell'Eccmo Senato, dopo ottenute le Credentiali dall'Eccmo Sig. Luogte, et licentiato questi con Decreto di S.E. in contraditorio dall'inventati pretesti, pare che introduchino pretensioni di magr Honorario, senza l'augumento del quale professano non voler essercitare l'impiego. A questa negativa, che nasce dalla volontà, non dall'impotenza, correttivo più efficace, ne più celere non potiamo applicare, che l'invocatione della Publica Auttà. Sia il Parlamento gli fece l'assegnatione tanto più conveniente, quanto, che eccede la destinata ne tempi passati. Sia essi spontaneamente riceverono la Carica, e protestavono sentimenti di gratitudine per la conferita Dignità. Sia sono scorsi molti mesi dalla lor elettione. Sia gli s'intimò l'allestimento per la partenza. Sia il loro Collega Cavalier di Pers Ambasciatore eletto per li Nobili Castellani continua nella primiera dispositione, et attende l'occasione di comparire. Onde se li detti Sri per loro colpa mancano con tante circonstanze all'essercitio di questa solenne fonzione procurata da Noi Deputati, e sommamente sospirata dalla Patria Vra Serenità è humilmente supplicata à commetergli

l'essecutione di quanto essi volontariamente incontrarono.
Anzi se li stessi S.ri inventorono questa difficoltà solam.te
dopo li Decreti dell'Ecc.mo Senato à nostro favore, all'
Ecc.mo Senato porgiamo ossequiosissimi Voti perche voglia
gli prottegere la causa di questa sua devotissima Pro=
vincia, et obligando gl'eletti all'Ambasciaria, donarci
la consolatione di portarli tributi della nostra inal=
terabile fedeltà. Gratie

1675. 18. Gennaro In Pregadi
Al Luog.te d'Udene

Osservando andarsi differendo la mossa de gl'Ambasciatori
eletti da cotesto Parlamento per portarsi in questa Città
a render li Testimonij d'Homaggio della nostra assun=
tione al Principato, in conformità del pratticato dall'
universale delle Città di Terra Ferma, tolte massime le
contese, che vertivano in questo proposito per il Decre=
to di 3 settembre passato, che però risolvemo Decitorvi
chiamar à Voi li Deputati della Patria incaricandogli
la celere espeditione degl'Ambasciatori eletti conside=
randoli nel punto medesimo la rimotione de soverchi
aggravij, e di contenersi nella forma prescritta da
Decreti trasmessi nelle Lettere di partecipatione della
nostra assuntione stessa, così ricercando il Publico Ser=
vitio, et essendo risoluta volontà del Senato, portandoci
poi dell'esseguito celeri le notitie per il di più occor=
rere prescriversi.

Girolamo Giacomazzi Nod: Duc:

Nell'

1673: 27. 7bre: In Pregadi

Gradisce distintamente il Senato la diligenza, con che il Collegio de X.ci Savij in essecuzione de Publici decreti hà inviato a Padova i Ministri e spedite con la forma del Colleg.o stesso le polizze presentate da quegli abitanti per la formazione del nuovo Estimo: si osserva pure quanto il detto Colleg.o rappresenta circa le mancanze de beni scoperta dall'ultima presentazione, e quel più raccordano necessario a prat=ticarsi per avvanzar l'affare alla perfezione. Però

L'anderà parte, che mentre si ordina a Rettori di Padova la pubblicazione di nuovo Proclama, perche con la forma di nuovo aggionto sia da ognuno notificata la vera quantità de beni, che possedono, restino li medesimi X.ci Savij inca=ricati a ben intendersi con gli stessi Rettori per versare circa il modo di ricavar la vera liquidazione delle rendi=te particolari, di negozij, e della industria degli stessi abi=tanti, come pure la vera stima, e rendita delle Case nel=la Città, e Castella per portarne le notizie sotto li Pubblici rifflessi per le rissoluzioni proprie; mentre poi dopo ricevu=te le notizie per la presentazione delle polizze col nuovo aggionto, che si concede, e purificate le sudette rendite delle Case, e Capitale di negozio, e industria si deveniranno opportunamente alla missione del Catasticatore per far gl'incontri, e purificar la verità delle rendite stesse per incaminarsi poi le più pesate deliberazioni sopra la for=ma di stabilir l'imposizione delle graverze che sarà ri=conosciuta più propria, e col minor aggravio de Sudditi, e con la liberazione di tante spese de Ministri.

E mentre si ordina pure al Luog.te di Udine, che pubblichi Proclama per la presentazione anche in quella Patria delle polizze

per lo stabilimento del nuovo Estimo, doverà il detto Collegio ben intendersi pure con quel Luogotenente per i lumi necessarj circa la forma da pratticarsi.

Li due Aggionti à tre Deputati sopra la provision del denaro restano incaricati a versare con la loro virtù, e rappresentare la forma con che vengono pagate le cinque graverze esposte nella loro scrittura dagli abitanti della Città, e Territorio di Padova per il modo con cui s'impongono, e si riscuotono, e con qual proporzione di caratto concorrino li Sudditi nel pagamento delle medesime.

Inoltre gradendo li loro prudenti raccordi circa la forma di sollevare i particolari dalle spese, e dagli aggravj di tanti Ministri, e altro, doveranno li sudetti tre Deputati, et aggionti uniti ò separati estendere, e rappresentare la forma con che considerano possi con l'imposizione di una sola graverza, che senza il peso di tante spese con sollievo de Sudditi entri tutta nella Pubb.^a Cassa affinche sopra le loro esposizioni possa la prudenza del Senato devenire alle proprie deliberazioni.

Fran.^co Girardi Nod.^o Ducal.

1673: 27. Settembre in Pregadi

Al Luogotenente di Udine

Mentre dispone la prudenza del Senato lo stabilimento d'un giusto comparto per l'equilibrazione del pagamento delle Pubbliche graverze nella Terra Ferma, si risolve d'incaminare anche quest'opera nella Patria del Friuli ove si suppone vi possa essere pubb.^o pregiudizio, e bisogno di regola.

Col Senato però vi commettemo di far stampare, e publicare Proclama così in cotesta Città come nella Patria con obbligar

tutti

tutti cotesti Fedelissimi Sudditi nel termine di Mesi quattro a presentar le polizze con le rendite intiere de loro beni nella forma che si prattica in questa Città dal Collegio de X.ci Savj dal quale sarete illuminato e con cho doverete ben intendervi.

Doveranno le polizze stesse esser numerate e separate, cioè della Città, Clero, e Patria, ed esser riposte in una Cassella tenuta in cotesta Cancellaria con chiavi da Voi custodite perchè poi terminate le presentazioni doverà essere inviato Ministro dello stesso Collegio de X.ci Savj per fare l'espedizioni necessarie, e si devenirà a quelle altre deliberazioni che saranno conosciute proprie.

Girolamo Giacomazzi Nod.o Ducal

Tratta dal Libro delle Lettere Pubbliche.

Ill.mo Sig.r

Essendo incaricato il Coll.o Nostro in virtù di Parte dell'Ecc.mo Senato di 27. 7bre ultimamente passato di somministrare a V.S. Ill.ma lumi, e informazioni necessarie per formare il Proclama contenuto in detto decreto: rissolviemo perciò, perche V.S. Ill.ma possa con maggior facilità, e celerità ricavar le più distinte notizie in simile affare inviarle con tutte le scritture attinenti a questo negozio Zuanne Pozzi Scrivano del Collegio Nostro molto prattico, e versato in queste materie, e che sinora s'è impiegato con pubblica sodisfazione nella Città di Padova nell'espedizione delle polizze presentate dagli abitanti di quella Città, e Territorio medesimo Con la viva voce vi sarà rappresentato quello si crede possa esser conferente a Pubblici interessi avendolo anche incaricato, che si trattenghi in cotesta Città per qualche giorno alla obbedienza di V.S. Ill.ma, e per eseguire quanto dalla sua

somma prudenza le verrà imposto, e ordinato; sperando Noi, che dall'esperienze, e attitudini di detto Sopiri V.S. Ill.ma sia per ricavare l'intiero lume per ben eseguire le pubb.e commissioni, e se le raccomandiamo.

Dat. li 5 8bre 1673

{Contarini
{Bragadin

Serenissimo Prencipe

Il più caro, il più prezioso Tesoro, che la Provincia del Friuli possede è l'obbedienza a cenni di V.ra Ser.tà conservata sempre illesa, e incontaminata dal primo giorno della sua dedizione volontaria sino a questi tempi, e che durrà tale sinochè durerà il Mondo. Con questo Tesoro hà ella fatto acquisto di una gioia d'inestimabile valore ch'è la predilezione di Voi Glorioso Prencipe, e ne tiene del medesimo Pubb.co contratto registrato in tanti Vostri Diplomi, onde porta per contrassegno il titolo specioso di vostra Patria.

Sopra questi due Cardini d'obbedienza, e predilezione hà creduto, nè si è punto ingannata di trovar aperto l'ingresso di Noi suoi Oratori a vostri piedi; sicuri che la nostra comparsa sarà tenuta non per contrapposto della prima, ma per relazione della seconda.

E qui protestiamo, che se è risoluta vostra intenzione di sviscerar la vostra Patria con una rigorosa anatomia degli averi de suoi Sudditi tronco il discorso prontissimi ad inchinare i vostri supremi voleri, e somministraremo noi stessi gl'instromenti più opportuni per la perfezione dell'opera.

Ma

Ma vedo ne vostri volti l'Ecc.mi Padri chiaramente espresso il decreto inviolabile di volere intender da Noi con paterna carità le considerazioni, che per pubblico vantaggio, e sollievo di fedelissimi Sudditi siamo per rappresentare con quella umiltà, e rassegnazione, che in Noi è stata sempre connaturale; ma mi tingo di rossore il volto, perche mi vedo obbligato svellare gli occulti nostri diffetti da simulata apparenza in questi nostri tempi tenuti occulti.

La vostra Patria diletta, non perche ò d'ubertosa pinguedine, ò di doviziose Miniere ella abbondi, ma per la sola sua fede è un corpo, che ha per spalle montagne sterili, per petto, e ventre rapidissimi Torrenti, che la divorano, per fianchi ristrette Campagne, e Colline feconde, e con l'estreme parti poggia nelle paludi atte a produr quasi non altro, che aria nociva:

Per prova di ciò non occorre che vi legga un'infinità di privilegj, che avete concesso alla Cargna, alle Ville de monti sopra Cividale, sopra Faedis, Attimis, Tarcento, e Pramper, à luoghi di Tramonz, Pofabro, Navarons, e altri situati a Ponente; non le prerogative di separazione concesse al Contado di Belgrado, e Castelnuovo, e non l'esenzioni, che godono molte Ville di mezo giorno, ò per aver acquistati Beni dell'Ecc.mo Magistrato alle Rason vecchie, ò per altre cause, perchè son cose note a tutti, e più di tutti à suoi Supremi Magistrati, che anno empito gli Archivj delle Pretorie Cancellarie con lettere d'immunità anche da quelle graveze straordinarie a cui non potendosi da poche Ville supplire comanda, che esenti, e non esenti concorrino.

Non parlo del Patriarcato, perchè non licet ponere os in Celum: Il ridirvi poi i nomi delli tre principali Torrenti Tagliamento Torre, e Celine, che anno ridotto in giarra cento, e più mille campi, e di quelli di minor nome, che arrivano

al numero di   Sarebbe cosa più di tedio, che d'altro: rendono però mostruosa la Patria non rappresentandosi alla vista di chi viaggia sotto i monti che ò scorresi diruppi, ò nude arene; Eppure Clementissimo Prencipe con tutte queste scarnificine di mendicare esenzioni contribuisce nel pubbº: l'rario d'annue ordinarie contribuzioni duc: m/80. oltre le straordinarie per gli aggravj quasicchè pare impossibile, che in un Paese senza fiumi, scarso di trafichi, e privo del commodo di pronto esito delle sue rendite si possa accumular tanto denaro che vaglia a supplire al necessario alimento di m/140. Persone, è al debito, che tiene con la Camera di Udine cosicchè ognanno vaglia a saldare le sue partite, come è vero.

La regola del riparto delle gravezze è quella che si legge descritta nelle Ducali 15   che quasi misura lesbia accommodata al sito, alli costumi de' Popoli è stata da Vª: Serᵗᵃ riconosciuta per ottima nel corso di centinara d'anni.

Qual motivo dunque può rappresentarsi alla pia mente di Vª: Serᵗᵃ di dover alterare ciò che per Voi è stato comandato e per tanti secoli osservato.

Serenissimo Prencipe

Parerà impropria la comparsa della misera Contadinanza del Friuli à piedi di Vrã Serᵗᵃ per supplicar dalla sublime Pietà Pubbª la diversione del Proclama per la descrizione degli averi de Sudditi, poiche essendo i Contadini privi di beni di fortuna vivendo col sudor della fronte poco di ciò gliene deve rincrescere: Ma non è così Clementissimo Prencipe; sono due le cause che gli anno mossi: l'una l'aver molti Contadini beni proprj benchè aggravati di Censi, e livelli, e l'altra il preveder, che succedendo

dendo la pubblicazione del Proclama possa cader sopra de Comuni la somma della essecuzione.

Questi due motivi promovono il ricorso, perche dall'uno, e dall'altro può seguir afflizione spesa, e incomodo alla povera Contadinanza: dal primo a riguardo che essendo questi ignari di Lettere converrà loro valersi del mezzo di altri per formar le polizze; ne sarà chi voglia operare senza premio; valendosi di persone di Villa sarà facile il fallare, e innocentemente incorrer nella pubblica indignazione. il portarsi a Udine per viaggio di 10. 20, e 30 miglia, e trattenersi le giornate intere senza essere spediti da Ministri molte volte interessati può creder V.a Ser.tà che il tutto seguirà con spesa eccedente le forze de poveri, e si consummaranno tante giornate preziose per il lavoro de' campi.

Dal secondo posciacchè se non succede che gl' interessati diano le Polizze giuste, risoluta V.ra Ser.tà di farne l'esperienza ò col mezzo di perticazioni ò di confinazioni de Comuni v'entrerà sempre l'aggravio de poveri Contadini, che come corpo più debole è solito soggiacer alle oppressioni.

Se si manderaño Periti si commetterà à Comuni, che gli assistino, se si vorranno i Confini la quantità de Campi, o degli affitti di tutto sarà data l'incombenza à miserabili Contadini, e se questi per ignoranza ò per timor de Patroni fallissero si riempiranno le Carceri di infelici Persone.

Ma se pure nè timor, nè ignoranza potesse aver loco l'occupazione sarà cosi grande che se le nuove fortificazioni di Palma nel concorso di m/17 Carri, Barelle 1700, e Guastadori 19040 ha indebolito la coltura de Campi, questa si necessitarà ad abbandonarla.

Se si fà la Confinazione d'un Maso ad instanza d'un particolare, v'entra spesa di L 4:- a quattro uomini, che nel farla

consummano una giornata, un ducato ad un Nodaro, quattro più lire di spese cibarie, e non si finisce, che li costa circa ₤ 15:- S' immagini mò Vra Serta il confinar tutta la Patria a qual segno giugnerà la spesa.

A Contadini, che non anno di proprio insufficiente si rende il raccolto delle terre affittuali a prepararli il necessario alimento, onde conviene à Patroni por mano alla borsa per sostentarli, e molti che non anno questo soccorso sono necessitati abbandonare la Patria e portarsi nell' Istria, e in altri luoghi à procacciarsi il vivere.

Molte volte le tempeste, l' inondazione de Torrenti, l' intemperie dell' Aria li traffici, e se a tanti mali s' aggiugne l' occupazione, e l' impiego di questa descrizione si prevede inevitabile l' eccidio.

Pochi Contadini, perchè il numero maggiore è d' esenti, e separati, sostenta il peso d' annua contribuzione a Vra Serta di ca. m/10 due: oltre le gravezze straordinarie pagate nelle passate urgenze de Palcotti, tante, e altro, e oltre quella della fortificazione presentanea di Palma, che di continuo tiene gran parte di essi occupati, e oltre le Cavalcate per formazione di processi criminali, per le quali resta scoperta la Cassa d' essa afflittissima Contadinanza di circa lire m/40: considerabile è anche il numero dei Soldati di Cernide, e pure tutte queste unite insieme non agguaglieranno il peso, che con la descrizione si prepara, e in fine maggior cognizione Vra Serta non ricaverà di quello risulta dalle antiche, è moderne carte. Chi divise li cento milla ducati del Sussidio, chi distribuì li Quartieri alle Milizie, e chi compartì le Pubbliche contribuzioni seppe tutto quello si poteva sapere con modo facile, e di poca spesa, e con queste regole siamo vissuti quasi tre secoli intieri, nè per sì longo tempo sono state esperimentate che ottime.

Non

Non è poi necessità, che astringa a si dispendiosa, e incommoda fatica, perchè tutti li tributi, che V.ra Ser.tà ha giudicato necessarij d' impor per il bisogno della Conservazione del Serenissimo Suo Stato sono da Sudditi fedelissimi prontamente pagati.

Degni pietosissimo Prencipe di applicar con paterna carità a queste supplichevoli, e mal espresse considerazioni che umiliano i poveri Contadini del Friuli a suoi piedi, e non permetta, che què soldi, e què sudori che devono essere impiegati in pagar le gravezze, sostentar le famiglie e coltivar li Campi siano senza frutto, e per necessità gettati al vento. Grazia

Dominicus Contareno Dei gratia Dux Venetiar. etc.

Nob: et Sap: Viro Hieronymo Ascanio Iustiniano de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Punto di sommo riflesso si contiene nelle vostre lettere de 17 del spirante sopra cui avutesi le più mature considerazioni dovemo in risposta aggiongervi; che come con spiacere s' è intesa l' improvisa Convocazione del Parlamento, e riduzione del Conseglio di cotesta Città per le cause espresse nelle parti trasmesse, e l' elezioni seguite d' Ambasciatori per li quali vi furono ricercate le Credenziali per la partenza, così sarà parte di vostra prudenza e virtù divertire la mossa con la considerazione all' aggravio, che ne risentirebbero per le spese solite, e ordinarie farsi in tali occorrenze da cotesti Sudditi, oltre l' incommodo riceverebbero gl' eletti, potendo quando lo desiderassero poner in scrittura quello fossero per esponer gli Ambasciatori, perchè poi ò trasmessa sotto vostre lettere, ò presentata nel Collegio da Nonej

di què corpi se ne faranno i proprij riflessi conosciute le forze, e averi di cadauno, e a facilità dell'esazione, e sollievo degli oppressi per quelle deliberazioni più aggiustate alla convenienza, e dovere, con che potemo credere sarà divertita la mossa degli Ambasciatori medesimi.

Dat. in Nostro Duc: Palatio die 30 Decembris Ind: XII. 1673

Ottavio Negri Segretario.

1673: 27 Gennaro In Pregadi = Al Luogotenente d'Udine.

Li motivi cò quali la Prudenza del Senato eccitò la vostra virtù a procurare di divertire le mosse degli Oratori di cotesta Patria, e Città sopra il Proclama espresso nelle Ducali a Voi scritte furono ad oggetto di scansare gl'incommodi, e dispendij: Ora osservando dalle vostre Lettere, e comprendendo da una supplicazione presentata nel Collegio per nome della Patria, e Città stesse la rinovazione de loro promossi ricorsi, perche sia permessa la missione degli Oratori medesimi inclina questo Conseglio a consolarli in testimonio dell'affettuosa predilezione verso Sudditi così benemeriti, cosicchè dovrete Voi concederli senza ritardo le Lettere credenziali onde possino speditamente portarsi di quà a rappresentare quello vorranno addurre.

Girolamo Iacomazzi Nod: Ducal.

Ill.mo Signore

Preme all'Ecc.mo Senato, che la revisione de Compatici dal 1636 in quà comandata venghi principiata, e proseguita.

Pertanto

Pertanto resta dal Magistrato nostro eccitato il zelo di V.S. a deputar Ministro atto a questa funzione con quella recognizione che fosse stata, è che sarà dall'Ecc.mo Senato decretata, perche faccia il riscontro delle Polize de Particolari presentate del 1636. con le posteriori, col appostar debitori què nomi che nelle susseguenti Polize al 1636 non avessero dato in nota la vera quantità de beni: Questo importante affare appoggiato alla sua applicazione si assicuriamo sortisca quel fine prefissosi dall'Ecc.mo Senato e che dalla sua prudenza veniranno levati què dubbj, che da particolari fossero posti, e se le raccomandiamo

Venezia dal Magistrato de tre Deputati sopra la provisione del denaro li 16 Feb.o 1673

{Giovanni Contarini Dep.to e Colleghi.

Off.o recitato dal Sig: Co: Gio: Batta di Prampero Dep.to della Patria all'Ill.mo, ed Ecc.mo Sig: Girolamo Ascanio Zustinian Luogotenente Gnale della Patria del Friuli nella sua partenza dal Reggimento che seguì li 18. Feb.o 1674. e fù alla presenza di numero grande di Cavalieri.

La Vostra Patria Senator prestantissimo piagne nella vostra partenza, e si consola in un istesso tempo.

Piagne perchè perde un governo così felice che fù senza esempio: V.ra Ecc.za, che nella Rep:ca sosteneva i primi gradi del Dominio, e aveva ormai con cariche cospicue dato il lustro al glorioso nome, lasciate ad ogni modo quelle sublimi grandezze, dimostrò maggiormente la grandezza del suo animo, che si contentò venire in questa povera Provincia a governarci.

Il governo poi è riuscito felice, come hò detto, e così glorioso che se considero la minima parte delle vostre eroiche virtù non ammette paragone.

Ci consolaste con la vostra nobilissima, e real presenza obbligaste gli animi ricevendo con tratti dolcissimi l'omaggio della nostra divozione, legaste i cuori dispensando a tutti grazie, beneficenza.

Affabile con la nobiltà, benigno col popolo, soavissimo con tutti: assiduo nelle audienze, retto ne giudizj, clemente ne castighi, vigilante nelle promissioni, e sempre equalmente savio, e prudente.

Con la politica conciliaste gli vantaggi del Prencipe, il sostentamento del Suddito, con fortezza d'animo reprimeste i delitti, e dissipaste le prepotenze, con desterità sedaste le discordie civili, e conservaste la pace, e la quiete.

Vra Eccza coltivò la Religione verso Iddio, la pietà verso i Poveri restaurò le Leggi à Sudditi, mantenne i privilegi ai medesimi, e conservò le consuetudini.

Favorì l'Academia, protesse il Foro, onorò la Piostra, e il Teatro: sollevò i Plebei con l'abbondanza, esercitò cò Cavalieri la Magnificenza, e sempre beneficò tutti con generosità, e con splendore; onde siccome la Patria tutta celebra, ed acclama con universali applausi le vostre glorie, così piagne con ragione la vostra partenza.

Ma pur si consola in un istesso tempo, perchè spera, e confida nell' alta vostra virtù di aver a lato del Prencipe un Protettore così sovrano, che l'assicura di quella felicità, che nel vostro glorioso Reggimento ha conseguita.

l'

l'Noi Deputati, che nel corso di un anno in circa abbiamo avuto l'onore di servirvi la raccomandiamo con tutte le viscere del cuor nostro alla vostra auttorevole protezione.

Quell'aurea vostra facondia, il vostro nobilissimo ingegno, quello spirito di intelligenza così alta e così faconda in tutte le materie, tante altre doti, che v'adornano, e vi anno reso nel Senato arbitro degli animi, e Signor de cuori, non siano Senator Augusto avare alla povera Provincia del Friuli.

Se tanto avete meritato reggendola felicemente nel corso di sedeci mesi, siate manutentor della felicità con una benigna assistenza nel Trono Eccelso del Serenissimo Prencipe al quale degnerà V.E. riferire la purità incontaminata della nostra fede la nostra prontezza nelle Pubbliche graverze, e l'obbedienza a tutti i cenni che provengono dalla Sovranità de Pubblici voleri: Degnerà in oltre commiserare appresso la Pubblica carità del Prencipe, che come Padre ama li suoi fedelissimi sudditi di commiserar dico la nostra povertà la sterilità del Paese la scarsezza, che ognidì si fà maggiore di denaro.

Noi rimmettemo le cose tutte sotto i rifflessi della prudenza e del Zelo di V.E. sicuri che dal Veneto Cielo rischiarato dai splendori delle vostre glorie, e delle vostre virtù, pioverà a questo Paese la manna d'ogni bramato sollievo.

Al Vostro gran Merito noi debitori di molto, molto dovressimo sacrificare, ma perche siamo possessori di poco, poco potemo offerire: Offerimo però assai, mentre esibimo tutti noi stessi: Il nostro cuore ingenuo sincero, schiavo nelle catene d'obbligazioni immense sarà vittima eterna che sino gli ultimi spiriti fumerà incessantemente odori di devozione sull'Altare del vostro glorioso Nome, e mentre preghiamo a V.E. con un felicissimo

viaggio alla Patria, l'adempimento di ogni maggior grandezza, e prosperità, La supplichiamo medemamente a compatire le nostre imperfezioni, e gradire coi tratti soliti della sua magnanimità la svisceratezza del nostro umilissimo, e reverentissimo ossequio, che inalterabile tramandaremo à nostri posteri, li quali anche dopo la nostra morte grideranno per memoria delle vostre glorie viva, viva il giusto, e immortal nome Giustiniano.

Dominicus Contareno Dei gratia Dux Venetiar: etc. Nob: et Sap: Viro Petro Primano de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij fideli dilecto Salutem, et dilectionis affectum.

A motivo di levar al Pubblico li pregiudizj comandò il Senato a tutte le Camere della Terra ferma la revisione delle polize de Campatici dal 1636 in quà per venire in lume della quantità de campi obbligati a Campatici che non sono stati dati in nota, e ci riferiscono anche li tre Deputati sopra la provision del denaro esservi stato dato principio a questa operazione importante. Premendo però, che resti facilitata detta revisione, e nella continuazione di essa eseguiti li Pubblici decreti, dovrete Voi in ordine à medesimi far appostar debitori li nomi di quelli, che non avessero dato in nota la vera quantità de beni nelle polize de Campatici 1645, e susseguenti prendendo norma delle polize 1636, e 1643 presentate, abilitando quelli che nel termine di un mese dopo l'intimazione del debito aggiustassero la scrittura al pagamento senza pena,

sicuri

sicuri che per agevolar questo Pubblico servizio, e per incalorirli Ministri a continuarlo con pontualità non mancherà anche la vostra diligenza a portarsi e assistere al luogo destinato a detta revisione, due volte almeno alla settimana per poter amministrar Giustizia, e brevemente levar li ritardi, e abusi, che da particolari venissero fatti all'appostazione de debiti ben intendendovi sempre col Magistrato sudetto de tre Deputati per li riguardi del nostro servizio; ma perchè troppo rigorosa pare la pena comminata di pagar doppio Campatico a chi non sodisfarà il debito entro il mese dopo l'intimazione concorre la benignità Pubblica a moderarla nelle sole 25. percento da esser divise in conformità delle Leggi in questo proposito disponenti la qual moderazione di pena durar debba mesi sei solamente in capo à quali siano li debitori sottoposti al pagamento del doppio Campatico, e di ciò anderete operando porterete distinta relazione di tutto al Magistrato de tre Deputati.

Dat: in Nostro Duc: Palatio die 3.a Martij Ind: 12 anno 1674.

Pier'Antonio Gratarol Segret.o

1

Documenti sul Parlamento:

Notizie storiche - sommario delle sue vicende - estratti dal Memoriale Belloni - dalla Cronaca di Giuliano - indici di documenti raccolti ecc.